COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI.

COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZJ PENALI

MESSE IN RAPPORTO COLLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE PARTI DEL CODICE ISTESSO, E CORREDATE NE' RISPETTIVI ARTICOLI DELLE AGGIUNZIONI, CANGIAMENTI, MODIFICHE E DILUCIDAZIONI CUI SONO ANDATE SOGGETTE; MERCÈ UNA RACCOLTA DI LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI, ATTI MINISTERIALI E DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DAL 1809 A TUTTO DICEMBRE 1838.

OPERA

DI

ORAZIO GIACCARI

Impiegato nella Cancelleria della Gran Corte Criminale del Principato Ulteriore

VOLUME III.

AVELLINO

DA' TIPI DI DE FEO, E GUADAGNO

1839

TITOLO SECONDO

DEL GIUDIZIO DI FALSITA'.

Articolo 439.

In tutti i giudizj di falsità di scrittura, il documento attaccato di falso, subito che sarà stato prodotto, verrà numerato in tutte le pagine, e sarà fatto un processo verbale circostanziato del suo stato materiale, e vi sarà designata la persona che l' ha prodotto.

Il processo verbale dovrà descrivere le cancellature, le aggiunzioni, le interlinee del documento e tutte le altre circostanze che ne additano l' alterazione.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale saranno sottocritti, ed in tutte le pagine contrassegnati dal magistrato che istruisce il processo, e dal cancelliere: e saranno anche sottoscritti, e contrassegnati dalle parti in giudizio (a).

(a) *Vedi l' articolo 458 leggi di procedura penale.*

Articolo 440.

Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso di un pubblico ufizio, o presso un particolare qualunque, il procurator generale presso la gran Corte criminale ordinerà che sia presentato senza indugio nella cancelleria.

Un giudice istruttore può dare anch' egli lo stesso ordine.

Il depositario è tenuto, sotto pena d' arresto personale, di presentarlo (b).

Articolo 441.

Il documento che il depositario esibisce, dovrà essere da lui numerato, sottoscritto e contrassegnato in tutte le pagine. Il cancelliere gli darà un certificato del deposito delle carte in cancelleria; e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto e contrassegnato (c).

Articolo 442.

L' ordinanza per la consegna del documento, ed il certificato di esibizione terranno luogo al depositario di quietanza verso tutti coloro che abbiano interesse per l' esistenza del documento (d).

(b) *Vedi l' articolo 444 leggi di procedura penale.*
Vedi pure la Ministeriale de' 4 dicembre 1819 riportata sotto l' articolo 443 delle leggi.
(c d) *Vedi detto articolo 444.*

Articolo 443.

Sarà data in oltre al depositario copia del documento esibito, collazionata dal presidente; e ne sarà fatta menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione.

Il depositario riporrà questa copia in luogo dell'atto originale esibito: potrà da questa rilasciare altre copie, facendo menzione in esse, che l'atto originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso (e).

SOMMARIO

Ministeriale de' 4 dicembre 1819 sulla facoltà di collazionare ne' giudizj di falsità la copia del documento attaccato di falso, che compete anche al Giudice Istruttore quando il documento sia esibito nel Giudicato d'Istruzione. Eccone il tenore.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Lecce.

» Rispondo al dubbio che mi ha Ella proposto col rapporto de' 10 novembre ultimo circa la facoltà di collazionare ne' giudizj di falsità la copia del documento attaccato di falso.

» Secondo lo spirito degli articoli 440 e 443 delle leggi di procedura penale, dovrà questa copia esser collazionata dal presidente della gran Corte criminale allorchè il documento è presentato nella cancelleria del Collegio. Presentandosi nella cancelleria

(e) *Vedi l'articolo seguente.*

del giudice istruttore, la copia sarà collazionata dal giudice istruttore, che dovrà prendere le indagini sulla falsità — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 444.

Se l'atto attaccato di falso faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere distaccato, potrà ordinarsi che si rechi il registro intero, dispensando dalle formalità stabilite ne' quattro precedenti articoli.

SOMMARIO

Ministeriale de' 22 gennajo 1820 sulla esibizione che il Reggente è tenuto di fare delle polize bancali attaccate di falso, e su' doveri degl' inquisitori nel caso che le polize bancali occorrano in giudizio per la comparazione de' caratteri.

Questa Ministeriale è così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Napoli.

» Rispondo al suo rapporto de' 13 dicembre ultimo, col quale mi ha Ella comunicato le osservazioni che il Reggente del banco delle due Sicilie ha fatte sulla esibizione delle polize bancali in giudizio.

» Allorchè queste polize sono attaccate di falso, il Reggente dovrà esibirle a semplice richiesta del giudice incaricato della istruzione. In questo caso formando le polize la base del procedimento, la esibizione dovrà aver luogo nel principio della istruzione. Si osserverà, per assicurare l'identità delle polize e-

sibite, l'interesse del banco, e de' privati, la norma stabilita dall'articolo 443 delle leggi di procedura penale. Allorchè le polize bancali non sono attaccate di falso, ma servono in giudizio per la comparazione de' caratteri, il giudice incaricato per la istruzione dovrà per tale comparazione conferirsi coi periti nel banco. In questo caso però le polize dovranno essere esibite quando i giudici le richiederanno, perchè loro bisognano o per la spedizione di un mandato contro il prevenuto, o per l'interrogatorio dello stesso, o finalmente per la contraddizione fra le parti.

» Sua Eccellenza il Segretario di Stato Ministro delle finanze, che è convenuto interamente in questo sistema, ha dato gli ordini, perchè il Reggente del banco vi si uniformi. Baderà Ella alla esatta osservanza dello stesso sistema per la parte delle autorità giudiziarie — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 445.

I particolari che sono possessori di scritture private, non possono esser costretti ad esibirle, se prima non sieno stati citati innanzi alla gran Corte criminale per farne la consegna, o per dedurre il motivo del loro rifiuto.

Nel caso che questo non sia ammesso, la gran Corte criminale ordinerà che vi sieno astretti anche coll'arresto personale (f).

(f) *Vedi l'articolo seguente.*

Articolo 446.

Se un documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se voglia desistere da far uso del documento (g).

SOMMARIO

Il testamento olografo deve considerarsi come una scrittura privata. Se quindi l'imputato dichiara di non volersene avvalere, non può darsi luogo a procedimento penale. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 19 aprile 1826.

» Presso la gran Corte criminale di .... fu impugnato come falso il testamento olografo di Nicola Tatasciore. Quel pubblico Ministero osservando, che concorrevano gravi argomenti di reità contro gl'imputati Vincenzo, e Filippo Tatasciore, chiese spedirsi mandato di arresto contro i medesimi. Sul conto dell'altro imputato Gabriele Tatasciore osservò all'incontro, che ai termini dell'articolo 447 della procedura penale non vi era luogo a procedimento per aver dichiarato di non volersi più servire di un documento privato attaccato di falso.

» Quella gran Corte per l'opposto considerò che il testamento era di dritto pubblico, non già privato, e che la legge attribuisce al testamento olografo mu-

---

(g) *Vedi il Real Decreto de' 4 ottobre 1831 riportato sotto l'articolo 33 leggi di procedura penale.*

Vedi pure §. I, articolo 495 dette leggi.

Vedi in fine la Decisione della Corte Suprema de' 18 dicembre 1835 riportata sotto il §. II, articolo 193 leggi penali.

nito delle formalità una caratteristica particolare che gli fa aver esecuzione come qualunque atto autentico. Quindi ordinò di rinviarsi gli atti al ministero pubblico per le sue ulteriori requisitorie.

» Ricorso del pubblico ministero. Egli sostiene che il testamento olografo sia una scrittura privata, e che quando attaccato di falso l'imputato vi rinunzia non vi sia luogo a procedimento penale.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che le scritture pubbliche sono quelle che si redigono da pubblici uffiziali ne' quali la legge ripone una intiera fiducia, e ai di cui atti si attribuisce dalla legge medesima una piena fede sino a che non siano dimostrati falsi.

» Considerando che il testamento olografo non è una scrittura pubblica, ma privata; giacchè non si redige da verun pubblico uffiziale, ma si scrive dal solo testatore senza bisogno neppur di testimoni; e sebbene la legge ordina, che il testamento olografo per divenire esecutivo debba essere rivestito di alcune formalità, che si formano dagli uffiziali pubblici, pure tali formalità non fanno cangiare di natura l'atto medesimo, e non si dirà mai, che un testamento olografo rivestito delle forme esecutive sia un testamento per atto pubblico.

» Considerando che nella causa in esame Gabriele Tatasciore era imputato di falsità nella prima formazione di un testamento olografo, cioè di una privata scrittura: che inteso egli nell'atto di contradizione fatto dall'istruttore dichiarò formalmente di non volersi avvalere più di detta scrittura, e che quindi ai termini dell'articolo 447 delle leggi di procedura penale non poteva darsi luogo contro di lui a procedimento penale.

» Considerando che la gran Corte criminale di

.... si allontanò da' principj legali di sopra espressi, allorchè considerò nella sua decisione che il testamento olografo della di cui falsità Gabriele Tatasciore era imputato, fosse stata una scrittura pubblica, e che non fossero a lui adattabili le disposizioni dell' articolo 447 del rito penale, il quale perciò fu espressamente violato.

» Annulla ec. ».

Articolo 447.

Nel caso dell' articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più rivocabile nè nel giudizio criminale, nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto, che solamente per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui.

Se la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiari che intenda servirsi del documento, l' istruzione, sulla falsità, sarà proseguita; nè la dichiarazione successiva dell' imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto (h).

(h) *Vedi la Decisione della Corte Suprema de'* 18 *dicembre* 1835 *riportata sotto il* §. *II, articolo* 193 *leggi penali.*

Articolo 448.

Se una gran Corte, o un tribunale civile, o un giudice di circondario, o altra pubblica autorità trovi in un processo o in altri atti alcun indizio di falsità, o vi scuopra pruove contro chi l'ha commessa, sarà tenuta di trasmetterne gli atti alla gran Corte ec.

Articolo 449.

Se qualche atto autentico, o pubblico registro sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, la Corte o il tribunale che avrà giudicato sulla falsità, ordinerà che sia ristabilito, cancellato o riformato; e del tutto ne sarà fatto processo verbale.

Se l'atto sia stato estratto da un deposito, sarà, nel modo come è stato riformato, restituito al suo luogo; e ne sarà fatta menzione ec.

Articolo 450.

Le scritture che dovranno servire di comparazione nelle cause di falsità, verranno numerate e sottoscritte dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti che son presenti in giudizio.

Per carte di comparazione non s'impiegheranno carte private, se non nel caso che non possa l'istruttore aver facilmente carte pubbliche o tratte da pubblici archivj.

Si farà uso con preferenza delle carte che portano una data prossima a quella della scrittura impugnata.

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia sulla quistione, se la mancanza della numerazione delle scritture che debbono servire di comparazione nelle cause di falsità, e la mancanza in esse della soscrizione del giudice, del cancelliere, e delle parti presenti al giudizio, mena a nullità.

Decisione de' 13 luglio 1827 che accolse la risoluzione affermativa nella specie seguente.

» D. Vincenzo Spanò di Ardore in ottobre 1826 fu dal pubblico ministero presso la gran Corte criminale di Reggio accusato di complicità per mandato nel misfatto di falsità in privata scrittura, e propriamente in un testamento del fu suo fratello D. Ferdinando Spanò in pregiudizio di D. Giuseppe Maria Fabiani. Nell' atto di accusa si consacra il seguente fatto, che venne poi ritenuto dalla gran Corte nella decisione di sottoposizione ad accusa.

» In settembre dell'anno 1821 il Parroco di Bombile D. Ferdinando Spanò di Ardore, essendo stato sequestrato da un' orda di malfattori, e menato sulle convicine montagne, dopo di essere stato ricattato in diverse somme, fu messo a morte. Avea egli, allorchè era in vita, e precisamente nel 1810 per mano del Notajo D. Giovanni Battista Mollica formato il suo testamento, col quale lasciava eredi il di lui padre, ed il proprio fratello D. Vincenzo. Verificatasi la morte di detto D. Ferdinando, fra gli altri di costui congiunti affacciò delle pretenzioni sulla eredità medesima D. Giuseppe Maria Fabiani di Grotteria. Nel corso dell' anno 1822 adito da questo il tribunale civile, esso D. Vincenzo non esibì

il testamento pubblico del 1810, perchè nullo per mancanza di forme, ma presentò invece un testamento olografo di detto D. Ferdinando, datato a 12 settembre 1819, fatto foggiare a suo favore, affine di defraudare le ragioni del Fabiani; atto attaccato di falso da quest' ultimo, e tale riconosciuto colle diverse perizie all' oggetto praticate; protestando mai sempre esso Spanò di volersene servire, dacchè dietro la morte del di lui germano trovato lo aveva fra le altre carte dell' estinto; se ne servì presentandolo nel tribunale suddetto.

» Il pubblico ministero avea precedentemente dimandato, che pria di ammettersi l'accusa si fosse interpellato l' imputato se volea far uso della carta falsa.

» La gran Corte con decisione de' 27 settembre 1826 rigettò questa domanda, e con decisione de' 10 ottobre 1826 dichiarò Vincenzo Spanò in legittimo stato di accusa.

» Precedentemente a ciò, e precisamente nel dì 29 giugno 1825 essendosi proceduto ad un atto di contraddizione tra D. Vincenzo Spanò, e D. Giuseppe Maria Fabiani, ivi si propose se volesse, o pur no il primo servirsi della carta impugnata, e rispose affermativamente. Intanto quest' ultimo, ossia il signor Fabiani innanzi al detto istruttore dichiarò, che il documento impugnato di falso era stato rigettato nel giudizio civile.

» Lo stesso Spanò in seguito della decisione di sottoposizione ad accusa eccepì nel termine de' cinque giorni:

» 1. Che doveasi dichiarare non esservi contro di lui materia punibile, e circoscriversi tutti gli atti, poichè non esisteva reato, non essendo egli stato interpellato dalla gran Corte, nè avendo dichiarato di voler far uso della carta falsa.

» 2. Che le perizie notariali per la comparazione dei caratteri doveano circoscriversi, per non essersi numerate, e sottoscritte le scritture di confronto dal giudice, cancelliere, e parti presenti nel senso dell'articolo 450 del rito penale, per lo che domandò una novella perizia.

» La gran Corte, sulla considerazione che la prima eccezione era risoluta nella precedente decisione del 27 settembre 1826, e sull'altra considerazione, che i difetti di forma non erano dalla legge elevati a nullità, con decisione del dì 13 novembre 1826 rigettò entrambe l'eccezioni.

» Ricorso dell'imputato.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Considerando, che nel termine de' cinque giorni l'accusato dedusse l'incompetenza della giustizia criminale per mancanza di materia punibile, e dimandò la circoscrizione della perizia eseguita sulla privata scrittura impugnata di falso per mancanza de' solenni prescritti dall'articolo 450 della procedura penale.

» Considerando, che la gran Corte rigettò la prima eccezione per le ragioni esposte in una precedente decisione del 27 settembre 1826 senza fare attenzione che nell'atto di contraddizione la stessa parte civile avea dichiarato che il documento impugnato di falso era stato rigettato nel giudizio civile, che la dichiarazione posteriore fatta dall'accusato di volerne usare non era più realizzabile, e che rendevasi indispensabile questo esame a basar la competenza criminale nel fine di vedersi, se un documento privato annullato dall'autorità civile potesse successivamente dar luogo a giudizio di falso principale, dietro la inutile dichiarazione di volersene usare.

» Considerando, che la Corte rigettò la domandata circoscrizione della perizia nulla, sulla ragione, che i difetti di forme prescritte nell'articolo 450 della procedura penale, non sono dalla legge elevati a nullità; che le forme generiche stabilite dalla legge portano per essenza la nullità, e quando questa è reclamata deve ripararsi la nullità incorsa, ove l'atto sia ripetibile, siccome nella soggetta specie si avverava per essersi eseguite le perizie con iscritture di confronto non numerate, nè sottoscritte dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti presenti nel giudizio; e che siasi perciò deciso contro alla manifesta disposizione degli articoli 450 e 59 della procedura penale.

» Annulla ec.

Articolo 451.

Le perizie ne' giudizj di falsità saranno fatte da notaj, da calligrafi o da altri, a' termini degli articoli 64 a 70 (i).

Articolo 452.

Oltre i modi preveduti in questo titolo, le regole date pe' reperti e per le visite domiciliari saranno tutte osservate nella ricerca e nella sorpresa delle false monete, delle carte bancali false e di ogni altra falsa carta o falso documento (k).

(i) *Vedi gli articoli 64 a 70 leggi di procedura penale.*
(k) *Vedi l' articolo 60 e seguenti delle leggi di procedura penale*

ARTICOLO 453.

Il giudice ne' processi di falsità potrà nel principio o nel corso della istruzione chiamare le parti a contraddizione in sua presenza ec.

ARTICOLO 454.

Ne' reati di falsa moneta la instruzione dovrà esser sempre accompagnata da una verificazione fatta delle monete attaccate di falso dalla direzione della zecca.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto degli 11 novembre 1818 concernente la perizia nelle falsità de' biglietti del lotto.
§. II. Real Decreto de' 17 luglio 1833 circa le perizie che debbono aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali.

§. I.

Real Rescritto del dì 11 novembre 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Per la pruova della falsità ne' biglietti del lotto, oltre della perizia sui bolli e su di altri oggetti della lotteria bisogna spesso la testimonianza degl' impiegati in questa amministrazione.

» Allorchè per questo reato si procede nelle provincie, sarebbe assai imbarazzante se dovessero inviarsi da Napoli i bolli e gl' indicati oggetti: Inoltre nuocerebbe al servizio della lotteria, se gl' im-

piegati della medesima dovessero sempre conferirsi alla gran Corte criminale che procede.

» Per allontanare questi inconvenienti, ha ordinato Sua Maestà, che ove giudizj di tal natura si trattano presso le gran Corti criminali delle Provincie, debbano esse inviare alla gran Corte criminale in Napoli le carte per la perizia su i bolli e gli oggetti della lotteria. Per mezzo della stessa gran Corte di Napoli si riceverà l'esame degl' impiegati nell'amministrazione de' lotti, quante volte allo sviluppo della verità fossero sufficienti le dichiarazioni scritte de'suddetti impiegati, e la gran Corte che procede non giudicasse necessario di esaminarsi i medesimi nella pubblica discussione.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l'adempimento — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Real Decreto de' 17 luglio 1833.

» Veduti gli articoli 454, 455 e 456 delle leggi di procedura ne' giudizj penali, prescriventi le norme da seguirsi per la verificazione delle monete attaccate di falso, dalla quale esser dee sempre accompagnata la istruzione ne' reati di falsa moneta;

» Considerando che ad evitar le conseguenze di una cattiva perizia nella instruzione pe' reati di falsità di bolli doganali, sieno bene applicabili per la verificazione di tali bolli attaccati di falso le disposizioni de' sopradetti articoli 454, 455 e 456 delle leggi di procedura ne' giudizj penali;

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di

Siracusa nostro Luogotenente generale ne' Reali dominj oltre il Faro.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real persona ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue :

» Articolo 1. Le perizie, le quali dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali, saranno eseguite ai termini degli articoli 454, 455 e 456 delle leggi di procedura ne'giudizj penali (1).

Articolo 455.

Se il processo vien istruito nel luogo dove risiede il regio ufizio della zecca, l'istruttore accompagnato dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale, e coll'intervento di due testimonj assisterà allo sperimento. Il cancelliere ne distenderà processo verbale che sarà sottoscritto dal direttore della zecca o da un ufiziale dell'amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti all'esperimento.

(1) Il modo di perizia ordinato col Decreto de' 17 luglio 1833 per la falsità de' bolli doganali, ha luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno in altro tessuto, abbia ricevuto alterazione. Tanto venne prescritto coll'articolo 1 del Real Decreto de' 13 ottobre 1834.

SOMMARIO

§. I. Real Decreto de' 2 agosto 1830 circa la perizia da eseguirsi per la pruova generica delle trasgressioni che accadono in materia di lavori d'oro, o di argento filato.

§. II. Real Decreto de' 2 gennajo 1833 contenente altre disposizioni in ordine all' ingenere de' reati in materia di lavori di oro e di argento.

§. I.

Real Decreto de' 2 agosto 1830.

» Veduto il decreto de' 3 di aprile 1825 relativo a' lavori di lustrini, galloni, frange, ed altre opere di argento ed oro filato, del pari che alla repressione di coloro che trasgrediscano le determinazioni quivi contenute pel miglioramento di siffatti lavori.

» Poichè la pruova generica di tali trasgressioni richiede saggi chimici, e l'uso d'istrumenti di cui si avvale l'officina di garentia stabilita nell'amministrazione della Regia Zecca.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Articolo 1. Per la pruova generica delle trasgressioni che in materia degli enunciati lavori d'oro e d'argento accadono in questa parte de' nostri Reali dominj, la perizia verrà esclusivamente eseguita dall'ufficina di garentia stabilita nella Regia Zecca, nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455 e 456

delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete ».

§. II.

Real Decreto de' 2 gennajo 1833.

» Veduto il Decreto de' 2 agosto 1830 che per la pruova generica de' reati in materia di lavori di lustrini, galloni, frange ed altre opere di argento e di oro filato, dispone di eseguirsi le perizie dalla officina di garentia stabilita nella Regia Zecca, nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455 e 456 delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete;

» Volendo Noi render comuni le disposizioni dell'enunciato decreto a tutte le specie di perizie sopra lavori di oro e di argento;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. Le determinazioni dell' enunciato decreto de' 2 di agosto 1830 avranno luogo in questa parte del regno per l' ingenere de' reati in materia di lavori di oro o di argento indistintamente ».

Articolo 456.

Se per falsità di monete si proceda in luogo ove non risiede la direzione della Zecca, il pubblico ministero presso la gran Corte criminale che sta procedendo, invierà le monete sospette di falsità, in un involgio chiuso legalmente, al pubblico ministero presso la gran Corte criminale del luogo ove la zecca risiede.

L'esperimento sarà fatto come nell'articolo precedente alla presenza di un giudice della gran Corte delegata, e del regio procurator generale presso la medesima.

Il processo verbale che si farà, sarà rimesso alla gran Corte presso cui si tratta il giudizio, cogli oggetti nella forma in cui si son rimasti dopo lo sperimento, secondo le regole dell'articolo 71 (1).

Articolo 457.

Nel resto del procedimento pe' reati di falsità si procederà come per gli altri reati.

---

(1) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo precedente.*

SOMMARIO

Circolare de' 29 ottobre 1817 sulla quistione, se la iscrizione in falso di un atto del processo nel corso della pubblica discussione, porti essenzialmente la sospensione del procedimento.

Questa Circolare è del tenor seguente.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Si è creduto che l'iscrizione in falso opposta in qualunque stato del giudizio contro un atto del processo porti essenzialmente la sospensione del procedimento.

» In questo principio avendo un accusato in una causa speciale impugnato di falso in tempo della pubblica discussione un atto della istruzione, una gran Corte speciale ha disposto il procedimento sulla falsità, ed ha intanto sospesa la causa principale.

» Questo fatto il quale tende ad introdurre un sistema pernicioso, mettendo all' assoluto arbitrio degli accusati la sospensione di qualunque giudizio ancorchè capitale, ha richiamato la mia attenzione, e mi ha determinato ad adottare la seguente norma:

» Allorchè nella pubblica discussione un atto del processo è impugnato come falso, i giudici, alla cui prudenza è abbandonato il calcolo de' fatti, potendo desumere la loro convinzione dal complesso e dai rapporti de' diversi elementi di pruova, e da altre dilucidazioni, che se sia di bisogno raccoglieranno nel tempo stesso, dovranno pronunziare sul giudizio principale, e riserberanno poi ad altro giudizio la dedotta falsità, nel modo stesso che si pra-

tica allorchè la dichiarazione di un testimone nella pubblica discussione è arguita di falso — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 458.

Il cancelliere che avrà omesso ne' processi verbali o in altri atti enunciati nel presente titolo una delle formalità in esso stabilite, sarà tenuto ad una multa di ducati dieci a cinquecento. Potrà essere anche destituito se la gravezza del mancamento lo esige (m).

(m) *Vedi l' articolo* 439 *e seguenti leggi di procedura penale.*

TITOLO TERZO

DEL GIUDIZIO PER CONTUMACIA CONTRO GL'IMPUTATI DI MISFATTO.

Articolo 459.

Ne' giudizj di misfatti, qualunque sia la loro qualità, spedito il mandato di arresto dalla gran Corte criminale, e scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l'imputato siasi volontariamente presentato, avrà luogo il giudizio per contumacia.

SOMMARIO

§. I.

Real Decreto de' 21 giugno 1826.

» Veduti gli articoli 459 a 475 delle leggi di procedura penale sul giudizio per contumacia contro gl'imputati di misfatto.

» Veduto il dubbio se appartenga alla gran Corte Speciale procedere ne' misfatti attribuiti alla sua competenza, anche quando l' imputato è contumace;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. I misfatti designati dalla legge di competenza delle gran Corti Speciali, lo sono sem-

pre o che l'imputato sia presente, o che sia contumace ».

§. II.

Real Decreto de' 14 luglio 1828.

» Veduto il decreto de' 24 di maggio 1826 circa la istituzione e la competenza delle Commissioni Supreme pe' reati di Stato e delle Commessioni Militari;

» Veduti i regolamenti dell' epoca stessa, che fissano per tali Commessioni il sistema di procedura contra i rei presenti;

» Volendo Noi determinare le forme di rito, che le medesime debbono seguire nel giudizio per contumacia de' rei assenti;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. Le Commessioni Supreme pe' reati di Stato e le Commessioni Militari procederanno ne' reati di loro competenza al giudizio per contumacia a carico degl' imputati assenti.

» Art. 2. Avrà luogo il giudizio per contumacia quando l' imputato, di cui si è ordinato l' arresto, non si trovi in carcere in tempo che la istruzione delle pruove è completa.

» Art. 3. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione di un mandato, col quale si ordinerà all' imputato di presentarsi in carcere fra il termine di giorni dieci a disposizione della Commessione Suprema pe' reati di Stato, o della Commessione Mi-

litare competente, colla comminazione di procedersi in contumacia. Nel mandato sarà fatta menzione della natura del reato, di cui l'assente è incolpato.

» Art. 4. La intimazione di questo mandato si farà nelle forme seguenti.

» 1. Il mandato verrà pubblicato nel comune ove è stato l'ultimo domicilio dell' imputato: questa pubblicazione si farà coll' affiggersene copia alla porta della casa comunale;

» 2. Il mandato medesimo verrà dippiù notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini.

» 3. Se ne affiggerà ugualmente copia nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale della Provincia o valle, in cui è il domicilio dell' imputato; come pure nella piazza del comune ove risiede la Commessione Suprema pe' reati di Stato, o la Commessione militare che procede.

» Art. 5. In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l' affissione nella piazza del Comune di residenza della gran Corte criminale della provincia o valle in cui si è delinquito, e nella piazza del comune in cui risiede la Commessione Suprema pe' reati di Stato, o la Commessione militare.

» Art. 6. Chiunque nel termine stabilito nell' articolo 3 verrà ad allegare delle cause che impediscono all' imputato di presentarsi, potrà ottenere dalla Commessione Suprema pe' reati di Stato, o dalla Commessione militare competente un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole, purchè però l' impedimento e l' assenza sieno per motivo legittimo, non per causa del reato.

» La Commessione Suprema pe' reati di Stato,

ó la Commessione Militare competente, prolungherà nell' enunciato caso d' impedimento, o assenza legittima, questo secondo termine, qualora se le dimostri che l' allegato impedimento non sia ancora cessato.

» Art. 7. Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti, la Commessione Suprema pe' reati di Stato, o la Commessione Militare che procede, lo dichiarerà contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell'albo de' rei assenti. Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della Commessione Suprema pe' reati di Stato, o della Commessione Militare che procede; come pure nella sala di udienza della gran Corte criminale, in quelle di tutte le giustizie di Circondario, e nelle cancellerie de' Giudici d' istruzione della provincia o valle in cui è l' ultimo domicilio dell' imputato assente. Non avendo egli domicilio certo, l' albo si terrà affisso non solo nella sala di udienza della Commessione Suprema pe' reati di Stato, o delle Commessioni militari; ma ancora nella sala di udienza della gran Corte criminale, in quelle delle giustizie di Circondario, e nelle cancellerie de' giudici d' istruzione della provincia o valle in cui si è delinquito.

» Art. 8. L' annotazione dell' imputato nell' albo de' rei assenti produrrà gli effetti determinati negli articoli 465, 466 e 467 delle leggi di procedura penale.

» Art. 9. L' annotazione nell'albo de' rei assenti si riguarderà come l' ultimo atto del giudizio contumaciale per l' imputato di reato, che porta a pena minore del terzo grado de' ferri anche nel presidio. Nel caso di reato punibile con questa pena, o con pena maggiore, si procederà in contumacia agli atti ulteriori designati ne' seguenti articoli.

» Art. 10. La Commessione Suprema pe' reati di Stato, o la Commessione militare, spedirà un secondo mandato in cui verrà inserito l' atto di accusa rilasciato dal ministero pubblico con ordine perentorio di doversi l' imputato presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che non presentandosi, si procederà contro di lui alla decisione in contumacia.

» La intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme designate negli articoli 4 e 5 del presente decreto.

» Art. 11. Scorso il termine stabilito nel precedente articolo si procederà nel giorno che sarà destinato alla discussione della causa a porte chiuse.

» Nella Commessione Suprema pe' reati di Stato eserciterà le parti di scusatore l' avvocato degl' imputati presso la medesima. Nella Commessione militare le parti di scusatore rientrano tra gli oggetti che sono a cura del magistrato, il quale v' interviene come uomo di legge.

» Art. 12. Nel caso di condanna ad una delle pene designate nella parte seconda dell' articolo 9 di questo decreto, se ne farà l' intimazione a norma de' precedenti articoli 4 e 5, ed elassi quindici giorni, verrà la condanna aggiunta nell'albo de' rei assenti, e si eseguirà per gli effetti civili a' termini delle leggi penali.

» Art. 13. Quante volte però sia profferita condanna di morte, allora rimanendo ferma la sua esecuzione per gli effetti civili, l' imputato che non si presenterà spontaneamente, o che non sarà dalla forza pubblica arrestato nel termine di quindici giorni dacchè la condanna è stata aggiunta nell' albo de' rei assenti, sarà dichiarato pubblico nemico.

» Questa dichiarazione verrà pubblicata a norma de' precedenti articoli 4 e 5 e ne sarà fatta annotazione alla inscrizione nell' albo de' rei assenti.

» Art. 14. L'effetto della dichiarazione di pubblico nemico sarà quello determinato dall'articolo 473 delle leggi di procedura penale.

» Art. 15. Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico, pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà a di lui carico colle forme determinate dal decreto e da' regolamenti de' 24 di maggio 1826 circa la istituzione e la procedura della Commessione Suprema pe' reati di Stato e delle Commessioni Militari rispettivamente.

» Art. 16. Nel caso del precedente articolo non avrà dritto il contumace di chieder compenso de'danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell'annotazione nell'albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia, qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta.

» Art. 17. Non sono compresi nelle disposizioni del presente decreto gli scorridori di campagna inscritti sulle liste diffinitive di fuorbando. Saran per essi osservate le disposizioni del decreto de' 30 di agosto 1821.

» La inscrizione sulle liste diffinitive di fuorbando equivarrà per gli effetti civili alla condanna di morte profferita in contumacia.

» Art. 18. Nella causa in cui si abbiano incolpato presente ed incolpato assente, si procederà simultaneamente per tutti, seguendosi per l' assente le forme stabilite da questo decreto.

» Art. 19. Ove col simultaneo procedimento venga portata la causa nello stato che, senza ritardare il giudizio dell' incolpato presente, possa nel tempo stesso esser decisa anche per l'assente, le Commessioni Supreme e le Commessioni Militari pronunzieranno

rispettivamente con una sola decisione a carico di tutti gl' incolpati.

» Art. 20. Tutte le determinazioni preesistenti in materia di giudizio per contumacia, non contrarie al presente decreto rimangono in vigore ».

§. III.

Real Rescritto de' 20 maggio 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il procedimento contumaciale per misfatti, regolato dagli articoli 459 a 475 delle leggi di procedura penale, comincia da un mandato con cui si ordina all' imputato assente di presentarsi in *carcere* e passa al giudizio di accusa e ad altri atti, che per misfatto portante a pena non maggiore del secondo grado de' ferri, si arrestano alla inscrizione dell' accusato sull' albo de' rei assenti, e per misfatto portante a pena più forte s'innoltrano fino alla condanna, ed ove sia di morte finiscono col dichiarare il condannato *nemico pubblico.*

» Alla serie degli atti contumaciali segue l' articolo 475 delle leggi medesime con cui è disposto che il contumace » *anche dichiarato pubblico nemico*, ove pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato e si procederà al giudizio nelle forme di rito ordinario, o di rito speciale secondo la diversità della competenza ec.

» Si è dubitato se il modo di custodia dell' imputato che presentasi nel corso del giudizio contumaciale, debba esser sempre il carcere, ovvero deb-

ha esserlo nell'unico caso di misfatto portante a pena non minore del quarto grado de' ferri, come è stabilito dall'articolo 130 delle stesse leggi di procedura penale.

» Il giudizio contumaciale, oggetto degli articoli 459 a 475, è regolato da forme particolari distinte da quelle, che regolano la procedura a carico del non contumace. La varietà è specialmente nel modo di custodia dell'imputato che presentasi. Mentre pel non contumace l'articolo 130 delle leggi medesime esige il carcere se il misfatto porti a pena non minore del quarto grado de' ferri, ed esige altro modo di custodia ove sia più mite la pena applicabile: gli articoli 459 e 460 non ritengono questa distinzione, ma qualunque sia la natura del misfatto, non ammettono pel contumace, che il solo carcere prescrivendo all'uopo che nel mandato della sua chiamata a giudizio, si ordini di presentarsi in carcere. Or nella esecuzione di ordini tanto precisi non potrà esservi un modo diverso di custodia per l'imputato che sollecitamente si presenti, e molto meno potrà esservi se la presentazione avvenga in seguito di atti ulteriori, quando è più prolungata la disobbedienza alla legge: disobbedienza che non da certamente titolo ad un più benigno trattamento.

» Niuna alterazione gli articoli 459 e 463 ricevono dall'articolo 475, che ordinando di aversi come non fatto il giudizio del contumace, che pervenga nelle mani della giustizia, si limita a disegnar l'effetto legale della presentazione non a regolare il modo di eseguirla. A produrre tale effetto dovendo la presentazione avere il carattere di legalità, è mestieri che sia come la legge la esige negli enunciati articoli 459 e 460 vale a dire che sia in carcere.

» Nell'avviso opposto la presentazione medesima,

che ai termini di questi articoli dev' essere in carcere nel principio del procedimento contumaciale, quando non vi è a carico del contumace che la sola istruzione delle pruove, sarebbe in una più benigna custodia quando, oltre tale istruzione siavi decisione di accusa od abbiansi decisioni di accusa, e di condanna insieme, vale a dire quando il carcere è il modo di custodia necessario anche pel non contumace.

» Sua Maestà, cui ho rassegnato l'affare, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 andante, ha dichiarato che il contumace, il quale non trovasi arrestato per opera della forza pubblica, debba presentarsi sempre in carcere per godere della disposizione dell'articolo 475 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'adempimento.

» Napoli 20 maggio 1835 — *Nicola Parisio* ».

Articolo 460.

Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione d'un mandato col quale si ordinerà all'imputato di presentarsi in carcere fra 'l termine di giorni dieci a disposizione della gran Corte criminale, colla comminazione di procedersi in contumacia (a).

(a) *Vedi l'articolo 471 leggi di procedura penale.*

Articolo 461.

L'intimazione di questo mandato si farà nella forma seguente.

1. Il mandato verrà pubblicato nel comune ov'è stato l'ultimo domicilio dell'imputato. Questa pubblicazione si farà con affiggersene copia alla porta della casa comunale.

2. Il mandato medesimo verrà di più notificato a due de' congiunti dell'imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini.

3. Se ne affiggerà parimente copia nella piazza del comune dove risiede la gran Corte criminale (b).

Articolo 462.

In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l'affissione nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale (c).

Articolo 463.

Chiunque nel termine stabilito nell'articolo 460 verrà ad allegare delle cause che impediscono all'imputato di presentarsi, potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole.

La gran Corte prolungherà questo secondo termine, qualora le si dimostri che l'allegato impedimento non sia ancora cessato (d).

(b) *Vedi l'articolo 462 leggi di procedura penale.*
(c) *Vedi l'articolo precedente.*
(d) *Vedi l'articolo 460 suddette leggi.*

Articolo 464.

Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti innanzi la gran Corte, si farà il giudizio di accusa a' termini degli articoli 138 e seguenti; e se vi ha luogo a sottoposizione ad accusa, la gran Corte colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell' albo dei rei assenti (e).

Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della gran Corte, ed in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia o valle, e delle cancellerie de' giudici d' istruzione.

Articolo 465.

Quando il misfatto non sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, l' annotazione nell' albo de' rei assenti si riguarderà come l' ultimo atto del giudizio in contumacia.

Ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l' imputato inscritto nell' albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio dell' arresto una gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal procurator generale, secondo la gravezza del misfatto (f).

(e) *Vedi gli articoli* 138 *e seguenti leggi di procedura penale.*
Vedi pure il Real Decreto de' 21 *giugno* 1826 *riportato sotto il* §. *I*, *articolo* 459 *dette leggi.*

(f) *Questo articolo contiene una eccezione all'articolo* 593 *suddette leggi.*

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 2 ottobre 1819.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura ne' giudizj penali fissano i premii da darsi a coloro, che eseguano arresti di colpevoli inscritti nell' albo de' rei assenti.

» Per eseguimento de' citati articoli le Signorie loro, allorchè avranno luogo detti arresti, mi rimetteranno un estratto dell' albo indicato, e delle condanne contumaciali secondo la diversità de' casi; ed oltre ciò copia del processo verbale dell' arresto — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Real Rescritto contenuto nella Circolare de' 31 agosto 1833.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura penale stabiliscono de' premii a favore degl' individui della forza pubblica, che procedono all' arresto d' imputati inscritti nell' albo de' rei assenti.

» Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che ha preso gli ordini Sovrani pel pagamento degli enunciati premii, mi fa conoscere, che Sua Maestà uniformemente al parere della Consulta generale, si è degnata di risolvere, che i medesimi sieno pagati dall' amministrazione del registro e bollo.

» Lo comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 466.

L' annotazione all' albo dei rei assenti produrrà i seguenti effetti:

1. Il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno:

2. Rimarrà sospeso da ogni diritto di cittadinanza, e interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazione (g).

(g) *Vedi gli articoli* 26, 30 e 31 *leggi civili.*

Gli effetti suddetti cesseranno subito che l' iscritto diverrà presente al giudizio.

Articolo 467.

La parte privata, pendente l' assenza dell' iscritto nell' albo, può far uso dell' azione civile pe' danni ed interessi presso i giudici civili (h).

Il documento della seguita annotazione le servirà fino a che il reo non sia presente al giudizio, tanto di titolo contro di esso, quanto contra le persone civilmente risponsabili del misfatto.

L' iscrizione nell' albo de' rei assenti costituisce un titolo indubitato della pruova dell' assenza. Il giudizio ne' tribunali civili relativamente a' rei assenti sarà fatto colle stesse forme che si praticano ne' giudizj degli assenti, escluse quelle che son ordinate alla pruova dell' assenza. Questa pruova si ha per compiutamente fatta colla inscrizione nell' albo (i).

Articolo 468.

Ferma restando l' iscrizione nell' albo de' rei assenti, se il misfatto di cui l' assente è imputato, sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, allora la gran Corte spedirà un secondo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo iscritto presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che non presentandosi, la gran Corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia.

(h) *È una eccezione all' articolo 5 leggi di procedura penale.*
(i) *La dichiarazione di assenza menzionata in questo articolo è una aggiunzione all' articolo 126 e seguenti leggi civili.*

L'intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme espresse dagli articoli 461 e 462 (k).

ARTICOLO 469.

Scorso il termine ordinato nell'articolo precedente, copia dell' atto di accusa sarà affissa alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà ec.

ARTICOLO 470.

Scorsi gli otto giorni, verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia. Il presidente o il giudice delegato inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell' imputato e chiunque del popolo, affinchè nel giorno destinato possano presentarsi nel giudizio a fare da scusatori. Tal editto sarà affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà anche ec.

ARTICOLO 471.

Di tutti gli atti per esecuzione dell' articolo 460 e seguenti si farà un volume ec.

ARTICOLO 472.

Chiunque si presenti col titolo di scusatore del reo, dovrà essere ascoltato.

Di tutti gli atti egli non potrà aver comunicazione, che del volume indicato nell' articolo precedente.

(k) *Vedi gli articoli* 461 *e* 462 *leggi di procedura penale.*

Lo scusatore potrà solamente allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre pruove ec.

Articolo 473.

Se la decisione sarà di condanna ad una delle pene indicate, nell'articolo 465, sarà intimata, a' termini degli articoli 461 e 462; ed elassi quindici giorni, sarà eseguita facendosi alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti l'aggiunzione della condanna. La sentenza sarà eseguita per gli effetti civili, a' termini delle *leggi penali*. Se l'assente non sarà condannato ad una delle dette pene, si rimarrà nell' albo de' rei assenti a' termini dell' articolo 464 (l).

Che se poi la condanna sarà di morte, scorso il termine de' giorni quindici, e ferma intanto la sua esecuzione, come sopra, per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di uffizio la causa senza ammessione di scusatore. Confermando la condanna di morte, dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*. Questa sentenza di conferma sarà parimente affissa, a' termini degli articoli 461 e 462.

Scorso questo ultimo termine, e non essendosi il condannato presentato, o non essendo stato arrestato, la stessa gran Corte darà di uffizio un difensore officioso al condannato anzidetto. Sarà questi

(l) *Vedi gli articoli* 16 *e* 17 *leggi penali*.

ascoltato nella pubblica udienza; e quindi la gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà o la rivocazione della sentenza, o la sua conferma. Nel caso di rivocazione sarà tolta l'aggiunzione della condanna di morte fatta nell'albo de' rei assenti: nel caso di conferma si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*.

Sarà fatta l'ultima pubblicazione della sentenza colla *dichiarazione di pubblico inimico*, a' termini degli articoli 461 e 462.

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell'albo de'rei assenti.

L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l'arresto, per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

Per l'arresto de' condannati a morte in contumacia sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del procurator generale. Il premio sarà doppio, se l'arresto segua dopo la *dichiarazione di pubblico inimico* (m).

(m) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo 465 leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Real Decreto de' 3 giugno 1834 con cui vengon rischiarate talune prescrizioni dell' articolo 473 delle leggi di procedura penale, relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico inimico.

§. II. Giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale si rileva, che la decisione in contumacia dev' esser pronunziata a vista del solo processo scritto, e fuori l' esame orale de' testimonj. Decisione de' 22 agosto 1811.

§. I.

Real Decreto de' 3 giugno 1834.

» Veduto l' articolo 473 nel tit. III, del lib. 3 delle leggi di procedura penale nel quale tra gli altri provvedimenti è prescritto.

» Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, a' termini degli articoli 461 e 462.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

» L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

» Volendo noi rischiarare lo spirito di questa ordinazione su gli effetti della dichiarazione di pubblico inimico;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue :

» Art. 1. Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, ai termini degli articoli 461 e 462.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

» L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l'arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà far uso delle armi ».

§. II.

Decisione de' 22 agosto 1811.

» La Corte di giustizia criminale della provincia di ...., giudicando in contumacia la causa di Giuseppe Scardi, considerò che la mattina de' 20 aprile 1809 furono spediti alcuni civici di Canosa, fra quali vi era Antonio Lamonica, per disposizione di quel giudice di pace, e comandante, a prendere il cadavere di un' uomo che dicevasi essersi annegato nelle acque del fiume Ofanto.

» Che giunti detti civici nell' indicato luogo rinvennero sulle sponde del fiume il cadavere, che fu situato a traverso sull' imbasto di un asino in modo, che da una parte pendevano le gambe, e dall' altra parte opposta la testa.

» Che avvicinatisi i civici all' abitato di Canosa, accorse per curiosità molta gente, e nell' entrata della città, e propriamente nel luogo detto largo de' preti, fra gli altri vi erano Rosa Pennelli, il di lei marito Giuseppe Scardi, e Serafina Malconci.

» Che Rosa Pennelli nel vedere dimenare la testa del cadavere pel moto dell'asino, rimproverò Antonio Lamonica, che lo precedeva pochi passi, per averlo così mal situato.

» Ch' essendosi Lamonica scusato, per non essere ciò dipeso da lui, la Pennelli nuovamente lo riprese con parole indecenti.

» Che Serafina Malconci stando vicino al suddetto Giuseppe Scardi gl' indicò che non ne mostrava risentimento alcuno.

» Che dietro tali parole, Giuseppe Scardi montato in furia corse sopra Antonio Lamonica, e gli vibrò dalla parte di dietro due colpi di coltello, cagionandogli tre ferite, una nella metà dell' omero sinistro, passando da un lato all' altro, la seconda nella parte superiore dell' omero istesso, e la terza nell'ultima falange del dito piccolo della mano sinistra.

» Che per effetto della suddetta prima ferita il nominato Lamonica se ne morì. In conseguenza di queste considerazioni essa Corte criminale —

» Dichiarò constare, che l'assente Giuseppe Scardi era colpevole di omicidio volontario per cagione ingiusta in persona di Antonio Lamonica, a colpi di coltello. Ed applicando l' articolo 196 della legge penale de' 20 maggio 1808, lo condannò alla pena della morte esemplare.

» Con altra decisione dello stesso giorno, dopo di aver adottati gli stessi fatti espressi nella decisione dell' assente Scardi, dichiarò constare, che la suddetta Serafina Malconci era colpevole di aver fatte note le summentovate parole allo Scardi per sola imprudenza, e la condannò a tre mesi di detenzione.

» La Corte di cassazione sul ricorso ec.

» Considerando, che sono privativamente soggette al giudizio della gran Corte di cassazione le nullità

commesse negli atti del dibattimento, e nella forma della sentenza.

» Che la legge per serbare l'equilibrio de' giudizj contumaciali, mentre vieta all' escusatore di allegar fatti giustificativi, che abbisognano di pruova estrinseca, e qualunque produzione di testimonj a discarico, vieta del pari all'accusator pubblico di produrre al dibattimento i testimonj a carico del reo, e vuole, che il giudice nella contraddizione dell' escusatore, e dell' accusator pubblico pronunzj la sentenza a vista del solo processo scritto, e dietro una fredda analisi delle circostanze più, o meno in quello stabilite.

» Che la legge ha voluto ragionevolmente allontanare dall' animo de' giudici quella parte di convizion morale, che risulta dalla impressione delle deposizioni orali de' testimonj a carico, perchè l' ha riputata illegale tutte le volte, che non può esser sanzionata colla contraddizione, che il reo, ed i suoi testimonj possono opporle.

» Considerando, che nella specie della causa presente la Corte di giustizia criminale, secondo che rilevasi dalla risposta data dal Regio Procurator Generale al ricorso per cassazione, dopo di aver inteso le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell' escusatore, non interpose in continuazione di questi atti la sentenza di forbando contra Giuseppe Scardi, ma passò a fare il dibattimento per la complice presente Serafina Malconci, e quindi interpose la sentenza per lo reo principale assente.

» Che sebbene il dibattimento si fosse intitolato per la complice Malconci, pur tutta volta le deposizioni orali de' testimonj a carico, versando sopra fatti connessi, presentarono un dibattimento individuo tanto per la complice presente, che per lo reo assente.

» Che questo metodo erroneo di premettere il dibattimento per lo complice presente, diviene essenziale ai rei assenti, quando il complice tradotto in giudizio somministra un sistema di difesa diretto a scagionar se, e caricarne l'assente.

» Considerando finalmente, che la Corte di giustizia criminale ha calcolato un' omicidio volontario, e perciò di sua natura suscettibile di scusa, come omicidio qualificato per ingiusta cagione e non ha in conseguenza del suo errore, elevata alcuna quistione sul valore della qualità scusante, che risultava dall' ingiuria fatta dall' ucciso alla moglie del percussore, e lo ha punito colla morte, non dovuta agli omicidj volontarii, ancorchè non iscusabili.

» Per tali considerazioni la gran Corte cassa la decisione ec. ».

Articolo 474.

Contra tutte le decisioni nel corso del giudizio contumaciale, non esclusa *la dichiarazione di pubblico inimico*, nè al condannato nè a' suoi scusatori compete il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Il ricorso compete soltanto ec.

Articolo 475.

Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza.

Non avrà dritto il contumace a chieder compenso de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto

del giudizio contumaciale, nè potrà attaccar gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia, qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta (n).

SOMMARIO

§. I. Tostochè l' imputato siasi reso presente al giudizio, la decisione di competenza spiegata pel procedimento speciale rimane cogli altri atti annullata. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 12 novembre 1810.

§. II. Similmente pervenuto il contumace nelle mani della giustizia, l' atto di accusa precedentemente emesso non può regolare il nuovo giudizio perchè compreso tra gli atti annullati, e soggetti a rinnovazione. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 14 febbrajo 1811.

§. I.

Decisione de' 12 *novembre* 1810.

» La Corte criminale di ...., si dichiarò competente a procedere come Corte Speciale nella causa di Gennaro, Francesco, ed Antonio Galardi, di Giuseppe Brancati, e di Giovanni Russo; ordinò poi che si procedesse in via ordinaria nella causa di Carlo Colella.

» Le imputazioni a carico de' suddetti individui erano, per Gennaro Galardi assente, e Carlo Colella detenuto di omicidio in persona di Lorenzo Albini; erano per lo stesso Gennaro Galardi, Francesco, ed Antonio Galardi, Giuseppe Brancati, e Gio-

(n) *Vedi gli articoli* 32 *a* 35 *leggi civili.*
Vedi pure il Real Decreto de' 21 *giugno* 1826 *riportato sotto il* §. *I, articolo* 459 *leggi di procedura penale.*

vanni Russo di ferite in persona di Chiara Albini ed altri.

» Nell' epoca di questa decisione, che non fu ad alcuno intimata, era detenuto il solo Colella, Antonio, e Francesco Galardi, e Giuseppe Brancati, si fecero quindi presenti al giudizio.

» La suddetta decisione fu a' medesimi intimata.

» Ricorso.

» La Corte di cassazione sulle conclusioni del pubblico ministero colle quali ha chiesto, che senz'aversi ragione della dichiarazione già fatta di competenza di Corte speciale, come quella ch'è rimasta annullata dalla legge per effetto della presentazione de' rei, la stessa Corte proceda di nuovo alla dichiarazione di competenza.

» Considerando essere principio di dritto, che presentandosi il reo contumace l'antecedente procedura contumaciale resta annullata.

» Considerando, che la dichiarazione di competenza è un atto di procedura, in cui i rei hanno il massimo interesse.

» Cassa ec.

§. II.

Decisione de' 14 febbrajo 1811.

» Luca Bucci accusato di omicidio presso la Corte criminale di .... fu giudicato in contumacia. Arrestato produsse per eccezione un salvocondotto che per servizj resi gli era stato rilasciato dall' autorità militare. La detta Corte rigettò questa eccezione e decise doversi procedere agli atti ulteriori.

» Ricorso di Bucci.

» La Corte di Cassazione ec.

» Attesochè l' atto di accusa forma una delle basi essenziali a cui è soggetto il giudizio contumaciale; ed in conseguenza tutte le volte che il contumace perviene nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si ha come non fatto, dovendosi procedere come pei rei presenti. Quindi è chiaro che tra gli atti annullati, e soggetti a reinterazione è compreso l' atto di accusa.

» Attesochè la Corte criminale di .... nella causa contro Luca Bucci ha lasciato sussistere l' antico atto di accusa senza rinnovarlo.

» Cassa ec.

TITOLO QUARTO

DEL GIUDIZIO DE' CONDANNATI FUGGITI E NUOVAMENTE ARRESTATI.

Articolo 476.

Il giudizio contro i condannati fuggiti dal luogo di pena e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità ec.

Articolo 477.

Se si tratta di condannato per misfatto, la gran Corte speciale della provincia o valle ove il condannato stava ad espiare la pena, procederà a riconoscere la di lui identità.

Nel caso d' infrazione dell' esilio dal regno o della rilegazione, tal ricognizione apparterrà alla gran Corte criminale o alla gran Corte speciale della provincia o valle ove è stata profferita la condanna (a).

(a) *Vedi l' articolo 426 n. 3 leggi di procedura penale.*

Articolo 478.

Se si tratta di condannato per delitto o contravvenzione, la ricognizione della identità della persona si farà dal regio giudice del circondario ove il condannato si ritrovava ad espiare la pena (b).

Articolo 479.

Nel caso che il condannato, nell' atto della evasione o dopo, si renda colpevole di altro reato, il giudizio della evasione si cumulerà al giudizio del nuovo reato, e verrà fatto dalla gran Corte speciale della provincia o valle dove il nuovo reato ec.

(b) *Vedi i Reali Rescritti de' 13 ottobre 1819 riportati sotto gli articoli 24 e 25 leggi penali.*

TITOLO QUINTO

DEL GIUDIZIO DE' COMPLICI.

Articolo 480.

I complici presenti sono giudicati nello stesso giudizio, secondo le regole stabilite nell'articolo 160, e salvo il caso preveduto nell'ultima parte dell'articolo 427 (a).

Articolo 481.

L'autore principale di un reato, se si trovi in potere della giustizia mentre l'altro autor principale o il complice è assente, potrà nel termine stabilito dall'articolo 175 chiedere che si soprassegga dal giudizio fino a che il complice divenga presente. Il com-

(a) *Vedi l'ultima parte dell'articolo 495 leggi di procedura penale.*
Vedi pure la decisione della Corte Suprema de' 26 marzo 1824 riportata sotto il §. II, articolo 484 dette leggi.

plice potrà fare la stessa domanda, se l'autor principale è assente (b).

Articolo 482.

La gran Corte criminale, udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nell'articolo precedente; ma non potrà mai accordare una sospensione maggiore di sei mesi.

Accordata la sospensione una volta, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più diritto di chiederla.

L'ammessione o il rigetto della domanda è rimesso alla prudenza della gran Corte; nè vi è luogo a ricorso alla Corte suprema di giustizia (c).

Articolo 483.

Quando nel corso della *pubblica discussione* si scopra esservi un altro autor principale o un complice dello stesso reato, si spedirà contra il medesimo un mandato di custodia personale più o meno grave, secondo i casi.

Si potrà in tal caso sospendere il giudizio, se così detta la prudenza de' giudici: ma per darsi luogo a questa sospensione in causa di misfatto, conviene che nelle gran Corti speciali concorrano sette voti, e nelle gran Corti criminali cinque (d).

(b) *Vedi gli articoli 427 in fine, 459 e seguenti leggi di procedura penale.*
(c) *Vedi l' articolo precedente.*
(d) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 31 ottobre 1834 riportata sotto il §. I, articolo 342 alla nota.*
Vedi pure l' articolo 104 e seguenti leggi di procedura penale.

Articolo 484.

Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all'accusa, o in tempo della *pubblica discussione* sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale è già istruito il processo, basterà la sola maggioranza di voti per ricominciare il giudizio dall'atto di accusa, ancorchè la gran Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte suprema.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 29 ottobre 1834 da cui si ha, che annullata una decisione di gran Corte criminale, e rinviata la causa ad altra gran Corte, quest'ultima è competente al giudizio di ogn' imputato, correo o complice nella causa stessa.

§. II. Giurisprudenza della Corte Suprema da cui emerge, che pendente la discussione del ricorso in Corte Suprema prodotto da uno de' correi, condannato, non può procedersi al giudizio di un altro correo che sopravvenga nelle mani della giustizia. Decisione de' 26 marzo 1824.

§. I.

Real Rescritto de' 29 *ottobre* 1834.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 118 della legge organica giudiziaria dispone che » in qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sentenza o una decisione di un tribunale, o di una gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione

della causa ad un tribunale, o ad una gran Corte di egual grado.

» Quantevolte la decisione a carico di un individuo giudicato in assenza di altro complice nello stesso misfatto sia annullata dalla Corte Suprema di giustizia, e la causa sia rinviata ad altra gran Corte criminale, potrà avvenire che il correo o complice cada in potere della giustizia prima che la gran Corte di rinvio abbia deciso definitivamente a carico del reo principale: ovvero che vi cada dopo compito a carico di costui il secondo giudizio.

» Si è incontrato dubbio sulla competenza a procedere pel correo, o complice giudicabile. È propriamente quistione se debba procedere a suo carico la gran Corte medesima di rinvio, ovvero la gran Corte criminale, nel cui territorio giurisdizionale è avvenuto il misfatto.

» Sua Maestà cui ho rassegnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato, de' 13 andante, ha Sovranamente dichiarato, che l'annullamento della decisione di gran Corte criminale estingue la giurisdizione della medesima sulla causa, e sul reato intorno a cui fu emessa la decisione annullata; talchè si trasporta presso alla gran Corte, cui è rinviata la causa, la giurisdizione sopra li rei, de' quali fu già trattato il primo giudizio, sopra ogni altro reo, ed ogni altro complice, che venga di poi nelle mani della giustizia, comunque sia tuttora pendente, o sia anche compiuto, e deciso il secondo giudizio (1).

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 29 ottobre 1834 — *Nicola Parisio* ».

---

(1) Un principio uniforme al cennato Sovrano Rescritto avea già stabilito in massima la Corte Suprema di giustizia nelle decisioni degli 11 novembre 1829 in causa di Bruno Carrà, e 22 dicembre 1830 in

§. II.

Decisione de' 26 marzo 1824.

» Il giorno 23 luglio 1815 D. Pasquale Gaeta di

---

causa di Giuseppe de Santis. In queste decisioni stà considerato che » Annullata una decisione di gran Corte criminale, rinviata la causa ad altra gran Corte, ed esaurito il giudizio di rinvio, se sopravviene in potere della giustizia un' altro correo o complice dello stesso reato, deve giudicarlo non la gran Corte originaria, ma quella di rinvio; poichè in tal caso è ordinata la rimessione della causa, e non già dell' imputato, accusato, o condannato ad altra autorità di egual grado. Il nome causa abbraccia non solo l' attuale stato della stessa, ma tuttociò che possa esserne incidente, emergente, dipendente, annesso, connesso. Ogni causa penale non presenta che un tutto indivisibile più o meno connesso nelle sue parti sia nella cosa, sia nelle persone imputabili; da qual principio deriva l'unità e l'indivisibilità di ogni giudizio penale ».

» E la stessa giurisprudenza avea adottata la Corte Suprema colla decisione de' 4 maggio 1834 nel risolvere un coflitto negativo di giurisdizione elevato tra la gran Corte criminale di Salerno, e quella di Potenza per la causa a carico di Agnese Amati, imputata di mandato in un omicidio commesso da Vincenzo Cusati, ed arrestata dopo che il Cusati per tale omicidio era stato già condannato dalla gran Corte criminale di Salerno, ed anche da quella di Potenza in grado di rinvio. In quest' altra decisione si legge risoluto il conflitto a favore della gran Corte criminale di Potenza pe' seguenti motivi.

» Considerando che annullata dalla Corte Suprema una decisione, non la sola materia trattata in questa, ma la causa, ed in conseguenza tutte le parti che la costituiscono, è rinviata ad altra gran Corte: che questa verità legale chiara emerge dalla lettera e dallo spirito degli articoli 326, 327, 328 e 329 delle leggi di rito penale;

» Che in ciò la legge provvida e savia si propone l' interessante oggetto di evitare giudizj contraddittorj, e di commettere la sorte degl' imputati a' giudici, l' avviso di cui, da tutt' i lati sia superiore ad ogni sospetto;

» Che quindi la legge nell' alto interesse della giustizia spoglia di giurisdizione per tutte le parti, che costituiscono una causa, quella gran Corte, della quale una decisione è annullata;

» Considerando che applicati alla specie questi principj chiaro si scorge, che spogliata di giurisdizione la gran Corte criminale di principato citeriore, pel seguito annullamento della decisione dalla stessa profferita il dì sette maggio 1825, la specie in esame, e tuttociò che n' è connesso, formando parte della causa rinviata, cade sotto la giurisdizione della gran Corte criminale di Basilicata nella qualità di Corte di rinvio ».

Ajello fu ucciso a colpo di fucile. Di tale uccisione furono imputati Vito Galluccio come autor principale, e Nicola Sarno come complice.

» Compilate le analoghe istruzioni furono inviate alla gran Corte criminale di ...., nella di cui giurisdizione il misfatto era avvenuto.

» Nel mese di gennajo 1818 amendue i sudetti imputati trovavansi in arresto, ma il solo Sarno esisteva nelle prigioni di ...., giacchè il Galluccio era nelle prigioni di ...., essendo stato in quella provincia arrestato.

» Volendo la gran Corte di ...., procedere al giudizio di amendue gl' imputati, il Procurator generale presso la stessa premurò il suo Collega in .... di mandare nelle prigioni di .... il Galluccio. I riscontri ricevuti manifestarono, che il Galluccio era imputato in quella provincia di alcuni furti di competenza speciale, e che perciò si voleva sapere se l'imputazione che Galluccio aveva nella gran Corte di ...., fosse di competenza ordinaria o speciale. Siegue a tal riscontro un' altro impulso del Procurator generale di .... del 1 febbrajo 1820 con cui chiedeva a quello di......... una copia della decisione di competenza speciale da quella gran Corte emessa, onde poter risolvere del destino di Sarno, che tuttogiorno chiedeva di essere disbrigato in giustizia. Niun riscontro a tale uffizio offre il processo.

» Nel dì 20 dello stesso mese di febbrajo il pubblico ministero presso la gran Corte di ...., diè fuori il suo atto di accusa contro del solo Sarno. Tradotto quindi in dibattimento, la gran Corte con decisione de' 18 del successivo mese di marzo 1820 dichiarò, che il sudetto Nicola Sarno aveva commesso complicità per avere assistito, e facilitato scientemente, e con premeditazione l'autore dell' omicidio

in persona di D. Pasquale Gaeta, ma con cooperazione tale, che senza di essa il misfatto si poteva anche commettere: ed invocati gli articoli 352, 74 e 75 leggi penali contenenti pena più mite di quella comminata dagli articoli 302 e 59 dell' abolito codice penale, lo condannò alla pena dell' ergastolo, ed alle spese del giudizio.

» Avverso di tal decisione Sarno nel dì 12 maggio 1820 produsse ricorso per annullamento.

» Questo ricorso non fu inviato alla Corte Suprema, ed un certificato del cancelliere assicura, che si era sospesa la trasmessione degli atti ond' esitarsi in giudizio Vito Galluccio, ed un tale Aniello Iasi.

» Furono in effetti i sudetti Galluccio, e Iasi tradotti in dibattimento innanzi alla stessa gran Corte di ...., come accusati entrambi di due furti qualificati commessi nella provincia di Salerno, e il solo Galluccio anche dell' omicidio premeditato in persona del summentovato D. Pasquale Gaeta: e la gran Corte con decisione de' 30 agosto 1822 pronunziò il non consta relativamente a' furti, ed ordinò di mettersi gl' imputati in libertà provvisoria. Dichiarò poi constare che Vito Galluccio aveva commesso omicidio premeditato in persona di D. Pasquale Gaeta, ed invocati gli articoli 302 dell' abolito codice penale e 352 n. 4 delle leggi penali vigenti uniformi in quanto alla pena, lo condannò alla pena di morte ed alle spese del giudizio.

» Avverso questa decisione il condannato Galluccio ha prodotto ricorso per annullamento.

» Udito il rapporto, ed inteso l' avvocato generale Vecchioni, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto l' annullamento della decisione: 1 perchè essendo due i correi ed entrambi arrestati, ne fu giudicato un solo; 2 perchè prodottosi il ricorso dal pri-

mo condannato, fu giudicato e condannato l'altro correo.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: viste le due decisioni: visti i ricorsi: visti i mezzi elevati di ufficio dal pubblico ministero.

» Senz'arrestarsi a' mezzi allegati da' ricorrenti, i quali rimangono assorbiti da quelli elevati di ufficio dal pubblico ministero, e fissando sua attenzione su questi ultimi solamente, fa su' medesimi le seguenti considerazioni.

» 1. Fin dal mese di gennajo 1818 era noto alla gran Corte di ...., che Vito Galluccio si trovava arrestato in .... Conobbe essa la necessità di dover giudicare in un solo giudizio tanto il Galluccio, quanto il di costui complice Sarno, esistente nelle prigioni di essa gran Corte. Fece delle premure, perchè il Galluccio fosse messo a disposizione di lei, e chiese in fine copia della decisione, colla quale la gran Corte speciale di ...., erasi dichiarata competente a procedere contra lo stesso. Intanto senza attendere gli ulteriori riscontri, e senza assicurarsi se in effetti un procedimento speciale si fosse contro del Galluccio spiegato, procedè al giudizio del solo complice Sarno, ed alla condanna del medesimo.

» Or gli articoli 160 e 480 delle leggi di procedura penale espressamente impongono, che quando due complici sieno amendue presenti, e le istruzioni si trovino complete, debbano essere assoggettati allo stesso giudizio, dovendo essere un solo l'atto di accusa, ed una la decisione definitiva, ammeno che uno di essi non sia giudicabile per qualche altro reato col rito speciale.

» Se dunque i complici Galluccio e Sarno si tro-

vavano ambidue presenti; se le istruzioni erano già complete sul loro conto; e se la gran Corte di .... non erasi accertata, che per Galluccio si fosse verificato il caso previsto dall' articolo 427 delle leggi di procedura penale, nel giudicare il solo Sarno violò espressamente i citati articoli 160 e 480.

» 2. Sarno dopo la condanna produsse ricorso per annullamento. Questo ricorso non fu inviato cogli atti alla Corte Suprema, ma si trattenne per giudicarsi il correo Galluccio, il quale fu puranche condannato.

» Il ricorso prodotto da Sarno avea sospesa la giurisdizione della gran Corte nella causa sino all' esito del medesimo; cosicchè se la condanna del Sarno fosse stata annullata, il giudizio di Galluccio a' termini dell' articolo 484 del rito penale non sarebbe più appartenuto ad essa gran Corte, ma a quella cui sarebbe stata rinviata la causa.

» Avendo dunque la gran Corte giudicato Galluccio mentre pendeva ricorso avverso la condanna del correo Sarno, giudicò senza giurisdizione, e violò la disposizione degli articoli 484 e 305.

» Visti i citati articoli 160, 480, 305 e 484 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ambedue le decisioni ec. ».

TITOLO SESTO

DEL GIUDIZIO DI COMPETENZA E DE' CONFLITTI GIURISDIZIONALI.

Articolo 485.

Ogni giudice, a pena di nullità, è tenuto di rimettere al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione: e ciò quando anche non vi sia richiamo di parte (a).

Lo farà anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragion di persona: ma s' egli nol faccia, non si dà luogo a nullità fino al momento in cui non vi è richiamo di ministero pubblico, o di parte.

(a) *Pubblicata una legge di eccezione, il giudice ordinario deve subito spogliarsi di giurisdizione nella causa per la quale procedeva e rimetterne la cognizione al giudice delegato specialmente per ragion di materia; poichè non avendo il Magistrato giurisdizione nella causa, se ciò non ostante proceda o decida, la sua decisione scomparisce all' occhio della legge. Mas-*

Articolo 486.

Se un giudice di polizia pronunziasse sopra delitti o misfatti; se un giudice correzionale pronunziasse in materia di misfatti; se un giudice di eccezione pronunziasse sopra reati ordinarj; o un giudice non rivestito di poter punitivo pronunziasse sopra reati di qualunque specie, eccetto il caso dell' articolo 347; l' incompetenza è per ragion di materia.

SOMMARIO

§. I. Le gran Corti criminali non hanno i poteri di annullare una sentenza profferita su di un misfatto da un giudice correzionale, senza i gravami riconosciuti dalla legge. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 13 dicembre 1833.

§. II. In caso di ferita, punita definitivamente, o amnistiata come pericolosa di storpio, non può reintegrarsi il giudizio per lo storpio avverato dopo il giudicato. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 30 agosto 1837.

§. I.

Decisione de' 13 *dicembre* 1833.

» Il giudice Regio di ...., dietro rinunzia all' istanza fattasi a vicenda da' fratelli Antonio e Francesco Ercolino de' quali il primo era stato imputato di percossa grave pericolosa di vita di sua natura riportata dal 2, e questi di ferite lievi riportate dal 1,

---

sima della Corte Suprema. Decisione del 1 *giugno* 1827 *in causa di Bartolomeo de Lucia.*

Relativamente al ricorso d'incompetenza per ragion di materia e suoi effetti, vedi l' articolo 157 *leggi di procedura penale.*

Vedi pure le decisioni riportate sotto gli articoli 342 *e* 486 *dette leggi.*

dichiarò arrestato il procedimento penale a carico di detti fratelli.

» Il Procurator generale presso la gran Corte criminale di .... richiese che per la erronea dichiarazione fatta del reato dal giudice Regio di ...., si fosse decisa dalla gran Corte la istruzione in linea di misfatto, tale essendo quella, di cui era imputato Antonio Ercolino a' termini degli articoli 353, 356 e 357 leggi penali.

» La suddetta gran Corte nel dì 20 settembre 1833 a maggioranza di quattro voti sopra uno, dichiarò inammisibile allo stato la domanda del pubblico ministero.

» Contro tale decisione quel Procurator generale ha prodotto ricorso per annullamento, allegando che il giudice Regio non poteva procedere per un misfatto. L' avvenimento imputato all' Ercolino era un misfatto. Tale lo dichiarava l' articolo 357 leggi penali. Le gran Corti criminali giusta l' articolo 486 leggi di procedura penale sono competenti a giudicare de' misfatti. La gran Corte che non ha voluto ordinare la istruzione pel suddetto misfatto, credendosi incompetente a giudicare, ha violati i detti due articoli sì per la incompetenza del giudice Regio, e sì per lo procedimento.

» Udito il rapporto, ed inteso il signor Brancia ff. da pubblico ministero il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

» La Corte Suprema ec.

» Facendo dritto ec.

» Considerando che qualunque sia il vizio delle sentenze e delle decisioni profferite dalle autorità giudiziarie, non è dato, che alle autorità superiori in gerarchia e per mezzo di gravami riconosciuti dalla legge, di rivocarle, modificarle, o annullarle: E

che tale principio è fondamentale nelle leggi che costituiscono il contenzioso giudiziario.

» Considerando che ritenuto questo principio la gran Corte giudicatrice non avea i poteri di annullare la sentenza di cui si tratta, senza gravame.

» Che comunque trattasi di competenza, la regola di sopra esposta non soffre eccezione.

» Considerando che un opposto principio menerebbe all' assurdo, gravissimo nelle sue conseguenze, cioè di due giudicati indipendenti sulla causa medesima.

» Considerando che su questa massima appunto è fondato il dritto di annullamento nell' interesse della legge, di quelle sentenze o decisioni, che non potendo essere scosse nell' interesse delle parti, violano delle disposizioni di legge.

» Per tali motivi.

» Rigetta il ricorso ».

§. II.

Decisione de' 30 *agosto* 1837.

» I fratelli Otantonio ed Angelo Musto furono imputati, il primo come autor principale, e l' altro come complice di ferite volontarie, una pericolosa di vita di sua natura, e di storpio per gli accidenti, e l' altra pericolosa di vita per gli accidenti, commesse con arma impropria in persona di Giuseppe Fiorenza. Quest' ultimo fu incolpato di ferita volontaria pericolosa di vita per gli accidenti commessa con arma impropria in persona dell' Angelo Musto.

» Nel corso della pubblica discussione innanzi al giudice del circondario di ...., chiesero i due Musto, che fosse a loro favore applicata la Sovrana

indulgenza del 26 gennaro 1837. Il Fiorenza all'incontro rinunziò a siffatto benefizio, ed eccepì nel tempo stesso la incompetenza del giudice correzionale per ragion di materia, sostenendo che le ferite da lui riportate davan luogo a giudizio di mancato o tentato omicidio presso la gran Corte criminale.

» Con sentenza del 6 febbrajo 1837 il giudice Regio di ...., uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero dichiarò di esser competente nella causa pel delitto di ferite gravi addebitato ai fratelli Musto; di essere abolita l'azione penale a loro carico in forza dell'atto Sovrano de' 26 gennaro 1837 ed impedito ogni altro procedimento contro di essi. Ordinò d'inviarsi gli atti alla gran Corte criminale della provincia per decidere della competenza; e dopo la decisione di lei si riserbò la discussione della causa pel delitto addebitato a Fiorenza, che avea rinunziato al benefizio dell'amnistia.

» Nel 14 aprile 1837 espose il Fiorenza al giudice Regio di ...., che ad onta del giudizio dato dai periti coll'ultimo ingenere di esser cioè svaniti i pericoli per le ferite in sua persona, egli era rimasto storpio per ernia sortita da una delle stesse ferite.

» Nello stesso giorno 14 aprile 1837 il giudice Regio lo assoggettò a novella ispezione sanitaria. I periti osservarono nella regione epigastrica del Fiorenza un tumore ernioso, lo dissero indicante storpio non permanente, perchè guaribile, ed avvenuto non di recente, e non per causa della ferita già cicatrizzata, ma bensì per altre cause e per colpi diretti o indiretti verso l'addome.

» La gran Corte criminale di ...., cui vennero trasmessi gli atti, decise ne' 9 marzo 1837 di osservarsi innanzi ad essa di bel nuovo il Fiorenza da' periti sanitarii. Costoro adempirono all'incarico,

e furono di avviso che l'ernia ventrale esistente nella persona del Fiorenza costituiva lo storpio come conseguenza della ferita nella regione ombelicale già cicatrizzata perfettamente.

» In seguito di ciò il pubblico ministero presso la gran Corte criminale di ...., chiese spedirsi mandato di arresto contra il solo Otantonio Musto.

» La gran Corte all' incontro con decisione de' 3 giugno 1837 dichiarò di non esservi luogo contra il Musto a spedizione di mandato di arresto, perchè ostava il giudicato profferito dal Regio giudice di ......

» Avverso tale decisione il pubblico ministero presso la gran Corte giudicatrice si è provveduto di ricorso alla Corte Suprema di giustizia, sostenendo che malgrado la sentenza di assoluzione pronunziata dal Regio giudice di ...., a favore dell' Otantonio Musto, dovea questi andar soggetto al giudizio della gran Corte criminale, come imputato di ferita che prodotto avea lo storpio.

» La parte civile Fiorenza ha aggiunto il suo ricorso a quello del pubblico ministero, sostenendo anch' essa, che dovea la gran Corte procedere a carico del Musto pel misfatto di ferita e con istorpio.

» Per parte di Musto si son presentate delle osservazioni in sostegno della impugnata decisione.

» Udito il rapporto: Inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così ragionato all' udienza.

» *Signori* — La ferita che forma il subbietto di questa causa, fu da una prima perizia giudicata pericolosa di morte e di storpio; ma la seconda asserì svanito ogni pericolo. Così la causa divenne correzionale; e quasi due mesi dopo del fatto, 6 febbraro 1837, fu spedita la citazione, e cominciò la discussione pubblica con l'offeso e l'offensore presenti. Niun richiamo delle parti, fino a tanto che l'impu-

tato, perchè il reato era avvenuto nel dì 14 dicembre 1836, non domandò l'applicazione del Real decreto del dì 26 gennaro, il quale dichiarava abolita l'azione penale per reati correzionali commessi anteriormente al Real decreto. Vi si oppose la parte civile, sostenendo non solo che il reato era stato commesso con premeditazione, ma che doveva essere qualificato di tentato omicidio; circostanze che lo rendevano misfatto, il quale perciò diventava incapace di cuoprire il reo col benefizio dell'indulto. Ella però non attaccò il giudizio de' periti, nè mostrò di essersi avverato lo storpio. Il giudice non vide ombra di premeditazione, nè i caratteri di tentato omicidio nel fatto; ritenne la sua competenza e giudicò abolita l'azione penale. Nè il ministero pubblico, nè la parte civile ne fecer richiamo. Così la sentenza passò in cosa giudicata.

» 2. Due mesi e più dopo, nel dì 14 aprile l'offeso si dolse dello storpio già avvenuto. Una perizia ne chiarì l'esistenza, ma giudicò lo storpio indipendente dalla ferita: poi una seconda perizia lo giudicò effetto della ferita. Poggiato a quest'ultima il Procurator generale presso la gran Corte criminale domandò la spedizione di un mandato di arresto contro l'imputato nel fine di reintegrare il giudizio in via criminale. La gran Corte ha dichiarato mancante il ministero pubblico di azione per effetto della cosa giudicata. Egli e la parte civile ne ricorrono per annullamento.

» 3. Si tratta di decisione di eccezione perentoria risoluta a favore dell'imputato. Adunque non è aperto adito al ricorso del pubblico ministero, se non sopra il solo motivo di manifesta contravvenzione al testo delle leggi (articolo 184 procedura penale). Il ricorso della parte civile non può sostenersi, se non

appoggiandosi a questo del pubblico ministero: il suo dritto a' danni ed interessi è stato conservato intero dal giudicato: l'accettazione dell' indulto fatta dal reo, è oggi, in rapporto a lei, pari ad accettazione di dichiarazione di reità (articolo 90 leggi penali, articolo 639 procedura penale).

» 4. Or nella causa attuale il solo testo di legge applicata è l'articolo 1305 delle leggi civili. Ei contiene i caratteri della eccezione della cosa giudicata: è stato trasmesso a noi dalle leggi Romane, e sol da queste prende spiegazione e comento.

» 5. E l'articolo 1305 delle leggi civili, e i dettami dell'antica Italica sapienza da'quali esso è tratto, si fondano ugualmente sul principio, che nello stato civile, il cui fine è l'union concorde fra gli uomini per sicurezza e tranquillità scambievole, le controversie giudiziali debbono avere un termine, oltre il quale non lice più rinnovarle. In queste il giudice non ricerca altro che la verità.

» Ma qual' è l' uomo che non può ingannarsi o essere ingannato? Ecco perchè sì probabili sembrano le ragioni di coloro, che vorrebbero un secondo e poi un terzo ed un quarto ed un quinto esperimento della stessa causa. Ma finalmente conviene mettervi un termine. E dopo questo non è forse sussistente l' osservazione di Ulpiano, che l' ultimo giudice *non nunquam bene latus sententias in pcius reformat; neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est?* L. 4. D. XLIX I. *de appellat.*). O dunque con una, o con molte decisioni si dia termine alla lite, è sempre una necessità civile il definire, che adempiute le forme stabilite dalla legge per garantire i giudizii dall' imperizia, dalla corruzione e dall' errore, la pronunziazione terminativa del giudice porti seco per utilità pubblica la pro-

nunziazione della verità, la quale nè per nuove scoperte, nè per fatti nuovi possa essere più rimessa in esame (L. 27. D. XLIV. 2 de except. rei jud. L. 4. C. VII 52 de re jud.) *res judicata pro veritate accipitur* (L. 207. de reg. juris). La verità è una: *nec potest idem simul esse et non esse*. Perciò l'eccezione della cosa giudicata rispinge, *submovet* (L. 63. D. XLII. I. de re jud.), ogni nuova azione, quando però l'oggetto di questa è identico all' oggetto del primo giudizio.

» 6. La quale identità è guardata dalla legge per quattro aspetti: due relativi alle persone: due relativi alla cosa; *quae nisi omnia concurrunt*, *alia res est* (L. 14. D. XLIV. de except. rei jud.). L'esame dunque della quistione presente sta tutta in conoscere se queste quattro identità concorrano insieme nella causa.

» 7. La prima identità relativa alla persona è che siano gli stessi gl' individui i quali rappresentano l'attore ed il reo; la seconda è che sia la stessa la condizione legale della quale essi assumono la parte: *eadem persona*, *eadem conditio personarum*. (D. L. 14. de except. rei jud.) ne' giudizii penali presso i Romani questa duplice identità nell' accusatore era spesso controvertita. Ulpiano l'osserva, quando fissa il principio: *hisdem criminibus quibus quis liberatus est*, *non debet Praeses pati eundem accusari* (L. §. 2. D. XLVIII 2. de accusat. ed inscript.): e perciò sottopone questa massima ad alcune destinazioni e restrizioni relative alla persona dell'accusatore: imperocchè presso i Romani il dritto di accusare era di ogni cittadino, e non sempre l'esercizio di questa facoltà fatto dall' uno potea pregiudicare a quella d' un altro. Presso di noi però ne' giudizii penali nulla all' individuo ch'esercita l'azione penale, tutto è dato alla sua condizion

legale. Così i tutori de' pupilli, quando eran molti con tutela divisa (L. 36 D. XXVI de admn. et per tutorum), ciascuno nel suo ramo rappresentava intero l' uffizio. L' azione penale appo noi, qualunque sia il reato, è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli uffiziali che sono incaricati del pubblico ministero presso i Magistrati penali (articolo 2 procedura penale). Nulla essi fanno, nulla posson fare in proprio e privato nome, si che *personarum mutatio, cum quibus singulis suo nomine agitur, aliam atque aliam rem faciat*) L. 22. D. XLIV. 2. de excep. rei jud.). Ciascun d'essi *publicam et eandem gerit personam.* Il principe li distribuisce come suoi agenti, come suoi Proccuratori presso tutti i Tribunali penali; e tutti prendono carattere e condizione legale da questo mandato (articolo 148, 153, 154 della legge organica). Se dunque uno di questi agenti, uno di questi Proccuratori ha esercitato presso d' un Tribunal penale l' azione penale, la quale vi sia stata giudicata, l' altro che vorrebbe rintegrarla presso d' un altro presenta la persona dell' attore identica a quella del primo accusatore, *et exceptione summovebitur* (*L.* 3. D. XLIV 2. de except. rei jud.).

» 8. Se dunque nella causa presente lo stesso individuo è il reo, e se lo stesso è il querelante, lo stesso è pure l'attor principale, che solo, ed esclusivamente da ogni altro interessato, ha dritto di esercitare il pubblico ministero. Nè rileva che gl' individui sien diversi, e che l' uno sia incaricato del ministero pubblico presso il Tribunal correzionale, l' altro presso la gran Corte: l' uno e l' altro è agente del pubblico ministero: l' esercizio dell' azione dell' uno impedisce l' azione dell' altro; un fatto medesimo non può dar luogo che ad una sola azion pe-

nale contro un imputato (articolo 1 procedura penale).
» 9. Rimangono le due identità relative alla cosa. La prima è l' identità generale della domanda *petitio*. Tal' è quella de' danni interessi per la parte civile, la quale ha ottenuto la dichiarazione generale che questi le si debbono: la specialità può esserne trattata anche poi, e nel caso attuale ella si dee innanzi ai Tribunali civili (articolo 5 e 639 procedura penale). Se potesse ristaurarsi a sua istanza quel giudizio generale, dovrebbe ella mettersi nel pericolo d' una dichiarazione contraria. Ma per verità non è questa l' identità di cosa, a cui si mira ne' giudizii penali. In questi l' azione della parte civile è sussidiaria e pedissequa a quella del ministero pubblico, e la domanda in generale del pubblico ministero è della dichiarazione di colpabilità. Questa si è ottenuta ugualmente con l' accettazione dell' indulto, s'ei ristaura il giudizio, può bene uscir questo a dichiarazione d' innocenza. In quale allora de' due giudicati starebbe la verità? La cosa stessa sarebbe quella e non quella.
» 10. Passiamo in fine a conoscere, se la seconda identità di cosa ne' giudizii penali, o sia l' identità particolare dell' oggetto dell' azion penale sussista o pur nò nella causa presente. Per riconoscerla, convien fissare la natura del reato, secondo che questa nella prima e nella seconda azione è dedotta.
» 11. Nel primo giudizio, si trattò di ferita grave pericolosa di morte e di storpio, ma senza che la morte o lo storpio si fossero avverati. Nel secondo si tratta di ferita grave con storpio avverato. Ecco qual fu, ecco qual'è *causa petendi* (L. 14 D. XLIV. 2. de except. rei jud. (*causa proxima actionis* L. 27 *eod.*).
» In ciò veramente sta il soggetto e l' oggetto della causa secondo il linguaggio delle leggi nuove: In ciò

sta *res*; *corpus et quantitas*, secondo il linguaggio delle antiche (D. 1, 14 eod. ; nelle quali *corpus et subjectum* sono spesso sinonimi. Quindi *corpus loci*, *corpus instrumentorum*, *corpus delicti*. L. 4. D. VIII. 5. *si servitus vindicetur*; I. 38. 5. D. XLIII. 5. de tab. exhib.).

» 12. Or intorno al soggetto ed oggetto particolare della causa, così ci dice il Giureconsulto Paolo: *Cum quaeritur, haec exceptio noceat necne, inspiciendum est an idem corpus sit. Idem corpus in hac exceptione, non utique omni pristina qualitate vel quantitate servata nulla adiectione, diminutioneve facta, sed pinguius pro comuni utilitate accipitur. L. 12. et 14. D. XLIV. 2 de except. rei jud; ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diversa pronunciarentur L. 6. eod*). Le qualità dunque del fatto particolare, quando non ne sono che *adiectio vel diminutio* se non furono dette nel primo libello, e poi si scuoprono esistenti, o se vi furono numerate e poi si scuoprono non esistenti, non cangiano mai l'oggetto primitivo dell'azione: esige l'utilità pubblica, che nel rapporto alla qualità dell'oggetto, l'identità nel più pieno, nel più ampio senso, pinguius, sia intesa.

» 13. E cosa mai del particolare oggetto di questa causa è scritto nella legge? È ferita grave, dice l'articolo 356, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio, ed è punita correzionalmente. Se la ferita grave, dice l'articolo 358, abbia prodotto storpio, la pena sarà del 1 grado de' ferri nel presidio. Il pericolo dunque nel primo articolo, è l'effetto avverato nel secondo, sono entrambi qualità della ferita. L'uno e l'altro articolo sono entrambi nella stessa sezione, sotto la rubrica stessa, delle ferite e delle percosse volontarie. La ferita e la percossa sono

sempre l'oggetto particolare dell'azione, con qualità in un caso del solo pericolo, con qualità nell' altro del pericolo stesso degenerato in fatto. La base del dritto, l'origine della dimanda è la stessa; *et eandem causam facit etiam origo petitionis.* L. 4. §. 4. D. XLIV. 2. de except. rei jud.).

» 14. E tanto è vero, anche sotto l'impero delle nuove leggi, non operarsi dalle qualità nuovamente scoperte nel fatto alcuna differenza nel fondo dell' azione, che se tali qualità si scuoprono o svaniscono nella pubblica discussione, può il ministero pubblico, senza bisogno di nuova accusa, ma come una conseguenza della prima contestazione della lite, conchiudere secondo che queste sono state certificate o smentite (articolo 276 procedura penale. Accusato un uomo di ferita con storpio, può essere su quest' accusa criminale condannato di ferita solamente pericolosa, ed anche semplice. Questa allora sarebbe divenuta un'azione correzionale o di semplice polizia, e pure il ministero pubblico *de eadem re agere videtur, etiamsi alia actione experiatur, de eadem tamen re* (L. 5. D. XLIV. 2. de except. rei jud.). Lo stesso è in chi è giudicato correzionalmente per ferita semplice, o ferita solamente pericolosa: accusato poscia di ferita con storpio avverato, il genere del giudizio sarebbe ben altro, perchè sarebbe d'alto criminale, con tutto ciò *exceptio rei judicatae obstat*, *quotiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur, vel alio genere judicii* L. 7. §. 4. *eodem*).

» 15. Or s'immagini che in un primo giudizio fosse stato il reo condannato per ferita con storpio, e poi si scuopra che quello storpio non fu che passaggiero, e che già l'offeso ha riacquistato libero l'esercizio dell'organo ferito, come se non fosse stato leso giammai: potrebbe forse rintegrarsi il giudizio?

Non si per errorem, *aut etiam ambitiose*, *nec si per gratiam perperam et male judicatum sint* (V. gli articoli 122 e 123 della L. orga.). Vi sarebbe luogo ad azione civile contro il giudice, se mai egli avesse operato con dolo. L. 15 §. 1. D. V. 1. de judiciis. L. 6. D. 1. 13. de extraord. cognitionibus, articolo 569 procedura civile): che ciò ch' è verità legale, può non essere tale nel fatto, essa però non mai si rescinde, tanto esigendo la pubblica utilità. Or può mai avvenire che ciò che non lice al reo sia lecito all' accusatore? L. 4. de reg. juris).

» 16. Una delle regole di questa identità ne' giudizii penali è il vedere se nel nuovo giudizio rimanga intera all' imputato la difesa di tutta la causa.

» In faccia ad una querela correzionale compresa nella Reale indulgenza per la pena, egli si è contentato di sottostare semplicemente a' danni, interessi, nè si è difeso. Reintegrato il giudizio in via criminale, o conviene rescinder pria quello del che la legge non offre alcun mezzo, o l' imputato non può più difendersi che non sia il colpevole, o che il fatto non merita punizione alcuna, del che nulla è più assurdo ed incomportabile ne' giudizii di libertà e di onore, come sono i penali.

» E potrebbe forse ciò farsi per pruove sopravvenute della qualità della premeditazione, della qualità dell' arme propria o vietata, della qualità della violenza pubblica, della qualità della recidiva? Son fatti e pruove novelle *perinde ac si quis*, *posteaquam contra eum judicatum esset*, *nova instrumenta causae suae reperisset*. L. 27. D. XLIV. 2. de except. rei jud.).

» 17. Ben diverso è il caso in cui dallo stesso gruppo di fatti nascono più reati, di cui l' uno serve di qualità aggravante dell' altro. Tal' è per esempio il furto accompagnato da omicidio o da ferita grave,

o lo stupro in cui alcuno di questi altri reati sia intervenuto. Se un reo sia stato menato in un primo giudizio per furto semplice, o solamente per stupro, scopertosi poi l'omicidio, o la percossa, o la ferita, nulla vieta che il reo sia menato ad un secondo giudizio; perchè l'omicidio e la ferita sono essi stessi reato, benchè non accompagnino un'altro reato. E ciò fu definito anche dagl'Imperatori Diocleziano e Massimiano. (L. 9. C. IX. 2. de accusat. et inscript.): Ma se la qualità non è un fatto il quale per se stesso costituisce un reato, ma è solamente qualità di esso quando l'accompagna, gli stessi Imperatori ripetettero la regola antica: *qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine deferri non potest.* (L. eadem) tanto più ciò si avvera nella nostra legislazione per la quale ogni azion penale è pubblica, e l'accusatore è sempre uno. Adunque se si scuopra la premeditazione o lo storpio per una ferita già giudicata, è da osservare che il meditar di ferite senza ridurre la volontà ad effetto, non è reato, e che lo storpio senza percossa o ferita altrui, non è altrui imputabile. Giudicata dunque la ferita, non può più di queste qualità disputarsi. Esse troverebbero giudicato il subietto a cui si apppoggiano, e ch' esse non farebbero che colorire e rilevare.

» 18. Per queste ragioni io domando il rigettamento del ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Adottando in linea di considerazioni le conclusioni del ministero pubblico.

» Veduto l'articolo 325 leggi di procedura penale.

» Rigetta il ricorso (1).

ARTICOLO 487.

Non si può dall' imputato nel corso della istruzione produrre la incompetenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria, che istruisce il processo (b).

ARTICOLO 488.

Vi è conflitto di giurisdizione nell' istruzion di un processo, allorchè più ufiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella sua compilazione (c).

ARTICOLO 489.

Nel caso dell' articolo precedente, se gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendono dalla stessa gran Corte criminale, la gran Corte medesima, inteso il pubblico ministero, deciderà a chi di loro si appartenga l' istruzione.

Contra tal decisione non compete ricorso alla suprema Corte di giustizia (d).

---

(1) Uniforme giurisprudenza era stata ritenuta dalla Corte Suprema nella causa di Vincenzo de Gerardis trattata a 26 agosto 1836.

(b) *Vedi l' articolo 76 leggi di procedura penale.*

(c) *Vedi gli articoli* 489 *a* 491 *dette leggi.*

(d) *Vedi gli articoli* 488, 490 *e* 491 *suddette leggi.*

Articolo 490.

Se poi gli uffiziali di polizia giudiziaria dipendano da diverse gran Corti criminali, la più diligente con una decisione *motivata* dichiarerà qual sia l' uffiziale competente ad istruire il processo.

Questa decisione sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all' altra gran Corte criminale la quale fra tre giorni formerà anche la sua decisione.

Se le due decisioni sono di accordo sull' ufiziale competente ad istruire il processo, saranno esse eseguite senza ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Se sono discordi, la suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto (e).

Articolo 491.

Fino alla decisione deffinitiva del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore che è stato il primo a procedere.

Dopo la decisione tutte le carte saranno riunite presso l' ufiziale di polizia giudiziaria, che sarà stato dichiarato competente ad istruire (f).

(e) *Vedi gli articoli* 488, 489 *e* 491 *leggi di procedura penale.*
(f) *Vedi gli articoli* 488 *a* 490 *dette leggi.*

ARTICOLO 492.

Se diversi giudici correzionali e di semplice polizia stiano procedendo sul medesimo reato, il più diligente con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, e la invierà all' altro giudice il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua dichiarazione.

Se queste dichiarazioni sono di accordo, verranno eseguite: in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla gran Corte criminale da cui dipende.

Si procederà in questo caso a dichiarare il giudice competente, colle norme stesse fissate negli articoli precedenti secondo i casi ivi contemplati tanto allorchè i suddetti giudici sono dipendenti dalla stessa gran Corte criminale, quanto allorchè dipendono da diverse gran Corti criminali (g).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte di Cassazione da cui si rileva: 1. Che il giudice correzionale può elevare conflitto negativo con una gran Corte criminale allorchè questa esercita la sua giurisdizione nella conoscenza de' misfatti: 2. Che all'opposto, lo stesso giudice non può elevare un tal conflitto, tutte le volte che la gran Corte esercita la giurisdizione correzionale come Giudice di appello.

Decisione de' 12 gennajo 1815.

» La Corte criminale di ...., non nella qualità di Corte di appello ne' giudizj correzionali, ma colla sua ordinaria giurisdizione, nella causa di Gaetano Russo, e complici, il primo guardia forestale,

(g) *Vedi gli articoli 488 e seguenti e 494 leggi di procedura penale.*

i secondi guardaboschi, imputati di estorsioni, e concussioni, si dichiarò incompetente, e rimise la causa al tribunale correzionale. Il tribunale correzionale però si dichiarò anch' esso incompetente, e rimise la causa alla Corte criminale. Due quistioni: 1. Vi è conflitto tra il tribunale correzionale, e la Corte criminale, cui dalla legge è attribuito, come a giudice di appello, il determinare la competenza correzionale? 2. A quale giurisdizione la presente causa appartiene?

» La Corte di Cassazione ec. Sulla prima quistione.

» Considerando che la Corte criminale è fornita di due attribuzioni: esercita la giurisdizione criminale nella conoscenza de' misfatti: esercita la giurisdizione correzionale come Corte di appello del tribunale correzionale. Quando esercita la prima può benissimo elevarsi un conflitto negativo tra la Corte stessa, ed il potere o giurisdizione correzionale: nel secondo caso esercitando la stessa giurisdizione; e lo stesso potere correzionale, ma in grado di appello, non può elevarsi in conflitto col tribunale correzionale; poichè sarebbe lo stesso che vedersi un conflitto tra il Giudice inferiore, ed il Giudice superiore nello stesso ramo di giurisdizione.

» Considerando che nel caso in quistione la Corte criminale fu adita come esercente la giurisdizione criminale: conobbe in questa qualità la sua incompetenza, e rimise la cognizione dell' affare al tribunale correzionale: il tribunale correzionale elevò il conflitto negativo, che in conformità della legge dee discutersi da questa Corte suprema come quistione d' incompetenza fra due poteri diversi.

» Sulla seconda quistione considerando che gl' imputati sono semplici guardie di boschi, e foreste, e che in questa qualità i loro delitti sono meramente

correzionali. Al contrario essi per la loro qualità non possono classificarsi tra gli uffiziali pubblici, ma piuttosto nella classe de' commessi.

» Per queste considerazioni la Corte suprema risolvendo il conflitto a favore della giurisdizione correzionale, ordina che il tribunale correzionale della Provincia di .... continui a procedere ».

Articolo 493.

Se pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran Corti criminali, la più diligente farà la dichiarazione di competenza e la rimetterà all'altra.

Se queste decisioni sieno di accordo, verranno eseguite: altrimenti verrà deciso il conflitto dalla Corte suprema di giustizia.

La stessa norma sarà seguita nel caso di conflitto tra una gran Corte criminale ed un tribunale militare, o altra gran Corte, o tribunale di eccezione (b).

Articolo 494.

Ne' casi di conflitti preveduti ne' due articoli precedenti, subito che un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, a pena di nullità. Potrà soltanto proseguire gli atti d'istruzione a' termini dell' articolo 491.

Similmente dee desistere l' altra autorità subito che abbia ricevuto la suddetta dichiarazione.

Si proseguirà il giudizio allorchè la competenza sarà diffinitamente decisa; e tutte le carte an-

---

(b) *Vedi gli articoli* 77, 78, 79 *e* 80 *dello Statuto penale militare.*

dranno a riunirsi in potere dell' autorità dichiarata competente.

Le stesse norme stabilite negli articoli precedenti saranno osservate pe' conflitti negativi, allorchè le due Corti si dichiareranno incompetenti (i).

Articolo 495.

Ne' conflitti di giurisdizione si avrà principalmente in mira la competenza territoriale.

Ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, salve le eccezioni espresse dalle presenti *leggi* o da altre leggi particolari.

Nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale.

Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo nel cui territorio l'imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati.

I complici di uno stesso misfatto, se sono imputati di altri reati particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato da esser giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutti i reati; ed un solo giudice procederà secondo le regole espresse in questo articolo (k).

(i) *Vedi gli articoli 492 e 493 leggi di procedura penale.*
(k) *Vedi gli articoli 160, 427 e 480 dette leggi.*

SOMMARIO

§. I. Ove s' impugni come falsa una scrittura privata, il procedimento si appartiene al giudice del luogo in cui si è fatto uso della scrittura arguita di falso. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 7 dicembre 1810.

§. II. Similmente il luogo nel quale si mette in opera una frode deve regolare la competenza, sì nel caso di negativa di una cosa ricevuta, come in quello di alterazione di marchi privati e simili. Massima della Corte Suprema. Decisioni de' 17 marzo 1823, e 2 aprile 1827.

§. III. Un imputato di misfatto insieme e di delitto dev' esser sempre giudicato dalla gran Corte competente a procedere pel reato maggiore. Massima della Corte Suprema. Decisione del dì 8 gennajo 1827.

§. IV. Quando di due reati l' uno e maggiore l' altro minore, qualunque sia il luogo dell' arresto, il giudice del reato maggiore trae a se la cognizione del minore, purchè il minore non sia misfatto speciale: quando sono uguali per la pena, il luogo dell' arresto determina la prevalenza delle giurisdizioni. Massima della Corte Suprema. Decisione del 14 gennajo 1835.

§. I.

Decisione de' 7 dicembre 1810.

» Colla data di Castellàmmare, Provincia di Napoli, appariva scritto un albarano tra D. Tommaso Valiante, e D. Gennaro Cipriani. Questo fu prodotto nel giudicato di pace di Angri in Principato Citra, per una causa che quivi verteva fra essi due. Cipriani attaccò di falso principale la carta; e dedusse la querela innanzi alla Corte criminale di Principato Citra. Uno degl'imputati oppose l' incompetenza territoriale, sostenendo che dovea procedere la Corte criminale di Napoli. La Corte criminale di Salerno, con decisione de' 10 ottobre 1810 rigettò l'ecccezione.

» Ricorso.

» La Corte di Cassazione ec.

» Considerando, che l'uso di una falsa scrittura, fatto da colui che l'ha foggiata, o fatta foggiare dai complici della falsità, è continuazione del delitto di falsità; quindi la Corte criminale di Principato Citra, adita dal querelante, nella giurisdizione della quale si è fatto uso della scrittura inscritta di falso principale, è competente per ragion del luogo del delitto.

» Considerando, che la Corte che procede contra il reo principale, è competente a procedere contro i complici.

» Considerando, che una scrittura privata non ha data certa nè di luogo, nè di tempo quando s'impugna come falsa, nè può stabilirsi competenza su di presunzioni.

» Considerando finalmente che il registro apposto alla scrittura in quistione quattordici giorni dopo la sua data, non compruova nè la data del tempo nè quella del luogo della scrittura, ma attesta solo non essere anteriore di tempo all'epoca del registro, nè può dirsi falsità commessa nel registro.

» Ha deciso di rigettarsi il ricorso ».

§. II. N. I.

Decisione de' 17 marzo 1823.

» Luigi Madonna venne arrestato come imputato di frode con abuso di confidenza della somma di ducati quattordici, e grana quaranta a danno di D. Giovanni Marangio.

» La gran Corte criminale di Napoli, cui gli atti erano stati rimessi, con decisione de' 3 dicembre 1822 dietro la considerazione che l'avvenimento era

avvenuto in aliena Provincia, si dichiarò incompetente a procedere contro del Madonna, ed ordinò, che lo stesso insieme cogli atti si fosse rinviato alla gran Corte criminale di ....

» La gran Corte di ...., per l'opposto con sua decisione de' 20 dello stesso mese di dicembre considerò, che Luigi Madonna spedito da Marangio per corriere in Luogosano si ricevè ducati quattordici, e grana quaranta da D. Crescenzo Venuti per portarli ad esso Marangio, ed arrivato in Napoli nel dì 12 settembre 1822 disse essere stato rubato tra Gallo, e Galluccio, in Provincia di Terra di Lavoro da' ladri. Che credutosi falso il furto si addebitò la frode di aversi con tal ritrovato appropriato il danaro che al Marangio apparteneva. Che il reato erasi consumato in Napoli, dove il Madonna manifestò il furto, che si dice non vero, e non già nella Provincia di ...., ove ricevè il danaro: e che in conseguenza non essa gran Corte, ma quella di Napoli era competente a procedere. Quindi invocato l'articolo 495 delle leggi di procedura penale, dichiarò la sua incompetenza nella causa suddetta, ed ordinò che si rimettessero gli atti, ed il detenuto alla gran Corte criminale di Napoli.

» Elevato in tal modo il conflitto negativo, si sono trasmesse alla Corte suprema le copie delle rispettive decisioni per risolvere.

» La Corte Suprema ec.

» Viste le suddette decisioni.

» Attesochè il reato fu dal Madonna consumato in Napoli, ov' egli negò al Marangio la somma ricevuta per conto dello stesso, asserendo di essergli stata rubata.

» Visti gli articoli 495 e 497 delle leggi di procedura penale.

» Risolvendo il conflitto in linea di regolamento di giudici, ordina che per la causa in quistione proceda la gran Corte criminale di Napoli ».

§. II. N. II.

Decisione de' 2 aprile 1827.

» Con istrumento de' 5 ottobre 1825 D. Nicola Silvestri, e D. Felice Capasso di Caserta venderono a Giosuè Trama 11344 tavole di pioppo, a condizione di doverle consegnare in Napoli a tutto giugno 1826.

» Trama impresse alcuni marchi particolari a 11165 di quelle tavole.

» Alla fine di giugno 1826 ricevè Trama da' lagni di Acerra in Napoli alcuni carri di dette tavole speditegli da' venditori, e tra esse ne rinvenne quattro di diverse qualità, e con marchi falsificati. Fu allora, che Trama se ne dolse prima avanti l' Ispettore di polizia del quartiere Porto, e quindi presso il giudice Regio dello stesso quartiere, querelando Silvestri, e Capasso di frode con falsificazione di marchi. Chiese la punizione de' colpevoli, e si costituì parte civile.

» Apertasi la pubblica discussione a 23 settembre 1826 gl' imputati eccepirono la incompetenza del giudice del quartiere Porto per ragion di materia, e chiesero di rimettersi gli atti al giudice di ...., dove si volevano falsificati i marchi.

» Il giudice Regio facendo dritto alle requisitorie del pubblico ministero dichiarò la sua incompetenza territoriale, ed ordinò trasmettersi gli atti al giudice competente del luogo.

» Tale sentenza è stata denunziata alla Corte su-

prema di giustizia dimandandosene l'annullamento in linea di regolamento de' giudici per avere il giudice Regio di Porto violati gli articoli 25 e 495 delle leggi di procedura penale.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Attesochè l'articolo 495 del rito penale prescrive chiaramente che ogni imputato debba essere soggetto alla giurisdizione del giudice nel di cui territorio commette il reato.

» Attesocchè trattandosi di alterazione di marchi privati il reato si consuma con l'uso, che in qualunque modo si fa degli oggetti marchiati in altrui pregiudizio, non con l'atto semplice della alterazione, giacchè sino a quando non vi è quest' uso manca l'altro estremo costitutivo del reato ch'è il danno. Quindi ciò che deve decidere della competenza in simili rincontri, è il luogo nel quale si mette in opera la frode macchinata.

» Attesochè gl'imputati Silvestri, e Capasso avendo consegnato in Napoli le tavole comprate dal Trama vennero quivi a consumare il loro reato profittando della commessa frode, e per conseguenza è competente a conoscere della causa il giudice del luogo, in cui seguì la consegna a norma del patto.

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione del dì 8 *gennajo* 1827.

» Leonardo Renzullo di Montesantangelo si trovava in istato di arresto presso la gran Corte criminale di .... come imputato di misfatto, e siccome veniva anche imputato d'incendio involontario, che portava a pena correzionale, così quel pubblico ministero volendo esitarlo in giustizia per l'uno, e l'altro reato, chiese con sua requisitoria, che si fosse dichiarato in istato di arresto anche per detto incendio involontario.

» La gran Corte però osservando, che il reato d'incendio involontario portava a pena correzionale, e quindi era di cognizione del giudice del circondario, dichiarò la sua incompetenza pel suddetto incendio, ed ordinò di non esservi luogo alla chiesta conferma di arresto del Renzullo per tale carico.

» Contra tale decisione il pubblico ministero presso la suddetta gran Corte ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che erroneamente la gran Corte si sia negata a confermare l'arresto del detto Renzullo pel delitto d'incendio; e che erroneamente siasi dichiarato che di tale carico non dovesse la gran Corte conoscere cumulativamente al misfatto.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Considerando, che l'articolo 495 del rito penale prescrive, che nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore debba trarre a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale.

» Considerando, che il legislatore colle espressioni di reati usate in detto articolo non ha inteso

parlare de' soli misfatti, ma anche de' delitti: e che perciò un imputato di misfatto insieme, e di delitto debba essere sempre giudicato dalla gran Corte criminale competente a procedere pel reato maggiore.

» Considerando, che la gran Corte di .... violò espressamente il citato articolo allorchè credette, che Leonardo Renzullo imputato di misfatto, e di delitto si dovesse giudicare da lei pel solo misfatto, e non pel delitto ancora.

» Annulla ec. ».

§. IV.

Decisione de' 14 gennajo 1835.

» Basilio Montefusco fu imputato di furto qualificato pel tempo, e per lo mezzo, in danno di Vincenzo Cottano; misfatto commesso in Provincia di Principato Ulteriore.

» Lo stesso Montefusco, e Domenico Pepe furono imputati d'incendio volontario di una piccola capanna di stepiti di granone, del valore di grana trenta, a danno di Gennaro Prisco in Principato Citeriore.

» Il solo Montefusco.

» Di furto qualificato pel luogo, e per lo mezzo in danno di Giovanni Cafiere.

» Di furto qualificato pel tempo, e pel luogo in danno di Michele Lancella: reati avvenuti in Provincia di Salerno.

» La gran Corte criminale di Principato Ultra, con decisione del di 6 agosto 1834.

» Considerando che il reato, di cui Montefusco era debitore in quella Provincia, era punibile colla reclusione.

» Che pe' reati commessi in Provincia di Salerno era punibile colla reclusione.

» Che pe' reati commessi in Provincia di Salerno, era punibile co' ferri.

» Visti gli articoli 494 e 495 leggi di procedura penale.

» A voti uniformi.

» Dichiarò la sua incompetenza nella causa a carico di Basilio Montefusco.

» Rimessi gli atti alla gran Corte criminale di Principato Citeriore.

» Questa con decisione del dì 15 settembre 1834.

» Considerando che il Montefusco fu arrestato in Provincia di Avellino, pel furto in pregiudizio di Cottano.

» Che a norma del n. 4 dell'articolo 495 di procedura penale, il giudice del luogo ove l'imputato fu arrestato, dee procedere per tutt'i reati.

» Alla unanimità.

» Dichiarò la sua incompetenza, ed ordinò che gli atti una co' detenuti Pepe, e Montefusco fossero rimessi alla gran Corte criminale di Avellino.

» Quindi è surto conflitto giurisdizionale.

» Udito il rapporto; inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così conchiuso all' udienza.

» *Signori* — Basilio Montefusco è imputato di un misfatto soggetto per legge alla pena di reclusione commesso nella Provincia di Principato Ultra, ed è imputato di altro misfatto commesso in Principato Citra punibile di ferri. È stato poi arrestato nel Principato Ultra. La gran Corte criminale di Principato Ultra lo crede giudicabile per l'uno, e per l'altro reato dalla gran Corte di Principato Citra, Provincia nella quale egli ha commesso il reato più grave. La gran Corte di Principato Citra, lo crede giudicabile in Prin-

cipato Ultra, ov' egli è stato arrestato. Entrambe poggiano le loro decisioni sull'articolo 495 procedura penale. Della intelligenza di questo dobbiamo occuparci.

» Nel caso di più reati (dice quest' articolo) commessi in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale. Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo, nel cui territorio l' imputato è stato arrestato procederà per tutt' i reati.

» Guardando a prima vista queste due parti dell' articolo, l' ipotesi ch' esse hanno comune *è il caso di più reati commessi dallo stesso arrestato in diverse giurisdizioni.*

» Tutta la quistione è in conoscere in che la prima differisce dalla seconda. Se si pon mente alla regola generale, che ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, nel caso comune a queste due parti dell'articolo, dovrebbero sempre farsi altrettanti giudizii, quante sono le giurisdizioni. Ma era stata già sancita l' altra regola, che quando uno stesso individuo è imputato di piu misfatti è ne' doveri del pubblico ministero che le istruzioni si compiano con sollecitudine, e si mettano in istato di essere sottoposte al medesimo giudizio (articolo 158 procedura penale). Quando i reati sono stati commessi nella giurisdizione medesima, questa regola non incontra ostacolo. Ma quando son commessi in diverse giurisdizioni, ella allora contrasta con la prima; *extra territorium dicendi impune non paretur*. A risolvere quest' antinomia occorre l' articolo 495.

» Il primo caso figurato da quest' articolo, è se i reati sieno differenti di peso; il peso de' reati si estima

dalla pena, dir reato maggiore, dir reato minore non indica altro che reato colpito da pena più o meno forte. *Distinctio poenarum ex delicto* è la norma del legislatore: *distinctio delictorum ex poena* è la norma de' magistrati. La scala n'è indicata dagli articoli 55 e 58 delle leggi penali. Così il reato colpito di reclusione è minore del reato colpito dalla pena de' ferri. In questo caso l'articolo 495 dà una regola e generale e assoluta: il reato *maggiore trarrà a se la cognizione del minore:* la sola eccezione è se mai il reato minore sia misfatto speciale. Qual' è il caso che rimane, dopo che si è parlato di più reati di peso ineguale? Non altro che quello in cui più reati commessi in diverse giurisdizioni portassero ad ugual pena. L'*uguale* non ha per contrario che l'ineguale, ed il *diverso* lo stesso. Ciò suggerisce manifestamente l'indole della materia di cui si tratta, e la progression naturale delle idee che si cerca sviluppar nell'articolo. Ma l'articolo nel disegnar l'altro caso non fa uso delle parole *reati che portano alla stessa pena ma delle altre reati che portano alla stessa competenza.* Competenza dinota spesso in legge lo stesso che giurisdizione. E fissa in questa diffinizione la gran Corte di Principato Citra attacca a questa frase del secondo caso dell'articolo, l'idea appunto della giurisdizione per ragion di materia. Sono essi entrambi misfatti? ella dice. Appartengono entrambi alla giustizia di alto criminale? Dunque senza entrare nella considerazione se l'uno sia più grave dell'altro entrambi i misfatti di Basilio Montefusco entrano nel secondo caso; entrambi cadono nella giurisdizione nel cui territorio egli è stato arrestato.

» Ma l'atto dell'arresto io rispondo è un atto unico e di tempo, e di luogo. Chi è arrestato in Avellino non può essere nel tempo stesso arrestato in

Salerno. Ma fino a tanto ch' egli non è arrestato, il processo per misfatti non è mai in istato di giudizio diffinitivo; esso è in istato o d' instruzione, o di contumacia. Se dunque il solo luogo dell' arresto determina la giurisdizione ove riunisca la cognizione di più misfatti di pena ineguale, non si verificherebbe mai quello in cui per forza della prima disposizione al giudice del misfatto maggiore apparterrebbe la cognizione del misfatto minore. Ed allora sarebbe bastata al legislatore la seconda disposizione in cui parla del caso dell' arresto: stabilir la prima regola sarebbe stata una soprabbondanza imbarazzante, una superfluità inutile, suppor la quale sarebbe un accusare la sua sapienza. *Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non costituuntur* (L. 4. 9. de legibus). Il caso della prima regola indipendente dall' arresto non si verificherebbe giammai.

» Chiaro dunque a me sembra, che le parolè *reati che portano alla stessa competenza*, non sieno qui impiegate, che in opposizione alle antecedenti, *reati de' quali uno è maggiore, l' altro minore*, o sia nel senso di *reati che portano alla stessa pena*. Quando de' due reati l' uno è maggiore, l' altro minore, qualunque sia il luogo dell' arresto, il giudice del reato maggiore trae a se la cognizione del minore: quando sono eguali per la pena, il luogo dell' arresto, che *rerum natura non patiatur* che sia altro che un solo, determinerà la prevalenza delle giurisdizioni.

» Nè è nuovo nel dritto che competenza si usi in luogo di pena. Competenza non è che congruità, convenienza. *Personae rebus competentes*, disse Apuleio: *secundum naturalem membrorum; omnium inter se competentium*, disse A. Gellio. Quindi competens poena nella L. 3 C. de *lucris advocatorum*; e Paolo nella L. 16 D. de *testibus*: *qui falso vel varie testi-*

monia dixerunt ... A judicibus competenter puniuntur. Nel che ognun vede che le parole *competente*, *competentemente*, sono impiegate non nel senso giurisdizionale, ma nel senso di *pena giusta*, *di pena legittima*, *di pena corrispondente al reato*. La prima convenienza ossia *competenza* del reato è la pena che merita, la seconda è il giudice, la terza la forma del giudizio. Quindi *pena competente*, *giudice competente*, *forme competenti*. La voce dunque competenza trascorsa in una legge non appena ch' ella può ricevere diverse significazioni, dev' essere spiegata, come ogni voce legale *ex eo quod actum*, *ex eo quod aptius rei gerendae sit*, *ex prioribus*, *ex mente seu sententia legis ; e sopra tutto*, perchè niuna delle disposizioni di dritto rimanga inefficace, e ciascuna *sit in tuto*, *et magis valeat quam pereat*. E perirebbe certo come frustranea, ed inutile la disposizione che attribuisce per regola generale la giurisdizione del reato minore al giudice territoriale del reato maggiore, se ella dovesse unicamente regolare dal luogo dell' arrestamento del reo : a ciò sarebbe stata sufficiente la regola seconda, la quale, giusta l' avviso della gran Corte di Principato Citra, abbraccia, l' uguaglianza, e l' inuguaglianza della pena.

» *Non dubium est in legem committere eum qui verba legis amplexus*, *contra legis nititur voluntatem* (L. 5. C. de legibus). La gran Corte di Salerno ha abbracciato le parole della legge, secondo un solo lor senso, ma non ha riguardato l' altro che corrisponde alla di lei volontà. E poteva esser mai nella volontà della legge, che il giudizio di un misfatto gravissimo degno dell' ultimo supplizio, e perciò di pronto, e pubblico esempio sul luogo stesso ov' è stato commesso, sia trasportato per esempio da Teramo a Reggio, sol perchè in Reggio per un mi-

sfatto lievissimo n'è stato arrestato il colpevole ? La legge è così rigida per la giurisdizione sul luogo negli affari di pubblico esempio, che la subordina in ogni caso al giudice territoriale de' misfatti speciali.

» Son dunque di avviso, che il conflitto tra la gran Corte di Principato Citra, e Principato Ultra, debba esser risoluto per la giurisdizione di Principato Citra, ove fu commesso da Basilio Montefusco il reato maggiore.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

» Visto l' incartamento.

» Adotta in linea di considerando le conclusioni del pubblico ministero.

» Per tali motivi.

» Visto l'articolo 497 leggi del rito penale.

» Sciogliendo in linea di regolamento di giudici il conflitto giurisdizionale elevato tra la gran Corte criminale del Principato Citeriore, e quella del Principato Ulteriore, ordina che ne' reati di cui si tratta proceda la suddetta gran Corte sedente in Salerno ».

Articolo 496.

Nelle gran Corti criminali le decisioni di competenza e di conflitto si faranno da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre (1).

(1) *Vedi il Real Decreto degli* 8 *marzo* 1826 *riportato sotto l'articolo* 217 *leggi di procedura penale.*

Articolo 497.

Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali, e tutti i conflitti giurisdizionali nella suprema Corte di giustizia saranno trattate in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero.

Le parti non hanno diritto, che di presentare memorie scritte.

Ciò che nell' articolo 183 è detto per le cause di competenza, sarà eseguito anche per le cause de' conflitti giurisdizionali (m).

SOMMARIO

§. I. Legge de' 4 luglio 1817 che risolve i casi di conflitti giurisdizionali in giudizj penali tra le autorità de' Reali dominj al di quà e al di là del Faro.

§. II. Real Rescritto de' 27 giugno 1838 con cui è dichiarato che la Corte Suprema ne' giudizj di competenza accogliendo il ricorso contro la decisione di competenza, non può direttamente, ed irrevocabilmente decidere della competenza, ed è stretta a rinviare la quistione ad altra gran Corte criminale diversa da quella di cui la decisione si è annullata.

§. I.

Legge de' 4 luglio 1817.

» Articolo 1. L' imputato di reati commessi nei nostri dominj al di quà del Faro, o commessi nei nostri dominj al di là del Faro, sia egli reo principale o complice, sarà giudicato dall' autorità nel

(m) *Vedi l' articolo 177 leggi di procedura penale.*

di cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel Farò, procederà l' autorità del territorio più vicino al luogo de' reati.

Art. 2. L'imputato di più reati, de' quali parte sia stata commessa ne' dominj al di là del Faro, sarà per tutti i reati giudicato dall' autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave, a' termini delle leggi. Dall' autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo, o complice del reato men grave, nel caso che trovandosi presente al giudizio può essere giudicato contemporaneamente coll' imputato del reato più grave. Nel caso che non può essere tradotto allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza territoriale a' termini dell' articolo 1.

» Art. 3. Se i reati commessi ne' dominj al di quà del Faro, e i reati commessi ne' dominj al di là del Faro sieno di egual gravezza, l' imputato sarà giudicato per tutti i reati da quell' autorità che ha prevenuto l' altra nell' arrestarlo, o tenerlo presente al giudizio in altro modo permesso dalla legge. Per lo correo o complice in uno de' reati vale la regola dell' articolo precedente.

» Art. 4. Se l' autorità de' nostri dominj al di quà del Faro crede essere competente a procedere in un giudizio pel quale sta procedendo un' autorità dei nostri dominj al di là del Faro, o viceversa, esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che crede incompetente. Se quest' autorità non cede alla dichiarazione che l' è stata comunicata, n' esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima autorità.

» Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L' effetto del conflitto

è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, dalla contestazione della lite in poi, fino a che l'autorità superiore non dirimerà il suddetto conflitto ».

§. II.

Real Rescritto de' 27 giugno 1838 (2).

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

» La legge organica dell'ordinamento giudiziario de' 29 maggio 1817 dispone coll'articolo 118 quanto segue.

» In qualunque caso la Corte Suprema annullerà
» una sentenza o una decisione di un Tribunale o
» di una gran Corte sia in materia civile, sia in
» materia penale, dovrà inviare *la cognizione della*
» *causa* ad un Tribunale o ad una gran Corte di
» ugual grado salvo ciò che sarà detto nell' articolo
» seguente.

» Nelle cause di competenza rinvierà le cause al
» Tribunale che la stessa Corte Suprema giudicherà
» competente.

» Si dubitò se la espressione generica: nelle *cause di competenza* comprenda le cause tutte in cui trattasi di quistioni di competenza, ovvero quelle sole dove tal quistione sorga da conflitto giurisdizionale. Il Sovrano Rescritto de' 20 giugno 1818 (3),

(2) Inviato in copia a' Procuratori generali criminali con Ministeriale degli 11 luglio 1838.

(3) Vedi §. unico, articolo 334 leggi di procedura penale ove trovasi riportato.

confinò la disposizione alla parte seconda dell' alternativa : all'effetto rimase escluso il rinvio della causa ad autorità diversa da quella che aveva profferito nel caso unico di decisione sul conflitto giurisdizionale, e si ritenne per ogn' altra decisione annullata, compresovi quelle di competenza. Il dubbio si è riprodotto per l'articolo 497 delle leggi di procedura penale che dispone.

» Tutte le cause di competenza, incluse quelle » delle gran Corti speciali, e tutti i conflitti giu- » risdizionali nella Suprema Corte di giustizia *sa-* » *ranno trattate* in linea di regolamento *di giudici*, » *inteso il pubblico ministero*.

» Domandasi se con questa disposizione siasi abolito l'articolo 118 della legge organica giudiziaria, e siasi dato alla Corte Suprema il potere di far suo il giudizio della competenza senza obbligo di rinviarlo ad altra autorità uguale di grado a quella, che ha profferito la decisione annullata.

» La opinione che non ammette nella Corte Suprema questo potere riportasi alla sua instituzione, ed a varie disposizioni legislative.

» Osservasi primieramente che la Corte Suprema, come *Tribunale Regolatore* ha un potere ben distinto da quello della gran Corte criminale, come *Tribunale di cognizione*.

» Risolvere in giudizio particolare quistioni di fatto, di dritto è proprio del Tribunale di cognizione. Il Tribunale regolatore, che istituito nell'interesse della legge, non discende alla individualità della specie, interviene per decidere non sulla quistione già risoluta dall' autorità inferiore, ma sulla legalità della risoluzione emessa. Quante volte l' annulli, come illegale, la quistione sulla specie risorge per esser nuovamente discussa e risoluta. Per

la ragione esposta la risoluzione non potrà essere della Suprema Corte e molto meno dell' autorità inferiore, che ha profferita la decisione annullata, giacchè non più indifferente nella causa. Quindi la necessità del suo invio ad altra autorità di ugual grado, nel che sta massimamente la istituzione della Corte Suprema.

» Questa regola ch'è nell' essenza del vigente sistema giudiziario, come necessaria alla confinazione ed all' ordine de' poteri giuridizionali, non varia per quistioni di competenza. Tali quistioni si riferiscono pure alla individualità della specie, e nulla si offre onde metterle fuori regola sino a scambiare per esse il Tribunale regolatore in Tribunale di cognizione. Su queste considerazioni si è ritenuta la necessità del rinvio della causa dopo l' annullamento della decisione di competenza in vigore del Real Rescritto de' 20 giugno 1818, dell' articolo 127 della legge organica dell' ordinamento giudiziario de' 7 giugno 1819 per l' altra parte del Regno, e del Decreto de' 31 agosto 1831 emesso in occasione dell' affare di D. Giacinto Aloe.

» Ne' conflitti stessi di giurisdizione interviene la Corte Suprema colla qualità di Tribunale regolatore. Elevato il conflitto allorchè per un fatto medesimo più autorità han dichiarata la propria competenza, la Suprema Corte chiamata a dirimerlo, discute quale delle due dichiarazioni sia uniforme alla legge. Riprovandone una per illegalità, lascia libera la esecuzione dell' altra. In questo modo essa giudica non della competenza direttamente, ma della legalità delle decisioni che sulla competenza trovansi già pronunziate dalle autorità di cognizione.

» La necessità del rinvio dopo l' annullamento di una decisione qualunque ancorchè di competenza

è ritenuta del pari nelle leggi di procedura penale. Nell' articolo 334 dispongono esse « che *annullato e* » *rimesso* ad altra gran Corte il giudizio *sia di com-* » *petenza* sia di decisione diffinitiva, la decisione » sarà intimata al reo ».

» Non è poi avverso a questa disposizione il consecutivo articolo 497, e sfugge la idea di contradizione tra le vicine parti della legge medesima. Esige l' articolo 497 che le cause di competenza, e le cause di conflitti giurisdizionali nella Corte Suprema di giustizia *sieno trattate* in linea di regolamento di giudici; ma queste parole riportansi non al potere della Suprema Corte, bensì alle forme di spedizione delle cause. L' articolo in esame coordinato coll' articolo precedente 183, esige che il Supremo Collegio pronunzj nella causa in preferenza di ogni altro affare.

» La espressione medesima — sien *trattate* trovasi anche impiegata come relativa a *forme di procedura* in diversi articoli delle stesse leggi di procedura penale e specialmente negli articoli 136, 137, 351, 360, 456.

» Ho rassegnato l' affare a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 andante, e la Maestà Sua, veduto il parere della Consulta generale del Regno, ha Sovranamente dichiarato che la Corte Suprema ne' giudizj di competenza accogliendo il ricorso contro la decisione di competenza, non può direttamente, ed irrevocabilmente decidere della competenza, ed è stretta a rinviare la quistione ad altra gran Corte criminale diversa da quella di cui la decisione si è annullata (4).

---

(4) Principj diversi avea adottati la Corte Suprema con decisione dei 12 dicembre 1834. Accusati Carmine Russo, D. Gabriela del Colle, e

» Nel Real Nome lo partecipo a lei per l'adempimento — Napoli 27 giugno 1838 — *Nicola Parisio* ».

Francescantonio Russo di diversi reati, la gran Corte criminale di ...., spiegò contro di tutti la competenza speciale.

Ne ricorsero gli accusati nella Corte Suprema di giustizia, la quale esaminando siffatti reclami considerò: che D. Gabriela del Colle era imputata di reati che richiamavano la competenza speciale, e che sotto tal divisa dovea essere giudicata da una gran Corte speciale: che il reato di cui erano imputati Francescantonio e Carmine Russo non menava alla competenza speciale: rigettò quindi il ricorso prodotto da del Colle, ed accogliendo quello de' suddetti Russo, passò a provedere sulla quistione di competenza in linea di regolamento di giudici ordinando che in quanto al reato di cui essi Russo erano imputati, e nel di loro interesse si fosse proceduto dalla gran Corte criminale di ...., nella qualità di gran Corte ordinaria.

TITOLO SETTIMO

DE' GIUDIZII DI RICUSA, E DEL GIUDIZIO DI RIMESSIONE PER MOTIVO DI PUBBLICA SICUREZZA.

Articolo 498.

Nelle materie penali ogni uſiziale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto.

I motivi legali di ricusa sono quelli preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili* (a).

(a) *Vedi l' articolo 487 leggi di procedura penale.*
Circa i motivi legali di ricusa, son essi preveduti dall' articolo 470 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, salvo le due eccezioni contenute negli articoli 471 e 472 delle suddette leggi.
L' esatta osservanza del disposto nel n. 9 del citato articolo 470 venne raccomandata a' Presidenti, ed a' Procuratori generali con Circolare de' 28 luglio 1830 del tenor seguente:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 470 delle leggi di procedura ne' giudizj civili nell'articolo 9 prescrive che ogni giudice può essere ricusato, se il consanguineo o

SOMMARIO

§. I. Circolare de' 9 giugno 1813 sulla indicazione degli atti che rendono impedito il giudice a decidere nelle cause nelle quali abbia funzionato da pubblico ministero.

§. II. Real Rescritto de' 21 settembre 1825 col quale vien dichiarato, che il giudice istruttore promosso a giudice criminale, non può esser ricusato per la votazione nelle cause in cui abbia proceduto ad atti d' istruzione.

§. III. Real Decreto de' 16 novembre 1825 con cui vien stabilito che la cecità di un giudice non può allegarsi dalle parti come motivo di ricusa o di nullità.

§. IV. Real Rescritto de' 13 aprile 1836 che determina i casi ne' quali deve astenersi il giudice, o il patrocinatore e l' avvocato dal prender parte ne' giudizj penali.

§. V. Determinazioni contenute nel regolamento di disciplina de' 15 novembre 1828 sulle norme da tenersi ne' casi di ricusa o altro impedimento a pronunziare del giudice di circondario e del suo supplente nel capoluogo.

§. VI. Giurisprudenza della Corte Suprema contenuta nella decisione de' 14 novembre 1838 sulle seguenti quistioni. 1. Se la manifestazione di una opinione verso un accusato nel giudizio di accusa, impedisce al giudice che l' ha emessa d'intervenir poi nella pubblica discussione, e pronunziare dietro i risultamenti della discussione. 2. Se il ricorso di presa a parte contro di un giudice discusso e giudicato in di lui favore, gl' impedisce di pronunziare nella causa principale. 3. Se un giudice sia impedito a giudicare in una causa della quale precedentemente, colle funzioni di pubblico ministero, abbia regolato la istruzione disponendone molti atti, senza ecceder però gli atti eseguibili da un giudice istruttore, e senza esercitar mai alcuno dei poteri affidati esclusivamente ed essenzialmente a chi rappresenta il ministero pubblico in un giudizio penale.

---

affine sino al quarto grado inclusivamente faccia da avvocato, o da patrocinatore sulla causa, di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o affine astenersi dalla difesa.

» Ora, con rincrescimento sono stato informato che, ad onta di questa espressa disposizione di legge, vi sieno de' consanguinei, ed affini di giudici, i quali si fan lecito prender parte nella difesa delle cause,

§. I.

Circolare de' 9 giugno 1813.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — Ai Procuratori Regj Criminali e Correzionali.

» Colla Circolare de' 21 novembre 1810 insinuai a' giudici, che avessero esercitato in qualunque causa le funzioni del pubblico ministero, a non riassumere nella stessa causa le parti di giudice senza conformarsi alle disposizioni dell' articolo 380 del codice di procedura civile, che in questa parte è comune anche a' giudizj penali.

» Questa Circolare è diretta a prevenire l' inconveniente di vedere il medesimo magistrato rappresen-

---

anche dopo di essersi introdotto il giudizio: che si permetta in tal caso che i giudici si astengano di giudicare, e che questo abuso somministri a' litiganti un facilissimo mezzo di render sospetto un giudice quante volte giovi a' loro disegni.

» Con maggior rincrescimento sono stato anche informato, che vi sieno degli avvocati, e dei patrocinatori, i quali si fan lecito prender parte alla difesa delle cause, che si trattano innanzi a' giudici loro parenti; che per eludere la legge, si astengono di comparire nell' udienza, mandandovi altri difensori; e che ciò si pratichi con maggior frequenza nei giudizj penali, in cui è ben difficile il caso, che all' avvocato parente del giudice si trovi affidata la difesa della causa priachè il giudice faccia parte del Collegio, che dee giudicare.

» Queste operazioni, oltre al detrimento gravissimo, che recano alla giustizia ed agl' interessi do' privati, offendono grandemente l' onore dei magistrati; e perciò bisogna con tutta cura bandirle da' Tribunali. Quindi è che io impegno efficacemente lo zelo di lei, e del Presidente di cotesto Collegio ad usare una costante vigilanza, perchè la enunciata legge sia costantemente osservata, ed a non permettere che la medesima sia violata, nè in alcun modo elusa.

» Comunicherà questa Circolare al Collegio, e me ne darà riscontro — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

tare nell'affare medesimo la doppia figura di pubblico accusatore, e di giudice.

» Una troppo estesa interpetrazione data a questa Circolare ha fatto sorgere degl' inconvenienti di un altra specie.

» Benchè io nell' assegnare le ragioni della Circolare avessi detto, che bisognava allontanare dall'occhio del pubblico lo spettacolo di veder giudicare un accusato da colui che era stato anche per brevi istanti il di lui accusatore, pure si è introdotto il sistema, che un giudice dopo di aver funzionato da pubblico ministero in un atto qualunque di procedimento si astenga sempre dalle parti di giudice nello stesso giudizio. Poichè questi casi avvengono con frequenza, alcuni giudici rimangono quasi inoperosi per mesi interi, e la giustizia ne risente danno. Da ciò nasce il bisogno di spiegare quali atti possono produrre a' giudici l' esposto impedimento.

» Altra non è la ragione dell' impedimento se non che l' idea di avere le funzioni di pubblico ministero alterata quella indifferenza che deve costituire la prima caratteristica del giudice. Or durante la istruzione del processo, il pubblico ministero incaricato egualmente dalla legge di perseguitare il colpevole, e proteggere l' innocente, dirige le sue mire a questo doppio oggetto, e gli atti del procedimento ch' esso promuove, possono guidare così allo scovrimento della reità, che alla manifestazione dell' innocenza. È perciò che il pubblico ministero non può dirsi di essersi in alcun modo pronunziato per mezzo della istruzione o contro o a favore del reo, nè di aver perduto la sua indifferenza.

» Gli atti ne' quali propriamente si spiega il carattere di pubblico accusatore, sono la spedizione di un mandato di deposito, la requisitoria di spedirsi

un mandato di' arresto, o di passarsi l'imputato da un modo di custodia ad un altro più rigido, la requisitoria o il ricorso per cassazione in materia di competenza, l'opposizione alla libertà provvisoria, la requisitoria contro un eccezione perentoria, l'atto di accusa, e tutti gli atti e funzioni del pubblico ministero in forza del capitolo XI del regolamento dei 20 maggio 1808.

» In questi soli casi è dunque bene indicato l'impedimento del pubblico ministero a far le parti di giudice, ed egli deve manifestare il suo scrupolo alle Corti ed a' tribunali correzionali, a' quali è riserbato di pronunziarvi convenevolmente.

» Vi assicuro della mia stima — *F. Ricciardi* (1) ».

---

(1) Nella causa d'Ignazio Caggiano, condannato dalla gran Corte criminale di ...., ad anni 15 di lavori forzati per ferite con premeditazione in persona di Maria Teresa Baldassarre a cui avean prodotto malattia, ed incapacità al travaglio personale oltre il vigesimo giorno, fu opposto per motivo di annullamento che un giudice dopo di avere in tal causa funzionato da pubblico ministero in atti interessanti, era intervenuto da giudice nella decisione di condanna.

Su tal mezzo la Corte Suprema con decisione de' 5 aprile 1820 fece le seguenti osservazioni di dritto » Considerando che i caratteri di pubblico accusatore, e di giudice non essendo compatibili nella stessa persona, sono stati dalla legge essenzialmente distinti.

» Che avendo il gindice Scacchi rappresentato le parti di pubblico accusatore in un atto essenzialissimo, egli non potea per legge seder più da giudice nella causa stessa.

» Ch'essendo egli intervenuto da giudice, mentre la legge non lo riconosceva per tale in questa causa, siegue che la condanna fu profferita da cinque giudici, e non da sei quanti sono dalla legge richiesti. E che la mancanza del numero de'giudici dalla legge richiesto nella decisione importa nullità a' termini dell'articolo 2 del decreto de' 12 settembre 1811 » Pronunziò quindi l'annullamento della decisione.

§. II.

Real Rescritto de' 21 settembre 1825.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ai termini dell'articolo 498 delle leggi di procedura penale i motivi legittimi di ricusa in materia penale son quelli stessi determinati dalle leggi di procedura ne' giudizj civili. Secondo l'articolo 470 n. 8 di queste leggi è ricusabile il giudice nelle cause in cui precedentemente ha preso cognizione *come giudice*.

» È nato il dubbio se un giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale è ricusabile, e nella incapacità di votare nelle cause in cui prima della sua promozione abbia egli compilata la istruzione.

» La Consulta generale del regno che per disposizione Sovrana ha fatto l'esame del dubbio, ha opinato per la negativa.

» Questo parere trova appoggio nelle leggi in vigore, che lungi dal riconoscere nella compilazione delle istruzioni motivi che ispirino diffidenza sulla imparzialità dell'istruttore, e che lo rendano incapace di votare nelle cause in cui ha egli istruito, attribuiscono espressamente a' giudici di gran Corte criminale, ed alla stessa gran Corte la facoltà di procedere ad atti d'istruzione nelle cause medesime, che decidono. Altronde l'indicato articolo 470, che dichiara ricusabile il giudice nelle cause in cui ha precedentemente presa cognizione come giudice, non è applicabile al compilator d'istruzione, che nella qua-

lità di uffiziale di polizia giudiziaria procede ad atti che la riguardano.

» Sua Maestà cui ho rassegnato il dubbio ed il parere della Consulta generale, prendendo in considerazione i motivi espressi perfettamente analoghi all'attuale sistema di procedura penale, si è benignata di dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante, che il giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale ha la facoltà di votare nelle cause in cui prima della sua promozione abbia proceduto ad atti d'istruzione.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — *Antonino Franco* (2) ».

§. III.

Real Decreto de' 16 *novembre* 1825.

» Considerando che la cecità ordinariamente inabilita a ben esercitare le funzioni di giudice, secondo l'attuale sistema de' giudizj;

» Considerando che gravi inconvenienti nascerebberò se si permettesse alle parti di allegarla come motivo di ricusa del giudice, o di nullità de' suoi atti;

» Volendo far cessare le dubbiezze che sorgono intorno a ciò per mancanza di una legge del regno;

» Veduto il parere della Consulta generale;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

(2) L'articolo 497 del regolamento di disciplina contiene la stessa determinazione.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.
» Art. 1. La cecità è di ostacolo all' esercizio delle funzioni di giudice.
» Essa, allorchè sopravvenga al giudice, sarà motivo per determinarci a disgravarlo della carica, ma non potrà mai essere allegata dalle parti come motivo di ricusa o di nullità ».

§. IV.

Real Rescritto de' 13 aprile 1836.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Quante volte un congiunto od affine, sino al quarto grado inclusivamente, di alcun de' giudici di gran Corte criminale v' intervenisse qual difensore di cause, sarebbe il suo intervento non indifferente al servizio giudiziario. Primieramente si metterebbe per tali cause il giudice nella inazione, ed inoltre l' imputato, che nelle sue mire trovasse vantaggioso di non averlo in giudizio, troverebbe a soddisfare agevolmente il suo disegno col nominare alla difesa un congiunto od affine di quel magistrato.
» A prevenir l'inconveniente ha ordinato Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante, che ne' giudizj penali si debbano astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore e l' avvocato congiunti o affini ne' gradi proibiti dalla legge ad uno de' giudici, se questi all' epoca del commesso reato faceva parte del Collegio, che per legge deve giudicare, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato; ma prima

di essere affidata la difesa a quel patrocinatore od avvocato (3).

---

(3) La Circolare de' 23 aprile 1814 determinava del pari i casi nei quali dovea astenersi il giudice, o il patrocinatore e l'avvocato dal prender parte ne' giudizj penali. Essa è così concepita.

Il gran Giudice Ministro della Giustizia — Ai Regii Procuratori Criminali e Correzionali.

» La Circolare de' 17 giugno 1809 della quale vi trasmisi copia a' 12 dicembre 1813, dichiara che i giudici si debbano avere per sospetti nelle cause, in cui gli avvocati, o patrocinatori di una delle parti siano loro congiunti, o affini in quegli stessi gradi, in cui la legge gli ha per sospetti relativamente alle parti medesime.

» Questo motivo di sospezione potrebbe ne' giudizj penali far sorgere l'inconveniente, che appena commesso un reato, i prevenuti avessero nelle loro mani il potere di rendere sospetto un giudice, quando così giovasse a' loro disegni, col facilissimo mezzo di provvedersi di un difensore a colui congiunto, o affine.

» Ad evitare questo disordine Sua Maestà mi ha autorizzato a dichiarare, che ne' giudizj penali si debbono astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore e l'avvocato congiunti, o affini ne' gradi proibiti dalla legge, ad uno de' giudici se questi all'epoca del commesso reato faceva parte del Collegio, che per legge doveva giudicarne, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato, ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore, o avvocato.

» Vi assicuro della mia stima — *F. Ricciardi* ».

Con l'altra Circolare del dì 8 maggio 1833 venne poi confidato ai Presidenti ed a' Procuratori generali l'incarico di badare all'adempimento di quella de' 23 aprile 1814. Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Con Circolare de' 23 aprile 1814 spedita in seguito di superiore autorizzazione, è determinato che ne' giudizj penali si debbono astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore, e l'avvocato congiunti, o affini ne' gradi proibiti dalla legge, ad uno de' giudici, se questi all'epoca del commesso reato faccia parte del Collegio, che per legge deve giudicare, e se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato; ma prima di esserne affidata la difesa a quel patrocinatore, od avvocato.

» Essendo interessato nell'osservanza di questa disposizione il bene della giustizia, confido ai Presidenti, ed alle Signorie loro l'incarico di badare, sotto la propria risponsabilità, all'adempimento della medesima. Intanto mi faranno Elleno conoscere l'arrivo della presente — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 13 aprile 1836 — *Nicola Parisio* ».

§. V.

Art. 17 *del Regolamento de'* 15 *novembre* 1828.

» La disposizione dell' articolo 14 di questo regolamento (4) è parimente applicabile ne' giudizj particolari, sieno civili, sieno correzionali o di polizia: 1 nel caso in cui manchi il giudice, ed il supplente sia impedito pe' motivi di ricusa espressi nell' articolo 147 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nell' articolo 498 *delle leggi della procedura ne' giudizj penali*; 2 nel caso in cui manchi il supplente, e pe' motivi anzidetti il giudice sia impedito; 3 nel caso finalmente in cui non manchi nè il giudice, nè il supplente, ed entrambi sieno impediti a ragion de' cennati motivi di ricusa. In tutti questi casi, sarà rispettivamente adita l' autorità del tribunale civile o della gran Corte criminale che, versando sull' oggetto, provvederà, essendone il caso, al rinvio delle parti ad altro giudice secondo le norme fissate nel Real decreto de' 16 dicembre 1823 (5) ».

» (4) L' enunciato articolo 14 è concepito così — Nel caso di simultanea mancanza del giudice e del supplente del capoluogo di un circondario, saranno eseguite le prescrizioni contenute nel Real decreto de' 16 dicembre 1823 ».

(5) Questo decreto de' 16 dicembre 1823 trovasi riportato sotto il §. III, articolo 9 leggi di procedura penale.

Art. 18 *del Regolamento suddetto.*

» Qualora esistano il giudice ed il supplente, ed il primo di essi per motivi di ricusa si trovi impedito a procedere, emessa ne sarà la corrispondente dichiarazione d'impedimento, avrà luogo la disposizione compresa nell'articolo 13, senzachè occorra adire il tribunale civile o la gran Corte criminale (6) ».

§. VI.

Decisione de' 14 *novembre* 1838.

» Nel dì 29 maggio 1836 si tentò invano di avvelenar la famiglia di D. Luigi Camerini del comune di S. Martino A. G. P. da' fratelli Beniamino, e Gaetano Camerini con la complicità di Achille Raìnone.

» Non riuscito il tentativo, gli stessi fratelli Beniamino e Gaetano Camerini con la complicità di Niccola Guarente uccisero nella propria casa D. Pasquale Camerini figlio del D. Luigi, e ferirono la figlia del medesimo D. Mariantonia, nonchè la corriera Maria Michela Lanzilli.

» Distaccate le due cause del veneficio e dell'omicidio premeditato: Fissato per la prima il rito ordinario, ed il rito speciale per la seconda, se ne inoltrò il procedimento.

» (6) La disposizione dell'articolo 13 del regolamento di disciplina è la seguente — Il giudice di circondario ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento sarà rimpiazzato dal supplente del capoluogo del circondario ».

» Nel dì 26 maggio 1837 fu aperta la pubblica discussione col rito ordinario sul conto del solo Rainone.

» Correndo il dibattimento, e propriamente nel dì 29 agosto 1837 la parte civile rappresentata da D. Mariantonia Camerini produsse la presa a parte contra la intera gran Corte criminale, nonchè contro del Procurator generale del Re.

» La Corte Suprema di giustizia nella Camera criminale con arresto de' 2 ottobre 1837 rigettò il ricorso di presa a parte, e condannò la ricorrente alla multa di ducati settanta (7).

» L'arresto della Suprema Corte fu partecipato alla gran Corte criminale di .... con Ministeriale de' 25 luglio 1838.

» Volendosi posteriormente riattivare una tal causa, furono alla medesima presentati li seguenti scrupoli.

» Il Giudice .... vedendo posta a ruolo la causa da trattarsi in pubblica discussione a carico di D. Achille Rainone fa presente alla gran Corte ch'esso trova dovere di sua coscienza farsi scrupolo d'intervenire come votante in tale accusa: 1. perchè altra volta nel giudizio di sottoposizione ad accusa estrinsecò il suo voto di mettersi detto Rainone in libertà provvisoria: 2. perchè nel corso della pubblica discussione costituitasi parte civile D. Mariantonia Camerini, costei spinse contra la intera gran Corte, e suo Procurator generale l'azione di presa a parte, che formalmente discussa dalla Suprema Corte venne rigettata: Quindi non può mettersi in dubbio, che dietro tale giudizio, non siasi alterata la indifferenza necessaria assolutamente nell'animo del giudicante: 3. Finalmente trovandosi rigettata dalla

(7) Questo arresto è stato riportato sotto l'articolo 226 leggi di procedura penale.

Suprema Corte l'azione di presa a parte, e condannata la Camerini anche alla multa, chi mai potrebbe negare all'esponente l'azione di recrimina per la calunnia, e per essere indennizzato di spese, danni, ed interessi? Perciò insta ammettere tale scrupolo; e deliberare che l'esponente si astenga d'intervenire nella suddetta causa — Il Giudice ....

» Il Giudice della gran Corte ...., rassegna alla medesima, che egli credesi impedito a giudicare nella causa a carico di D. Gaetano, e D. Beniamino Camerini, Niccola Guarente, nonchè di D. Achille Rainone pe' seguenti motivi.

» Dal volume 1, fol. 65, 70, 73, 75, 125, 146, 187, 191, 242. Dal volume 2, fol. 255, 261; 262. Dal volume 5, fol. 150. Dal volume 9, fol. 11 e 12. Ed in generale dalla intera processura risulta che il dichiarante colle funzioni di ministero pubblico, che allora assumeva; ha regolata la istruzione; la tolse al Regio giudice locale avocandola all'istruttore del capoluogo; fe procedere ad analisi chimica; dispose l'arresto degl'imputati.

» De' detti fogli de' processi ora chiedesi lettura nella causa di D. Achille Rainone con apposita domanda fol. 61, volume 8.

» Inoltre dall'incartamento della procura generale rilevasi, che il dichiarante diresse de' rapporti all'Eccellentissimo Ministro di Giustizia additando colpevoli dell'avvenimento gl'imputati. In tal modo egli ha manifestata la sua opinione, comunque per dovere di carica, e sembra con ciò alterata la necessaria indifferenza del magistrato.

» In quanto a' motivi di astenersi la legge penale adotta quelli del Codice di procedura civile. Ivi l'articolo 473 che corrisponde all'articolo 380 del Codice abolito prescrive al giudice farne dichiarazione

nella Camera del Consiglio. E l'articolo 470 n. 8, novera fra le cagioni di astenersi anche se il giudice abbia precedentemente scritto o sollecitato nella causa. Il dichiarante crede aver fatto atti tali; quindi non essere più a grado di giudicare.

» Laonde la Ministeriale del 9 giugno 1813 (8) porta maggior lume: essa dichiara impedito quel giudice che con funzioni di ministero pubblico abbia emessi mandati di deposito, o in generale atti che possano aver alterata la indifferenza, o il modo di pensare. Sembra essere il dichiarante in tale caso.

» Che perciò il sottoscritto Giudice crede suo dovere e delicatezza far dichiarazione nella Camera del Consiglio di questa gran Corte a' termini del citato articolo 473 leggi di procedura civile de' motivi di suo scrupolo che ha enunciati; onde la gran Corte accolga la sua domanda di volersi astenere, che quì egli espressamente produce — Il Giudice ....

» La Corte Suprema ec.

» Veduti gli atti.

» Atteso che lo scrupolo fattosi dal Giudice...., non è garentito dalla legge in niuno de' tre addotti motivi per le seguenti ragioni.

» 1. La manifestazione di un sentimento verso di un accusato nel giudizio di accusa non impedisce al giudice d'intervenire nella pubblica discussione, e pronunziare nella sua coscienza dietro i risultamenti della discussion pubblica.

» 2. Il ricorso di presa a parte impedisce al giudice di pronunziare nella causa principale durante il giudizio di presa a parte, non già dopo essersi la presa a parte giudicata in favor del giudice. Articolo 578 procedura civile.

---

(8) Vedi il §. 1, di questo articolo.

» 3. Niuna recrimina si è finora istituita dal signor Giudice .... contra la ricorrente; e quindi non si è al caso di adattare alcuno de' numeri dell' articolo 470 di detta procedura civile che richieggono la pendenza attuale di un giudizio.

» Veduti quindi gli articoli 498 e 489 della procedura penale.

» Dichiara che lo scrupolo del signor Giudice .... nella esposta causa non milita.

» Atteso che lo scrupolo fattosi dal signor Giudice .... neppur è dalla legge protetto per le ragioni seguenti.

» Egli il signor Giudice .... con aver regolata la istruzione della succennata causa, e con averne disposto molti atti, mentre esercitava le funzioni di pubblico ministero, non eccedè mai gli atti eseguibili da un giudice istruttore a' termini dell' articolo 95 della legge organica; nè esercitò mai alcuno de' poteri affidati esclusivamente ed essenzialmente a chi rappresenta il ministero pubblico in un giudizio penale a senso degli articoli 153, 154 e 155 della stessa legge organica (9).

» Or se per legge di rito la stessa gran Corte criminale può istruire, articoli 16 e 151 procedura penale, e 98 legge organica, per la ragion medesima non può diventare impedito un giudice che ne fa parte a giudicar nella causa, per la quale abbia egli con temporanee funzioni proceduto ad atti meramente preparatorii d' istruzione. Si sa, che il giudizio definitivo nelle cause penali si pronunzia dietro

---

(9) Come d'insistere per la regolarità delle forme prima del giudisio, e per l' applicazione della legge; di esercitare l' azione penale per la punizione de' rei; di spedire i mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

la pubblica discussione orale, non già dietro il processo scritto.

» Dichiara, che similmente non milita lo scrupolo fattosi dal signor Giudice .... nella enunciata causa ».

Articolo 499.

Ne' giudizj di ricusa si procede colle norme stabilite dalle medesime *leggi della procedura nei giudizj civili* (b).

Il giudizio di ricusa contro un ufiziale di polizia giudiziaria non impedisce fino alla sua decisione il proseguimento della istruzione.

Articolo 500.

Se viene allegato a sospetto un giudice istruttore, o un giudice di circondario, o un ufiziale di polizia giudiziaria qualunque, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre.

È nelle facoltà della gran Corte il decidere della ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni (c).

(b) *Le norme stabilite dalle leggi di procedura ne' giudizj civili pel procedimento ne' giudizj di ricusa, sono indicate negli articoli* 475, 477, 478, 479, 481 *e* 482.

(c) *I motivi legali di ricusa pe' giudici di circondario sono preveduti dall' articolo* 147 *delle leggi di procedura ne' giudizj civili.*

Le norme di procedura sono indicate negli articoli 148, 149 *e* 150 *suddette leggi.*

Articolo 501.

Allorchè la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziaria ricusato, tranne l' *ingenere* ed ogni pruova di fatto permanente; e destinerà un nuovo istruttore che compili il processo.

Il nuovo istruttore avrà la facoltà di riesaminare i testimonj degli atti conservati, a' termini dell' articolo 59 (d).

Articolo 502.

Se viene allegato a sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, questa stessa discuterà la ricusa col numero di cinque giudici (e).

Articolo 503.

Nel caso de' tre articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia: se viene rigettata, è salvo il ricorso alle parti nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione.

La Corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla gran Corte. Non le saranno trasmesse che le carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato.

Il ricorso non sospenderà il procedimento fino

(d) *Vedi l' articolo 59 leggi di procedura penale.*
(e) *Vedi l' articolo 503 delle leggi.*

alla *pubblica discussione*. Il giudice ricusato dovrà intanto astenersi (f).

Articolo 504.

Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, si osserveranno le *leggi della procedura ne' giudizj civili* ed i regolamenti della Corte suprema.

SOMMARIO

Real Decreto de' 12 settembre 1828 sul metodo da tenersi per la ricusa de' Consiglieri delle due Supreme Corti di giustizia di Napoli e di Palermo.

Siffatto Decreto è del tenor seguente.

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia;

» Veduto il parere della Consulta generale:

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I Consiglieri delle due Corti Supreme di giustizia de'nostri Reali dominj residenti l'una in Napoli, e l'altra in Palermo, saranno ricusabili in qualunque numero.

» 2. Se in una delle due Camere componenti la Corte Suprema di giustizia residente in Napoli ven-

(f) *Vedi l'articolo precedente.*

ga ricusato, ovvero sia legittimamente impedito un numero di Consiglieri, tale che vi manchi il numero legale de' votanti, saranno successivamente chiamati a compiere tal numero i Consiglieri al seguito della Corte medesima, e quindi i Consiglieri ordinarii addetti all' altra camera, gli ultimi in ordine di anzianità.

» 3. Allorchè venga ricusata un' intera camera della stessa Corte Suprema, il giudizio di ricusazione apparterrà all' altra camera.

» 4. Nel caso che venga ricusato, ovvero sia legittimamente impedito un numero di Consiglieri della Corte Suprema di giustizia de' nostri dominj oltre il Faro, tale che vi manchi il numero legale de' votanti, la ricusazione sarà giudicata da un Collegio surrogato alla Corte medesima, composto di nove votanti.

» 5. Saranno chiamati a comporre il Collegio surrogato i seguenti magistrati con ordine successivo, cioè i Consiglieri ordinarj non ricusati, ed il Consigliere al seguito della Corte Suprema di giustizia in Palermo; il Presidente, il Procuratore generale del Re, il vice Presidente, e l' Avvocato generale nella gran Corte de' Conti in Palermo, il Presidente, il Procurator generale del Re, il vice Presidente, ed i sostituti Procuratori generali nella gran Corte civile in Palermo; uno o più componenti delle due camere della stessa gran Corte civile, i primi in ordine di anzianità, uno o più magistrati giubilati che saranno all' uopo scelti dal nostro Luogotenente generale in Sicilia.

» 6. Qualora alcuno de' magistrati designati coi precedenti articoli ad essere surrogati ne' giudizj di ricusazione sia legittimamente impedito, sarà rimpiazzato dall' altro che immediatamente lo segue nell' ordine di chiamata.

» 7. Nel caso che la ricusazione venga ammessa, il magistrato che, giusta i precedenti articoli, avrà giudicato della ricusazione, giudicherà benanche della causa principale relativa al ricorso per annullamento.

» 8. Ove poi la ricusazione venga rigettata, la parte ricusante sarà condannata ad una multa non minore di ducati trenta (once dieci) per ciascun Consigliere; e ciò quando anche il motivo della ricusazione fosse identico per tutti ».

Articolo 505.

Se si allega a sospetto una intera gran Corte criminale o una tal parte di essa, che la rimanente non sia sufficiente a procedere, la ricusa sarà discussa dalla suprema Corte di giustizia, la quale, nel caso che la troverà sussistente, destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa. In questo caso il ricorso sospende ec.

Articolo 506.

Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile e dall'imputato presente in giudizio.

SOMMARIO

§. I. Giurisprudenza della Corte di Cassazione da cui appare, che non prodotta dall' imputato la ricusa di un giudice nel termine dell' eccezioni, se il giudice stesso fa scrupolo nel privato Consiglio della Corte di votare nella causa, e questo scrupolo viene rigettato, la deliberazione del rigetto non dee intimarsi all'imputato. Decisione del 1 agosto 1811.

§. II. Giurisprudenza della Corte Suprema colla quale è adottato il principio, che ne' giudizj di ricusa sono comunicabili a' correi i rapporti reali della causa, e non già i personali rapporti dell' altro correo; di modo che per la morte del ricusante, la discussione del ricorso dal medesimo prodotto contro la decisione d' inammessibilità della ricusa, non ha luogo nell' interesse del correo. Decisione del 1 febbrajo 1819.

§. I.

Decisione del 1 agosto 1811.

» La Corte criminale di ...., condannò alla pena di morte Nicola Sarecchione come colpevole di omicidio per causa di furto, e con sopraffazione in persona di Giustino Basilico.

» Per parte del condannato si dedussero molti mezzi per cassazione; e fra gli altri quello » che avendo il giudice Canofari disimpegnato precedentemente in tal causa le funzioni di pubblico ministero in oggetti essenziali; ed essendosi perciò dallo stesso giudice fatto scrupolo di votare da giudice in tal causa, la Corte in privato Consiglio decise non aver luogo lo scrupolo; nè tale deliberazione si è intimata all' imputato, violandosi così l' articolo 178 n. 8. (470 n. 8) del codice di procedura civile.

» La Corte di Cassazione ec.

» Considerando che il giudice Canofari sebbene ricusabile ne' termini dell' articolo 378 n. 8 della procedura civile, tuttavolta non fu ricusato dall' imputato prima della discussione avvenuta nel giudizio della ripulsa de' testimonii, in cui egli intervenne, e prese parte.

» Che avendo l' imputato omesso in tal epoca di ricusarlo a' termini dell' articolo 382 della detta procedura civile, non era più ricettibile l' allegazione a sospetto, meno che novella causa di sospezione non fosse sopravvenuta.

» Che in effetto non essendo nuova causa sopravvenuta, ma essendosi il giudice da se stesso fatto scrupulo innanzi alla decisione definitiva per la stessa causa, che preesisteva in tempo della interlocutoria, l' imputato già caduto dal dritto dell' allegazione a sospetto, non avrebbe avuto dritto di chiedere, come non chiese, alcuna comunicazione dello scrupolo, nè di essere inteso sulla discussione dello stesso; altrimenti in contraddizione del precitato articolo 382 sarebbe rivenuto nel dritto di ricusa del giudice, d' onde la legge lo dichiarava decaduto per la scadenza de' termini.

» Considerando che il ricorso per cassazione non è aperto se non a coloro, che sono stati parti nella decisione impugnata.

» Considerando che l' imputato non ha preso nè poteva prendere parte nella decisione dello scrupolo avvenuto nella camera del consiglio, e perciò non è ricettibile il suo ricorso in cassazione, per la parte che impugna la mentovata decisione della Corte, divenuta inattaccabile dal suo lato, mercè il silenzio usato nel termine che la legge apriva alla ricusa del giudice.

» Rigetta ec. ».

§. II.

Decisione del 1 febbrajo 1819.

» Nella causa di omicidio premeditato a carico di Andrea Valente, e Gaetano Ventresca la Corte criminale di .... aprì il termine de'cinque giorni. Gli accusati chiesero un esperimento di fatto, che eseguito fu attaccato di nullità; ed indipendentemente da ciò Andrea Valente allegò a sospetto tanto il Presidente di quella Corte, che il giudice commessario della causa. La ricusa fu dichiarata inammessibile, ma dopo prodotto il ricorso per annullamento da Valente, questi morì nel carcere.

» Il ricorso era distinto in due parti. Nella prima si doleva Valente di essersi discussa la sospezione senza il suo personale intervento: nella seconda sostenne di essersi violati gli articoli 378 n. 8, 389 e 1030 del codice di procedura civile.

» Il pubblico ministero presso la Suprema Corte osservò su la specie — che il ricorrente è morto nelle prigioni, per cui non vi sarebbe luogo a deliberare, ancorchè fossero ricevibili i suoi mezzi, ed il tempo a presentarli fosse legale.

» Osservò di più — che nè gli effetti del ricorso sono comunicabili al correo tuttavia vivente, e giudicabile; imperciocchè la istanza di ricusa fu presentata dal solo Valente. Nel corso della discussione del medesimo si trova solo una istanza firmata da amendue pel differimento del giudizio, ma il ricorso avverso la decisione della Corte è del solo Valente. Non sembra dunque che morto costui possa suben-

trare a sostenere il ricorso un carcerato che nè produsse la istanza, nè inerì al ricorso medesimo. Si aggiunge che nemmeno in Corte Suprema è venuto Ventresca a fare qualche atto, che mostrasse il suo ritegno di essere giudicato da que' magistrati.

» Non omise anche di osservare — che il motivo di ricusa contra il Presidente è tutto personale di Valente, e che i motivi personali in una causa non possono trasfondersi nei coaccusati nella causa stessa. Il motivo poi, che riguarda il commessario della causa è inetto per Ventresca.

» La Corte Suprema accogliendo le osservazioni di dritto manifestate dal pubblico ministero colle sue conclusioni ec.

» Attesochè il ricusante ricorrente è morto nelle prigioni, e fra i motivi di estinguersi i reati ne' giudizj penali si novera la morte dell' accusato.

» Attesochè i motivi sostenuti colla ricusa, e col ricorso riguardano la persona del ricusante già morto, e non la causa.

» Attesochè sono comunicabili a' correi i rapporti reali della causa, e non già i personali rapporti dell' altro correo; lo che rende dividuo in faccia all' altro correo il giudizio, che intenta il correo per circostanze personali di se solo.

» Attesochè a nome del correo Ventresca neppure alcuna parte si è fatta presso la Suprema Corte nel fine di sostenere il ricorso contro la non ammessa ricusa.

» Dichiara non esservi luogo a deliberare ».

Articolo 507.

La parte che avrà proceduto volontariamente presso un' autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa se non per motivi legittimi posteriormente scoverti ec.

Articolo 508.

Nelle cause di ricusa non saranno intese le parti in udienza.

Il ministero pubblico porterà le sue conclusioni, e le parti potranno presentar solamente memorie scritte, senza che il non uso di questa facoltà ritardi il corso ec.

Articolo 509.

In ogni caso che la ricusa sarà rigettata, la parte che l' avrà prodotta, dovrà esser condannata ad una multa da ducati sei ec.

Articolo 510.

La rimessione di un affare penale da un' autorità all' altra, oltre i casi della ricusa e della incompetenza, ha luogo ancora per motivi di sicurezza ec.

Articolo 511.

La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può esser in alcun caso promossa che da' soli ufiziali pubblici, secondo le norme fissate negli articoli seguenti.

Le parti non potranno prendervi alcuna ingerenza : se presenteranno qualche memoria, questa servirà di solo rischiaramento ec.

ARTICOLO 512.

La rimessione, per motivi di sicurezza pubblica, di un affare correzionale o di semplice polizia da un giudice di circondario ad un altro, si fa dalla gran Corte criminale, inteso il pubblico ministero.

Ne sarà data parte al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ec.

ARTICOLO 513.

Non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche per ogni altro motivo grave potrà rimettersi una istruzione criminale da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però dietro requisitoria del regio procuratore generale dovrà chiederne l'autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procurator generale a chiederla, e la gran Corte a deliberarvi; e debbe essere indicato l'altro giudice cui si vuol delegare l'istruzione (g).

ARTICOLO 514.

La rimessione della causa da una gran Corte cri-

(g) *Vedi l'articolo 509 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.*

minale ad un' altra per motivi di sicurezza pubblica, si fa colle norme seguenti.

Le carte che contengono i motivi di rimessione, saranno trasmesse di ufizio dal pubblico ministero al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà anche prenderne de' rischiaramenti da pubblici funzionarj di sua fiducia (h).

Articolo 515.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se dalla lettura delle carte o da' rischiaramenti che ha presi, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa.

Nel caso che deliberi per la remissione, la Corte suprema destinerà per regolamento di giudici la nuova gran Corte criminale che dovrà procedere nella causa (i).

Articolo 516.

Può la suprema Corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad altra gran Corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran Corte da cui si vuol fare il rinvio, si astengano dallo intervenire nella causa; purchè la mancanza della parte de' giudici che debbe astenersi, non renda l' altra insufficiente a giudicare (k).

(h i k) *Vedi l' articolo 518 leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 517.

Può anche la Corte suprema ordinare che la commessa della causa passi dal giudice delegato ad un altro. In tal caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente, la commessa si farà dalla stessa Corte suprema.

Il primo giudice delegato non potrà più intervenire nella causa (l).

ARTICOLO 518.

In tutte le decisioni per rimessione, a' termini degli articoli 514 e seguenti, non saranno espressi i motivi su' quali è poggiata.

Le carte saranno restituite al Ministero di grazia e giustizia, e quivi rimarranno. Nella Corte suprema non si conserveranno che le lettere di corrispondenza e l'originale della decisione (m).

ARTICOLO 519.

Se i motivi di sicurezza pubblica possano cessare coll'allontanamento di uno o più de' componenti la gran Corte, rimossi costoro, gli ufiziali che istruiscono i processi, il pubblico ministero e la gran Corte criminale continueranno il procedimento ec.

(l) *Vedi l'articolo 518 leggi di procedura penale.*
(m) *Vedi gli articoli 514 e seguenti dette leggi.*

TITOLO OTTAVO

DEL GIUDIZIO CONTRO I FUNZIONARJ DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

Articolo 520.

Se i regj giudici di circondario, o gli agenti del pubblico ministero presso di loro, o altri ufiziali inferiori dell'ordine giudiziario; se i cancellieri presso qualunque gran Corte o tribunale, eccetto il cancelliere della Corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran Corti criminali (a).

(a) *Se nell' esercizio di funzioni amministrative il Giudice Regio o il Supplente incorre in reato, le norme sul procedimento son quelle determinate dalla legge de' 19 ottobre 1818. Tanto fu espresso al Procurator generale di Salerno con Ministeriale de' 12 giugno 1830.*

SOMMARIO

§. I. Determinazioni contenute nella legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile per la garentia de' funzionarj dipendenti dall'amministrazione medesima, imputati di reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

§. II. Legge de' 19 ottobre 1818 pe' reati in ufficio commessi da' pubblici funzionarj.

§. III. Ministeriale de' 5 gennajo 1820 dalla quale emerge che l'articolo 520 delle leggi di procedura penale, comprende nella sua disposizione i Cancellieri sostituti de'Giudicati di Circondario.

§. IV. Real Rescritto de'22 marzo 1820 con cui vien dichiarato, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti procedura penale pel procedimento contro i funzionarj, non sono applicabili a' giudizj contro i patrocinatori, notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati delle Cancellerie e Procure Generali.

§. V. Decreto de' 3 aprile 1820 relativo a' reati in ufficio dei pubblici funzionarj che godono garentia.

§. VI. Decreto de'10 settembre 1823 circa la garentia degli impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti, investiti di pubbliche funzioni, e della facoltà di formar atti che ne riguardano l'esercizio.

§. VII. Ministeriale de' 6 marzo 1824 per la garentia a' Ricevitori del Registro e Bollo pe'reati in ufficio.

§. VIII. Real Rescritto de' 27 marzo 1824 con cui vien dichiarato, che pe'funzionarj menzionati negli articoli 520 e 521 delle leggi di procedura penale, imputati di reati in ufficio, la competenza è determinata dalla qualità della carica che i medesimi occupano in tempo del giudizio.

§. IX. Real Rescritto de' 21 settembre 1825 da cui si ha, che i Sindaci comunali pe' reati commessi come uffiziali dello stato civile non sono coverti di garentia.

§. X. Determinazioni contenute nella legge doganale de' 19 giugno 1826 sulla garentia per gl'impiegati de'dazj indiretti.

§. XI. Legge de' 26 dicembre 1827 circa la garentia accordata agl'individui della Gendarmeria Reale pe' reati in ufficio.

§. XII. Real Rescritto de' 15 marzo 1828 con cui vien di-

chiarato, che nella generica espressione di uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario, usata nell'articolo 520 procedura penale, sono compresi i Cancellieri comunali pe' reati relativi alle funzioni di Cancelliere presso il Conciliatore, e presso il Supplente comunale.

§. XIII. Circolare de' 19 luglio 1828 con cui son precisate le condizioni sotto le quali è accordata la garentia agl' individui della Gendarmeria Reale.

§. XIV. Decreto de' 29 dicembre 1828 col quale vien determinato, che i Cancellieri de' Commissarj di polizia pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria; sono compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario, e non sono coverti della garentia pe' reati commessi nell'esericzio di funzioni amministrative.

§. XV. Real Rescritto de' 26 ottobre 1830 da cui si ha, che il beneficio della garentia non è dovuto agl' individui della Gendarmeria Reale pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni puramente militari.

§. XVI. Real Rescritto de' 7 giugno 1837 dal quale emerge che i componenti la Camera notariale non godono il beneficio della garentia pe'reati che commettessero nell'esercizio delle loro funzioni.

§. XVII. Circolare de' 7 dicembre 1838 che ricorda le determinazioni della legge de' 19 ottobre 1818 sulla garentia limitata al caso unico in cui la imputazione del pubblico funzionario sia di reati in uffizio.

§. I.

Determinazioni contenute nella Legge de' 12 dicembre 1816 sull' Amministrazione Civile per la garentia de' funzionarj dipendenti dall' Amministrazione medesima.

» Art. 138. I funzionarj nell'amministrazione civile sono sotto la garentia della legge nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garentia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa

nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, se non dopochè il procedimento contro di essi sia stato da noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell'interno da cui dipendono e nel modo che sarà dalla legge determinato (1).

» Art. 139. Sono compresi nella garentia gl'Intendenti, i Sotto-Intendenti, i Segretarj generali, i Consiglieri d'Intendenza, i Sindaci, gli Eletti, e gli aggiunti che li rimpiazzano nell'esercizio di qualunque funzione rispettivamente lor confidata.

» Art. 140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall'esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garentia pe' fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

» Art. 141. Il procedimento contro i funzionarj compresi nella garentia è comune a' loro complici ».

---

(1) Questo articolo comprende nella sua disposizione i funzionarj amministrativi accusati di falsità di documenti relativi alla contabilità delle loro amministrazioni, giusta emerge dal seguente Real Rescritto de' 29 luglio 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» La legge de' 12 dicembre 1816 ordina nell'articolo 138 che i funzionarj dell'amministrazione civile sieno coverti di garentia pe' reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

» È surto il dubbio se questo articolo comprende nella sua disposizione i funzionarj amministrativi accusati di falsità di documenti relativi alla contabilità delle loro amministrazioni.

» Sua Maestà uniformandosi al parere dato dalle Camere riunite di giustizia, e degli affari interni del Supremo Consiglio di Cancelleria, ha dichiarato che per tali reati i funzionarj dell'amministrazione civile sono coverti di garentia.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'adempimento — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Legge de' 19 ottobre 1818.

» Art. 1. I pubblici funzionarj eletti da noi non potranno pe' reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la nostra autorizzazione.

» 2. La nostra autorizzazione sarà preceduta dall'avviso del Supremo Consiglio di cancelleria pe' seguenti funzionarj (2).

---

(2) Nella legge organica della Consulta generale del Regno de' 14 giugno 1824 fu espressa la determinazione seguente.

» Art. 15. Le Consulte, sempre con nostra speciale commessione, saranno incaricate di discutere, e dare il loro avviso:

» N.° 5. Sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro i funzionarj pubblici rivestiti della nostra garentia a' termini della legge del dì 19 ottobre 1818 ».

Quindi con Real decreto de' 18 ottobre 1824 venne determinata la classe de' funzionarj pe' cui reati in officio, in seguito della Sovrana autorizzazione, si richiegga il parere delle Consulte per potersi procedere contro di essi. Questo decreto è così concepito.

» Veduta la legge de' 19 ottobre 1818 sulla garentia de' funzionarj pubblici pe' reati in ufficio;

» Veduta la legge de' 14 giugno ultimo, che annovera coll' articolo 15 n. 5 tra gli affari, che di nostro ordine saranno inviati per parere alle Consulte de' nostri dominj di quà e di là del Faro, *le autorizzazioni per procedimento contro i funzionarj pubblici rivestiti della nostra garentia*;

» Volendo determinare in modo preciso la classe de'funzionarj pe'quali a norma dell' additato articolo 15 n. 5, dovrà precedere alla nostra autorizzazione il parere delle Consulte.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Il parere delle Consulte del Regno sull' autorizzazione a procedere pe' reati in uffizio de' funzionarj pubblici coverti di garentia, avrà di nostro ordine luogo sul conto de' soli funzionarj designati nell' articolo secondo della legge de' 19 di ottobre 1818.

» 2. Nella classe de' funzionarj pubblici pe' quali, a norma dell' antecedente articolo, si farà precedere alla nostra autorizzazione il parere delle Consulte, sono compresi i vice Presidenti ed i Consultori de' quali vengono esse composte ».

1. I Reggenti e Consiglieri del Supremo Consiglio di cancelleria ;

2. Gli Agenti del ministero pubblico, i Consiglieri della Suprema Corte di giustizia e della gran Corte de' Conti, ed i Giudici delle gran Corti civili e criminali, e de' Tribunali Collegiati ;

3. Gl' Intendenti, Sotto-Intendenti, Segretarii generali, e Consiglieri d' Intendenza ;

4. I Funzionarj di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di Direttore inclusivamente fino a tutt' i gradi superiori.

» 3. Pe' reati in officio di quei funzionarj che non si sono eletti da Noi, basterà pel giudizio l'autorizzazione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» 4. Non debbono considerarsi funzionarj pubblici i notaj, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile, gli uscieri; e generalmente tutti gl' impiegati nelle officine delle Corti, Tribunali e Regie procure, delle Intendenze, Sotto-Intendenze, delle amministrazioni generali, direzioni, ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.

» 5. Sotto nome di *reati in officio* sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

» 6. Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di procedersi senz' autorizzazione contro i pubblici funzionarj pe' reati in officio, non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere, tanto da' privati, quanto da' pubblici funzionarj, le denuncie pei reati in officio, di raccorre le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de' fatti richiede.

» Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo ad interrogatorio.

» 7. Nel caso però che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale a' termini delle leggi bisogna una contraddizione preliminare alla istruzione del processo, l'autorità giudiziaria potrà udire il funzionario, cui tal fatto viene attribuito, in contraddizione delle parti.

» 8. I funzionarj pubblici dovranno somministrare tutte le notizie, esibire e rimettere tutt'i registri, carte ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione delle indagini autorizzate dall'articolo 6 della presente legge.

» 9. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al Procurator generale presso la gran Corte criminale: la quale sulla requisitoria del medesimo pronunzierà,

1. Se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato.

2. Se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato in officio, a' termini dell' articolo 5 della presente legge.

» Nel caso che sull'una e sull'altra parte della requisitoria la gran Corte criminale deciderà affermativamente, colla stessa decisione ordinerà l'invio degli atti al nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» 10. L'autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre, o promossa dal nostro Ministro di grazia e giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità de' casi con-

templati nella presente legge, e sarà sempre dal medesimo Ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia stato commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il Ministro di grazia e giustizia dovrà sempre prendere l'avviso del Ministro e Segretario di Stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene.

» 11. La garentia pe' funzionarj pubblici è comune ai loro complici e correi.

» L'autorizzazione data a procedersi contro di quelli, comprende anche questi ultimi.

» 12. La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia stabilita colla presente legge pe' reati in officio commessi durante l' esercizio della medesima.

» 13. Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite ».

§. III.

Ministeriale de' 5 gennajo 1820.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale in Chieti.

» L' articolo 520 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario comprende nella sua disposizione anche i cancellieri sostituti de' giudicati di circondario.

» È questa mia di riscontro al suo rapporto dei diciotto dello scorso mese — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* (3) ».

---

(3) Relativamente a' cancellieri sostituti nella Ministeriale de' 29 a-

§. IV.

Real Rescritto de' 22 marzo 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sua Maestà si è degnata dichiarare che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura penale per lo procedimento ne' giudizj contro i funzionarj giudiziarj non sono applicabili ai giudizj contro i patrocinatori, i notai, gli uscieri, gli uffiziali dello stato civile, e gl'impiegati di qualunque classe della cancelleria, e degli uffizj del pubblico ministero pe' reati riguardanti il rispettivo uffizio (4).

» Nel Real Nome partecipo ciò alle Signorie loro per la dovuta intelligenza — *Marchese Tommasi* ».

---

gosto 1827 diretta al Procurator generale presso la gran Corte criminale di Salerno, si legge quanto segue.

» Ne' cancellieri sostituti deve considerarsi doppio carattere. Sono essi da reputarsi primi commessi delle cancellerie, quando non sono chiamati a supplire funzioni di cancellieri proprietarj, e delinquendo con tal caratteristica sono esclusi dal beneficio della garentia a' termini dell'articolo 4 della legge de' 19 ottobre 1818. Pel contrario se funzionando in rimpiazzo de' cancellieri proprietarj, commettono reati in ufizio, in tal caso non vi cade dubbio, che la legge li covre di garentia.

(4) Vedi l'articolo 4 della legge de' 19 ottobre 1818.

§. V.

Decreto de' 3 *aprile* 1820.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. I pubblici funzionarj che godono garentia a' termini della legge de' 19 di ottobre 1818 saranno giudicati dalle gran Corti criminali per quei reati in ufficio, che trovansi attribuiti a' giudici di circondario ».

§. VI.

Decreto de' 10 *settembre* 1823.

» Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 circa la garentia de' funzionarj pubblici pe' reati in uffizio;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La garentia che pe' reati in ufficio è attribuita a' pubblici funzionarj dall'indicata Legge de' 19 di ottobre 1818, competerà del pari agl' impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazj indiretti, investiti di pubbliche funzioni e della facoltà di formar atti che ne riguardano l' esercizio (5) ».

(5) Vedi gli articoli 13 e 14 del Decreto organico dell' Amministra-

§. VII.

Ministeriale de' 6 marzo 1824.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale in Salerno.

» A' termini dell'articolo 4 della legge de' 19 ottobre 1818 non sono compresi nella classe de' funzionarj pubblici coverti di garentia gl' impiegati nelle officine delle Amministrazioni generali; ma i Ricevitori del Registro e Bollo stabiliti in forza del Decreto de' 13 maggio 1820 non sono impiegati in alcuna officina.

» Proporrà l' affare alla gran Corte, affinchè prenda la medesima in considerazione questa circostanza, e decida in giustizia — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

---

zione Generale de' dazj indiretti de' 13 aprile 1826 sulla indicazione degl' impiegati nel servizio attivo, sedentario e misto.

§. VIII.

Real Rescritto de' 27 marzo 1824.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale hanno stabilito un particolar sistema di rito pe' funzionarj dell' ordine giudiziario che incorrano in reato relativo alle loro funzioni. Sono essi ripartiti in due classi distinte. La prima comprende i funzionarj che le leggi medesime han designati nell' articolo 520 ; ed il loro giudizio è attribuito alle gran Corti criminali. La seconda comprende i funzionarj espressi nel consecutivo articolo 521 ; ed il loro giudizio è attribuito alla Camera criminale della Suprema Corte di giustizia.

» Si è preveduto il caso, che un funzionario della prima classe sia elevato al rango de' funzionarj inclusi nella seconda, e che dopo la di lui promozione venga egli imputato di reato in ufficio commesso nell' esercizio della prima carica. Si è domandato se in questo caso il procedimento sul di lui conto appartenga alla gran Corte criminale, ovvero alla Camera criminale della Corte Suprema di giustizia.

» Sua Maestà alla quale ho proposto il dubbio, ha nel Consiglio di Stato ordinario de' 22 di questo mese Sovranamente dichiarato, che nel caso di cui è parola, la competenza è determinata dalla qualità della carica che il funzionario occupa in tempo del

giudizio: e che all' effetto il procedimento (nelle forme che le leggi di procedura penale han sanzionate) appartiene alla gran Corte criminale se in quel tempo egli si trovi nel rango de' funzionarj designati nell' articolo 520 delle leggi medesime ; alla Camera criminale della Suprema Corte di giustizia ove sia tra' funzionarj espressi nel consecutivo articolo 521.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l' adempimento — Napoli 27 marzo 1824 — *Marchese Tommasi* ».

§. IX.

Real Rescritto de' 21 settembre 1825.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» I Sindaci comunali oltre le funzioni amministrative, di cui per istituzione sono investiti, han pur quelle di uffiziale dello stato civile. È surto il dubbio se pe' reati commessi nell' esercizio di queste ultime funzioni sono essi coverti di garentia. In esecuzione di ordini Sovrani il dubbio fu comunicato per esame e parere alla Consulta Generale del Regno che si è divisa in due opinioni diverse.

» Ho rassegnato tutto a Sua Maestà che nella sua Real saggezza ha riconosciuto uniforme alla legge de' 19 ottobre 1818 ed a' principj che ne han regolata la sanzione, il parere de' Consultori che non comprendono nella garentia i Sindaci pe' reati commessi nella qualità di uffiziali dello stato civile.

» Questa legge, che pe' reati in uffizio covre di

garentia i funzionarj pubblici, n' esclude espressamente gli additati uffiziali, giacchè non muniti di funzioni, che a senso della legge fan solo oggetto di garentia. La misura di cui è parola trovasi propriamente adottata per le autorità investite di funzioni governative; autorità poste totalmente sotto la dipendenza del Governo, che vengono riputate di agir sempre in seguito di suoi ordini diretti o indiretti, che han ricevuto, o di sue istruzioni loro trasmesse. Gli uffiziali dello stato civile che senza aver corrispondenza col Governo sono estensori e conservatori di quel che i privati dichiarano in materia di atti dello stato civile, non entrano nella classe delle autorità munite di funzioni governative, e coverte di garentia.

» La circostanza di trovarsi riunite nella persona stessa del Sindaco funzioni amministrative e funzioni di uffiziali dello stato civile non vale ad introdurre eccezione alla disposizione dell' indicata legge, tanto perchè la stessa senza limitazione alcuna esclude dalla garentia gli uffiziali dello stato civile, quanto perchè questo beneficio non è conceduto per ragione della persona, ma per ragione delle funzioni, nell' esercizio delle quali portasi eseguito il reato.

» Su queste considerazioni Sua Maestà nel Consiglio di Stato ordinario del dì nove andante si è benignata dichiarare, che i Sindaci comunali pe' reati commessi come uffiziali dello stato civile non sono coverti di garentia.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 21 settembre 1825 — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. X.

Determinazioni contenute nella legge Doganale de' 19 *giugno* 1826.

» Art. 480. Ogni impiegato che si sarà macchiato di delitti, sia nell' esercizio della propria carica, sia come particolare, o che avrà fatto delle ingiurie ed offese contro di qualunque cittadino, verrà soggettato alle pene prescritte dalle leggi, indipendentemente dalle punizioni amministrative; salvo il godimento della garentia, a' termini della legge de' 19 ottobre 1818 e del Decreto de' 10 di settembre 1823 ».

§. XI.

Legge de' 26 *dicembre* 1827.

» Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 circa la garentia de' funzionarj pubblici;

» Veduto l' articolo 187 della Real ordinanza della Gendarmeria Reale, con cui ci abbiamo riserbato di prendere con una legge le determinazioni sulla garentia di cui dovranno godere gl' individui di tal arma nell' attual esercizio de' doveri della propria istituzione;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. Gl' individui della Gendarmeria Reale di qualunque grado incolpati di reati commessi nell' esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge, e per oggetti a tale esercizio relativi, sono coverti di garentia.

» 2. Le determinazioni circa la garentia dei funzionarj pubblici, adottate dalla legge de' 19 di ottobre 1818, avranno luogo anche per gl' individui della Gendarmeria Reale nel caso d' incolpazione di reati espressi nel precedente articolo ».

§. XII.

Real Rescritto de' 15 *marzo* 1828.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 520 delle leggi di procedura penale dispone, che se i Regj Giudici di Circondario, o gli Agenti del pubblico ministero, o altri uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario, se i Cancellieri presso qualunque gran Corte o Tribunale, eccetto il Cancelliere della Corte Suprema di giustizia, incorrano ne' reati relativi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alla gran Corte criminale.

» Si è dubitato se la disposizione dell' enunciato articolo 520 sia applicabile ai cancellieri comunali pe' reati relativi, sia alle funzioni di cancelliere del Giudice Conciliatore, sia alle funzioni di cancelliere del supplente comunale.

» Sua Maestà cui ho rappresentato il dubbio, si è degnata dichiarare, che nella generica espressione di uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario, usata nel-

l' enunciato articolo 520 delle leggi di procedura penale, sono compresi i cancellieri comunali pe' reati relativi alle funzioni di cancelliere presso il conciliatore e presso il supplente comunale.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento, ed attendo riscontro della pervenienza di questa mia — Napoli 15 marzo 1818 — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. XIII.

Circolare de' 19 luglio 1828.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ho avuto occasione di rilevare, che non sono generalmente ben comprese le condizioni, sotto le quali è accordata la garentia agl' individui della Gendarmeria Reale, e che nelle deliberazioni, con cui in casi particolari se ne chiede lo scioglimento, non sempre sono espressi i dettagli indispensabili per la risoluzione da prendersi sulla domanda.

» A' termini dell' articolo 1 della legge de' 26 dicembre 1827 la garentia, di cui è parola è ammisibile unicamente nel concorso delle seguenti due condizioni: 1, che il reato di cui l' individuo della Gendarmeria s' incolpa, sia stato commesso *nell' esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge*: 2. che il reato stesso abbia avuto luogo per *oggetti a tale esercizio relativi.*

» L' ultima di queste condizioni si verifica quando

i motivi che han mosso l'incolpato a delinquere, si riferiscono al servizio di cui egli è incaricato. Ove tali motivi costitutivi la causale del reato fossero estranei al servizio, mancando allora una delle condizioni, che per la garentia necessita, mancherebbe il dritto a tal beneficio, ed il bisogno d'impetrare l'autorizzazione a procedere pel giudizio dell'incolpato.

» L'autorità competente nel giudizio degl' individui della Gendarmeria Reale, prendendo in considerazione le circostanze del reato che s'incolpa loro, e le pruove raccolte, dovrà esaminar accuratamente se nella incolpazione concorrono l'enunciate due condizioni; nell'affermativa dovrà designar l'una e l'altra nella deliberazione. Quindi non basta che dicasi d'aver l'incolpato delinquito nell'esercizio delle proprie funzioni; ma è necessario che alla designazione di questa condizione si aggiunga il concorso dell'altra che il reato è stato commesso per oggetti a tal esercizio relativi.

» Cureranno Elleno l'adempimento di questa determinazione — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. XIV.

Decreto de' 29 *dicembre* 1828.

» Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 concernente la garentia de' funzionarj pubblici;

» Veduto il titolo VIII del libro III delle leggi di procedura penale, relativo al giudizio contro i funzionarj dell'ordine giudiziario;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno sul dubbio in materia di garentia de' cancellieri de' commessarj di polizia pe' reati in officio;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I Cancellieri de' commessarj di polizia pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni di *polizia giudiziaria*, sono compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

» 2. I cancellieri medesimi, pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni *amministrative*, non sono coverti della garentia che la legge de' 19 di ottobre 1818 attribuisce a' funzionarj pubblici ».

§. XV.

Real Rescritto de' 26 ottobre 1830 contenuto nella Circolare de' 10 novembre 1830.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Comandanti Militari.

» La legge de' 26 dicembre 1827 covre gl' individui della Gendarmeria Reale di garentia pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge, e per oggetti a tale esercizio relativi.

» Oltre le funzioni di polizia giudiziaria e quelle

di polizia ordinaria, sono pure tali individui rivestiti di funzioni militari. Di queste funzioni alcune riguardano il servizio di un ramo qualunque di amministrazione pubblica diversa dal ramo militare.

» Nel giudizio a carico di alcuni uffiziali della Real Gendarmeria, incolpati di malversazione de' fondi delle casse di una delle abolite compagnie della Gendarmeria Reale, nacque il dubbio se per questa incolpazione erano essi coverti di garentia.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 ottobre ultimo, Sua Maestà risolvè il dubbio per la negativa, e volendo allontanare qualunque difficoltà sopra i limiti, ne' quali è circoscritta la garentia dalla enunciata legge accordata agl'individui della Gendarmeria Reale, si è benignata dichiarare, che tal beneficio non è loro dovuto pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni puramente militari ».

§. XVI.

Real Rescritto de' 7 giugno 1837.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» È stato chiesto se i componenti la Camera notariale godono o pur nò il beneficio della garentia pe' reati che fossero commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Per la risoluzione di questo dubbio è stato osservato: che due sieno i principii fondamentali della garentia pe' funzionarii pubblici: che l'uno di essi sia diretto ad impedire che i medesimi sieno turbati nella esecuzione delle loro funzioni, le quali tengono

all' ordine pubblico: che l' altro principio sia nel fine di non far materia di esame nell' interesse de' privati di ogni atto che può derivare da superiori disposizioni governative: che le Camere notariali sono subordinate alle autorità giudiziarie, e le loro attribuzioni, comunque assai pregevoli, sono però essenzialmente di mera vigilanza su' i notai: che le Camere stesse nulla hanno di comune colle dipendenze amministrative: che così per essi non può incontrarsi l' applicazione di alcuno de' mentovati principii fondamentali.

» In conseguenza di queste osservazioni Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del caduto mese, uniformemente ancora all' avviso della Consulta generale, si è degnata dichiarare che non vi abbia luogo per li componenti delle Camere notariali al beneficio della garentia giusta la legge de' 19 ottobre 1818.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento — Napoli 7 giugno 1837 — *Nicola Parisio* ».

§. XVII.

Circolare de' 7 dicembre 1838.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali di questa e dell' altra parte del Regno.

» L' esercizio dell' azione penale, aperto per imputazione di reati in generale rimane sul conto dei funzionarii pubblici sospeso fin che non se ne ottenga l' autorizzazione superiore, ma la sospensione è dalla legge de' 19 ottobre 1818 limitata al caso unico in cui la imputazione del pubblico funzionario sia di reati in uffizio.

» La legge medesima coll'articolo 5 ha così definiti questi reati » Sotto il nome di reati in officio so-
» no unicamente compresi que' fatti che il funzio-
» nario commette violando i doveri che dalle leggi
» sono stati particolarmente alla sua carica annessi
» per la regolare amministrazione del pubblico ser-
» vizio alle sue cure affidato ».

» È questa definizione fondata sulle considerazioni che il pubblico funzionario è sottoposto a doppj doveri: a doveri generali che sono comuni a tutti i cittadini: a doveri particolari, cui lo sottopone l' esercizio del pubblico potere: che se egli manca a' doveri generali è il privato che delinque, e non vi è ragione per sottrarlo alle norme ordinarie stabilite per la punizione de' reati comuni. Che se poi egli manca a' doveri particolari, allora soltanto il Governo trattiene il corso della giustizia per assicu-

rarsi che il fatto imputatogli costituisce una vera trasgressione di tali doveri.

» Che quel fatto dunque ch'è un reato comune, il quale potrebbe commettersi anche da un privato, e che per avvenire non ha bisogno del concorso del potere pubblico; un tal fatto sebbene abbia avuto occasione dall'esercizio delle funzioni pubbliche non deve arrestare il corso ordinario del procedimento penale.

» Ancorchè i *reati in offizio* oggetto unico della garentia, si trovano con somma precisione definiti, pure suole non di rado esserne scambiato il senso fino a confonderli co' reati comuni sol perchè *avvenuti in occasione* dell'esercizio di pubbliche funzioni. L'equivoco non insolito mi spinge a ricordare le determinazioni della legge de' 19 ottobre 1818, ed i principii su' quali trovansi esse emanate.

» Rimane che le Signorie loro, e le gran Corti presso le quali esercitano Elleno il Ministero pubblico badino che la garentia non si estende oltre i casi, cui nell'interesse della giustizia trovasi espressamente confinata.

» Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 521.

Il giudizio de' reati per ragion di ufizio de' giudici istruttori, ed in generale de' presidenti, vicepresidenti e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della Corte suprema di giustizia, spetta alla camera criminale della suprema Corte di giustizia.

Questa Camera procederà in tali cause con otto votanti nelle sole decisioni diffinitive; e negli altri atti interlocutorj o preparatorj, con numero dispari di votanti non minore di tre nè maggiore di cinque.

L'articolo 290 vi avrà esecuzione (b).

Articolo 522.

Il giudizio contro ogni funzionario dell'ordine giudiziario per reati relativi alla sua carica non può cominciare, se prima non se ne ottenga l'approvazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (c).

Articolo 523.

Le indagini sommarie per conoscere la condotta degli ufiziali pubblici enunciati nell'articolo 520, possono ordinarsi e compilarsi dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale.

Per la istruzione sopra imputazioni determinate è necessaria l'autorizzazione enunciata nell'articolo precedente.

La istruzione dopo l'autorizzazione sarà compilata da un giudice istruttore, o da un giudice della gran Corte criminale delegato dalla stessa gran Corte.

(b) *Vedi l'articolo 535 leggi di procedura penale.*
Vedi pure le disposizioni riportate sotto l'articolo precedente.

(c) *Vedi le disposizioni riportate sotto l'articolo 520.*

SOMMARIO

Circolare de' 26 aprile 1828 sulle istruzioni alle quali i Procuratori Generali criminali debbono attenersi sì nell' ordinare le indagini sommarie prescritte dall' articolo 523, per conoscersi la condotta degli uffiziali pubblici enunciati nell' articolo 520, che nel provocare la istruzione sopra imputazione determinata pe' reati di ogni funzionario dell' ordine giudiziario relativi alla carica.

Questa Circolare è del tenor seguente.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 523 delle leggi della procedura ne' giudizj penali distingue indagini degli uffiziali pubblici enunciati nell' articolo 520 da istruzione sopra imputazione determinata pe' reati di ogni funzionario dell' ordine giudiziario relativi alla carica. Per le indagini permette al Procurator Generale di ordinarle e compilarle: per la istruzione dichiara necessaria la precedente autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» Ora la esperienza mi ha fatto conoscere che non rare volte la compilazione delle dette indagini si ordina da' Procuratori Generali sopra imputazioni determinate per reati relalivi alla carica, e si esegue nello stesso modo onde si compila la istruzione su tali imputazioni, cioè adoperando uscieri che citano testimonii, testimonii che depongono, Giudice che gli ascolta, cancelliere che scrive le deposizioni, e formando così de' processi spesse volte ben voluminosi, e quindi le corrispondenti non lievi tasse d'indennità per spese di giustizia.

» Egli è chiaro che in questo modo sotto nome d'indagini sommarie non si fa che compilare una vera istruzione, e che si elude manifestamente la legge, procedendo a tale atto giudiziario contro i cennati funzionarj senza la prescritta ministeriale approvazione.

» Un disordine così grave, e da cui altri non meno gravi derivano, ha richiamata la mia attenzione a prevenirlo. Da oggi innanzi i Procuratori Generali criminali si atterranno alle seguenti istruzioni:

» 1. Le indagini sommarie che il citato articolo 523 permette ai Procuratori Generali di compilare sono diversissime dalla istruzione così nell'oggetto come ne' mezzi.

» 2. L'oggetto è il conoscere non già se il funzionario abbia commesso un reato in uffizio, ma bensì quale in generale sia la sua condotta, quale l'opinione, che si ha stabilita.

» 3. I mezzi delle indagini debbono essere riservati, onde la opinione del funzionario non si adombri; son lasciati alla prudenza de' Procuratori Generali, e si confondono con quelli della censura, e della vigilanza ch'è loro affidata su i funzionarj inferiori (6).

» 4. Il principale de' detti mezzi ne' casi di denunzia o di querela consiste in un diligente esame degli atti a cui la denunzia o la querela si riferisce, bastando bene spesso questo solo esame a farne formare un giusto e sicuro concetto.

(6) Ne' casi in cui occorre alla polizia ordinaria procurarsi degli schiarimenti sulla condotta de' Giudici Regj, deve adoperare la maggiore riservatezza e circospezione, ed evitare ogni pubblicità, restringendosi a sole dilucidazioni in linea amministrativa, senza elevare processo, o chiamare e sentire testimonj.

Tanto fu manifestato con Ministeriale de' 19 Maggio 1832.

» 5. Ne' detti casi i Procuratori Generali debbono evitare due estremi, il primo di fare più di quello che possono, il secondo di fare meno di quello che debbono.

» 6. Incorrono nel primo estremo allora quando sotto nome d' indagini sommarie fanno compilare di loro autorità una vera istruzione sopra imputazioni determinate. Si asterranno per l'avvenire da tanto abuso.

» 7. Incorrono nell' altro estremo allorchè ricevendo una denunzia o querela che contenga imputazioni determinate, si limitano a farmela semplicemente pervenire, perchè io autorizzi, se lo creda la istruzione.

» 8. I Procuratori Generali debbono accompagnare la detta denunzia o querela con un giudizioso rapporto, con cui mi esporranno i motivi onde credano che si debba o nò autorizzare una giudiziaria istruzione.

» 9. I principali motivi saranno: 1. il carattere del funzionario; 2. il carattere del querelante o denunziante; 3. ciò che risulta dall' esame degli atti a cui la denunzia o querela si riferisce, giusta il n.° 4 di queste istruzioni.

» Io ho creduto sufficiente l'accennare queste cose: lo svilupparne, il farne una giudiziosa applicazione a' casi s' appartiene alla sagacia ed alla prudenza de' Procuratori Generali cui, per compimento di queste istruzioni, inculco la massima diligenza nell' osservarle. I mali che con ciò si eviteranno, i beni che se ne verranno a conseguire, saranno assai considerevoli.

» I funzionarj locali son rivestiti di molto potere; possono dunque abusarne. D' altra parte, specialmente perchè Giudici singolari, sono esposti al-

l'urto delle passioni private, e non rare volte le richiamano sopra di loro per avere esattamente eseguite le regole della giustizia. Bisogna dunque da un lato contenerli dall' abuso del potere col timore derivante dalla certezza che saranno esposti a giudizio, e saranno puniti; e dall'altro lato ispirar loro fiducia, che adempiendo ai loro doveri, invano si armerà contro di essi la malvagità di quegli, a cui han fatto sentire la mano della giustizia, e che lungi di esser puniti non si darà luogo neppure a cominciamento di un giudizio. Ma questo timore e questa fiducia non si può altrimenti ispirare ai detti funzionarj che coll' accordare o negare opportunamente il permesso di aprirsi una giudiziaria istruzione contro di loro: ed a ciò appunto conducono le giudiziose indagini sommarie, che i Procuratori Generali prenderanno, e mi faranno in ciascun caso conoscere nel modo additato in questa circolare.

» Ella mi riscontrerà del ricapito — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

Articolo 524.

Contra gli ufficiali pubblici enunciati nell' articolo 521 non potrà nè anche darsi principio alle indagini senza l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ottenuta l' autorizzazione, il presidente della Corte suprema sulla domanda del procurator generale delegherà l' istruzione ad un consigliere della Corte stessa. Se gli atti d' istruzione si debbono fare fuori della città ove risiede la Corte suprema, l' istruttore verrà destinato tra i presidenti o vicepre-

sidenti delle gran Corti civili o criminali, o tra i giudici delle medesime (d).

Articolo 525.

Pendente la istruzione, l'ufiziale pubblico imputato può essere d'ordine del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sospeso dalle sue funzioni, o allontanato dal luogo (e).

Articolo 526.

Compilata la istruzione, sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro dopo averla esaminata, nel caso dell' articolo 520 ordinerà, trovandovi sussistenza, che la gran Corte competente faccia noti all' imputato i suoi carichi e riceva sopra di essi le sue giustificazioni in iscritto; e gliele rimetta.

Per gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 521 lo stesso Ministro comunicherà direttamente i carichi, e riceverà in iscritto le giustificazioni (f).

(d) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo 520.*

(e) *Vedi l' articolo 542 leggi di procedura penale.*

(f) *Vedi gli articoli 520 e 521, e le disposizioni riportate sotto del detto articolo 520.*

ARTICOLO 527.

Se le giustificazioni non sieno sufficienti ed esigano altra istruzione di pruove, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rimetterà le carte colle discolpe dell' imputato al giudice competente (g).

ARTICOLO 528.

Compiuta la istruzione, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, quando non trovi che le giustificazioni escludano ogni carico dell' incolpato, disporrà preliminarmente che l'autorità competente faccia l'esame, se sia il caso e se convenga di abbandonare l'imputato ad un regolare giudizio (h).

SOMMARIO

Circolare de' 25 ottobre 1837 con cui viene avvertito, che le gran Corti criminali nell' esaminare i reati in uffizio addossati ad un funzionario dell' ordine giudiziario per emettere il parere sè convenga abbandonarlo ad un regolare giudizio, debbono sentire il ministero pubblico, il quale è tenuto presentare al Collegio la sua domanda motivata.

Questa Circolare è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Quante volte un funzionario dell' ordine giudiziario, imputato di reati in uffizio, non escluda colle sue giustificazioni i carichi attribuitigli, si affida

(g h) *Vedi l' articolo 529 leggi di procedura penale.*

per parere all' autorità competente l' esame, se sia il caso e se convenga abbandonare l' imputato ad un regolare giudizio, a norma dell' articolo 528 delle leggi di procedura penale.

» Confidato questo incarico ad una gran Corte criminale; dovrà avervi parte il ministero pubblico presso la medesima, come quegli che nell' interesse della giustizia interviene nella direzione e discussione degli affari, che vi son trattati. All' effetto è ne' suoi doveri di presentare al Collegio sul parere, che troverà legale, una domanda motivata anche a norma del Sovrano rescritto de' 26 novembre 1836 (7). L' esame delle decisioni che in seguito dell' enunciato incarico han profferite alcune gran Corti criminali, mi determina a ricordare l' adempimento dell' enunciato dovere messo a cura delle Signorie loro — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 529.

La stessa autorità competente può, se lo crede necessario, prender nuovi rischiaramenti sull' affare.

Quando ogni dubbio di fatto sia cessato, allora darà fuori il suo avviso o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento, o perchè si adottino misure disciplinari, o perchè l' incolpato sia sottoposto ad un regolare giudizio (1).

---

(7) Vedi §. unico articolo 532 leggi di procedura penale.
(1) *Vedi la Circolare riportata sotto l' articolo precedente.*

ARTICOLO 530.

Questo avviso sarà *motivato* e rimesso cogli atti al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (k).

ARTICOLO 531.

Se viene autorizzata la sottoposizione dell'imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente con tutti gli atti relativi alla causa.

Da questo momento l'incolpato resterà di dritto sospeso dalla sua carica, durante il giudizio (l).

SOMMARIO

§. I. Decreto de' 22 marzo 1823 relativo agl' impiegati civili i quali per imputazione di reati comuni, o commessi in ufficio, venissero sottoposti ad un giudizio penale.

§. II. Decreto del dì 8 settembre 1823 che determina da quali fondi debba prendersi la prestazione da pagarsi agl' individui del servizio attivo de' dazj indiretti allorchè venissero tradotti alle Corti Criminali.

§. III. Decreto de' 3 maggio 1824 che stabilisce le norme per le sovvenzioni da darsi a' Regj Giudici di Circondario sospesi.

(k) *Vedi la Circolare de'* 25 *ottobre* 1837 *riportata sotto l' articolo* 528 *leggi di procedura penale.*

(l) *Vedi l' articolo* 542 *delle leggi.*

§. I.

Decreto de' 22 marzo 1823.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze:

» Inteso il parere del nostro ordinario Consiglio di Stato:

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Gl' impiegati civili che per imputazione di reati comuni, o commessi in officio, venissero sottoposti ad un giudizio penale, rimarranno sospesi di soldi e di funzioni.

» 2. Durante la sospensione per la enunciata causa, sarà loro corrisposta una mensual prestazione a titolo di soccorso.

» 3. La prestazione rimane fissata al terzo del soldo pel tempo che l' imputato sarà in carcere con mandato di arresto, ed alla metà del soldo per tutto il tempo che si troverà in carcere con mandato di deposito, o sotto altro mandato qualunque, o sotto consegna, o sotto cauzione, o arrestato per sola disposizione della polizia (8).

---

(8) Con Circolare de' 10 dicembre 1823 venne disposto, che le gran Corti criminali avessero rilasciato in carta non bollata, e senza la formalità del registro i certificati che gl' impiegati sottoposti a giudizio debbon presentare per ottenere il sussidio accordato col menzionato Real Decreto del dì 22 marzo 1823. Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro delle Finanze ha osservato, che gl' impiegati sottoposti

» 4. I rispettivi Ministri di Stato potranno a norma de' regolamenti far pagare a titolo d' indennità le gratificazioni a coloro che rimpiazzeranno gl' impiegati sospesi; ben inteso però che tali gratificazioni a' rimpiazzanti provvisorj ed i soccorsi agl' imputati non potranno giammai cumulativamente eccedere i soldi non pagati a' prevenuti.

» 5. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non saranno più applicabili al momento che gl' impiegati prevenuti di reati in ufficio rimangono amministrativamente destituiti (9).

---

a giudizio per poter esigere in ogni mese il pagamento della metà o del terzo del soldo rispettivo, a norma di quanto è prescritto nel Real Decreto de' 22 marzo corrente anno, debbono presentare il certificato delle Cancellerie delle rispettive gran Corti onde conoscersi la natura del mandato cui ciascuno di essi trovasi sottoposto, e che per ottenersi tali certificati gl' impiegati anzidetti vengono obbligati a pagar de' dritti, e delle spese, che loro sono gravosi, maggiormente per coloro che hanno un tenue sussidio; perciò mi ha suggerito, che le gran Corti criminali rilasciassero gratis i certificati sopraindicati in carta non bollata, e senza la formalità neppure del registro; prendendo analogia da quanto è prescritto nel titolo 4 n. 15 dell' articolo 28 della legge de' 2 gennaro 1820 su i dritti di bollo, onde esentarsi da simili formalità i pensionisti, sussidiarj, ed assegnatarj. Trovando regolare quanto sull' oggetto il Ministro delle Finanze ha opinato, incarico le Signorie loro di disporne e curarne l' adempimento — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

(9) Per effetto della Circolare de' 15 novembre 1823 i Procuratori generali criminali han l' obbligo di manifestare a Sua Eccellenza gl' impiegati finanzieri che fossero tradotti a giudizio. Questa Circolare è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ai termini del decreto de' 22 marzo ultimo gl' impiegati civili sottoposti a giudizio per imputazione di reato rimangono sospesi dalla carica, e durante la sospensione dev' essere loro conceduta una prestazione mensuale.

» Per la esecuzione di questo decreto in ordine agl' impiegati finanzieri, il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha diretto gli ufizj, onde gli sieno manifestati quei degli anzidetti impiegati, che ora si trovano sottoposti a giudizio, e gli

» 6. Il pagamento de' soccorsi e gratificazioni di cui si è fatto parola negli articoli precedenti sarà disposto da sopra l' economia de' soldi che per l' espressata causa non verranno pagati agl' impiegati sottoposti a giudizio (10) ».

§. II.

Decreto del dì 8 settembre 1823.

» Visto il nostro decreto de' 22 marzo 1823 sulle prestazioni da accordarsi agl' impiegati tradotti alle Corti criminali per reati ad essi imputati.

» Considerando che gl' individui del servizio attivo de' dazj allorchè sono tradotti alle Corti criminali deggiono essere rimpiazzati, per cui assegnandosi ad altri il loro soldo, manca il fondo destinato per accordarsi la prestazione;

» Volendo che questa classe d' impiegati non rimanga priva del beneficio accordato a tutti gli altri;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

---

altri che per l' avvenire vi fossero tradotti. Incarico le Signorie loro a farmi pervenire le notizie che il Signor Ministro delle Finanze richiede. A quale effetto mi faranno elleno conoscere gl' impiegati finanzieri, che attualmente sono sottoposti a giudizio, come pure le loro imputazioni, il modo di custodia, e lo stato della processura. Avranno la cura di fare altrettanto per gli altri che in avvenire fossero tradotti a giudizio — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

(10) Relativamente agl' impiegati detenuti in carcere a causa di debiti, il decreto de' 7 febbrajo 1825 dispone ciò che segue.

» Art. 1. Agl' impiegati detenuti in carcere per causa di debiti sarà accordato per un mese il soldo che essi godono.

» 2. Si aspetterà per due mesi la di loro escarcerazione; e nel caso che dopo un tal termine continuino a restare in carcere, si procederà alla di loro destituzione ».

» Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. La prestazione da pagarsi, a' termini dell'enunciato nostro decreto, agl'individui della forza attiva de' dazj indiretti, che per reati ad essi imputati, venissero tradotti alle Corti criminali, sarà prelevata dalla massa generale del risparmio che si verifica su' soldi degl' impiegati tutti de' dazj indiretti ».

§. III.

Decreto de' 3 *maggio* 1824.

» Veduto il nostro Real Decreto de' 22 di marzo 1823 risguardante i soccorsi da darsi agl' impiegati civili sospesi e sottoposti a giudizio penale;

» Volendo stabilire le proporzioni e la norma da tenersi nelle liberazioni degli averi de' Regj giudici di circondario sospesi, e de' loro supplenti;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

» Art. 1. Qualora un Regio giudice di circondario venga sospeso, sia per misura economica, o perchè sottoposto a giudizio penale, avrà a titolo di sovvenzione la metà, o il terzo del soldo, giusta le regole indicate nel nostro decreto de' 22 di marzo 1823 liberandosi il rimanente del soldo a favore del supplente che lo rimpiazza.

» 2. Nel caso che si provvegga al servizio di un

regio giudicato di circondario, il di cui giudice è sospeso, traslocandovi un giudice di altro circondario, costui riterrà il soldo che percepiva nel circondario che lascia, ed il supplente del medesimo avrà il rimanente del soldo del giudice sospeso.

» 3. Laddove poi il giudice sospeso venga rimpiazzato da un giudice nuovo, questi riscuoterà dal circondario l'intero soldo, ed al funzionario sospeso sarà soddisfatta sul capitolo delle spese diverse ed impreviste dello stato discusso di grazia e giustizia la metà o il terzo del soldo, secondo i regolamenti già da noi stabiliti col soprindicato decreto de' 22 di marzo ».

ARTICOLO 532.

L'autorizzazione a' termini dell'articolo precedente, equivarrà nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all'accusa.

SOMMARIO

Real Rescritto de' 26 novembre 1836 da cui si ha che dopo l'autorizzazione a' termini del presente articolo deve passarsi agli atti seguenti, non essendovi luogo ad atto di accusa, ed a formale giudizio di sottoposizione ad accusa. Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Gli articoli 520 a 542 delle leggi di procedura penale istituiscono com'è noto, forme particolari pel procedimento contro i funzionarj dell'ordine giudiziario incolpati di reati in officio. Le indagini e le

istruzioni raccolte e le giustificazioni dall' incolpato ricevute, se i carichi non rimangono esclusi, è autorizzata la sottoposizione del funzionario al giudizio. Questa autorizzazione, siccome è espresso nell' articolo 532 equivarrà nelle cause di misfatto al giudizio di sottoposizione all' accusa.

» Nondimeno si è dubitato se oltre l' autorizzazione data, si esige ancora che il pubblico ministero formi e produca innanzi al Collegio l' atto di accusa secondo le regole degli articoli 138 e 139 procedura penale, e che il Collegio deliberi sopra tale atto uniformemente alla procedura ne'giudizj ordinarj, ovvero se dopo l' autorizzazione il giudizio continui con le forme indicate negli articoli 166 e seguenti delle leggi stesse.

» Or intorno a tal dubbio è stato osservato: 1. Il significato proprio delle parole dell' articolo 532 che dà all' autorizzazione Sovrana il valore stesso e gli effetti del giudizio di accusa. 2. Gli articoli che precedono il 532 contengono tutti gli estremi che costituiscono il giudizio di accusa ne' reati comuni, il che si fà manifesto dal paragone degli articoli 526 e 531 cogli articoli 138 e seguenti. Quel che è la istruzione, e l' interrogatorio ne' reati comuni, sono del pari la istruzione, la comunicazione de' carichi e le giustificazioni in iscritto che son chieste ne' reati in officio. E come il pubblico ministero dà l' atto di accusa nel caso che creda doversi dichiarare l' imputato in legittimo stato di accusa, così appartiene al pubblico ministero domandare che il funzionario imputato si abbandoni o nò ad un procedimento regolare, perciocchè niun incarico o niuna specie di giurisdizione che è affidata alla gran Corte può procedere senza che vi tenga le sue parti il Procurator generale per l' interesse della legge. La gran Corte

delibera che rimanga in legittimo stato di accusa l'imputato di reato ordinario, e la gran Corte dà l'avviso di esservi luogo a procedimento penale pe' funzionarii i cui atti prendono la natura di reati in officio; la qual varietà di forme di deliberazione della gran Corte dipende, com'è noto, dal benefizio di garentia che è concesso agl'impiegati regii. Un giudizio adunque compiuto con solennità tutte sue presso all'autorità ordinaria propone di aprirsi l'accusa pria d'intervenire l'autorizzazione superiore, ed a questo giudizio lascia libero il corso di giustizia l'autorizzazione che s'interponga: di maniera che sta tra gli atti dell'autorità giudiziaria l'accusa de' funzionarj, atto soltanto sospeso finchè si permetta che continui il procedimento, e si tolga l'ostacolo della garentia che li ricovre. 3. Anche un'altra idea. La domanda del pubblico ministero e la deliberazione della gran Corte che intervengono per le cose dette ne' casi degl' imputati in officio, non hanno altri elementi che la istruzione ed i discarichi degl'imputati. Su le cose ritenute come le ha indicate la gran Corte e sulle quali ha essa fondato il parere sul procedimento penale, è data l'autorizzazione. Nella serie degli atti che prescrive la procedura penale per somiglianti reati niun'altra regola vi è che tratti di novella istruzione dopo il parere della gran Corte, che l'autorizzazione ha renduto esecutivo. E rimane solo che si vada alla discussione pubblica dalla quale può attendersi che si rischiari, o si cangi il primo giudizio della gran Corte, la quale discussione pubblica, com'è noto, porta alla decisione diffinitiva. Or manca così l'occasione, e l'utilità di stabilire che dopo l'autorizzazione si pronunzii una seconda deliberazione dalla gran Corte, che sopra nuovo atto di accusa dichiari l'imputato soggetto ad un giudizio, perciocchè senz'aversi mezzo

di variar la prima deliberazione ogni atto ridurrebbesi ad una vana forma di ripetizione di ciò che poco innanzi erasi già manifestato. La quale superfluità di atti sa ognuno quanto sia lontana dallo spirito della presente procedura.

» Nel Consiglio ordinario di Stato del 7 settembre scorso Sua Maestà ha dichiarato che dopo l'autorizzazione a' termini dell' articolo 532 delle leggi di procedura penale non siavi luogo ad atto di accusa ed a formale giudizio di sottoposizione ad accusa; ma che debbansi continuare gli atti seguenti alla precisa lettera dell' articolo stesso. Ha dichiarato inoltre Sua Maestà che la decisione sopra la quale è intervenuta l'autorizzazione al giudizio debba essere intimata all' imputato.

» Nel Real nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 26 novembre 1836 — *Nicola Parisio* (11) ».

Articolo 533.

Ne' casi preveduti dall' articolo 130 l' incolpato sarà rilasciato, sotto mandato o consegna o cauzione fino al dì della *pubblica discussione*.

Negli altri casi di misfatti più gravi si spedirà contro di lui un mandato di arresto (m).

(11) Vedi la Circolare de' 25 ottobre 1837 riportata sotto l' articolo 528 leggi di procedura penale.

(m) *Vedi l' articolo 130 dette leggi.*

ARTICOLO 534.

Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo con le forme ordinarie (n).

ARTICOLO 535.

Se il giudizio appartiene alla camera criminale della suprema Corte di giustizia, si eseguiranno da questa tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali (o).

Il numero de' giudici per ogni decisione definitiva esser debbe di otto, e per le interlocutorie e preparatorie, esser debbe di un numero dispari non maggiore di cinque nè minore di tre.

Contro le sue decisioni non vi è luogo ad alcun rimedio legale nè anche di ricorso per annullamento.

ARTICOLO 536.

Se in esito del giudizio la gran Corte o la Corte suprema che avrà proceduto, non trovi luogo a pena, potrà proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia qualche misura disciplinare contra l'imputato, quando il caso lo esiga (p).

(n) *Vedi gli articoli 166 e seguenti leggi di procedura penale.*
(o) *Vedi l'articolo 521 delle leggi.*
(p) *Vedi le disposizioni riportate sotto l'articolo 520 medesime leggi.*

ARTICOLO 537.

Se gli ufiziali pubblici indicati nell'articolo 520 saranno imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle gran Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale.

Il giudizio per delitti sarà inappellabile: il rito che si osserverà, sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizj correzionali (q).

ARTICOLO 538.

La gran Corte criminale nominerà il magistrato che farà le funzioni di giudice istruttore tanto nei giudizj per misfatto, quanto ne' giudizj per delitto.

Tosto che ne comincia il procedimento, ne sarà subito data parte al Ministro di grazia e giustizia, senza sospenderne l'istruzione (r).

ARTICOLO 539.

Per gli ufiziali pubblici indicati nell'articolo 521 può la gran Corte criminale, quando si tratti di contravvenzione di semplice polizia non relativa alla carica, sospendere il procedimento; e dietro autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sottoporre l'incolpato a misure disciplinari, salvi i diritti della parte civile (s).

(q r s) *Vedi le disposizioni riportate sotto l'articolo 520 leggi di procedura penale.*

Articolo 540.

Contra gli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521, se sono imputati di misfatti non relativi alla carica, procederà del pari l' autorità competente, come pel resto de' cittadini.

Il giudizio però non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte.

Le carte saranno rimesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia: questi le invierà alla Corte suprema, da cui verrà destinata una gran Corte di provincia, o valle vicina.

Da questo istante negli atti d'istruzione s'impiegheranno ufiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte (t).

Articolo 541.

Nel caso di delitti commessi fuori di ufizio ed imputati agli ufiziali pubblici mentovati nell' articolo 521, si procederà dalla gran Corte criminale, facendosene però prevenzione al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

L' imputato sarà rimesso ad una gran Corte diversa da quella di cui fa parte, secondo ciò che è stato stabilito nell' articolo precedente (u).

(t u) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo 520 leggi di procedura penale.*

Articolo 542.

Anche pe' reati non relativi all' ufizio può il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, pendente la istruzione, disporre la sospensione dalla carica, o l' allontanamento dell' ufiziale pubblico imputato.

La sospensione è di pieno dritto allorchè si è spedito contra il medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all' accusa (v).

(v) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo* 520 *leggi di procedura penale.*

TITOLO NONO

DEL GIUDIZIO SU' FATTI CHE VIOLANO IL RISPETTO DOVUTO ALLE PUBBLICHE AUTORITA'.

Articolo 543.

La polizia dell' udienza in ogni tribunale o Corte è affidata al presidente, o a colui che ne fa attualmente le veci (a).

Articolo 544.

Gli astanti debbono stare nell' udienza col capo scoperto.

È vietato prorompere in voci indicanti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l' attenzione de' giudici o degli astanti (b).

(a b) *Vedi gli articoli* 173 *a* 185 *e* 521 *del Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de'* 15 *novembre* 1828.

Articolo 545.

In caso di contravvenzione all' articolo precedente il presidente intimerà il silenzio e ne richiamerà l' osservanza ; e se lo crede conveniente , farà espellere il trasgressore dall' udienza.

La Corte può anche farlo arrestare e detenere per ventiquattr' ore , e ne sarà fatto processo verbale (c).

Articolo 546.

Se alcuno con parole o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a' giudici o al pubblico ministero , o minacci o ingiurii chiunque altro degli astanti , verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni : il tutto colle forme prescritte negli articoli 346 e 347.

In caso che gli atti degenerassero in delitti preveduti dalle *leggi penali*, o nel recinto dell' udienza , nell' atto che questa si tiene , si commettessero delitti di altra specie, lo stesso articolo 347 verrà sempre osservato (d).

Articolo 547.

In caso di misfatti il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole : lo interrogherà : farà stendere processo verbale del fatto ; e rinvierà la causa al giudice competente (e).

(c d e) *Vedi gli articoli* 173 *a* 185 *e* 521 *del* ***Regolamento*** *per la disciplina delle autorità giudiziarie de'* 15 *novembre* 1828.

Articolo 548.

I regj giudici di circondario, salvo il caso preveduto nell'articolo 346, gl'Intendenti; i sottintendenti, i sindaci, gli ufiziali della polizia giudiziaria, ordinaria o amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, eserciteranno anch'essi il potere accordato a' presidenti nello articolo 545 e nell'articolo precedente; e ne ordineranno il processo verbale corrispondente soscritto da esso loro e da due almeno degli astanti.

SOMMARIO

§. I. Determinazione contenuta nella legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, relativamente al giudizio contro coloro che si permettessero di violare il rispetto dovuto al Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni.

§. II. Circolare de'22 maggio 1819 sulla facoltà nel Conciliatore di ordinare l'arresto di coloro che disturbassero l'udienza o commettessero irriverenze.

§. I.

Art. 13 *della legge de'* 25 *marzo* 1817.

» Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il Sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il Sindaco gli farà espellere dal luogo: e se resistano ai suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo, gli

farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del Giudice di pace che deciderà a norma della legge ».

§. II.

Circolare de' 22 maggio 1819.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Regj Procuratori Generali delle Gran Corti Civili.

» L' articolo 4 del regolamento è così concepito:

» Il Conciliatore richiamerà all' ordine, e farà espellere gli astanti, che recassero disturbi, o commettessero irriverenze, ed in caso di pertinacia potrà ordinarne l' arresto, con formare immantinente il verbale, e spedirlo cogl' incolpati al Giudice del Circondario.

» Si è dubitato, se il Conciliatore possa far seguire l' arresto di colui che disturba l' udienza solamente nel luogo ove egli amministra giustizia, o anche fuori.

» Questo dubbio debb' essere risoluto affermativamente. Il pubblico bene, il rispetto dovuto alle funzioni di Conciliatore, e l' esempio di ciò che vedesi in simili casi disposto nel codice di rito giudiziario, esigono imperiosamente che il Conciliatore abbia la facoltà di ordinare l' arresto di quelli che disturbano l' udienza, o commettono irriverenze, e chiamati all' ordine persistono nella trasgressione: e che il mandato spedito a quest' oggetto dal Conciliatore si debba eseguire fuori dell' udienza, qualora il delinquente siasi messo in fuga.

» Elleno comunicheranno queste risoluzioni a' Regj Procuratori de' Tribunali civili per intelligenza dei Regj Giudici di Circondario e de' Conciliatori ; e mi accuseranno la ricezione di questa Circolare — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* (1) ».

---

(1) Vedi l' articolo 10 del Regolamento sulla disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828.

TITOLO DECIMO

DEL MODO DI RICEVERE LE DEPOSIZIONI DI ALCUNI FUNZIONARJ PUBBLICI.

Articolo 549.

Niun grado esonera le persone costituite in dignità ed in carica dal prestare la loro testimonianza nei giudizj penali.

Godono bensì del diritto di prestarla in una forma particolare le persone indicate nel presente titolo, ne' casi e ne' modi nello stesso dichiarati (a).

Articolo 550.

Gli Ambasciadori, i Ministri e gl' Inviati straordinarj residenti presso i Governi stranieri, durante la loro dimora fuori del regno non potranno esser

(a) *Vedi gli articoli che seguono.*

citati come testimonj nè nella istruzione nè nella *pubblica discussione*. Essi risponderanno per iscritto ai quesiti che saranno loro trasmessi dal regio procurator generale presso la gran Corte in cui pende la istruzione o il giudizio.

Nel giudizio di delitti i quesiti saranno parimente rimessi dal procurator generale presso la gran Corte criminale da cui dipende la giustizia di circondario.

A' suddetti agenti diplomatici sarà fatto l'invio de' quesiti dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del Segretario di Stato Ministro degli affari esteri (b).

Articolo 551.

Le dichiarazioni fatte su' quesiti saranno lette ed esaminate nella *pubblica discussione* : se mancano di giuramento , questa mancanza non può essere elevata a nullità (c).

Articolo 552.

È nelle facoltà della gran Corte aggiungere nuovi quesiti ec.

Articolo 553.

I Consiglieri di Stato , i Segretarj di Stato Ministri , i Segretarj di Stato , i Cardinali , gli Arcivescovi e Vescovi , i quattro Capi di corte della casa

(b) *Vedi il Real Decreto de' 4 febbrajo 1828 riportato sotto il §. III, articolo 453 leggi di procedura penale.*

(c) *Vedi l' articolo 251 dette leggi.*

del Re ed i Capitani generali saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran Corte criminale della provincia o valle ove riseggono. Il giudice istruttore o il giudice commessario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni.

Questa dichiarazione verrà letta ed esaminata in *pubblica discussione*, a' termini dell'articolo 551.

SOMMARIO

§. I. Decreto de' 22 agosto 1827 relativo alla prestazione della testimonianza di designate autorità ne' giudizj penali.

§. II. Decreto de' 12 ottobre 1827, che estende ad altri individui quello de' 22 agosto circa il modo di prestare testimonianza ne' giudizj penali.

§. III. Decreto de' 4 febbrajo 1828, che stabilisce una forma particolare per sentirsi come querelanti ne' giudizj penali le persone costituite in dignità, ed in carica.

§. I.

Decreto de' 22 agosto 1827.

» Vedute le determinazioni delle *leggi di procedura penale* circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in cariche;

» Veduti gli articoli 553 e 554 delle leggi medesime, che per le autorità nel primo di essi designate fissano una forma particolare di prestar testimonianza ne' giudizj penali;

» Considerando che oltre le enunciate autorità: ve ne sono altre, alle quali per la dignità della loro carica e per la importanza delle loro funzioni conviene estendere la misura di prestar testimonianza in una forma particolare;

» Volendo adottare sull' oggettó determinazioni che servano a conciliare l' interesse del servizio pubblico a tali autorità affidato, col bene della giustizia punitiva, e co' riguardi dovuti alle stesse autorità;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue;

» Art. 1. Presteranno testimonianza ne' giudizj penali, a seconda delle norme stabilite negli articoli 553 e 554 delle *leggi di procedura penale* i Consiglieri Ministri di Stato ed i Consiglieri di Stato; — i Ministri Segretarj di Stato, il nostro Luogotenente generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse Ministro Segretario di Stato, ed i Direttori de' nostri ministeri e Reali Segreterie di Stato; — i Capi di Corte della nostra Real Casa, ed i Capi di Corte delle Reali Case della Regina nostra Augusta Consorte, del Duca e della Duchessa di Calabria; — i Cavalieri gran Croce del nostro Real Ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i Cavalieri del nostro Real Ordine di S. Gennaro: — i Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi; — i Tenenti-Generali, i Marescialli di campo, ed i Brigadieri del nostro Real esercito; — i Vice presidenti ed i Consultori della Consulta generale del Regno, i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti Supreme di giustizia e delle gran Corti de' conti nei nostri Reali dominj di quà e di là del Faro, il Prefetto di polizia in Napoli, il Direttore di polizia in Sicilia, ed i Direttori generali; — i Presidenti ed i Procuratori generali delle gran Corti civili delle Provincie o Valli, e gl' Intendenti ed i Comandanti delle

Provincie o Valli nell'ambito delle rispettive loro giurisdizioni ».

§. II.

Decreto de' 12 ottobre 1827.

» Veduto il decreto del dì 22 agosto di questo anno, che comprende le persone quivi designate nelle disposizioni degli articoli 553, 554 delle *leggi di procedura penale* circa il modo di prestare testimonianza ne' giudizj penali;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. La disposizione dell'enunciato decreto del dì 22 di agosto ultimo è estesa a'Vice presidenti, agli Avvocati generali, ed a' Consiglieri delle due Corti Supreme di giustizia de' nostri Reali dominj di quà e di là del Faro ».

§. III.

Decreto de' 4 febbrajo 1828.

» Veduti gli articoli 549 a 555 delle *leggi di procedura penale* circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in carica ne' giudizj penali;

» Veduti i decreti de' 22 di agosto, e de' 12 di ottobre 1827 che ampliano la classe delle persone

alle quali è dato il dritto di prestare testimonianza in una forma particolare ;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Le determinazioni delle leggi di procedura penale, che regolano il modo particolare in cui debbano prestar testimonianza le persone costituite in dignità ed in carica, designate negli articoli e ne' decreti enunciati, avranno luogo anche quando sieno esse da sentirsi come querelanti ne' giudizj penali ».

Articolo 554.

Quando la gran Corte in casi gravissimi creda necessaria la deposizione orale de' testimonj indicati nell' articolo precedente, allora farà una deliberazione motivata che sarà sottoposta al Re dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (d).

Ove il Re accordi l' autorizzazione dell' esame orale, questo avrà luogo in una sala chiusa innanzi a' soli giudici nel numero opportuno, presente il ministero pubblico e presenti le parti che vi hanno interesse (e).

(d) *Vedi i Reali Decreti riportati sotto l' articolo* 553 *leggi di procedura penale.*

(e) *Vedi l' articolo* 220 *delle leggi.*

ARTICOLO 555.

Tutti gli altri ufiziali pubblici che non possono abbandonare la loro residenza senza uno special permesso del Re, o di uno de' Ministri Segretarj di Stato, saranno nella istruzione esaminati dal giudice istruttore, o da uno degli ufiziali della polizia giudiziaria del luogo ove riseggono, al quale dovranno presentarsi ad ogni richiesta.

La gran Corte nella *pubblica discussione* delibererà se basti la sola lettura di questa dichiarazione, o sia necessario l' intervento del testimonio (f).

(f) *Vedi l' articolo 242 leggi di procedura penale.*

TITOLO UNDECIMO

DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI DISTRUZIONE O INVOLAMENTO DI QUALCHE ATTO.

Articolo 556.

Quando per effetto d' incendio, d' inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale fosse stata distrutta, involata, o si fosse in altro modo smarrita, si procederà come segue (a).

(a) *Vedi gli articoli seguenti.*

ARTICOLO 557.

Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia verrà considerata come originale, e sarà posta in suo luogo (b).

A questo effetto ogni ufiziale pubblico, o qualunque depositario di tal copia legale è tenuto di rimetterla alla cancelleria della gran Corte criminale sull' ordine che ne verrà dato dal presidente o dal procurator generale.

Quest' ordine scioglierà il depositario da ogni obbligazione verso coloro che avessero interesse a questa carta.

I particolari possono essere astretti a siffatta esibizione anche coll'arresto personale. Avranno dritto però di farsene rilasciare una copia senza spese.

ARTICOLO 558.

Quando in materia penale non esisterà copia legale della carta distrutta, involata o smarrita, verrà supplita per mezzo di testimonianze o di altri atti che ne assicurino l' esistenza precedente: e l' istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza (c).

(b) *Vedi gli articoli* 441 *e* 442 *leggi di procedura penale.*
(c) *Vedi gli articoli precedenti.*

TITOLO DODICESIMO

DE' DIFENSORI.

Articolo 559.

Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro ufizio a coloro alla cui difesa il presidente li destina.

Tal difesa è gratuita, se riguardi persone povere (a).

(a) *Con Real Rescritto de' 4 ottobre 1834 venne risoluto che per massima non è impedito a' sudditi di una parte de' Reali dominj di poter esercitare presso i Tribunali dell' altra l' uffizio di Patrocinatore.*

Vedi gli articoli 172, 176, 177 e 178 della legge de' 29 maggio 1817, e gli articoli 524 e 525 del regolamento de' 15 novembre 1828.

SOMMARIO

Decreto de' 12 ottobre 1827 che regola i compensi corrispondenti all' opera degli avvocati.

Questo Decreto è del tenor seguente.

» Considerando, che per la variazione de' tempi occorre oggi dar luogo a dichiarazioni sul modo col quale abbia a seguire la compensazione dovuta all'opera degli avvocati;

» Volendo così conciliare ne' nostri dominj di quà del Faro l' interesse generale pel nobile ministero degli avvocati coll' interesse particolare de' litiganti;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Tutte le fatiche dell' avvocato per ciascun collegio in cui la causa sarà trattata, avranno una ricompensa, qualunque sia l' esito del giudizio in quel collegio. Avranno similmente una ricompensa nel caso di dubbio di legge, qualunque sia la Sovrana risoluzione: avranno di più un palmario, nel caso che siasi vinta irrevocabilmente la lite nel tutto, o nella maggior parte.

» 2. Le fatiche per ciascun collegio cominciano dalla introduzione in esso della causa, e della preparazione necessaria a tale oggetto; e comprendono non solo le fatiche fatte per la diffinitiva contraddittoria sia sentenza, o decisione, o arresto della Corte Supre-

ma, ma eziandio le fatte per tutte le preparatorie, le interlocutorie, e le contumaciali, che possono precederla.

» Le fatiche pel dubbio di legge cominciano dall' ultimo ricorso in Corte Suprema, e comprendono tutte quelle che siansi fatte sino alla risoluzione Sovrana.

» 3. Per la ricompensa delle fatiche e pel palmario è fissato un massimo, ed un minimo grado, che non potranno essere oltrepassati. La differenza tra l'uno e l'altro estremo sarà soggetta al prudente arbitrio de' Giudici.

» 4. Nelle cause civili presso i tribunali di prima istanza, se il valore della cosa litigiosa non ecceda i ducati tremila, il massimo della ricompensa sarà il due per cento, ed il minimo la quarta parte, purchè non sia infra i ducati dieci. Se il valore della cosa litigiosa ecceda i ducati tremila, e fino a ducati venticinquemila, si prenderà sull' eccesso l'uno per cento, e questo, aggiunto al due per cento su' primi ducati tremila, darà il massimo della ricompensa, formandosi il minimo della quarta parte di questo massimo. Da' ducati venticinquemila sino a' cinquantamila si prenderà il mezzo per cento sull' eccesso; e da' ducati cinquantamila sino a' ducati dugentomila il quarto per cento sull' eccesso: le quali somme rispettive aggiunte alle precedenti, formeranno il massimo; e la quarta parte di questo sarà il minimo. Non si terrà conto oltre i ducati dugentomila di valore ulteriore in ordine alle fatiche.

» In appello il massimo sarà il doppio della prima istanza, e per conseguenza la quarta parte di questo sarà il minimo.

» Nel primo ricorso per annullamento innanzi la

Corte Suprema, il massimo ed il minimo saranno una quarta parte di meno dell'appello.

» Ne' giudizj per effetto di rinvio si terrà l' egual misura della prima istanza ; ed anche l' eguale della prima istanza avrà luogo nel secondo ricorso alla Suprema Corte.

» Nel dubbio di legge, la misura sarà eguale a quella del primo ricorso in Corte Suprema.

» 5. La ricompensa non arriverà mai al massimo, se non vi concorrano unite

» 1. la complicazione e difficoltà grave della causa ;

» 2. la vittoria in tutto, o nella massima parte, ottenuta in quel Collegio in cui si è trattata la causa ;

» 3. il grado primario dell' avvocato ;

» 4. il merito intrinseco delle opere prestate ;

» 5. la loro multiplicità ;

» 6. altre circostanze che meritano particolare considerazione.

» Il difetto di uno o più degli enunciati requisiti porterà diminuzione dal massimo sino ad arrivare al minimo. Il primo requisito sarà tenuto in principale considerazione ; cosicchè in una causa semplice o facile si scenderà di molto dal massimo ; ed all' incontro, se alla causa complicata e difficile si unirà la vittoria riportata in tutto, o nella maggior parte, cesserà il bisogno di provare il concorso degli altri requisiti, bastando i due primi per giungere al massimo la ricompensa.

» 6. Il massimo del palmario non eccederà il due per cento sul valore ottenuto o risparmiato per la vittoria che appresta dritto al palmario : oltre però i ducati cinquecentomila non si terrà conto di valore ulteriore. Il minimo sarà la quarta parte del

massimo corrispondente, purchè non sia al di sotto di ducati quindici.

» 7. Il palmario non sarà mai tassato al massimo, senza la circostanza della complicazione e difficoltà grave della causa. Quanto meno complicata o difficile sarà stata la causa, tanto più si scenderà dal massimo al minimo. Non competerà palmario nelle materie di sommaria esposizione, di cui si parla nel titolo XVI del VI libro delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*.

» 8. Nel determinare il valore della cosa veramente litigiosa per la norma de' giudici di tassa, bisogna separarla da tutto quello che non è controverso, e depurarla da tutti i pesi intrinseci; ma prudenzialmente, e senza giudizio separato, tenendo presente i principali elementi opportuni.

» 9. Il palmario non entrerà mai nella tassa delle spese alle quali è condannata la parte succumbente. Vi entreranno però sempre le ricompense per le fatiche dell' avvocato contrario, nella forma che risulta dal presente decreto.

» 10. Per le materie civili non soggette ad estimazione pecuniaria, si farà la estimazione della lite *ad arbitrium boni viri*; in modo però che ne' casi più straordinarj non si estimi la lite al di là de' ducati ventimila.

» 11. I giudizj incidentali, se decisi assorbiscono la causa principale, verranno stimati come causa principale, a solo oggetto di fissare il massimo ed il minimo della ricompensa o del palmario.

» 12. Se nello stesso stadio della causa sieno intervenuti più avvocati o simultaneamente, o con distribuirsi le materie, verrà divisa fra loro la ricompensa delle fatiche a misura della parte avutavi da ciascuno.

» Il palmario toccherà solo a chi avrà portato il carico principale, il quale, volendo evitare le controversie, potrà assumere tal qualità nel soscrivere co' colleghi le allegazioni, o altre carte che si facciano a nome comune. Se niuno de' più si potrà dire principale nella causa; anche il palmario verrà diviso fra loro.

» 13. L' avvocato dimesso nel corso del giudizio, o non più adibito per desistenza di procedimento, avrà una porzione della ricompensa a proporzione delle fatiche da lui prestate. Nel primo caso, se l'avvocato abbia portato il carico principale, potranno pure i giudici assegnargli una parte del palmario dopo la vittoria irrevocabile, a proporzione della influenza che vi abbiano avuto le sue fatiche.

» 14. Se più decisioni abbiano formata l' irrevocabilità della vittoria, e ne' giudizj che l' hanno prodotta sieno intervenuti diversi avvocati, il palmario sarà diviso in eguali rate, secondo il numero delle decisioni favorevoli; e ciascuna rata verrà attribuita a' rispettivi avvocati; serbata la disposizione dell' articolo 12, ove vi sia l' avvocato principale.

» 15. Non vi è tassa per l' avvocato ne' giudizj di competenza ordinaria de' giudici di circondario. In quelli di competenza per eccezione, i dati per la ricompensa delle fatiche così nella prima istanza, come negli stadj ulteriori, saranno in metà di quelli fissati nell'articolo 4.

» 16. Se la stessa persona riunisca la qualità di patrocinatore a quella di avvocato, le fatiche della medesima saranno soddisfatte giusta la tariffa approvata col decreto del dì 31 di agosto 1819. Ma però avrà dritto al palmario secondo le norme del presente decreto; ed il dippiù delle fatiche prestate colla qualità di avvocato, sarà in particolar considerazione tenuto nella tassa del palmario.

» 17. Le transazioni e le conciliazioni daranno all' avvocato che le avrà fatte, la metà della ricompensa che gli sarebbe toccata per la stessa causa se fosse terminata giuridicamente nel collegio in cui era pendente, o, se trovavasi decisa, nel collegio immediato in cui poteva introdursi. Gli daranno inoltre per palmario la metà di quanto gli sarebbe toccato, se con vittoria irrevocabile si fosse ottenuto o risparmiato ciò che si ebbe colla transazione o colla conciliazione. Sarà sempre osservata la latitudine data a' giudici tra 'l massimo ed il minimo.

» 18. Ne' giudizj arbitrali avrà l' avvocato due terze parti della ricompensa e del palmario che gli sarebbero toccate per la stessa causa, se si fosse decisa dalla giurisdizione di quel grado nel quale il giudizio arbitrale si è fatto. L' arbitro o gli arbitri tutti insieme avranno da' contendenti per dritto del laudo la metà di quello che percepiranno per ricompensa gli avvocati delle due parti.

» 19. I consulti a voce, che il cliente abbia presi da altri avvocati, saranno da lui anticipatamente pagati, nè vanno soggetti a tassa, presumendosi il pagamento preventivo, con presunzione di dritto che non ammette prova in contrario. Lo stesso per le funzioni isolate e distaccate.

» I consulti in iscritto saranno attribuiti all' avvocato ordinario della causa, se sono stati da lui richiesti. Si avrà perciò a' medesimi particolare riguardo nella tassa che si farà della di lui ricompensa e del palmario; ed una parte della somma tassata, corrispondente al merito del consulto, ed alla influenza che abbia avuta sulla vittoria, verrà aggiudicata in favore di quello o di coloro che ne sono stati gli autori, tranne se l' avvocato l' abbia già soddisfatto. Pe' consulti in iscritto voluti dal cliente, sa-

rà convenuta di accordo la somma da soddisfarsi, e colla consegna de' medesimi si presumerà la soddisfazione.

» 20. Le convenzioni portanti compra o acquisto di beni daranno all'avvocato, come massimo, per le trattative, cautele e composizione di scritture, l'uno per cento sulla somma impiegata fino a ducati venticinquemila; il mezzo per cento sull'eccesso di detta somma fino a ducati cinquantamila; ed un quarto per cento fino a ducati cinquecentomila: oltre il qual termine non si terrà conto di somma ulteriore.

» Le convenzioni portanti stabilimenti di società, o altri intraprendimenti di simil natura, daranno all'avvocato, come massimo, per le trattative, cautele e composizione di scritture, l'uno per cento sul lucro presunto sino a ducati centomila; il mezzo per cento sull'eccesso di detta somma fino a ducati cinquecentomila; ed un quarto per cento sull'eccesso ulteriore. Il minimo in queste convenzioni e nelle precedenti è la quarta parte del massimo.

» Per le donazioni, le dotazioni, i testamenti e simili, competerà all'avvocato che gli avrà formati, l'uno per cento come massimo sul valore contenutovi, e la quarta parte come minimo; purchè non ecceda il massimo ducati quattrocentocinquanta, ed il minimo non sia infra i ducati sei. Le circostanze che regoleranno la tassa nella segnata latitudine, sono rimesse al prudente arbitrio de' giudici.

» 21. Nelle materie di contenzioso amministrativo pe' giudizj ne' consigli delle Intendenze, si eseguiranno le stesse norme come ne' tribunali Civili, quando la causa abbia valore della competenza di questi ultimi: per quelli nella gran Corte de' conti, come nelle gran Corti civili; e per tutto il resto,

come negli affari civili ordinarj, secondo le competenze analoghe (1).

» 22. Nelle materie correzionali, il massimo della ricompensa per le fatiche dell'avvocato dalla introduzione del giudizio sino alla sentenza, non eccederà i ducati sessanta, ed il minimo non sarà mai al di sotto di ducati dieci.

» La stessa misura si terrà in grado di appello, e la stessa nel ricorso alla Corte Suprema.

» Le circostanze notabili, rimesse alla prudenza di chi dovrà giudicare, sono:

» 1. La gravità del delitto;
» 2. La facoltà della persona imputata;
» 3. La difficoltà, ed il valore della difesa;
» 4. La multiplicità delle fatiche;
» 5. La qualità distinta dell' avvocato;
» 6. Il buon successo dell'affare, ed altre simili.

» 23. Le materie criminali di competenza tanto ordinaria, che speciale, quando menino alle pene maggiori, cioè alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de' ferri, daranno di ricompensa all' avvocato per le fatiche dello intero corso della difesa in gran Corte, o Commessione speciale, ducati seicento come massimo, e ducati cinquanta come minimo. Le stesse materie, quando menino a pena minore, daranno di ricompensa ducati trecento come massimo; e ducati venticinque come minimo.

» Eguale misura si terrà così nel ricorso alla Corte Suprema, come in grado di rinvio.

(1) Con Real Rescritto de' 29 dicembre 1827 venne dichiarato, che il Decreto de' 12 ottobre 1827 non ha alterata la disposizione dell' articolo 314 della legge de' 12 dicembre 1816 in ciò che riguarda le autorità, che debbono fare la liquidazione del compenso dovuto ai difensori de' comuni, e che il citato decreto fissa solamente le norme da seguirsi per determinare siffatto compenso.

» Le circostanze notabili, rimesse alla prudenza di chi dovrà giudicare per la gradazione del minimo al massimo, sono quelle designate nell'articolo precedente.

» 24. L'atto di accusa del pubblico ministero ammesso o rettificato dalla gran Corte o Commissione, determinerà il grado di pena che dee qualificar la causa per la ricompensa maggiore o minore dell'avvocato.

» 25. Oltre la ricompensa per le fatiche toccherà all'avvocato dell'imputato un palmario per la vittoria nelle materie criminali, sieno di competenza delle gran Corti ordinarie, sieno di competenza speciale. Il massimo del palmario nelle cause di morte sarà ducati tremila ed il minimo ducati dugento. Nelle cause portanti alla pena dell'ergastolo o al quarto grado de' ferri, il massimo sarà ducati scicento ed il minimo ducati cento.

» Nelle altre pene minori, il massimo ducati trecento, ed il minimo ducati cinquanta. In questa latitudine si avrà riguardo alle circostanze notabili designate nell'articolo 22 e principalmente alla seconda. S'intenderà riportata vittoria sempre che in seguito della pubblica discussione si sia ottenuta libertà assoluta; ovvero, nel caso di libertà provvisoria, se, dopo scorsi i due anni, siasi convertita in libertà assoluta. Di qualunque diminuzione di pena, sia col passaggio da un genere superiore all'inferiore, sia col passaggio da un maggiore ad un minor grado dello stesso genere, si avrà riguardo nella tassa della ricompensa.

» 26. Qualora la fortuna dell'imputato sia tale, che le tasse minime degli articoli 22, 23 e 25 gli tolgano i mezzi di sussistenza, i giudici si adatteranno colla loro equità alle circostanze della persona.

» 27. Per l'avvocato della parte civile si starà alle norme della tassa per le cause civili.

» 28. La disposizione dell'articolo 19 vale ancora per le funzioni isolate e distaccate, e pe' consulti in materia criminale.

» 29. Negli accessi ad un dato luogo che faranno gli avvocati o civili o criminali, assistendo ad un giudice, avranno le stesse indennità che il giudice.

» 30. Le difese officiose sono gratuite.

» 31. L'avvocato abituale, cui è corrisposto un onorario fisso per ragion di anno, non avrà dritto a ricompensa per le fatiche prestate nel corso dell'anno: se però tali fatiche tassate a' termini del presente decreto, diano per ricompensa una somma maggiore di un'annata di onorario, in tal caso l'avvocato abituale potrà solamente domandarne l'eccesso. Il palmario non va soggetto a questa limitazione.

» 32. Il cliente che abbia pagato somma maggiore di quella a cui sarà giunta la tassa giuridica chiesta dall'avvocato, avrà dritto di ripetere l'eccesso come indebito.

» 33. Il giudizio di tassa, ove si faccia in Napoli, sarà preparato dalla Camera di disciplina degli avvocati, considerata in ciò come collegio di periti. Il presidente della stessa avrà intanto il dovere di procurare la conciliazione fra l'avvocato ed il cliente, ed in ogni mese darà conto al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia delle conciliazioni che avrà ottenute, e de' professori che vi saranno condiscesi. Se la conciliazione non sarà riuscita, la Camera emetterà il suo avviso motivato sulle disposizioni del presente decreto, e sulle circostanze in questo designate calcolabili nella latitudine. Dovrà la Camera particolarmente invigilare a promuovere le censure di officio che possano nascere dall'esame concernente la tassa.

» 34. Se il giudizio di tassa dovrà farsi nelle provincie, avrà solamente luogo l'obbligazione della preventiva conciliazione, la quale sarà procurata dal presidente del tribunale civile competente pel giudizio di tassa. Spetta allo stesso presidente di promuovere le censure di officio, e di dar conto in ogni anno delle conciliazioni ottenute al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

» 35. Il giudizio di tassa potrà essere provocato così dall'avvocato, come dal cliente. Correrà gli stadj giurisdizionali, secondo la procedura comune; ma sarà portato, sempre che si possa, in que' tribunali o in quelle camere di giurisdizione civile, ove sia stata giudicata la causa che dà occasione alla tassa, in conformità dell'articolo 152 delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*.

Articolo 560.

Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufizio assume il patrocinio simultaneo di più autori principali o complici del medesimo reato, quando trovi che la difesa dell'uno si opponga all'interesse di uno o più degli autori o complici, è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella o quelle che non soffrano la detta opposizione (b).

La rinunzia debbe essere sull'istante manifestata al presidente, del pari che alla stessa parte. Il presidente destina di ufizio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa.

(b) *Vedi gli articoli 172 e 174 leggi di procedura penale.*

Articolo 561.

Gli avvocati e i patrocinatori, se porranno, con cavillazioni e rigiri, dilazioni nelle cause, e ne intralceranno la spedizione, saranno ammoniti, o anche sospesi dalle gran Corti criminali, a' termini dell' articolo 173: salve sempre le disposizioni delle *leggi penali* ne' casi de' misfatti e delitti (c).

Articolo 562.

Il difensore sottoposto una volta in via disciplinare alla interdizione dal proprio ufizio pel tempo indicato nell' articolo 173 a ragion de' motivi espressi nello stesso articolo e nell' articolo precedente, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinare rimanere interdetto per un anno. L' interdizione in questo caso non può esser mai minore di due mesi.

Il recidivo per la terza volta sarà in via disciplinare condannato all' interdizione dal proprio ufizio da un anno a cinque (d).

Articolo 563.

Ne' casi de' due articoli precedenti sarà il difensore interdetto condannato benanche dalla gran Corte ad un' ammenda di ducati dieci a cinquanta.

La Corte suprema di giustizia può estendere quest' ammenda a ducati trecento (e).

(c) *Vedi gli articoli* 206 *e* 212 *leggi penali.*
(d) *Vedi l' articolo* 173 *leggi di procedura penale.*
(e) *Vedi gli articoli* 561 *e* 562 *dette leggi.*

Articolo 564.

I regj giudici di circondario negli affari di lor competenza potranno avvalersi della facoltà accordata alle gran Corti nel presente titolo.

Dalle loro deliberazioni vi è appello alla gran Corte criminale.

SOMMARIO.

§. I. Decreto de' 12 ottobre 1827 col quale si fissano i dritti di vacazione da percepirsi da' patrocinatori, che agiscono in qualità di procuratori speciali presso i giudici di circondario.

§. II. Decreto del 1 novembre 1829 che fissa i dritti di vacazione per coloro, che non essendo patrocinatori, agiscono da procuratori speciali delle parti presso i giudici di circondario.

§. I.

Decreto de' 12 ottobre 1827.

» Veduto l'articolo 111 delle *leggi di procedura ne' giudizj Civili;*

» Veduto il decreto de' 31 di agosto 1819 relativamente alla tariffa degli atti giudiziarj;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. I Patrocinatori i quali agiscono nella qua-

lità di Procuratori speciali presso i Giudici, di Circondario, percepiranno la metà de' dritti di vacazioni che la tariffa de' 31 di agosto 1819 accorda a' patrocinatori presso i tribunali Civili.

» 2. Qualora vi sia luogo a condanna di spese, l'importo delle vacazioni del procurator speciale sarà liquidato dal Giudice, e compreso nella condanna a carico della parte succumbente ».

§. II.

Decreto del 1 novembre 1829.

» Veduto l'articolo 1 del nostro decreto del dì 12 di ottobre 1827 così concepito « Art. 1. I patrocinatori i quali agiscono nella qualità di procuratori speciali, presso i Giudici di circondario, percepiranno la metà de' dritti di vacazioni che la tariffa del dì 31 agosto 1819 accorda a'patrocinatori presso i tribunali civili ».

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I procuratori speciali delle parti presso i Giudici di Circondario, allorchè non sieno patrocinatori, percepiranno la metà di quello che è stabilito per costoro col riferito articolo 1 del decreto del dì 12 ottobre 1827 ».

Articolo 565.

Le sentenze de' regj giudici di circondario, e le decisioni delle gran Corti criminali e della suprema Corte di giustizia pronunziate in via disciplinare contra i patrocinatori e gli avvocati, non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale che attesti la loro mancanza. Eglino quindi saranno citati a giorno fisso per venire a discolparsi.

La deliberazione si farà, inteso l' imputato, se comparisce: se l' imputato non comparisce, la deliberazione si farà in contumacia.

SOMMARIO

Le decisioni pronunziate in via disciplinare contro i patrocinatori, o gli avvocati, debbono esser precedute da citazione a' medesimi a giorno fisso per venirsi a discolpare. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 23 *aprile* 1828.

» La gran Corte criminale di ...., era occupata nella pubblica discussione della causa contro Bruno Polimeni, accusato di omicidio con premeditazione.

» La mattina de' 4 ottobre 1827 si fece introdurre l' accusato Polimeni per proseguire l' esame de' testimoni, e si vide non accompagnato dal suo difensore signor Muratori. Allora il presidente ordinò che questi fosse chiamato per mezzo dell' usciere. Chiamato di fatti il signor Muratori non si rinvenne nel palazzo di giustizia. L' accusato assicurò che anch' egli l' avea per due volte fatto chiamare da una sua

sorella. Era passata già mezz' ora, ed il signor Muratori non si presentò all' udienza.

» Allora il procurator generale del Re presso quella gran Corte osservò che la mancanza del Muratori difensore dell' accusato metteva la gran Corte nella circostanza di non poter continuare il dibattimento; mentre qualunque altro difensore, che potrebbe destinarsi ignaro della causa mal corrisponderebbe ai doveri della difesa. Soggiunse che in siffatta posizione non potea mettersi in dubbio la condotta di esso difensore; e come questi dava motivo alle spese di pernottazione dovuta a' testimoni, che si trovavano venuti nella residenza, era giusto, e regolare, che queste spese fossero da lui pagate. Conchiuse quindi aggiornarsi il dibattimento per la mattina seguente, e che fosse il signor Muratori condannato alle spese indicate, passandosi intanto al disbrigo di altre cause.

» La gran Corte facendo dritto a questa requisitoria ed adottandone i motivi dedotti condannò il Muratori alle spese delle pernottazioni dovute a' testimoni della difesa ch'eran già venuti nella residenza della gran Corte.

» Tutto ciò emerge dal verbale, che nella pubblica discussione aperta, fu redatto nel cennato giorno de' 4 dicembre.

» Ricorso del signor Muratori. Egli dedusse.

» 1. È nulla la decisione perchè sebbene difinitiva nell' interesse del ricorrente fu pubblicata senza enunciarne i motivi, violandosi così il decreto de' 9 dicembre 1825.

» 2. È nulla perchè pronunziata senza sentire in modo alcuno esso ricorrente, come si dovea a' termini dell'articolo 565 delle leggi di procedura penale.

» 3. È nulla in fine in quanto al merito perchè il ricorrente era sopravvenuto nel palazzo di giusti-

zia quando la gran Corte si era già chiusa a deliberare sul suo conto.

» La Corte Suprema sul 1 mezzo.

» Atteso che questo mezzo non sussiste, poichè la gran Corte giudicatrice avendo adottato sull'assunto i motivi espressi dal pubblico ministero nella sua requisitoria che ha inserita letteralmente nel verbale, ha soddisfatto alla motivazione della legge.

» Sul secondo mezzo. Atteso che le decisioni delle gran Corti pronunziate in via disciplinare, contro i patrocinatori, o gli avvocati, debbono esser precedute da citazione a' medesimi a giorno fisso per venirsi a discolpare giusta l'articolo 565 delle leggi di procedura penale.

» Atteso che questa citazione non si fece all'avvocato Muratori mentre la gran Corte non avendolo veduto all'aprirsi dell'udienza, e precedente la sola formalità di assicurarsi, che non era nel palazzo di giustizia, si chiuse dopo mezz'ora per deliberare sul suo conto, e lo condannò alle spese delle pernottazioni de' testimoni.

» Atteso che sebbene giusta l'articolo 566 delle leggi medesime nelle mancanze, che si scovrono all'udienza sono le gran Corti autorizzate ad adottare misure disciplinari prima che l'udienza si sciolga; è osservabile nella specie che la gran Corte nel non veder comparso nel palazzo di giustizia l'avvocato Muratori, avea la sola prova della sua personale mancanza, ma non già quella della causa, che l'avea prodotta. Potevano esservi ragioni irresistibili come sarebbe un'infermità sopraggiunta, o altro grave incidente non conosciuto, e non motivato. Si dovea dunque citare prima il difensore non presente a comparire nell'istessa udienza, volendosi profferir giudizio prima di scioglierla, o citarlo invece pel giorno

successivo. Questo metodo di procedura in via di disciplina dipende da' riferiti articoli 565 e 566; oltre di essere uniforme alla massima inconcussa di dritto, che niuno può condannarsi a qualsisia pena, o risarcimento di danno, prima di sentirsi o citarsi. » Annulla ec. ».

Articolo 566.

Se le mancanze enunciate nell'articolo 561 si scuoprano nell' udienza pubblica nella quale l'avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario, la gran Corte, o la Corte suprema adottare in via disciplinare, e prima di sciogliere l' udienza, le misure indicate negli articoli precedenti (f).

(f) *Vedi gli articoli* 561 *a* 565 *leggi di procedura penale.*

TITOLO TREDICESIMO

DEGLI OGGETTI CHE PERVENGONO PRESSO GLI ATTI DE' GIUDIZJ PENALI.

Articolo 567.

Gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali, quando sieno d'ignoto padrone, saranno venduti all' asta pubblica colle forme che saranno appresso indicate, dopochè ne sarà stato fatto l'uso convenevole nel giudizio (a).

(a) *Vedi la Circolare de'* 3 *febbrajo* 1838 *riportata sotto l' articolo* 571 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 15 ottobre 1817.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Regj Procuratori Generali Criminali.

» La prevengo, che il signor Ministro delle Finanze ha disposto, che le spese di trasporto degli oggetti di convizione (delle quali non si fa parola nel decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia) si paghino provvisoriamente dall' amministrazione del registro e del bollo, come spese non urgenti, in vista del mandato del pubblico ministero criminale, e del controloro, vidimato dal Direttore del registro e bollo. La tassa poi di tali spese deve farsi dallo stesso ministero pubblico e dal controloro sulla norma della tariffa dell' amministrazione delle poste e dei procacci qualora il trasporto si esegua per mezzo de' convogli dell' amministrazione suddetta, e secondo gli usi locali qualora si trasportino da vetture private — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Circolare de' 5 novembre 1817.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Regj Procuratori Generali Criminali.

» In continuazione di quanto le scrissi con circolare de' 15 ottobre ultimo circa il pagamento delle spese di trasporto degli oggetti di convinzione, le manifesto che qualunque sia il mezzo che si adoperi pel trasporto di tali oggetti, i mandati per le spese suddette debbono contenere le indicazioni; I dell' uffizio del signor Ministro delle Finanze degli 8 ottobre 1817, con cui si autorizzano tali spese; 2. della specie degli oggetti trasportati, e del loro peso; e 3 del luogo donde son partiti, e di quello ove son trasportati — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

ARTICOLO 568.

Il prezzo che si ritrae dalla vendita di tali oggetti, sarà depositato nella cassa delle ammende a' termini delle *leggi penali* (b).

ARTICOLO 569.

Gli oggetti medesimi, o i depositi fatti in forza dell' articolo precedente saranno restituiti in natura o in prezzo a' padroni legittimi, se costoro compa-

(b) *Vedi gli articoli* 35 *e* 45 *leggi penali.*
Vedi pure detta Circolare de' 3 *febbrajo* 1838.

riranno prima di spirare il termine fissato dalla legge per la prescrizione (c).

Articolo 570.

Prima della vendita o della restituzione degli oggetti indicati ne' tre articoli precedenti si osserveranno le seguenti regole (d).

Articolo 571.

Gli oggetti di ogni genere, che pervengano presso gli atti di qualunque giudizio, rimangono affidati alla custodia de' cancellieri, e se ne farà una esatta descrizione sul registro di cancelleria stabilito da' regolamenti.

SOMMARIO

Circolare de' 3 febbrajo 1838 che contiene varie disposizioni sulla custodia, e sul registro degli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali — Eccone il tenore.

» Le leggi di procedura penale che provveggono cogli articoli 567 a 588 alla custodia, ed all' uso degli oggetti che pervengono ne' giudizj penali, stabiliscono coll'articolo 571 che sieno essi custoditi da' cancellieri, e siane fatta esatta descrizione in un registro di cancelleria. In oltre la custodia, ed il registro, di cui è parola, in vigor degli articoli 917 e 918 del regolamento della disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828 son tra gli oggetti

---

(c) *Vedi gli articoli* 2185 e 2186 *leggi civili.*
Vedi pure detta Circolare de' 3 *febbrajo* 1838.
(d) *Vedi la Circolare de'* 3 *febbrajo* 1838.

di vigilanza sul servizio delle cancellerie confidata rispettivamente a' giudici di circondario, a' giudici istruttori; e per le cancellerie delle gran Corti criminali alle Signorie loro, ed a' presidenti delle medesime.

» L' inosservanza dell' enunciate determinazioni in qualche provincia ha portato ad inconvenienti. Ad impedir che si riproducano, son prese le misure che seguono.

» 1. I giudici di circondario, ed i giudici istruttori colle regole stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentarie, visiteranno prontamente le cancellerie, onde assicurarsi della custodia, e del registro degli oggetti pervenuti in giudizio.

» 2. I risultamenti della visita saranno iscritti in processi verbali, dove sarà il notamento di tali oggetti colla distinzione tra quelli che appartengono ai giudizj criminali, e gli altri che appartengono a' giudizj correzionali, o contravvenzionali.

» Ove de' primi abbiasi alcuno non mandato alla gran Corte, ancorchè non più necessario per la istruzione delle pruove, si dirà il motivo della ritardata spedizione, e si baderà ch' essa non sia ulteriormente differita.

» Per gli oggetti poi di cui sia cessato il bisogno ne' giudizj correzionali, e contravvenzionali, si avrà cura di farsene l' uso voluto dalla legge.

» 3. Un duplicato de' processi verbali compilati in vigor delle precedenti determinazioni, sarà spedito a questo ministero. Nel rapporto d' invio si esprimeranno le disposizioni che le Signorie loro avran sull' oggetto comunicate a' giudici di circondario, ed ai giudici istruttori.

» 4. I funzionarj medesimi che in forza della circolare de' 2 aprile 1831 debbono esprimere ne' rap-

porti trimestrali i risultamenti della loro vigilanza sul servizio della giustizia penale, vi segneranno con precisione le cose verificate in rapporto alla custodia, ed al registro degli oggetti in esame.

» Vi aggiungeranno il notamento de' medesimi colla distinzione tra gli oggetti che appartengono a' giudizj criminali, e gli altri che appartengono a' giudizj correzionali, o contravvenzionali.

» 5. Insieme col presidente della gran Corte faranno Elleno una visita nella cancelleria della medesima sulla custodia, e sul registro degli oggetti in esame. Nel processo verbale su' risultamenti della visita s'iscriverà il notamento di tali oggetti.

» Di quelli poi che non servano al giudizio, si farà l'uso voluto dalla legge. Ove se ne trovasse mancanza, si procederà alle pronte indagini per le misure di rigore a carico di chiunque la mancanza risulterà imputabile.

» 6. Nelle visite bimestrali che insieme col Presidente eseguiranno Elleno nelle cancellerie a norma delle vigenti disposizioni regolamentarie, si terrà conto particolare della custodia, e del registro degli oggetti, de' quali s'iscriverà il notamento insieme coll'esito delle visite nel processo verbale.

» Cureranno Elleno l'adempimento di queste determinazioni; ed intanto mi faran conoscere la pervenienza di questa mia — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 572.

Gli oggetti menzionati nell'articolo precedente possono esser posti sotto una custodia diversa, quando il pubblico ministero o l'interessato il richiegga (e).

(e) *Vedi la detta Circolare de' 3 febbrajo* 1838.

Articolo 573.

Se sieno furtivi, o acquistati in qualunque guisa per mezzo di reato, o abbiano col medesimo alcuna relazione, allora si riterranno fino a che sarà necessario all' andamento del giudizio, e sino a che si potrà disputare della loro indole e qualità.

Subito che cesseranno i sopraddetti motivi, si restituiranno a' padroni legittimi senza alcun dispendio (f).

SOMMARIO

Circolare de' 14 giugno 1820 che provvede al'a sollecita restituzione de'ruoli della contribuzione fondiaria sorpresi pei reati in uffizio imputati agli esattori.

Questa Circolare è così concepita.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Essendosi con me doluto il Ministro delle Finanze pel ritardo avvenuto qualche volta nella riscossione della contribuzione fondiaria a motivo della sorpresa eseguita de'ruoli attinenti alla medesima pei reati in uffizio imputati agli esattori, incarico le Signorie loro che qualora si sorprenderanno detti ruoli dalle autorità giudiziarie, si esamini immediatamente l' affare, onde se l'imputazione svanisca, subito si restituiscano, e qualora si conosca che l' imputazione

(f) *Vedi la detta Circolare de'* 3 *febbrajo* 1838.

sussista , in vece di essi si diano le copie per evitare ogni ritardo — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 574.

Quando non sieno furtivi ; nè sieno acquistati col reato , nè abbiano col reato stesso alcuna relazione, si restituiranno a' padroni legittimi appena che saranno essi conosciuti , senza alcun dispendio (g).

Articolo 575.

Quando ne sia ignoto il padrone , se ne pubblicherà l' elenco per mezzo di manifesto da inserirsi ne'giornali ed affiggersi ne' luoghi del commesso reato, del domicilio dell' imputato o accusato , e della residenza della gran Corte.

L' indicazione si farà in modo che possa avvertire il vero padrone della esistenza degli oggetti , e nel tempo stesso prevenire le frodi di chi volesse appropriarsele senza dritto (h).

Articolo 576.

Nel manifesto si dichiarerà che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno , spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli dimostrandoli suoi , saranno venduti all' asta pubblica : ed il prezzo resterà in deposito fino allo spirare del termine fissato dalla legge per la prescrizione (i).

(ghi) *Vedi la Circolare de'3 febbrajo 1838 riportata sotto l'articolo 571 leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 577.

Scorso l'anno dalla pubblicazione di tal manifesto, si eseguirà quanto in esso è dichiarato.

Il termine sarà abbreviato, e la vendita verrà fatta anche al momento che gli oggetti saran pervenuti nelle mani del giudice, se non potranno conservarsi senza pericolo di deterioramento, o senza dispendio notabile (k).

ARTICOLO 578.

Se gli oggetti si appartengano all'imputato e non abbiano col reato alcuna relazione, gli si restituiranno immediatamente.

Se egli fosse inabilitato a riceverli, si consegneranno alla persona legittima che amministra il di lui patrimonio, o a quella che egli indicherà (l).

ARTICOLO 579.

Dalla esecuzione del precedente articolo è permesso recedere,

1. quando il valore della cosa sia ragguardevole, e l'imputato di povera o di sospetta fortuna;

2. quando l'imputato sia tratto a giudizio per falsità a fine di appropriarsi l'altrui roba, o per furto, o per altri reati che offendono le proprietà;

3. quando a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero si ordini il sequestro per cau-

(k l) *Vedi la Circolare de' 3 febbrajo* 1838 *riportata sotto l' articolo* 571 *leggi di procedura penale.*

tela delle spese del giudizio, de' danni ed interessi, e delle ammende (m).

ARTICOLO 580.

L' eccezione preveduta nel precedente articolo cessa se l' imputato dia idonea cauzione (n).

ARTICOLO 581.

Le robe appartenenti alla persona dell' imputato, quando abbiano relazione co' reati, o quando si verifichino i casi contemplati nell' articolo 579, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale (o).

ARTICOLO 582.

Finito il giudizio, se la decisione assolve l' imputato, le robe a lui pertinenti gli si restituiranno senza alcun suo dispendio.

Nel caso di condanna le robe a lui pertinenti gli si restituiranno ancora, deducendone prima le spese del giudizio, i danni ed interessi, e le ammende; purchè le robe stesse non sieno di tal natura che debbano confiscarsi per disposto delle *leggi penali* (p).

(m n o) *Vedi la Circolare de'* 3 *febbrajo* 1838 *riportata sotto l'articolo* 571 *leggi di procedura penale.*

(p) *Vedi gli articoli* 44, 45 e 167 *dette leggi di procedura penale. Vedi pure detta Circolare.*

ARTICOLO 583.

Se l'imputato è assente, potranno gli oggetti esser restituiti a' proprietarj dopo la di lui condanna in contumacia.

Se non potranno esser conservati, saranno restituiti anche prima (q).

ARTICOLO 584.

Restituiti gli oggetti a' proprietarj, a' termini dell' articolo precedente, si esigerà da essi l'obbligo di presentarli nuovamente, se vi ha luogo, ad ogni ordine del giudice (r).

ARTICOLO 585.

La restituzione a' proprietarj sarà preceduta da un processo verbale in cui si conterrà un'esatta descrizione degli oggetti renduti da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, da due testimonj, e dal cancelliere.

Se possono aversi i testimonj del reperto, saranno essi preferiti.

Le suggellazioni e disuggellazioni si faranno a' termini degli articoli 71 e 92 (s).

ARTICOLO 586.

Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni di-

(q r s) *Vedi detta Circolare de' 3 febbrajo* 1838.

sposte dal presente titolo saranno eseguite previa deliberazione della gran Corte, udito il pubblico ministero e gl' interessati (t).

Articolo 587.

Tutte le norme stabilite in questo titolo per le gran Corti criminali sono applicabili alle giustizie di circondario per gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizj penali di loro pertinenza (u).

Articolo 588.

Il prezzo delle robe delle quali non si conoscano i legittimi proprietarj sino al termine indicato nell' articolo 576, o che in vigore degli articoli precedenti, o delle disposizioni delle *leggi penali* non debbano ad essi restituirsi, rimarrà aggiudicato alla cassa delle ammende (v).

(t u) *Vedi la Circolare de' 3 febbrajo* 1838 *riportata sotto l'articolo* 571 *leggi di procedura penale.*

(v) *Vedi gli articoli* 44, 45 *e* 167 *dette leggi di procedura penale. Vedi pure detta Circolare de'* 3 *febbrajo* 1838.

TITOLO DECIMOQUARTO

DELLE PRIGIONI.

ARTICOLO 589.

In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia* e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono (a).

(a) *Vedi l'articolo* 186 *della Reale ordinanza per la Gendarmeria rispetto alla prigione in cui dovranno esser tenuti gl' individui della medesima che caderanno in istato d' imputabilità.*

Vedi pure gli articoli 97 *a* 105 *del Regolamento giudiziario de'* 15 *novembre* 1828 *relativi alla vigilanza de' giudici di circondario sulle prigioni locali, e gli articoli* 553 *a* 560 *concernenti la visita delle prigioni centrali.*

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 15 settembre 1819 con cui vien dichiarato, che nell'elenco delle prigioni richiesto dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale, non debbono esser compresi i luoghi di custodia che i Vescovi possono stabilire per restringervi gli Ecclesiastici.

§. II. Real Decreto de' 14 febbrajo 1827 con cui è approvato il regolamento che autorizza i Superiori de' regolari a tenere ne' rispettivi conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi.

§. III. Circolare de' 10 ottobre 1827 circa la guardia che la Gendarmeria deve prestare per la custodia interna ed esterna delle prigioni.

§. IV. Real Rescritto de' 31 marzo 1828 col quale è ordinato che gli Ecclesiastici sotto giudizio o condannati debbono stare in carcere, separati dagli altri detenuti.

§. V. Real Decreto degli 8 giugno 1831 che stabilisce un locale destinato per la custodia de' nobili da rimanere in arresto per causa di obbligazioni civili o commerciali.

§. I.

Real Rescritto de' 15 settembre 1819.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'articolo 589 delle leggi di procedura ne' giudizj penali prescrive, che in ogni provincia o valle debba formarsi un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti corpi di guardia, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 7 andante ha dichiarato, che in questo elenco non debbono essere

compresi i luoghi di custodia, che i Vescovi possono stabilire, ad oggetto di restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da' canoni (1).

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l'adempimento — Napoli 15 settembre 1819 — *Marchese Tommasi* ».

---

(1) Circa il modo come i Vescovi possono tenere una casa di correzione per gli Ecclesiastici discoli, la sussistenza giornaliera che debbono somministrare agli Ecclesiastici poveri, e gli ajuti spirituali che debbono prestare onde gli Ecclesiastici tornino all' osservanza de' doveri del proprio stato, il Real Rescritto de' 9 luglio 1819 dispone quanto segue.

Ministero degli affari Ecclesiastici — A tutti gli Ordinarj delle Diocesi del Regno.

» Essendosi da taluno degli Ordinarj del Regno rassegnato a Sua Maestà che il disposto nell' articolo XX del Concordato, di rinchiudersi gli Ecclesiastici discoli per la di loro correzione in qualche seminario o in qualche casa religiosa, non sia di facile riuscita per essere i detti Ecclesiastici per lo più inabili a soddisfare i loro alimenti; la Maestà Sua dopo aver inteso una Commissione di prelati, ha nel Consiglio del corrente giorno approvate le seguenti disposizioni dalla detta Commissione proposte:

» 1. Potranno i Vescovi del Regno avere nelle di loro rispettive diocesi una casa di correzione per gli Ecclesiastici discoli, inosservanti degli stabilimenti canonici, scandalosi, indisciplinati; la qual casa però non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrata, e corrispondente al carattere Ecclesiastico: senza che per altro s' intendano con ciò lese le facoltà, accordate ai Vescovi dal Concordato, di avvalersi di altre case religiose, secondo che la prudenza, la paterna carità, e le circostanze loro detteranno.

» 2. I Vescovi somministreranno la sussistenza giornaliera agli Ecclesiastici veramente poveri, e destineranno persone, che assisteranno ai detti Ecclesiastici in ciò che potrà loro occorrere: e le quali invigileranno ancora sulla qualità degl' individui, che tratteranno co' medesimi, e non permetteranno agli stessi Ecclesiastici di uscire dalla casa di correzione senza il permesso di essi Vescovi.

» 3. I Vescovi presteranno ad essi Ecclesiastici gli ajuti spirituali; onde farli tornare all'osservanza de'doveri del proprio stato; e regoleranno gli esercizj spirituali secondo la di loro prudenza ed i segni di emenda che daranno, e prenderanno tutt' i mezzi che crederanno opportuni per lo ravvedimento di detti Ecclesiastici.

» Il che nel Real Nome partecipo a lei per l' uso corrispondente di sua parte — *Marchese Tommasi* ».

*

§. II.

Real Decreto de' 14 febbrajo 1827.

» Veduta la nostra Sovrana risoluzione del dì 20 giugno 1826 con cui fu ordinato di rassegnarsi a Noi un progetto per lo stabilimento del carcere disciplinare ne' monasteri e conventi de' regolari colle norme del real dispaccio del dì 6 luglio 1776, e con quelle modificazioni che venissero richieste dagli stabilimenti in vigore rapporto agli ordini religiosi;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Approviamo il regolamento annesso al presente decreto, con cui sono autorizzati i Superiori dei regolari a tenere ne' rispettivi conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi ».

Regolamento annesso al Real Decreto

de' 14 febbrajo 1827.

» Art. 1. È permesso a' Superiori de' regolari di tenere ne' rispettivi conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità de' costumi, ed in generale de' suoi doveri nascenti dalle regole del proprio istituto.

» 2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pian terreno, ma in uno de' corridori del convento, dovendo avere la stessa ampiezza delle altre stanze della comunità, e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro.

» 3. I religiosi, che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa, che sia loro necessaria. Si darà a' medesimi il solito cibo della comunità, tranne i casi ne' quali la rispettiva regola dasse su questo articolo delle particolari facoltà a' Superiori dell' ordine.

» 4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal Superiore della comunità, prese le debite misure e licenze superiori, che prescrive la rispettiva regola.

» 5. Se la trasgressione designata nell' articolo primo richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente generale, con esporre distintamente il caso che esige tale maggiore severità; e potrà eseguirsi dopo ottenuto il corrispondente permesso.

» 6. Se ne' casi espressi negli articoli precedenti il Superiore della comunità avesse bisogno della forza, potrà richiederla all' autorità superiore del luogo, alla quale è affidata la polizia ordinaria.

» 7. Resta riserbato a' religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l' eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle che sono state permesse. Nessuno potrà impedire a' religiosi di ricorrere al Real Trono ».

§. III.

Circolare de' 10 ottobre 1827.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il signor Ministro della guerra e marina mi ha partecipato, che Sua Altezza Reale il Duca di Calabria, Comandante generale dell' esercito, avendo osservato l' assoluta necessità nella quale trovansi le provincie del Regno di seguitare ad avere una guardia di gendarmeria anche nell' interno delle prigioni, onde prevenire qualunque inconveniente, ha prescritto, che tale arma continui ad incaricarsi della custodia interna ed esterna delle prigioni, come si è finora praticato.

» Lo passo alla intelligenza delle Signorie loro — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. IV.

Real Rescritto de' 31 marzo 1828 contenuto nella Circolare de' 23 aprile 1828.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro degli affari ecclesiastici mi ha fatto consapevole delle Sovrane disposizioni emanate nel

Consiglio ordinario di Stato de' 31 dello scorso mese di marzo. Colle medesime Sua Maestà comanda che gli ecclesiastici o sotto giudizio o condannati, rimanendo in carcere, siano assolutamente separati dagli altri detenuti.

» Cureranno Elleno l'esatta esecuzione di questi Reali ordini, che per l'adempimento manifesteranno alle autorità giudiziarie dipendenti dalle Signorie loro — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* (2) ».

§. V.

Real Decreto degli 8 *giugno* 1831.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

---

(2) Pel trasporto delle persone Ecclesiastiche, e de' Frati di ordini religiosi assicurati alla giustizia, evvi la seguente Circolare de' 7 novembre 1827.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Avendo il Ministro della Polizia generale disposto, che si usi la maggior circospezione e decenza nel trasporto delle persone Ecclesiastiche, e' de' Frati di ordini religiosi, i quali vengono assicurati alla giustizia; il Ministro delle Finanze, dietro mio uffizio, mi ha assicurato di aver ingiunto all' amministrazione generale del registro e bollo, che le spese delle vetture per l' indicato oggetto occorrenti nel trasporto de' suddetti individui, sieno pagate su' fondi delle spese di giustizia.

» Lo partecipo a lei per intelligenza ed uso conveniente.

» Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

» Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia de' nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o commerciali, verranno detenuti ne' castelli Reali che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l' arresto.

» 2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà determinato sulla di loro dimanda, che la detenzione debba seguirne ne' castelli Reali ».

ARTICOLO 590.

L' elenco formato a' termini dell'articolo precedente debbe essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de' giudici istruttori, de' giudici di circondario e dei supplenti, nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni (b).

ARTICOLO 591.

Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell' elenco prescritto ne' due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a' termini delle *leggi penali* (c).

ARTICOLO 592.

In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione

(b) *Vedi l' articolo seguente.*
(c) *Vedi l' articolo 241 leggi penali.*

esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano e ne escono.

Il registro sarà numerato nella residenza della gran Corte criminale, sarà in ogni pagina segnato e munito del proprio suggello dal presidente e dal procurator generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Nelle residenze de' giudici istruttori ciò si eseguirà da costoro e dal sindaco: nelle residenze dei giudici di circondario, da esso loro e dal sindaco: negli altri comuni, dal supplente, dal sindaco e dall' incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali: ne' corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare e dal sindaco (d).

Articolo 593.

Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente (e).

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l' atto di cui è latore (f).

(d) *Vedi l' articolo 344 leggi penali.*

(e) *Vedi gli articoli 101 e 465 leggi di procedura penale.*

(f) *La Gendarmeria deve esigere da' custodi la carta di consegna dei detenuti. Vedi l' articolo 106 dell' ordinanza per la Gendarmeria.*

Deve inoltre far notare i detenuti nel registro del carcere. Vedi l' articolo 66 delle istruzioni per la Gendarmeria.

Articolo 594.

L'annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode e dal latore del mandato, se sappia scrivere.

Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione (g).

Articolo 595.

Alcun custode non potrà ricevere nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di un'autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l'ordine dell'arresto e l'articolo della legge per la di cui esecuzione è ordinato (h).

In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a' termini delle *leggi penali* (i).

SOMMARIO

Real Rescritto de' 29 luglio 1822 circa la spedizione de' mandati di arresto per misure di polizia. Esso è così concepito.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ai termini dell' articolo 595 delle leggi di procedura penale, i custodi delle prigioni non potranno ricevere, nè ritenere nelle medesime alcun in-

(g) *Vedi la nota all' articolo precedente.*
(h) *Vedi l' articolo 589 leggi di procedura penale.*
(i) *Vedi l' articolo 239 leggi penali.*

dividuo, se non in forza di mandato di un' autorità, che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l'ordine dell' arresto e *l' articolo della legge per la cui esecuzione è ordinato*. Nelle attuali circostanze, la prevenzione di avvenimenti criminosi esige talora il pronto arresto di malvagi, anche ne'casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge, ne' quali non potrà soddisfarsi ad alcuna citazione dell' articolo di cui è fatta parola.

» D'altronde essendo necessario, che alla polizia non manchino i mezzi che bisognano per la conservazione dell'ordine pubblico; Sua Maestà nel Consiglio di Stato ordinario de' 29 luglio ultimo ha preso la seguente determinazione.

» 1. La polizia, che per motivi di sicurezza pubblica spedirà mandato di arresto, non potendo in esso esprimere l' articolo della legge, esprimerà di essersi spedito per misure di polizia (3).

» 2. Immediatamente seguito l' arresto, il custode delle prigioni, nelle quali verrà l' arrestato condotto, sarà obbligato di darne notizia al Regio Procurator Generale presso la gran Corte criminale della Provincia. Il Procurator Generale ne farà rapporto al Ministero di grazia e giustizia.

» 3. L' agente di polizia, che avrà fatto eseguire l' arresto, lo manifesterà prontamente al Ministero di Polizia, o al suo superiore immediato insieme co' motivi che vi hanno dato luogo, e con ogni al-

---

(3) L' articolo 64 delle istruzioni per la Gendarmeria de' 26 dicembre 1827 è così concepito — Ne' mandati di arresto che gli agenti di polizia ordinaria spediranno, non potendosi esprimere l' articolo di legge, basterà che siavi detto, che si è dato luogo alla loro spedizione per misure di polizia.

tra dilucidazione che sarà utile passarsi alla sua conoscenza.

» 4. L'individuo arrestato per misure di polizia, non potrà ritenersi a disposizione della polizia nelle prigioni di Napoli, e di Terra di Lavoro oltre il periodo di un mese, nelle altre provincie del Regno oltre il periodo di due mesi. Ove si creda necessario di prolungare la detenzione al di là di questo tempo, il Ministro Segretario di Stato della Polizia ne dovrà prendere gli ordini Sovrani, che manifesterà in seguito al ministero della giustizia.

» 5. L'individuo arrestato per misure di polizia, trovandosi autore di reati, dovrà rimettersi all'autorità cui appartiene il giudicarlo.

» 6. Le determinazioni contenute nei numeri precedenti avran vigore per tutto l'anno 1823 (4).

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 3 agosto 1822 — Il *Marchese Tommasi* ».

Articolo 596.

Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell'autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle *leggi penali* (k).

(4) Le determinazioni di cui è fatta parola sono state in ogni anno prorogate fino al 1832 con diversi Reali Rescritti, l'ultimo de' quali segna l'epoca de' 13 gennajo 1832 comunicato a' 21 detto.

(k) *Vedi gli articoli* 253 *a* 260 *leggi penali.*

Articolo 597.

Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell'ingresso del detenuto, come ancora quella dell'uscita dal carcere, e l'ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo (l).

Articolo 598.

Ne' casi indicati negli articoli 101, 102 e 465 l'arrestato sarà presentato all'ufiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo ufiziale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro, a' termini degli articoli precedenti (m).

SOMMARIO

Circolare de' 22 luglio 1835 dalla quale si ha, che senza il mandato prescritto dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale, il custode delle prigioni non può ricevere la persona arrestata in flagranza di misfatto o di delitto, o iscritta nell'albo de' rei assenti, senza incorrere nella repressione stabilita dalle leggi penali.

Questa Circolare è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale con gli articoli 589 e seguenti hanno stabilite le precauzioni a

---

(l) *Vedi gli articoli* 593 *e* 594 *leggi di procedura penale.*
(m) *Vedi gli articoli* 101, 102 *e* 465 *dette leggi.*

prevenire gli abusi negli arresti. Al proposito è vietato arrestare senza mandato delle autorità, a cui è dato il potere di ordinarlo tra le quali per misure di polizia sono i funzionarj di polizia ordinaria uniformemente al Real Rescritto de' 22 luglio 1822 temporaneamente in vigore.

» Ogni depositario della forza pubblica potrà nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a prigionia arrestare l' individuo che vi è sorpreso, ed arrestar pure l' inscritto nell' albo de' rei assenti, ma in ciascuno di questi casi dovrà egli presentare l'arrestato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, in cui è il carcere, appartenendo a tale uffiziale spedire il mandato a norma dell' articolo 598. Senza questo mandato non può il custode delle prigioni ricever la persona arrestata senza incorrere nella repressione stabilita dalle leggi penali.

» Incarico le Signorie loro di aver cura, che sieno eseguite le determinazioni delle enunciate leggi di procedura penale sull' oggetto in esame — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 599.

Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente, se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell' ora e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato.

L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica, dovrà in questo caso essere *vistato* dal giudice

di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

Il custode, senza questa formalità della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto (n).

SOMMARIO

§. I.

Circolare de' 21 aprile 1830.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, in seguito di mio uffizio, ha incaricato l'amministrazione generale del registro e bollo di dare sollecitamente le disposizioni, perchè a' condannati, che

(n) *Vedi il regolamento per le prigioni approvato con Real Decreto dei 18 dicembre 1817 nella parte relativa al trattamento de' detenuti in viaggio.*

Le spese di nutrimento e di trasporto de' detenuti, che dalle prigioni de' Circondarj passano in quelle de' Capoluoghi di provincia per essere giudicati, sono a carico dell' amministrazione del registro e bollo — Circolare de' 2 luglio 1817.

Il peso del mantenimento de' detenuti poveri in viaggio ne' giorni in cui, non potendo proseguire il cammino per mancanza di scorta, sono costretti a trattenersi nelle prigioni centrali o circondariali, devè cadere a carico dell' amministrazione, che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti — Circolare degli 11 aprile 1818.

dalle diverse provincie delle gran Corti criminali, si debbono spedire nel bagno di Nisita, si somministrino per lo vitto, durante il viaggio, grana venti il giorno per ciascuno, in vece delle grana dodici fissate da' regolamenti in vigore.

» Lo comunico alle Signorie loro per l'uso conveniente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. II.

Circolare de' 19 giugno 1830.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» In continuazione della mia Circolare del dì 21 aprile ultimo, le manifesto per l'uso conveniente, che il Signor Ministro delle Finanze, in seguito de' miei uffizj mi ha fatto conoscere di aver date le disposizioni, perchè a tutt' i condannati, qualunque sia il luogo a cui si debbano recare, sia contribuito il trattamento di grana venti il giorno per ciascuno, durante il viaggio: siccome ha stabilito pe' condannati che si spediscono nel bagno di Nisita; ma ciò provvisoriamente.

» Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

ARTICOLO 600.

È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque ufiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto o perchè il luogo di ditenzione non è descritto nell'elenco menzionato nell'articolo 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali* (o).

ARTICOLO 601.

Verificata la illegalità dell' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia o valle da altri ufiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procurator generale; ed il presidente, di accordo col procurator generale, ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali*; e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime leggi (p).

(o) *Vedi l' articolo* 238 *leggi penali.*
(p) *Vedi gli articoli* 239, 169 *a* 172 *dette leggi.*

ARTICOLO 602.

Se però si adducesse qualche motivo legale dell'arresto, cosicchè non ne sia d'illegale altro che la forma, può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiaramenti necessarj, porre in regola l'affare e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell'autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto.

Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell'articolo precedente saranno soscritte dal presidente, e *vistate* dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale che sarà inscritto nel registro (q).

ARTICOLO 603.

In ogni altro comune, che il capoluogo della provincia o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da' giudici istruttori, o dai regj giudici di circondario (r).

ARTICOLO 604.

Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell'ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l'ordine che glie lo proi-

(q) *Vedi l'articolo precedente.*
(r) *Vedi gli articoli* 601 *e* 602 *leggi di procedura penale.*

bisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l'esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate, a' termini delle *leggi penali* (s).

Articolo 605.

La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell'ordine, secondo l'articolo precedente; non potrà esser negata nè anche a' suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto (t).

Articolo 606.

Le autorità giudiziarie ed amministrative, a norma de' regolamenti, prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non ne venga alterata (u).

(s) *Vedi l'articolo 240 leggi penali.*
(t) *Vedi l' articolo precedente.*
(u) *Vedi*
1. *Il Real Decreto de' 22 ottobre 1817 sulla nomina ed incumbenza delle Commissioni per le carceri de' dominj di quà del Faro.*
2. *Il Decreto de' 18 dicembre 1817 che aumentò il numero de' componenti le Commissioni per le prigioni, ed approvò un regolamento per le medesime.*
3. *Il Decreto de' 22 aprile 1820, col quale venne soppressa la Commissione delle prigioni della Città, e provincia di Napoli, affidandosene l' amministrazione ad un soprantendente, ed a due amministratori.*

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 9 febbrajo 1825 perchè tutte le volte che un detenuto infermo ottenga gli ordini di escarcerazione, non si mandi via se non perfettamente guarito.

§. II. Real Rescritto de' 26 marzo 1825 circa la somministrazione da farsi a' detenuti infermi, rimasti in carcere in forza di quello de' 9 febbrajo 1825.

§. III. Real Rescritto degli 11 di agosto 1825 con cui è stabilito che il figlio di un proprietario detenuto, qualora non riunisca particolari mezzi di sussistenza, abbia sempre dritto agli alimenti come povero, nel caso che il padre non paghi un contributo fondiario maggiore di ducati dodici.

§. IV. Circolare degli 11 marzo 1826 con cui è fissata la norma per provare la povertà de' detenuti riguardo alla somministrazione degli alimenti.

§. V. Real Decreto de' 30 novembre 1829 circa la somministrazione degli alimenti dovuti al figlio che sia imprigionato insieme col padre godente una pensione di ritiro.

§. I.

Real Rescritto de' 9 febbrajo 1825 contenuto nella Circolare de' 2 marzo 1825.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni mi ha comunicato, che talora si pongono in libertà i detenuti infermi, i quali portando il germe pernicioso della febbre carceraria, compromettono la salute pubblica.

» Mi ha soggiunto, che avendo richiamato su quest' oggetto la Sovrana attenzione, Sua Maestà nel Con-

siglio di Stato ordinario de' 9 febbrajo ultimo si è benignata ordinare « che se qualche detenuto otten-
» ga gli ordini di escarcerazione, e si trovi infermo,
» non si mandi via se non perfettamente guarito,
» richiedendolo non solo la circostanza di evitare la
» propagazione dell' infermità ma benanche la uma-
» nità ».

» Baderanno Elleno con zelo alla esecuzione di questa Sovrana determinazione — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Real Rescritto de' 26 marzo 1825 comunicato con Circolare degli 8 giugno 1825.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Con circolare de' 2 marzo scorso comunicai alle Signorie loro gli ordini Sovrani, affinchè i detenuti infermi, pe' quali fosse disposta la escarcerazione non si mandassero via se non dopo perfettamente guariti.

» È nato il dubbio circa le somministrazioni da farsi a tali detenuti dopo gli ordini di escarcerazione.

» Il Signor Ministro degli affari interni mi ha comunicato, che Sua Maestà con determinazione presa in Milano a' 26 dello stesso mese si è degnata approvare, che si continuino a' riferiti individui le somministrazioni solite ai detenuti infermi, benchè non sieno fuori il carcere, e che l' importo delle medesime abbia a gravitare sul fondo stesso delle prigioni, da riportarsi, come si sta praticando, nel re-

gistro de'detenuti sino alla loro guarigione in una rubrica separata, e ciò anche sul riflesso che tale contabilità viene vistata dall' Intendente e dal Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale.

» Comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l' osservanza, prevenendole che della stessa è stata data comunicazione alle Commissioni delle prigioni — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore *Antonino Franco* ».

§. III.

Real Rescritto degli 11 *agosto* 1825 *contenuto nella Circolare de'* 5 *ottobre* 1825.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sua Eccellenza il Ministro degli affari interni in data de' 26 agosto prossimo scorso mi partecipa quanto segue.

» L' Intendente di Bari espose che il figlio di un proprietario, il quale pagava un contributo fondiario maggiore de' ducati sei, carcerato per più giorni nella prigione del proprio circondario, chiese la somministrazione del pane per la propria sussistenza, aggiungendo che il medesimo, benchè figlio di famiglia, viveva separato dalla casa paterna, e nulla da se possedeva : quindi elevò la quistione, se il figlio appartenente ad un genitore possidente abbia dritto alla somministrazione gratuita del pane come carcerato povero, e quale considerazione debba aversi di un individuo di tal natura, quando fosse o eman-

cipato o diviso dalla casa paterna. Siccome un tal caso non si trovava previsto ne'regolamenti generali, così fu l'affare rimesso all'esame della Consulta dei Reali dominj al di quà del Faro, la quale essendosene già occupata, è venuta a proporre, che il figlio imprigionato, conviva o non conviva col padre, sia emancipato o pur no, qualora non riunisca particolari mezzi di sussistenza, abbia sempre dritto alla somministrazione del pane, nel caso che il padre non paghi un contributo fondiario maggiore di ducati dodici — Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 dell'andante si è degnata di approvare siffatto avviso.

» Nel comunicare a lei tale Sovrana determinazione, la incarico darne conoscenza al Presidente di cotesta gran Corte, che come lei è membro della Commissione delle prigioni — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. IV.

Circolare degli 11 marzo 1826.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» È stato proposto il dubbio, se la regola stabilita col decreto de' 21 settembre 1818 per provare la povertà de' condannati riguardo al debito delle spese di giustizia, possa servir di norma per provare la povertà de' detenuti riguardo alla somministrazione degli alimenti a' medesimi, ne' termini dell' articolo

10 del regolamento de' 18 dicembre 1817 pel servizio delle prigioni.

» Avendo discusso il suddetto dubbio col signor Ministro degli affari interni, e col signor Ministro delle Finanze, siamo convenuti che la regola stabilita col suddetto decreto debba applicarsi anche al caso dell' articolo 10 del precitato regolamento per la somministrazione degli alimenti a' detenuti; eccetto il caso de' figli di famiglia detenuti, pe' quali vi è intorno a ciò la regola speciale sanzionata colla Sovrana risoluzione comunicatale a' 5 ottobre 1825. Le partecipo ciò per l' uso conveniente, e la incarico farlo noto al Presidente di cotesta gran Corte, che come lei è componente della Commissione delle prigioni — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. V.

Real Decreto de' 30 *novembre* 1829.

» Sorto il dubbio se un padre di famiglia, il quale gode una pensione di ritiro al di là di ducati venti al mese, e che trovasi imprigionato unitamente al figlio, sia, o pur no, tenuto alla somministrazione degli alimenti al figlio suddetto;

» Veduta l' altra nostra Sovrana risoluzione degli 11 di agosto 1825 con cui fu disposto che il figlio di un proprietario detenuto in carcere percepir debba gli alimenti come povero, qualora il padre non paghi un contributo fondiario maggiore di ducati dodici;

» Considerando che la pensione di ritiro d' ordi-

nario si suppone accordata a colui che ha una salute cagionevole, ed il carcere che si aggiugne in tal circostanza rende necessarj maggiori soccorsi al detenuto, ed alla famiglia cui appartiene;

» Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali dominj di quà del Faro;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. È obbligato un padre di famiglia detenuto in carcere a prestare gli alimenti al figlio del pari detenuto, qualora percepisca una pensione di ritiro maggiore di ducati trenta al mese.

» 2. Qualora il padre goda una pensione di ritiro minore di ducati trenta il mese, il figlio parimente detenuto si deve riguardare come povero ».

Articolo 607.

Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti (v).

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su' detenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali* (x).

Le dette autorità saranno perciò nell' obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi, a norma de' regolamenti.

(v) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo* 606 *leggi di procedura penale.*

(x) *Vedi gli articoli* 238 *e seguenti leggi penali.*

SOMMARIO

Circolare del 1 aprile 1829 con cui vien disposto che un funzionario di polizia in ogni mese di aprile e novembre di ciascun anno, faccia una visita nelle prigioni per quei detenuti che possono esservi alla dipendenza della polizia. Eccone il tenore.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Mi partecipa il Ministro di polizia, che talvolta è avvenuto che qualche detenuto alla dipendenza della polizia ha sofferto ritardo nel disbrigo del suo destino. Ad oggetto di allontanare simili inconvenienti, lo stesso Ministro ha disposto che un funzionario di polizia diligente in ogni mese di aprile e di novembre di ciascun anno faccia una visita nelle prigioni delle rispettive gran Corti per quei detenuti che possono esservi alla dipendenza della polizia.

» Lo comunico alle Signorie loro per intelligenza — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

ARTICOLO 608.

Se qualche detenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, in seguito degli ordini del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, del giudice istruttore, o del

giudice di circondario, o di chi soprantende in Napoli ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere.

SOMMARIO

§. I.

Real Rescritto de' 6 *giugno* 1826 *contenuto nella Circolare de'* 17 *giugno* 1826.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro Segretario di Stato della polizia generale mi ha comunicato il seguente Real Rescritto.

» Avendo fatto presente a Sua Maestà diverse rimarchevoli eccedenze, che commettonsi dai detenuti nelle prigioni del Regno, la Maestà Sua nel Consiglio

ordinario di Stato de' 6 del corrente in Portici si è degnata ordinare, che la Commissione incaricata dell' ordinanza de' 5 agosto 1822. sia autorizzata a punire con un determinato numero di legnate, da non oltrepassare le cento, i detenuti nelle prigioni della capitale i quali rendonsi colpevoli delle seguenti eccedenze: 1. per detenzione, distribuzione, o formazione di armi, o di strumenti qualunque, atti a ferire, a scassinare o bucare; 2 per risse: 3 per voci allarmanti; 4 per riunioni criminose; 5 per detenzione, distribuzione, o formazione di carte, emblemi, o figure criminose; 6 per fatti, o eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine in detti luoghi; e 7 per altri casi consimili.

» Ha inoltre prescritto la Maestà Sua che tale punizione debba eseguirsi nell' atrio delle prigioni, o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti; che la Commissione giudichi sommariamente, e senza forme rituali, ma con semplice processo verbale, sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni; e che rimetta in fine i colpevoli stessi dopo pronunciata ed eseguita la pena economica delle legnate al magistrato competente quando vi sia luogo ad altra pena legale.

» Ha parimenti Sua Maestà ordinato, che queste disposizioni abbiano vigore per tutto l' anno 1827 e che si estendano le medesime ai detenuti nelle prigioni centrali de' capoluoghi ne' Reali dominj al di quà del Faro per lo stesso intervallo di tempo, con incaricarsi dell' applicazione penale una commissione, che in ciascuno de' divisati capoluoghi verrà composta dal Segretario generale dell' Intendenza, dall' Ispettore Commessario di polizia, e dal Capitano di Gendarmeria.

» Nel Real Nome partecipo a Vostra Eccellenza

questa Sovrana determinazione per sua intelligenza — Napoli 10 giugno 1826.

» Lo comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* (5) ».

§. II.

Determinazione Sovrana contenuta nella Circolare de' 2 settembre 1826.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Coll' altra mia de' 17 giugno ultimo comunicai alle Signorie loro il Sovrano Rescritto de' 6 di quello stesso mese, pervenutomi per l' organo della polizia generale, ove erano, tra l'altro, notati i funzionarj di cui si compongono le Commissioni, che debbono applicare il castigo delle legnate ai detenuti colpevoli degli eccessi contemplati nel rescritto medesimo.

» Ora quel Ministro considerando la possibilità delle frequenti assenze di siffatti funzionarj, ha preso sull' oggetto gli ordini di Sua Maestà, e mi ha

---

(5) Le disposizioni del cennato Real Rescritto sono state prorogate nel seguente modo.

Sino al 1828 con rescritto de' 24 novembre 1827 comunicato a 5 dicembre 1827 — A tutto il 1830 con rescritto de' 5 gennajo 1829 comunicato a' 17 detto — A tutto il 1831 con rescritto de' 5 febbrajo 1831 — A tutto il 1832 con rescritto de' 13 gennajo 1832 comunicato a 28 detto — Sino a tutto il 1833 con rescritto de' 20 dicembre 1832 comunicato a 2 gennajo 1833 — A tutto il 1834 con rescritto de' 16 gennajo 1834 comunicato a 25 detto — A tutto dicembre 1835 con rescritto degli 8 dicembre 1834 comunicato a 24 detto — A tutto dicembre 1836 con rescritto de' 27 dicembre 1835 comunicato a 5 gennajo 1836 — A tutto il 1837 con rescritto degli 11 dicembre 1836 comunicato a 24 detto — A tutto il 1838 con rescritto de' 20 dicembre 1837 comunicato a 27 detto — A tutto il 1839 con rescritto de' 29 dicembre 1838 comunicato agli 11 gennajo 1839.

comunicata la Real determinazione, che in tali casi di assenza i rimpiazzi si facciano nel modo seguente:

» Al Segretario generale d' Intendenza verrà sostituito il Consigliere d' Intendenza, ultimo in ordine di nomina.

» Al funzionario di polizia il supplente del giudicato Regio.

» Al capitano della Gendarmeria il Capitano relatore presso il secondo Consiglio di guerra di guarnigione (6).

» Lo comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

---

(6) Il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione chiamato a rimpiazzare il Capitano di Gendarmeria, nel caso di assenza o impedimento, dovrà esser supplito dall' uffiziale di Gendarmeria funzionante da Capitano, giusta emerge dal Sovrano Rescritto de' 13 marzo 1827 comunicato con Circolare de' 24 dello stesso mese, concepita come segue.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Con Circolare de' 2 settembre 1826 palesai alle Signorie loro gli ordini Sovrani circa i rimpiazzi da darsi (ne' casi di assenza o impedimento) ai funzionarj che debbono comporre le Commissioni incaricate della esecuzione del Real Rescritto de' 6 giugno 1826 relativo alla repressione delle eccedenze che si commettono da' detenuti. In detta Circolare vien tra l' altro espresso che al Capitano di Gendarmeria è sostituito il Capitano relatore del 2 Consiglio di guerra di guarnigione.

» Il Ministro della polizia generale mi ha comunicato che essendo accaduto il caso della mancanza non solo del Capitano di Gendarmeria, ma benanche del Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione che dovea rimpiazzarlo, la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 corrente ha risoluto che l' uffiziale di Gendarmeria funzionante da Capitano, rimpiazzi il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione ne' casi di assenza o impedimento di questo funzionario.

» Lo comunico alle Signorie loro per la esecuzione.

» Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. III.

Real Rescritto de' 7 aprile 1827 contenuto nella Circolare de' 21 aprile 1827.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Ministro della polizia generale con suo foglio del dì 11 andante mi ha partecipato quanto segue :

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 dell' andante ha ordinato , che la pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali, nei casi e nel numero prescritto colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno 1826 sia estesa anche a' detenuti di tutte le prigioni distrettuali.

» Ha la Maestà Sua ulteriormente prescritto, che ne' capoluoghi de' distretti la Commissione punitrice di tali detenuti sia composta a norma del Real Rescritto de' 26 agosto dell' anno scorso (7) dall' Ispet-

(7) Il Real Rescritto de' 26 agosto 1826 venne comunicato al Procurator generale di Avellino con Ministeriale de' 2 settembre 1826 per la punizione economica de' detenuti esistenti nelle prigioni di Montefusco. Siffatta Ministeriale è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale in Avellino.

» Il Ministro della polizia generale mi fa conoscere quanto segue.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del cadente ha ordinato, che a' detenuti nel carcere di Montefusco sia applicabile la misura delle legnate stabilite pe' casi enunciati nella Sovrana determinazione de' 6 giugno ultimo.

» Ha inoltre Sua Maestà prescritto, che nell' anzidetto luogo i funzionarj formanti la Commissione sieno , il sindaco, il supplente del giudice regio , e l' uffiziale della Gendarmeria , comandante in quel luogo.

tore di polizia, dal Sindaco, dall' uffiziale di Gendarmeria, e che in mancanza di costui sia adoperato il basso uffiziale, che si trovi a comandare la Gendarmeria.

» Nel Real Nome lo comunico all' Eccellenza Vostra per l' uso conveniente.

» Ne cureranno elleno l' adempimento nella parte che riguarda le Signorie loro — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

§. IV.

Circolare de' 23 febbrajo 1828.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente le risposte da me date ad alcuni dubbj, che si riferiscono a misure dirette a mantenere il buon ordine nelle prigioni.

» Primieramente si è domandato, se all' autorità di polizia ordinaria competa la punizione dell'insolenza de' detenuti preveduta dall' articolo 608 della procedura penale.

» Su questo proposito è da osservarsi, che la pu-

Ben inteso, che in mancanza di un simile uffiziale debba adoperarsi un basso uffiziale, che vi si trovi a comandare la Gendarmeria.

» Nel Real Nome ec. — Napoli 30 agosto 1826.

» Lo comunico a Lei per l' uso conveniente in continuazione dell'altra mia de' 17 giugno di questo anno — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministrò Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

nizione dell' eccedenze de' detenuti trovasi attribuita col Real Rescritto de' 6 giugno 1826 alla Commissione nello stesso designata.

» In secondo luogo si è domandato, se l' autorità di polizia possa disporre il passaggio de' detenuti da un luogo all' altro del carcere.

» Trattandosi di detenuti per reato messi a disposizione della gran Corte criminale, sono essi sotto la dipendenza del Procurator generale del Re presso la medesima. Ove poi per vedute di polizia dovesse adottarsi per alcuni di tali detenuti il passaggio di cui è parola, gl' Intendenti dovrebbero dirigersi alle Signorie loro per le disposizioni che sembreranno all' uopo convenienti.

» Finalmente si è domandato qual sia il funzionario che ha la polizia nelle prigioni.

» La stessa è attribuita alla Commissione (di cui l' Intendente fa parte) per alcuni oggetti. Questo funzionario, che ha la prevenzione degli eccessi tutti, può portare anche sulle prigioni la sua vigilanza, e può nell' esaurire le attribuzioni di vigilanza su' detenuti, delegare pe' dettagli della medesima il funzionario locale di polizia — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — *Antonino Franco* ».

TITOLO DECIMOQUINTO

DE' REGISTRI GENERALI DELLE CONDANNE.

Articolo 609.

I cancellieri delle gran Corti criminali, de' giudici di circondario e della suprema Corte di giustizia allorchè questa ne' casi preveduti dall'articolo 521 fa le veci di gran Corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati.

Oltre a ciò, questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omessione.

SOMMARIO

§. I. Circolare de' 7 maggio 1823 perchè oltre del registro prescritto dall' articolo 609 delle leggi di procedura penale, se ne formi altro separato pe' condannati dalle Commissioni militari.

§. II. Circolare degli 8 agosto 1838 che contiene delle disposizioni affinchè ne' certificati che si rilasciano da' Cancellieri delle gran Corti criminali possano essere anche indicate le incolpazioni e le condanne riportate da individui giudicati dalle Commissioni supreme pe' reati di Stato, e dalle Commissioni militari.

§. I.

Circolare de' 7 maggio 1823.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 609 delle leggi di procedura penale ingiunge a' Cancellieri delle gran Corti criminali, de' giudici di circondario, e della Suprema Corte di giustizia l' obbligo di formare il registro de' condannati.

» Si è chiesto, se in tale registro debban essere inseriti anche coloro che sono condannati dalle Commissioni militari.

» È di bene che il notamento de' medesimi si faccia in un registro separato, del quale a norma dell' articolo 610 delle additate leggi mi faran pervenire copia in ogni trimestre. La prima copia dovrà contenere le condanne profferite sino a tutto giugno prossimo — Il Consigliere Ministro di Stato

Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. II.

Circolare degli 8 *agosto* 1838.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Affinchè ne' certificati di perquisizione che si rilasciano da' Cancellieri delle gran Corti criminali delle Provincie o Valli possano essere anche indicate le incolpazioni e le condanne riportate da individui giudicati dalle Commessioni Supreme pe' reati di Stato, e dalle Commessioni militari, ho comunicato a' Procuratori generali del Re presso l' enunciate Commessioni Supreme, ed a' Comandanti Militari delle Provincie e Valli le disposizioni, perchè le imputazioni, e le condanne profferite da quei tribunali di eccezione si manifestino al Procurator generale del Re presso la gran Corte della Provincia o Valle, in cui il condannato ha patria, o domicilio.

» Allorchè riceveranno Elleno tale notizia disporranno, che se ne prenda notamento ne' registri della Cancelleria della gran Corte.

» Intanto avran cura di farmi noto l' arrivo di questa mia — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

ARTICOLO 610.

In fine di ogni tre mesi i cancellieri passeranno al procurator generale, sotto pena dell'ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il procurator generale la invierà al Ministro di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratto da queste copie (a).

(a) *Pe' condannati alla interdizione da' pubblici uffizj, oltre la copia dei registri, deve farsi pervenire al Ministro la copia delle sentenze o decisioni di condanna, subitochè saranno divenute esecutive. Circolare de' 22 gennajo 1820.*

Vedi l'altra Circolare de' 7 maggio 1823 riportata sotto l'articolo precedente circa la copia del registro de' condannati dalle Commissioni militari, da rimettersi al Ministro in ogni trimestre.

TITOLO DECIMOSESTO

DELLA REVISIONE DE' GIUDIZJ PENALI.

Articolo 611.

Vi sarà luogo a revisione ne' giudizj penali, quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorj in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l'uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l'altro.

SOMMARIO

Riconosciuta la inesistenza di un reato, e pronunziata per esso una decisione di non esservi luogo a procedimento penale, non può aprirsi nuovo procedimento pel reato medesimo, senza prima rescindersi il giudicato precedente per le vie dalla legge segnate. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 30 gennajo 1829.

» Nel dì 17 marzo 1823 Pasquale Ciccolella, Erasmo d'Annella, ed altri del Comune di Castellone andarono a far legna nel monte denominato *Ficoccia.* Il primo non si ritirò la sera nella propria

abitazione, e fu rinvenuto l'indomani morto a piè di quel monte con la testa in pendio gravemente ferita, tenendo in mano taluni cespugli di fresco svelti da terra.

» Compilato il processo nelle parti generica, e specifica, e trasmesso alla gran Corte criminale di ...., la medesima con decisione de' 17 maggio 1824, uniformemente alla requisitoria del pubblico ministero considerando, che tanto dalle dichiarazioni concordi di Erasmo Ciccolella padre del morto Pasquale, che da quelle di Angelantonio, ed Erasmo d' Annella chiaro risultava, che nella morte di esso Pasquale non vi era concorso dolo, o colpa altrui, ma fu tutto effetto del caso nella caduta, deliberò di non darsi luogo a procedimento nella presente causa, ed ordinò di conservarsi gli atti in archivio.

» Nel mese di ottobre 1824 la madre dell'estinto espose al giudice Regio del circondario, che il figlio era stato ucciso a colpi di pietra dai fratelli Angelantonio, ed Erasmo d' Annella.

» Raccolte novelle indagini su questa traccia la gran Corte medesima con decisione de' 22 gennajo 1828 spedì mandato di arresto contro Erasmo d'Annella, il quale poi con altra decisione de' 14 aprile dello stesso anno fu sottoposto all'accusa di omicidio volontario in persona di Pasquale Ciccolella.

» Apertosi il dibattimento a' 17 novembre dell'anno medesimo, il difensore dell' accusato d' Annella oppose per eccezione perentoria, che pel misfatto medesimo vi era stato un giudicato della stessa gran Corte di non esservi luogo a procedimento, e perciò doveva arrestarsi ogni azion penale contra l'accusato, e disporsi la di lui libertà.

» Il pubblico ministero conchiuse per lo rigetto

li tale eccezione, perchè la prima decisione fu fatta nel tempo, che non erano noti gli autori della morte di Ciccolella, e che essendosi poi sviluppati degli argomenti di reità contra l'accusato doveva egli esser giudicato dalla gran Corte criminale.

» La gran Corte in forza della sua decisione de' 17 maggio 1824 riconoscendo sussistente l'addotta eccezione, decise di non doversi ulteriormente procedere contro dell' accusato per lo carico di omicidio in persona di Pasquale Ciccolella, ed ordinò conseguentemente di mettersi in libertà.

» Avverso tale decisione il pubblico ministero presso la gran Corte giudicatrice ha prodotto ricorso sostenendo di essersi violati dalla gran Corte l' articolo 1305 delle leggi civili, ed i principj legali sulla materia contenuti, e sviluppati nelle leggi 1. 2. *D. de offic. proconsulis* e nella *L.* 2. *D.* quando *de peculio ec.*

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Considerando, che con la decisione de' 17 maggio 1824 fu riconosciuta la inesistenza del reato, che importa più dell' assoluzione di un' imputato, e che sulla inesistenza del reato fu fondato il non procedimento.

» Considerando, che tal decisione profferita su di uniformi atti generici, e specifici attesa l' acquiescenza del pubblico ministero, acquistò la efficacia della cosa giudicata, che forma la verità legale.

» Considerando, che non può a senso di legge aprirsi penale procedimento per un fatto dichiarato non punibile con un giudicato, sino a che non si tolga di mezzo per le vie dalla legge stessa segnate il giudicato medesimo. Altrimenti si darebbe la coesistenza a due giudicati irrevocabili, e contradittorj, dichiaranti lo stesso fatto, il primo non reato, il

secondo reato, e si dovrebbe ricorrere al rimedio della revisione in questa Corte Suprema secondo gli articoli 611 e 612 della penale procedura.

» Considerando, che volendosi il giudicato rescindere per supposta falsità di questi atti, che lo produssero, e su' quali è basata la verità legale, si rende assolutamente necessario di provarsi prima in un completo giudizio la dedotta falsità, senza di che non può rescindersi il giudicato; come è prescritto nell' intero titolo del Codice Romano *si ex falsis instrumentis vel testimoniis judicatum sit*. Tolta allora di mezzo colla posteriore dichiarazione di falso la presente decisione, può soltanto pronunziarsene una seconda opposta a diametro alla prima, che legalmente più non esiste.

» Considerando, che lo stesso avviene nelle materie civili pe' titoli autentici impugnati di falso incidente civile, che costituiscono la verità negli atti civili. Imperciocchè debbesi per essi innanzi ad ogni altro esaurire il giudizio di falso, e dichiarati tali se ne pronunzia la nullità ed inefficacia. Articolo 1273 leggi civili: articoli 335 e 345 procedura civile.

» Considerando, che l' autorità attribuita dalla legge alla cosa giudicata costituisce la presunzione legale a favore della medesima, in guisachè colui a favor del quale essa esiste è dispensato finanche da qualunque pruova, articoli 1304 n. 3 e 1306 leggi civili.

» Considerando sulla specie, che mal si avvisò la gran Corte criminale di .... di aprire un procedimento penale, contro del giudicato per essersi asseriti falsi questi atti che lo avevano prodotto senza di averne prima assicurata la falsità con un completo giudizio, che doveva indispensabilmente precedere, onde rescisso il giudicato per le vie della legge

si potesse di nuovo dar la esistenza al reato, e ricercarne, e punirne l'autore; e peggio si regolò ammettendo per elementi legittimi contro del giudicato quegli stessi elementi di cui si era servita per pronunziarlo.

» Considerando perciò, che si è aperto un giudizio penale per un fatto dichiarato non reato con un giudicato, contro al disposto dell'articolo 1 delle leggi di procedura penale.

» Annulla tutti gli atti dalla requisitoria del mandato di arresto inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di .... ».

Articolo 612.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tanto di ufizio, quanto sul richiamo de' condannati, o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà la suprema Corte di giustizia di esaminare le due condanne.

Se la suprema Corte le troverà irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, le annullerà amendue, e rimetterà l'affare per trattarsi in giudizio ad un giudice diverso da quelli che hanno pronunziato le due condanne.

Questo giudice procederà dall'atto che la Corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio (a).

(a) *Vedi l'articolo precedente.*

TITOLO DECIMOSETTIMO

DELLA PRESCRIZIONE.

Articolo 613.

Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte, nè a pene di ergastolo, o del quarto e terzo grado de' ferri.

L' azione penale per misfatto che porti a queste pene, si prescrive nel termine di anni venti (a).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte di Cassazione da cui emerge che la prescrizione in materia penale sia di dritto pubblico, di modo che anche non dedotta dall' accusato la eccezione di prescrizione, deve elevarsi di officio.

Decisione de' 26 novembre 1812.

» Paolo di Lauro accusato di tentato omicidio innanzi alla Corte criminale di ...., fu dichia-

(a) *Vedi il Real Rescritto de' 7 marzo 1832 riportato sotto l' articolo 618 leggi di procedura penale.*

rato colpevole di ferita correzionale. L'epoca del reato era de' 24 novembre 1809. Le indagini cessarono ai 5 del seguente dicembre. A' 26 giugno 1812 d'ordine della Corte criminale fu di Lauro arrestato: ai 28 luglio fu giudicato: il suo reato fu dichiarato correzionale; ed a pena correzionale egli venne condannato.

» Ricorso ec.

» Molti mezzi furono addotti dal ricorrente. Il Consiglier relatore elevò di ufizio il dubbio sulla prescrizione del delitto, benchè non mai dedotta dal condannato.

» La Corte di Cassazione ec.

» Visti gli atti: vista la decisione della Corte criminale di ....: visti i mezzi per cassazione: viste le osservazioni scritte prodotte dal Consigliere relatore:

» Visto l'articolo 42 della legge penale de' 20 maggio 1808 ove si estingue il delitto colla prescrizione. L'accusa istituita, e non proseguita si estingue nel corso del triennio, qualunque sia lo stato del giudizio a cui siasi rimasto, eccetto il caso in cui il reo sia profugo o contnmace. Ne' delitti pubblici la prescrizione è di dieci anni dal giorno del commesso delitto, senza che alcuno impedimento ne sospenda o ne interrompa il corso.

» Visto l'articolo 21 della legge correzionale i di cui principii sono gli stessi, che quelli spiegati nell'articolo 42 della legge penale. Il termine della prescrizione però è di tre mesi: le eccezioni che impediscono la prescrizione sono le stesse, che le spiegate nel detto articolo 42.

» Attesochè le primitive indagini de' 5 dicembre 1809 per la causa, di cui si tratta tenderono a liquidare il genere del fatto imputabile al ricorrente,

il quale genere fu liquidato essere di colpi di mazza (arma impropria) dati dal contadino ricorrente al ladro diurno Grosso nell' atto che costui con altri consumava il furto delle di lui legna ; quali colpi non si provò aver prodotto pericolo di vita esistente dopo il decimo giorno ; per cui non solamente era di natura correzionale questo fatto, ma anche dovevano esser tali le procedure sul medesimo, le quali non sono che mezzi tendenti allo scopo di liquidare e definire un tal fatto :

» Attesochè sebbene la forma esteriore di questa procedura fosse rivestita delle regole di rito non correzionale, ma criminale, pure ciò nulla toglie all' intrinseca loro natura ; nè una procedura erroneamente intentata con rito criminale è capace per forza dell' errore dell' istruttore d' interrompere la prescrizione dell' azione correzionale, quando fra tre mesi dal dì del commesso delitto correzionale l'imputato non fosse stato almeno citato od arrestato, con essergli notificata la causa della di lui citazione o arresto :

» Attesochè per la imputazione correzionale, di cui si tratta il ricorrente Lauro non fu neppure citato fra tre mesi stabiliti dal citato articolo 21 della legge correzionale ; che in tale trimestre Saverio e Michele Grosso non esposero accusa o querela sul fatto in esame ; ma si rimisero alla giustizia :

» Attesochè il primo atto direttamente fatto contra il ricorrente fu il di lui arresto nella di lui casa ; che seguì a' 16 giugno 1812 cioè un anno e sette mesi dopo l' imputatogli delitto ; nè dagli atti si rileva essere stato il ricorrente Lauro contumace o fuggiasco, anzi essi portano, che quando la forza pubblica si recò nella di lui casa per arrestarlo e ne picchiò la porta, egli subito l' aprì e si presentò in arresto :

» Attesochè tutto l' esame di questi fatti, co-

mechè chiaro ed evidente, non essendo stato fatto dalla Corte criminale; non è lecito alla Corte Suprema rilevarlo in prima istanza, e giudicare così inappellabilmente della esistenza della prescrizione: lo enuncia quindi in linea di osservazione e come base del seguente ragionamento:

» Attesochè quantunque il ricorrente innanzi ai giudici che lo condannarono correzionalmente, non avesse allegato che l' azione correzionale per lo fatto imputatogli era estinta per prescrizione, nondimeno considerando la Corte Suprema che non è nelle facoltà di qualsivoglia uomo di distruggersi con sottomettersi ad una pena non dovutagli; o dalla quale legalmente è liberato; e che nelle materie criminali, correzionali o di polizia, la legge viene da se in soccorso dell' accusato per garantirgli, anche suo malgrado, la vita, la libertà, l'onore e 'l civico stato da ogni ingiustizia; e che in tali materie criminali, correzionali o di polizia la prescrizione è assoluta e di dritto pubblico, alle di cui disposizioni non possono le parti neppure per dichiarazioni espresse rinunziare, e molto meno lo possono col solo tacito assenso e col loro silenzio:

» Attesochè a tali materie criminali, correzionali e di polizia non possono applicarsi gli articoli 2219 e 2223 (2125 e 2129 del codice civile) che potrebbero allegarsi per sostenere che la prescrizione, di cui si tratta, si dovea proporre in quella Corte criminale, e non nella Corte di Cassazione: poichè in qnesti due articoli del codice civile è detto solo, che la prescrizione è un mezzo di acquistare, o di liberarsi da un debito per mezzo di un determinato decorso di tempo e sotto le condizioni determinate dalla legge, e che i giudici non possono supplire di ufizio al mezzo risultante da tale prescrizione di

azione civile: ma le leggi, che regolano le proprietà civili, non sono applicabili alle cause criminali ove trattasi di conservazione di vita, di libertà, di onore e di stato de' cittadini; nè alcuno può lecitamente o espressamente spogliarsi di questi dritti, siccome ognuno lo può delle sue proprietà civili: che se volessero applicarsi i citati articoli del codice civile alle cause criminali, avverrebbe che la Corte di Cassazione dovrebbe soffrire che un accusato andasse alla morte, tuttochè tal pena fosse estinta colla prescrizione, sol perchè il condannato non avea opposta innanzi alla Corte criminale una eccezione che per lui opponeva la legge:

» Attesochè la Corte criminale di ...., ha violato i divisati principii di dritto, non avendo supplito di suo ufizio all' esame della divisata prescrizione, avendo sotto i suoi occhi tutti gli atti compilati; ed è fra le attribuzioni della Corte di Cassazione l' esaminare l'espressa contravvenzione alla legge che determina l' esistenza o l' estinzione dell' azione criminale, correzionale o di polizia semplice.

» Per tutti questi motivi nella specie in esame la Corte, senza arrestarsi per ora sugli altri mezzi ai quali è pregiudiziale quello della esistenza o inesistenza della divisata prescrizione, cassa ed annulla la decisione della Corte di giustizia criminale della provincia di............., de' 28 luglio 1812, e ritenendo i fatti e la dichiarazione del delitto: rinvia la causa al tribunale correzionale di ...., acciò vi provvegga, con esaminarvi pregiudizialmente l' esistenza od inesistenza della prescrizione dell' azione di cui si tratta ».

ARTICOLO 614.

Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell' articolo precedente, si prescrivono in venti anni.

L' azione penale per misfatto che porti alle pene anzidette, si prescrive in dieci anni (b).

ARTICOLO 615.

Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L' azione penale per delitto si prescrive in due anni (c).

ARTICOLO 616.

Le condanne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno.

L' azione penale per contravvenzione si prescrive in tre mesi (d).

ARTICOLO 617.

Le ingiurie punibili correzionalmente e i delitti verbali si prescrivono come le contravvenzioni.

Se le ingiurie sono punibili di pena di poli-

(b c d) *Vedi il Real Rescritto de' 7 marzo 1832 riportato sotto l'articolo* 618 *leggi di procedura penale.*

zia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, l'azione in un mese (e).

ARTICOLO 618.

La prescrizione ne' misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e ne' delitti dalla recidiva in delitto o misfatto.

Il tempo non comincerà a decorrere nuovamente che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell' ultimo reato (f).

SOMMARIO

Real Rescritto de' 7 marzo 1832 con cui vien dichiarato che la prescrizione è interrotta da ogni atto, cui si procede per la persecuzione de' reati.

Questo Rescritto è così concepito.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale fissano negli articoli 613 a 617 il tempo, in cui rimane prescritta l'azione penale nascente da misfatti, delitti, e contravvenzioni rispettivamente.

» È nato il dubbio se la prescrizione stabilita dalle enunciate leggi sia interrotta dagli atti giudiziarj; ed all'effetto se il tempo a prescrivere incominci a decorrere dal giorno del reato, ovvero da quello dell'ultimo atto giudiziario.

(e) *Vedi il Real Rescritto de' 7 marzo* 1832.
(f) *Vedi gli articoli* 155 *e* 158 *della legge forestale de'* 21 *agosto* 1826.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato dei 28 febbrajo ultimo ha Sovranamente dichiarato, che la prescrizione, di cui è fatta parola, è interrotta da ogni atto, cui si procede per la persecuzione dei reati; tal che si computa soltanto dall' ultimo atto giudiziario, che siasi emesso,

» Nel real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 7 marzo 1832 — *Nicola Parisio* ».

Articolo 619.

Per le condanne le quali non possono esser prescritte, a' termini dell' articolo 613, nulla opera che esse sieno state pronunziate prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite, cominciata.

Per ogni altra pena pronunziata prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e per l' azion penale di ogni reato ugualmente commesso prima della loro pubblicazione, si seguirà la norma delle nuove leggi o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli al reo o all' imputato (g).

SOMMARIO

Decreto de' 21 luglio 1813 sul termine per la prescrizione. Eccone il tenore.

» Art. 1. Le pene pronunziate in materia criminale si prescriveranno col termine di venti anni compiti, a contare dalla data delle decisioni.

(g) *Vedi l' articolo 60 leggi penali.*

» Ciò non ostante il condannato non potrà risedere nella provincia ove faccia dimora colui, a cui danno il misfatto è stato commesso, o i suoi eredi diretti.

» Il Governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

» 2. Le pene pronunziate in materia correzionale si prescriveranno col termine di cinque anni compiti, a contare dalla data della decisione, o dal giorno in cui la sentenza non potrà essere più attaccata per via di appello.

» 3. L'azion pubblica e l'azion civile risultante da un misfatto si prescriveranno dopo dieci anni compiti, a contare dal giorno in cui il misfatto sarà stato commesso, se però in questo intervallo non sia stato fatto alcun atto d'istruzione o di procedimento.

» Se in questo intervallo sieno stati fatti atti d'istruzione o di procedimento non seguiti da decisione, l'azione pubblica, e l'azion civile non si prescriveranno che dopo dieci anni compiti, a contare dall'ultimo atto; e ciò anche a riguardo delle persone che non fossero implicate in questo atto d'istruzione, o di procedimento.

» 4. Ne' due casi espressi nell'articolo precedente, e secondo le distinzioni di epoche che vi sono stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiti, se si tratti di un delitto, che dev'essere punito correzionalmente.

» 5. Le pene pronunziate con sentenze rendute per contravvenzioni di polizia saranno prescritte dopo due anni compiti dal giorno del giudizio renduto in ultima istanza, o dal giorno in cui la sentenza non potrà essere più attaccata per la via dell'appello.

» 6. L'azione pubblica e l'azione civile per una contravvenzione di polizia saranno prescritte dopo un anno compito, a contare dal giorno in cui questa sarà stata commessa, anche quando non vi sarà stato processo verbale, sequestro, istruzione o procedimento, se in questo intervallo non vi sia intervenuta condanna. Ma se vi sia stata una sentenza definitiva di natura ad essere attaccata per la via dell'appello, l'azione pubblica e l'azion civile si prescriveranno dopo un anno compito, a contare dalla notificazione dell'appello che sarà stato interposto.

» 7. In niun caso i condannati per mancanza di comparsa o per contumacia, de'quali la pena è prescritta, potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la mancanza di comparsa o la contumacia.

» 8. Le condanne civili pronunziate con decisioni o sentenze in materia criminale, correzionale o di polizia, e divenute irrevocabili, si prescriveranno secondo le regole stabilite dal codice civile.

» 9. Le disposizioni del presente articolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni.

» 10. Ne'delitti la prescrizione cominciata sotto l'impero delle antiche leggi, sarà calcolata con un ragguaglio di proporzione fra il tempo trascorso sotto l'impero della vecchia, e quello che rimane a dover trascorrere sotto l'impero della nuova ».

ARTICOLO 620.

Nel caso di prescrizione di pene criminali inferiori al terzo grado de'ferri anche nel presidio, pronun-

ziate per omicidio o per altro misfatto contro alle persone, il condannato sarà obbligato all'esilio correzionale nel *maximum* del tempo; se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria (h).

Articolo 621.

Le prescrizioni dell'azione civile risultante da un reato qualunque, se l'azion civile sia stata intentata unitamente all'azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle *leggi civili.*

Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle *leggi civili* (i).

Articolo 622.

Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni (k).

(h) *Vedi il Real Decreto de' 28 marzo* 1823 *riportato sotto l'articolo* 355 *leggi penali.*

(i) *Vedi l'articolo* 2125 *e seguenti leggi civili.*

(k) *Vedi l'articolo* 143 *della legge forestale de'* 21 *agosto* 1826.

TITOLO DECIMOTTAVO

DELLA RIABILITAZIONE DE' CONDANNATI

Articolo 623.

Ogni condannato ad una pena temporanea criminale, compiuto il tempo, potrà essere riabilitato. I condannati alla interdizione perpetua da' pubblici ufizj potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena.

La *riabilitazione* fa cessare di dritto tutti gli effetti della condanna precedente; salvi quelli della recidiva (a).

Articolo 624.

I condannati a' ferri non potranno formar domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena.

I condannati a pene criminali minori non potranno farla se non dopo tre anni (b).

(a) *Vedi l'articolo 633 in fine leggi di procedura penale.*
(b) *Vedi l'articolo seguente.*

Articolo 625.

La domanda di riabilitazione debbe essere accompagnata da' seguenti documenti.

1. Da un certificato del sindaco e decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune.

2. Da uno o più certificati di buona condotta, de' sindaci e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l' espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser vistati dal giudice di circondario, dal giudice istruttore e dal sottintendente del distretto, e nel distretto capoluogo dall' Intendente.

3. Da una fede di perquisizione degli archivj giudiziarj, che dimostri non aver la persona che chiede la riabilitazione, commesso nuovi misfatti o delitti.

4. Dalla copia legale della condanna (c).

Articolo 626.

La domanda di riabilitazione co' documenti richiesti dal precedente articolo, verrà depositata nella cancelleria della gran Corte criminale, ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione; qualunque sia stato il giudice che abbia profferita la condanna (d).

(c) *Vedi gli articoli* 624 *e* 626 *leggi di procedura penale.*
(d) *Vedi gli articoli* 624 *e* 625 *delle leggi.*

ARTICOLO 627.

La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della provincia o valle dell' ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove fu pronunziata ec.

ARTICOLO 628.

Dopochè saranno scorsi tre mesi dall' ultima pubblicazione, il procurator generale presso la gran Corte criminale darà sulla domanda le sue conclusioni motivate ec.

ARTICOLO 629.

La gran Corte ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove ec.

ARTICOLO 630.

La gran Corte nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione ec.

ARTICOLO 631.

Se la gran Corte è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo l' intervallo di tre altri anni nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali ec.

ARTICOLO 632.

Se la gran Corte crede che la domanda di riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione

e tutte le carte che l'appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Se la gran Corte che delibera sulla riabilitazione, non è il tribunale che pronunziò la condanna, questo potrà esser consultato dal Segretario di Stato Ministro ec.

Articolo 633.

In seguito se ne farà dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rapporto a Sua Maestà.

Se Sua Maestà aderisca alla deliberazione della gran Corte criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla gran Corte che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all'autorità che avrà pronunziato la condanna.

La prima gran Corte darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia: la seconda la trascriverà nel processo di condanna e nel registro de' condannati (e).

Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione da' pubblici ufizj, sia perpetua, sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa menzione.

Articolo 634.

Il condannato per recidiva in misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato nell' articolo 624 (f).

(e) *Vedi l' articolo* 644 *leggi di procedura penale.*
(f) *Vedi l' articolo* 624 *suddette leggi.*

TITOLO DECIMONONO

DELLE AMNISTIE CONPLESSIVE DI PIU' REATI; DEI RESCRITTI PARTICOLARI DI ABOLIZIONE, E DEI DECRETI DI GRAZIA DOPO LE CONDANNE.

ARTICOLO 635.

Le amnistie complessive di più reati, dette volgarmente *indulti generali*, sono annunziate con real decreto.

Questo decreto definisce i reati che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia o no necessario.

SOMMARIO

Reali Indulgènze.

§. I.

Determinazione contenuta nella proclamazione Sovrana de' 20 maggio 1815 che concede una piena ed intera amnistia per le opinioni, e per la condotta politica tenuta anteriormente al ristabilimento della legittima autorità nel possesso de' dominj Napoletani.

Eccone il tenore.

» Art. 7. Nessun individuo potrà essere ricercato, nè inquietato per le opinioni, e per la condotta politica, che ha tenuto anteriormente al nostro ristabilimento nel possesso de' nostri dominj napoletani, in qualunque tempo ed in qualunque circostanza che sia. In conseguenza concediamo una piena ed intera amnistia a tali oggetti, senza interpetrazione, nè eccezione qualunque (1) ».

(1) Per gl' indulti anteriori all' epoca de' 20 maggio 1815, vedi —

1. Il decreto d' indulto de' 21 maggio 1806.

2. Il decreto d' indulto de' 20 luglio 1807.

3. Il decreto de' 5 dicembre 1808 portante un indulto per varie classi di condannati ed inquisiti.

4. Il decreto de' 12 aprile 1810 che concede amnistia generale a tutti gli emigrati dalle isole di Ponsa e Ventotene.

5. Il decreto de' 16 aprile 1812 contenente un indulto pe' delitti commessi prima de' 14 febbrajo 1806, e per quelli commessi fino a' 20 di giugno 1811 da persone ch' eransi distinte nella distruzione del brigantaggio.

6. Il decreto de' 16 luglio 1812 per lo schiarimento di un articolo di quello de' 16 aprile 1812 contenente un indulto.

7. Il Decreto de' 20 agosto 1812 con cui si ordina mettersi in libertà tutti i classificati ammessi alla grazia del Decreto de' 16 di aprile.

§. II.

Decreto de' 9 giugno 1815 portante un indulto per gl'imputati di reati punibili con pene correzionali, e la condonazione della pena della reclusione a quei detenuti a' quali non rimaneva ad espiarne un periodo maggiore di tre anni.

Questo decreto è così concepito.

» Art. 1. L'azione penale contra tutti gl'imputati di reati commessi fino a questo giorno, punibili con pene correzionali, è abolita.

» 2. La pena pronunziata pe' medesimi reati è condonata.

» 3 È condonata la pena della reclusione a quei detenuti a'quali non rimanga ad espiarne un periodo maggiore di tre anni.

» 4. Sono eccettuati dalle disposizioni dell' articolo precedente i condannati per furto o falsa testimonianza.

» 5. Agl' imputati e condannati inclusi nell' indulgenza contenuta negli articoli precedenti, sono condonate le multe e le spese di giustizia. Contra i medesimi rimane alle parti offese il dritto di sperimentare l' azione in un giudizio civile pe'danni ed interessi ».

§. III.

Decreto de' 14 giugno 1815 circa l' abolizione dell' azione penale pe' fatti diretti contro il cessato governo, e la presentazione degl' individui caratterizzati briganti.

Siffatto Decreto è del tenor seguente.

» Art. 1. L'azione penale pe' fatti diretti contra il cessato governo, che dalle leggi erano caratterizzati come reità di Stato, è abolita. Le pene già pronunziate pe' medesimi fatti sono condonate.

» 2. Fino a tutto il giorno 15 del prossimo mese di luglio, una Commessione composta in ciascuna Provincia dall'Intendente, dal Procurator generale presso la Corte criminale, e dal Comandante militare è autorizzata ad accettare la presentazione degl'individui, che a' termini dell' articolo 3 del decreto degli 11 di maggio 1814 sono caratterizzati briganti.

» 3. La Commissione rilascerà ai suddetti individui presentati per loro garentia un salvocondotto, in forza del quale rientreranno nell' ordine, e non saranno molestati.

» 4. Scorso il termine prefisso nell'articolo 2 gl'individui suddetti, che non saranno rientrati nell'ordine, saranno perseguitati, e giudicati col rigor delle leggi. Le autorità non potranno concedere più ad essi amnistia, salvocondotto o altro perdono che sospende in qualunque modo il corso della giustizia ».

§. IV.

Real Rescritto de' 25 novembre 1815 sull' abolizione dell' azione penale pe' delitti contro le persone commessi per trasporto di gioja ne' primi momenti della cessazione dell' ultima occupazione Militare.

Esso è così concepito.

Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia e degli affari Ecclesiastici
A' Regj Procuratori Criminali e Correzionali.

» Ne' primi momenti della cessazione dell' ultima occupazione militare, lo slancio della gioja pel fausto ritorno di Sua Maestà avendo in talune persone ricevuto una dannosa direzione dalle private passioni, ha dato luogo a fatti punibili, pe' quali i Tribunali stanno procedendo a norma delle leggi.

» Sua Maestà volendo impedire che questi mali vengano ingranditi dalle punizioni legali e servano di fomite a mali maggiori, ha ordinato :

» 1. Per tutt' i delitti contro le persone commessi nella occasione sopraccennata, è abolita l' azione penale.

» 2. Pe' misfatti contro le persone commessi nella stessa occasione, si procederà al giudizio, ma le Corti ne sospenderanno la condanna per prendere, per mezzo di questa Real Segreteria, gli ordini di Sua Maestà.

» 3. Pe' reati di qualunque specie commessi nella occasione medesima, che hanno offeso solamente la

proprietà, non vi sarà luogo che alla sola azione civile.

» Vi comunico queste Sovrane determinazioni, perchè il Collegio, e voi possiate eseguirle — Napoli 25 novembre 1815 — *Marchese Tommasi* (2) ».

§. V.

Decreto de' 20 novembre 1816 contenente l' abolizione dell' azione penale per gl' imputati di reati punibili con pene correzionali, e la condonazione della pena pe' medesimi pronunziata.

Eccone le disposizioni.

» Art. 1. L' azione penale contra tutti gl' imputati di reati commessi sino a questo giorno punibili con pene correzionali è abolita.

» 2. La pena pronunziata pe' medesimi reati è condonata

» 3. Agl' imputati e condannati inclusi nell' indulgenza contenuta negli articoli precedenti, sono condonate le multe e spese di giustizia. Contra i mede-

---

(2) Su questo indulto fu diramata la seguente Circolare de' 9 dicembre 1815.

Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia e degli affari Ecclesiastici — Ai Regj Procuratori Generali Criminali.

» *Signori* — Ove al reato commesso contro la proprietà a' termini della Circolare de' 25 novembre scorso si sia combinato un reato di violenza contra le persone che abbia prodotto percossa, ferita, o omicidio, non è abolita l' azione penale per tali reati combinati, quante volte la percossa, la ferita, o l' omicidio presi isolatamente costituiscono per loro stessi un misfatto: le condanne non saranno eseguite, ma se ne farà rapporto com' è prescritto nell' enunciata Circolare — Vi assicuro della mia stima — *Marchese Tommasi* ».

simi rimane alle parti offese il dritto di sperimentare in un giudizio civile l'azione pe' danni ed interessi (3) ».

§. VI.

Determinazione contenuta nella legge degli 8 *agosto* 1816 *per l'abolizione dell'azione penale nascente dal reato di associazione settaria.*

Eccone il tenore.

» Art. 8. Rimane abolita l'azione penale nascente dal reato di associazione settaria anteriore alla presente legge. Saranno però proseguiti i giudizj contro coloro, che si trovano già in potere della giustizia per fatti commessi dopo l'epoca del dì 1 di agosto 1815 e non sarà data esecuzione alle condanne che saranno profferite contro di essi, prima di prendersi le nostre Reali determinazioni ».

(3) Per la esatta intelligenza di questo indulto fu emesso il seguente Real Rescritto de' 5 marzo 1817.

» Sua Maestà per la esatta intelligenza dell'indulto de' 20 novembre 1816 ha dichiarato:

» 1. Di non essere comprese nel perdono le confische, le spese di giustizia, e le multe nelle quali sono incorsi i contrabbandieri de' generi non proibiti, a motivo che l'amministrazione de' dazj indiretti sperimenta contro i medesimi tali azioni in virtù di un giudizio puramente civile.

» 2. Che a' prevenuti di contrabbando di generi proibiti, e di privativa sia applicabile soltanto l'indulto per le pene correzionali, e che quindi sia abolita l'azione penale, e condonata la pena, e le spese di giustizia, pronunziata contro i medesimi in seguito del giudizio correzionale.

» 3. Che le multe, le confische, le spese di giustizia civile, alle quali sono soggetti, i contrabbandieri de' generi proibiti, e di privativa non s'intendono indultate, avendo l'amministrazione il dritto di sperimentare tali azioni in linea civile.

» Baderanno Elleno alla esatta osservanza di questa Reale determinazione — *Marchese Tommasi* ».

§. VII.

Decreto de' 7 febbrajo 1817, circa l' abolizione dell' azione penale pe' reati commessi prima de' 14 febbrajo 1806 dalle persone che durante l' occupazione Militare si recarono in Sicilia.

Le sue disposizioni sono le seguenti.

» Art. 1. Sono abolite le azioni penali pe' reati commessi prima de' 14 febbrajo 1806 dalle persone che durante l' occupazione militare di questo regno, si recarono ne' nostri Reali dominj al dì là del Faro, e vi hanno dimorato fino al dì 21 di maggio 1815.

» 2. Dalla disposizione dell' articolo precedente sono eccettuati i seguenti misfatti.

» 1. L' omicidio de' proprj ascendenti, discendenti o germani.

» 2. L' omicidio commesso con veleno, o con aguato, o proditoriamente, o per mandato, o per causa di furto, o per abuso della persona uccisa, sia o no seguito l' abuso.

» 3. La calunnia e la falsa testimonianza nelle cause capitali.

» 3. Pe' misfatti non compresi nel nostro indulto de' 14 di giugno 1815, che sono stati commessi, durante l' occupazione militare, da coloro che dopo de' misfatti suddetti si recarono nella Sicilia al di là del Faro, ed hanno continuato a dimorarvi fino al giorno de' 21 di maggio 1815 le Corti criminali dopo la decisione raccomanderanno per grazia o per commutazione di pene quei condannati che dimostreran-

no di aver renduto servizj allo Stato durante la loro dimora in quella parte de' nostri Reali dominj.

» 4. Non sono compresi nel beneficio accordato nell' articolo precedente coloro che dopo il giorno 21 di maggio 1815 abbiano commessi nuovi misfatti ».

§. VIII.

Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia da cui si ha, che nel caso dell' indulto conceduto alle cause correzionali può esservi compreso il misfatto cambiato in delitto presso la gran Corte criminale.

Decisione de' 12 dicembre 1817 del tenor seguente.

» Carlo Cantalupo accusato di omicidio volontario innanzi alla gran Corte criminale di ...., ne fu dichiarato colpevole, ma con tali qualità scusanti che venne condannato a cinque anni di prigionia. Il delitto era avvenuto prima dell' indulto de' 20 novembre 1816. La gran Corte però non ve 'l comprese; anzi non elevò quistione se dovesse esservi compreso.

» Ricorso — Sul rapporto del cavalier Farina commessario: sulle conclusioni dell' avvocato generale cavalier Nicolini.

» La Corte Suprema ec. facendo dritto alle conclusioni del ministero pubblico.

» Visti gli articoli 1 e 2 del decreto de' 20 novembre 1816 concepiti ne' termini seguenti:

» Art. 1. L' azione penale contra tutti gl' imputati
» di reati commessi sino a questo giorno punibili con
» pene correzionali, è abolita:

» Art. 2. La pena pronunziata pe' medesimi reati » è condonata.

» Attesochè sebbene Carlo Cantalupo fosse stato accusato di omicidio volontario e contro di lui fosse stata chiesta la pena de' lavori forzati perpetui, pure la gran Corte di .... nell' aver dichiarato scusabile l' omicidio e nell' aver punito l' uccisore con cinque anni di prigionia, cangiò il misfatto in delitto e vi applicò pena correzionale, tale essendo la prigionia a' termini dell' articolo 9 del codice penale.

» Attesochè l' omicidio avvenne in marzo 1816, e la condanna fu profferita a settembre del corrente anno 1817.

» Attesochè col Real decreto de' 20 novembre 1816 fu abolita l' azione penale pe' reati commessi anteriormente al decreto medesimo e punibili con pene correzionali, salvo alle parti offese il dritto di sperimentare in un giudizio civile l' azione pe' danni ed interessi.

» Attesochè la gran Corte criminale subitochè si trovò nel caso di applicar pena correzionale all' omicidio commesso da Cantalupo, dovea a' termini del detto Real decreto dichiarare abolita l' azione penale, e mettere il reo in libertà.

» Attesochè a' termini dell' articolo 123 della legge organica de' 29 maggio del corrente anno 1817 la Corte Suprema nelle materie criminali, correzionali e di polizia non dee pronunziar rinvio, ma vietare ogni procedimento, quando si tratti di azione penale abolita (4).

(4) La intelligenza dell' articolo 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 è stata fissata col Real Rescritto de' 20 giugno 1818. Vedi quindi questo rescritto riportato sotto il §. 1 articolo 337 leggi di procedura penale.

» Attesochè sebbene da detto articolo allora sia la Corte Suprema a far ciò abilitata, quando la eccezione dell' abolizione siasi dedotta prima della decisione, pure nell' espresso caso ciò non poteasi praticare, perchè l' accusator pubblico sino all' ultimo atto del dibattimento avea chiesta la pena de' lavori forzati perpetui, ed il dritto di chiedere l' abolizione dell' azione penale nacque all' imputato dalla decisione della gran Corte.

» Per tali considerazioni annulla la decisione, ed ordina mettersi il ricorrente in libertà a' termini del Real decreto de' 20 novembre 1816 ».

§. IX.

Real Rescritto de' 17 gennajo 1818 contenente una grazia pe' giudicabili e condannati per furti di commestibili non eccedenti il valore di ducati dieci, e commessi senza violenza. Esso è così concepito.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sua Maestà informata che ne' tempi di penuria in cotesta provincia sieno stati commessi de' piccioli furti più per un imperioso bisogno, che per malvagità d' indole, fa grazia ai condannati per furto, nel quale concorrono le condizioni, che l' oggetto involato sia di commestibili, che non ecceda il valore di ducati dieci, e che non sia accompagnato da violenza.

» Sua Maestà ha compreso ancora nella grazia tutt' i giudicabili per furto in cui concorrono le circostanze suddette, ed ha per costoro stabilito di

più, che possono essi rinunziare alla grazia quante volte preferiscono di essere giudicati.

» Una Commissione composta da lei, dal Presidente, e dal primo Giudice di cotesta gran Corte in ordine di rango, scriverà la grazia Sovrana sui rispettivi processi di coloro che sono imputati di furto colle indicate circostanze, e farà un appuntamento per mettere subito in libertà i detenuti e non procedersi contro gli altri imputati compresi nella grazia medesima.

» Nel Real Nome lo partecipo a lei per l'adempimento — Napoli 17 gennajo 1818 — *Marchese Tommasi* ».

§. X.

Decreto de' 28 luglio 1820 sull' abolizione dell' azione penale per tutt' i prevenuti di reati correzionali e di polizia, e sulla condonazione della pena profferita pe' reati stessi.

Eccone gli articoli.

» Art. 1. L'azione penale contro tutti i prevenuti di reati correzionali e di polizia commessi sino a questo giorno, è abolita.

» 2. La pena profferita pe' reati istessi è condonata.

» 3. Agl' imputati e condannati inclusi nell' Indulgenza a' termini degli articoli precedenti sono condonate le multe e le spese di giustizia. Contra i medesimi rimane alle parti offese il dritto di sperimentare in un giudizio civile l'azione pe' danni pe interessi ».

§. XI.

Decreto degli 8 agosto 1820 circa l'abolizione dell'azione penale per tutt' i misfatti commessi prima del 7 luglio 1820.

Le sue disposizioni sono le seguenti.

» Art. 1. Le azioni penali per tutt' i misfatti commessi ne' nostri dominj al di quà del Faro prima de' 7 luglio 1820 sono abolite per tutti coloro che all' epoca suddetta non trovavansi nelle forze delle rispettive Corti criminali.

» Se gli autori non però de' misfatti aboliti si fossero dopo l' epoca suddetta resi colpevoli di altro misfatto, si riguarderanno come decaduti dal presente beneficio.

» 2. Tutti coloro che sono imputati di omicidio, saranno obbligati di abitare nella distanza di sei miglia almeno dal domicilio della parte offesa, fino a che non avranno ottenuta la remissione.

» 3. Sono sempre eccettuati dal perdono il parricidio, il venificio, la calunnia e la falsa testimonianza nelle cause capitali, l' omicidio per causa di furto, l' omicidio per l' abuso della persona uccisa, sia o no seguito l' abuso, ed i grassatori di pubbliche strade.

» 4. È conservata alle parti offese l' azione civile pe' danni derivati da' misfatti. I soli tribunali civili saranno competenti a procedere.

» 5. Tutti coloro che vengono compresi nella presente amnistia, in caso di nuovi reati saranno con-

siderati e puniti come reiteratori a' termini degli articoli 85, 86 ed 89 delle leggi penali (5) ».

(5) Colla Circolare de' 23 luglio 1823 vennero risoluti alcuni dubbii insorti pel ricupero delle spese di giustizia anticipate per la persecuzione de' misfatti compresi nella cennata indulgenza.

Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il decreto degli 8 agosto 1820 abolì l'azione penale pe'misfatti anteriori a' 7 luglio di quell'anno. Siccome l' amministrazione del Registro e del Bollo si trova di avere anticipate le spese per la persecuzione di molti tra' misfatti compresi nell' indulto, così son surti de' dubbj circa il ricupero delle spese additate.

» Primieramente si è dubitato se con tale indulto sia rimasto abolito il dritto di quell' amministrazione pel ricupero delle spese di giustizia.

» Deve prevalere la risposta negativa, giacchè a norma delle leggi in vigore la Sovrana indulgenza si limita alla parte penale, lasciando libera l' azione civile sia per l' indennizzazione a favore dell' offeso, sia pel ricupero delle spese del giudizio. Questa regola generale non incontra alcuna eccezione nel decreto degli 8 agosto 1820 che ha ristretto espressamente l' amnistia all' azione penale.

» In secondo luogo si è dubitato se pel ricupero di tali spese debba agirsi presso la gran Corte criminale, ovvero presso il tribunale civile.

» Poichè il giudizio sulle azioni civili in generale è attribuito alla giurisdizione civile, compete alla stessa profferire sul ricupero delle spese di giustizia, per le quali si agisce in linea civile. È vero che ai termini dell' articolo 296 delle leggi di procedura penale nel caso di reati la gran Corte criminale, che pronunzia la pena, deve simultaneamente condannare il colpevole al pagamento delle spese di giustizia; ma questa determinazione, limitata al caso in cui l' azione civile forma un accessorio dell' azione penale non è applicabile allorchè quest' ultima azione è abolita, ed in conseguenza è cessato il procedimento della gran Corte criminale.

» Finalmente si è dubitato se gl' incolpati compresi nell' indulto sieno tenuti di dritto al rifacimento delle spese di giustizia, ovvero se debbano esservi sottoposti dopo che sarà legalmente provata in linea civile la sussistenza della loro imputabilità.

» Siccome le spese erogate nella persecuzione de' reati sono a carico solamente di quei che li han commessi, così non potrà esserne obbligato a farne il pagamento, che l' individuo convinto e condannato come autore de' misfatti compresi nell' indulto.

» Lo comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. XII.

Decreto de' 22 agosto 1820 che risolve alcuni dubbii nati sulla intelligenza dell'indulto de' 28 luglio 1820.

Questo decreto è così espresso.

» Art. 1. Sono compresi nella Reale Indulgenza contenuta in detto decreto:

» 1. I condannati a pene correzionali per misfatti involontarj o scusabili.

» 2. Gli amnistiati, i quali per infrazione dell' obbligo di non allontanarsi dal luogo fissato per loro domicilio, trovansi condannati alla prigionia.

» 3. I colpevoli di misfatti condannati a pene correzionali per la loro minore età.

» 4. Gli uffiziali dello stato civile condannati per violazione delle leggi civili.

» 5. I colpevoli di misfatti condannati a prigionia in esecuzione dell' articolo 4 del regolamento de' 9 febbrajo 1817.

» Art. 2. Sono esclusi dalla Reale indulgenza di cui è menzione nell' articolo precedente, i condannati a pene criminali commutate posteriormente per grazia a pene correzionali ».

§. XIII.

Decreto de' 22 agosto 1820 per la condonazione della pena a coloro che in maggio 1815 si trovavano ad espiarla nel bagno di Gaeta.

Eccone le disposizioni.

» Art. 1. A tutt'i servi di pena che in maggio 1815 si trovavano ad espiare la loro pena nel bagno di Gaeta, e che dopo essere stati ammessi da quel Generale Governatore al servizio militare, si ritirarono nella loro rispettiva patria, dopo la resa di quella piazza, e durante l' assedio della medesima, sono condonate le pene alle quali si trovavano condannati.

» Art. 2. Non potranno godere della grazia accordata nell'articolo precedente, tutti coloro i quali dopo l' epoca della loro ammessione al servizio militare saranno incorsi in altri reati, nel qual caso i medesimi ritorneranno alla loro pena, salve le pene più gravi, per gli effetti della recidiva a' termini delle leggi penali ».

§. XIV.

Decreto de' 4 settembre 1820 *che scioglie alcuni dubbj surti sulla intelligenza di quello degli* 8 *agosto* 1820 *che contiene l' indulto pe' misfatti.*

Questo decreto stabilisce quanto segue.

» Art. 1. Sono compresi nella Reale indulgenza accordata col detto decreto non solo i prevenuti assenti ma anche que' che prima de' 7 luglio scorso si trovavano sottoposti a mandato.

» 2. I detenuti che a norma dell' articolo 1 dello stesso decreto sono esclusi dalla Reale indulgenza potranno essere raccomandati in grazia dalle gran Corti criminali nel caso che sieno complici di prevenuti compresi nella detta indulgenza ».

§. XV.

Decreto de' 19 *settembre* 1820 *sulla soluzione di alcuni dubbj proposti per la intelligenza del decreto degli* 8 *agosto* 1820 *che contiene l' indulto pe' misfatti.*

Le sue determinazioni sono le seguenti.

» Art. 1. La trasgressione all' esilio, che in forza dell' articolo 2 del detto Real decreto è ingiunto ai prevenuti di omicidio compresi nell' indulto, si punirà con sei mesi di prigionia. Espiata questa pena, i colpevoli dovranno tornare all' esilio, purchè non abbiano ottenuta la remissione della parte offesa.

» 2. La trasgressione di cui è parola nell' articolo precedente, si punirà in caso di recidiva con un anno di prigionia, ed i colpevoli dopo la espiazione di questa pena, dovranno abitare nella distanza di dodici miglia dal domicilio della parte offesa.

» 3. Pe' misfatti compresi nel detto Reale indulto non vi è luogo a procedimento, quantunque i prevenuti volessero sottoporsi a giudizio (6).

» 4. Sotto il nome di grassatori di pubbliche strade, de' quali è menzione nell' articolo 3 dell' indicato decreto, s' intendono le persone che in comitiva armata percorrono le pubbliche strade con animo di andar commettendo misfatti o delitti, a' termini dell' articolo 154 delle leggi penali ».

---

(6) Questa determinazione venne abolita col seguente Real Rescritto de' 27 ottobre 1821.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il decreto degli 8 agosto 1820, confermato col Real Rescritto dei 6 giugno ultimo, abolì l' azione penale pe' misfatti anteriori a' 7 luglio detto anno 1820. Il decreto de' 19 settembre dell' anno stesso 1820 risolvendo alcuni dubbj sull' intelligenza dell' indulto dispone nell' articolo 3 — Pe' misfatti compresi nell' indulto non vi è luogo a procedimento, quantunque i prevenuti volessero sottoporsi a giudizio.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 22 di questo mese, abolendo questa determinazione, ha ordinato che non si nieghi dalla gran Corte criminale il procedimento in giustizia a tutti que' prevenuti, che dichiarano volersi sottoporre ad un giudizio non ostante che le imputazioni che soffrano sieno comprese nell' indulto degli 8 agosto passato anno. Nel Real Nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l' adempimento — Napoli 27 ottobre 1821 — *Raffaele de Giorgio* ».

§. XVI.

Giurisprudenza della Corte Suprema con cui si stabilisce che il misfatto compreso nell' indulto, non dà dritto all' imputato di ottenere la perquisizione negativa. Decisione de' 20 novembre 1820 nella specie seguente.

» Il Notar Cocozzelli imputato presso la gran Corte criminale di ...., di falsità commesse nell' esercizio delle proprie funzioni antecedentemente all'anno 1806, fu sottratto alla pubblica discussione per effetto dell'indulto de' 16 aprile 1812. In maggio 1819 egli domandò la fede di perquisizione libera. Il pubblico accusatore vi si oppose, poichè la domanda non era fondata su gli articoli 196, 197 e 198 del regolamento de' 20 maggio 1808. La gran Corte criminale di ...., nel dì 9 giugno di detto anno 1819 decise che nella causa del Notaro Cocozzelli non vi era luogo a procedimento, e che gli si dasse quindi netta la perquisizione.

» Il Ministro di grazia e giustizia con ministeriale de' 16 settembre del corrente anno 1820 rimise copia della mentovata decisione al procurator generale presso la Suprema Corte di giustizia, affinchè ai termini dell' articolo 126 della legge organica dell' ordine giudiziario potesse, ove lo credesse opportuno, chiederne l'annullamento nell' interesse della legge.

» Il Regio procurator generale domandò nell' interesse della legge l'annullamento dell' anzidetta decisione colla seguente requisitoria.

» Con lettera ministeriale del dì 16 dello scorso settembre mi rimise il Ministro di grazia e giustizia

una copia di decisione della gran Corte criminale di.....,
che a' 9 giugno scorso anno 1819 contra le conclusioni
del pubblico ministero accolse la domanda del Notaro
Cocozzelli, ordinando spedirsi netta la fede di perquisizione allo stesso, e nel tempo medesimo m'impose, che
ove io lo creda opportuno ne provochi di tal decisione
presso questa Suprema Corte l'annullamento nell' interesse della legge a' termini dell'articolo 126 della legge
organica dell'ordine giudiziario del dì 29 maggio 1817.
La questione esige questo esame: se la Reale Indulgenza contenuta nel decreto de' 16 aprile per alcune
determinate reità produca per legittima conseguenza
la intera cancellazione del nome del delinquente dal
ruolo degl' incolpati. Così ha immaginato la gran
Corte criminale in tal decisione contro alla requisitoria del pubblico ministero. Ma io credo che abbia
deciso male.

» L' indulto, che il sommo Imperante concede
per alcuni delitti che meno offendono l' ordine pubblico, non è altro che la remissione della pena determinata dalla legge per tali delitti che la ragion
pubblica reclamava, ma non mette la divisa d' innocente al reo. Sono di gran momento le parole
della legge 3. *Cod. de generali abolitione — Indulgentia quos liberat notat.* E sebbene in alcuni luoghi siasi
adottata la opinione che l' indulto tolga l' infamia,
niente di meno questo può importare che intenda
tolta quella infamia, la quale è come pena inflitta
dalla legge, e s' intendono tolte le conseguenze dell' infamia legale, che anche a pena si riferiscono.
Resta sempre perciò quell' infamia di fatto, o sia
quella macchia che non può distaccarsi dalla colpa.
In somma è vero ciò che scrisse Ovidio *poena potest
tolli, culpa perennis erit.* Quindi nell' indulto stesso
de' 16 aprile 1812 di cui si tratta è stabilito, che

sia conservata alle parti offese l' azion civile pe'danni derivati da' delitti.

» E questo è poco: è stabilito ancora, che un nuovo delitto dello stesso genere di quello, che sia stato perdonato coll'indulto farà rivivere l'antico; e che nel caso di delitto di genere diverso, il recidivo sarà punito col massimo della pena prefissa all'ultimo delitto.

» A ciò si aggiunge che con l'indulto del dì 16 aprile 1812 non furono aboliti i delitti o i misfatti, ma furono *abolite le azioni penali* per li delitti commessi prima del dì 14 febbrajo 1806, cioè le accuse. È notissima la differenza tra l' abolizione *criminis*, e l'abolizione *accusationis*. Veggansi gl'interpetri del codice nel titolo *de abolitionibus*. Adunque l' indulto non dà dritto alcuno al Notaro Cocozzelli di ottenere la totale cancellazione del suo nome dal ruolo degl' incolpati, e quindi di avere l'atto di perquisizione netto come se fosse stato assoluto, e liberato, e come innocente, o per mancanza di pruova.

» Sembra che la gran Corte criminale di .... abbia deciso di darsi netta la fede di perquisizione a Notar Cocozzelli sulla ragione, che non vi è luogo a procedimento nella causa di lui. Forse ha tenuti presenti gli articoli 196, 197 e 198 della legge della organizzazione giudiziaria de' 20 maggio 1808, li quali parlano delle abilitazioni del reo, e delle liberazioni provvisorie, e si sia quindi fondata sull'articolo 199 nel quale si prescrive — Che gli effetti delle liberazioni ottenute in forza degli articoli 196, 197 e 198 non solo cessano dopo l' elasso del biennio, ma può ancora il reo chiedere, che si cassi il titolo del processo, e che gli si dia una fede

di perquisizione negativa (7). Si è detto, forse la gran Corte ha tenuto presenti i suddetti articoli, giacchè non avendo addotta nè ragione, nè testo di legge, nè argomento legale, non si può con certezza dire per quali motivi abbia deciso. E questa mancanza di ragione, e di citazione almeno di alcuna legge importa nullità secondo l'articolo 294 del codice delle leggi della procedura nei giudizj penali. Ma qualora la gran Corte criminale avesse preso per sua norma i citati articoli, avrebbe confuso i casi in cui il reo possa essere abilitato, e quindi liberato per insufficienza di pruova dell'imputato delitto o misfatto col caso tutto diverso dall'*abolizione dell'azione penale* dell'indulto, la quale *abolizione* ha luogo ancorchè vi fosse la pruova indubitata.

» Per gli addotti motivi il pubblico ministero di officio per interesse della legge richiede a norma dell'articolo 126 della legge organica giudiziaria del dì 29 maggio 1817 l'annullamento della decisione della seconda camera della gran Corte criminale di .... del 9 giugno 1819 pronunziata sulla domanda della fede di perquisizione libera di Notar Cocozzelli.

» Udito il rapporto, ed inteso il Regio procurator generale che colle sue conclusioni ha sostenuta la trascritta requisitoria.

» La Corte Suprema ec.

» Adottando pienamente le osservazioni presentate dal pubblico ministero in detta requisitoria.

» Annulla la decisione profferita dalla gran Corte

---

(7) Vedi il Real Rescritto de' 10 marzo 1832 riportato sotto il §. I. articolo 162 leggi di procedura penale.

criminale di .... il dì 9 giugno 1819 sul conto di Notar Cocozzelli nell' interesse della legge ».

§. XVII.

Decreto de' 30 maggio 1821 contenente un amnistia per gli avvenimenti di luglio 1820.

Eccone le disposizioni.

» Considerando esser tutto proprio del nostro cuore paterno il tranquillizzare gli animi esitanti di quegl' inconsiderati che dopo l' epoca degli 8 di luglio dello scorso anno o coartati dalla forza, o indotti dal timore, dalla seduzione, o altra causa escusante, si ascrissero alla carboneria o ad altre società segrete proscritte dalla santa nostra religione e dalle leggi antiche, tanto che nuove;

» Consultando la nostra Real clemenza, abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Tutti coloro che dopo il dì 8 di luglio dello scorso anno sino al giorno 24 di marzo inclusivo si ascrissero alle società segrete e proscritte, o presero parte negli altri avvenimenti politici, purchè non sieno nel numero de' cospiratori o imputati di misfatti comuni, godranno una piena amnistia.

» 2. In conseguenza della concessa amnistia, comandiamo che non possa contro i suddetti aver luogo qualunque inquisizione.

» 3. La riferita grazia che loro accordiamo si estende solo a considerare gl' imputati esenti e liberi da qualsivoglia di quelle pene corporali che contro tali delitti vengono fulminate dal codice penale.

» 4. La sopraccennata grazia non deve avere al-

cuna relazione con quanto è stato da noi prescritto circa le cariche e nostre beneficenze, delle quali potessero eglino godere per la continuazione; del che ci troviamo aver manifestato la nostra volontà nelle istruzioni che abbiam fatto passare alle diverse giunte di scrutinio ».

§. XVIII.

Real Rescritto de' 6 giugno 1821 perchè non si proceda contro gl' individui compresi nell' indulgenza degli 8 agosto 1820.

Esso è così concepito.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Coi decreti degli 8 agosto, e de' 4 settembre 1820 fu abolita l'azione penale pe' misfatti commessi al di quà del Faro prima de' 7 luglio dell' anno stesso da coloro, che in quell' epoca erano assenti dal giudizio, o sotto mandato. Avendo il decreto de' 6 aprile ultimo disposto l' annullamento di tutto ciò che dai 5 luglio 1820 a' 23 marzo scorso fu stabilito, alcune tra le Signorie loro hanno proposto il dubbio se in questo annullamento è pure compresa la Reale indulgenza di cui è fatta menzione.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 4 andante risolvendo il dubbio per la grazia, ha ordinato che non si proceda contra gl' individui compresi nella indicata Reale indulgenza, tranne il caso di altro reato dai medesimi commesso dopo l' epoca de' 7 luglio 1820 che in questo caso i colpevoli si avranno per

decaduti dall'indulto, e saranno puniti pe' nuovi ed antichi misfatti.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 6 giugno 1821 — *Raffaele de Giorgio* ».

§. XIX.

Decreto de' 13 marzo 1822 circa l'abolizione dell'azione penale per tutte le colpe di polizia correzionale e polizia semplice, e la condonazione della pena pronunziata contro i colpevoli de' reati suddetti.

Questo decreto stabilisce quanto segue.

» Volendo seguire le impulsioni della nostra Reale Clemenza combinata colla giustizia;

» Sulla proposizione del Direttore della nostra Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per tutt' i delitti comuni e contravvenzioni, o sia per tutte le colpe di polizia correzionale, e polizia semplice, commesse sino al giorno d'oggi, è abolita, qualunque sia lo stato in cui il giudizio si trovi.

» 2. Rimane condonata la pena pronunziata contro i colpevoli de' reati menzionati nel precedente articolo, ancorchè la condanna avesse incominciato ad aver esecuzione (8).

---

(8) Dal Real Rescritto de' 4 maggio 1822 si ha che i reati di Stato non s' intendono mai compresi negl' indulti se non quando vi sono espressamente nominati. Eccone il tenore.

» 3. Non potranno però gl' imputati, o i condannati godere del beneficio contenuto ne' due precedenti articoli, se non quando adempiano alle seguenti condizioni:

1. Debbono esibire la remissione della parte offesa. Nondimeno potrà il Giudice, qualora la sua prudenza gliel consigli, ricevere in luogo della remissione la malleveria pel rifacimento delle spese di giustizia, e de' danni ed interessi a prò degli offesi, ove costoro non vi avessero espressamente rinunciato.

2. Debbono sottoscrivere innanzi al Giudice corrispondente l' obbligo di vivere onestamente, e di non molestare la parte offesa o danneggiata, nè i testimonj. Se l' offesa, di cui qui è parola, contenga delitti o contravvenzioni come sopra, la pena correzionale segnata dalle leggi sarà duplicata. Se contenga misfatto, il grado della pena dettata dalla legge sarà portato al massimo necessariamente.

3. Debbono pagare le spese di giustizia come di dritto; salvo il caso d' indigenza legalmente documentata.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Col Decreto de' 13 marzo ultimo trovasi abolita l' azione penale, e la pena pronunziata contro i rei di delitti comuni, e di contravvenzioni, o sia contra i rei di colpe di polizia correzionale, e di polizia semplice.

» È nato il dubbio se sono compresi nella Reale indulgenza coloro, che in forza della legge degli 8 agosto 1816 si trovano condannati alla prigionia come rei di conservazione di emblemi, libri, ed altri distintivi settarj.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 29 aprile ultimo ha Sovranamente dichiarato, che i reati di Stato non s' intendono mai compresi negl' indulti, se non quando vi sien espressamente nominati.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — *Giambattista Vecchioni* ».

Questo Rescritto è tuttavia in osservanza come dall' altro degli 11 agosto 1838 riportato sotto il §. XLII articolo 635.

4. Dalle disposizioni del presente Decreto restano esclusi i condannati a pene correzionali per misfatti concordati in forza del nostro Real Decreto di questo medesimo giorno (9).

§. XX.

Real Rescritto de' 20 aprile 1822 che comprende altri condannati nell' indulgenza de' 13 marzo 1822.

Siffatto Rescritto è del tenor seguente.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Decreto de' 13 marzo ultimo abolì la pena e l' azione penale pe' delitti comuni e per le contravvenzioni.

» È nato il dubbio se son compresi nella Reale indulgenza :

(9) Surto il dubbio se dovea procedersi a carico dell' imputato che ricusava valersi della Sovrana indulgenza, venne risoluto affermativamente col seguente Real Rescritto del dì 8 maggio 1822.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Decreto de' 13 marzo ultimo abolì l' azione penale e le pene per delitti comuni e per le contravvenzioni.

» Alcune delle Signorie loro hanno proposto il dubbio, se debba procedersi a carico dell' imputato che ricusi valersi della Sovrana indulgenza.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 19 aprile ultimo ha risoluto il dubbio per l' affermativa, sulla considerazione che essendo l' indulto un beneficio, i prevenuti possono rinunciarvi.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per intelligenza — Napoli 8 maggio 1822 — *G. Vecchioni* ».

» 1. I condannati a pene correzionali per misfatti involontarj o scusabili.

» 2. I colpevoli di misfatti, condannati a pene correzionali per la loro minore età.

» 3. I condannati a pene criminali commutate per grazia a pene correzionali.

» Sua Maestà, nel Consiglio de' 15 andante, ha Sovranamente dichiarato, che degl' individui designati ne' precedenti numeri, sono compresi nell' indulto i soli condannati a pene correzionali per misfatto involontario o scusabile, de' quali è menzione nel *n.* 1.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie loro questa Sovrana risoluzione per l' uso convenevole — *Gio. Battista Vecchioni* ».

§. XXI.

Decreto de' 28 settembre 1822 portante l' amnistia pei colpevoli degli avvenimenti politici di luglio 1820.

Questo Decreto è così concepito.

» Volendo Noi dare ai nostri sudditi traviati dalle passate turbolenze politiche in questa parte de' nostri Reali dominj un nuovo e più benefico contrassegno della nostra Sovrana Clemenza;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Concediamo amnistia e generale indulto a tutti gl' individui ascritti alle vietate società segrete

e settarie ne' nostri Reali dominj di quà del Faro, ed a tutti gl'individui colpevoli degli avvenimenti politici ed attentati commessi in detti nostri Reali dominj contro lo Stato e la nostra Real Corona anteriormente all' epoca del dì 24 di marzo 1821 inclusiva, pe' quali rimane abolita ogni azione penale.

» 2. Sono eccettuati soltanto dall'amnistia enunciata nell' articolo precedente l'ex generale Guglielmo Pepe, l' Abate Luigi Minichini, l'ex tenente Colonnello Lorenzo de Conciliis, l' Abate Giuseppe Cappuccio, l' ex generale Giuseppe Rossaroli, l' ex generale Michele Carascosa, l' ex maggiore Vincenzo Pisa, l'ex colonnello Gaetano Costa, l'ex colonnello Giovanni Russo, l' avvocato Guglielmo Palladino, l'ex Intendente Nicola Lucente, l'ex colonnello Francesco Capecelatro, Gabriele Rossetti già impiegato nel Real Museo, e gl' imputati presenti o assenti, contro i quali si trova già spedito mandato di arresto in seguito del giudizio per la causa così detta de' rivoltosi di Monteforte, e de' giudizj pendenti in Salerno, in Avellino, ed in Lucera per gli misfatti indicati nell' articolo 123 delle leggi penali, commessi precedentemente al dì 8 di luglio 1820.

» 3. Non sono compresi nella presente amnistia i misfatti e delitti comuni per qualunque fine ed oggetto commessi.

» 4. Gl' individui i quali si trovano confinati nelle isole o altrove per misura di pubblica sicurezza, seguiteranno ad essere sottoposti a tale misura fino a nuova nostra disposizione.

» 5. Coloro che si trovano fuori de' nostri Reali dominj per cagione delle passate turbolenze politiche, non potranno rientrarvi senza un nostro particolar permesso.

» 6. Sono abolite le giunte di scrutinio.

» 7. È espressamente vietato a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative di ricevere e dar corso alle denunzie anonime ; tranne i soli casi di flagranza, o di fatto permanente, a' termini dell' articolo 28 delle nostre leggi della procedura ne' giudizj penali. Ogni altra disposizione in contrario è rivocata. Per le denunzie sottoscritte si procederà a norma delle stesse leggi della procedura ne' giudizj penali ».

§. XXII.

Decreto degli 8 febbrajo 1825 per la condonazione della pena di prigionia applicata per delitti e di reclusione a coloro che ne compiyano la espiazione nel corso dell' anno 1826.

Le sue disposizioni sono le seguenti.

» Art. 1. La pena della prigionia applicata per delitti tanto in questa, quanto nell' altra parte de' nostri Reali dominj, è condonata (10).

» 2. È del pari condonata la pena della reclusione a' detenuti di quà e di là del Faro, che ne compiono la espiazione nel corso del venturo anno 1826.

» 3. Non sono compresi nelle determinazioni dei precedenti articoli i condannati per furti, nè i giudicati con forme sommarie, e minorazione di pena in forza del decreto de' 26 di giugno 1824 ».

---

(10) Questo Decreto venne dilucidato dall' altro degli 8 marzo 1825, così concepito.

» Art. 1. La disposizione dell' articolo 1 dell' additato decreto (degli 8 di febbrajo 1825) risguarda unicamente i condannati per delitti alla prigionia, i quali nel dì 8 di febbrajo scorso si trovavano a subirla in questa e nell' altra parte de' nostri Reali dominj ».

§. XXIII.

Decreto de' 23 agosto 1826 sull' abolizione dell' azione penale per reati di asportazione di armi vietate.

Eccone le determinazioni.

» Art. 1. L'azione penale per asportazione di armi vietate; anteriore al presente decreto, incolpata ad individui che sono attualmente in carcere, o in altro modo di custodia, è abolita.

» 2. Non sono compresi in questa determinazione i detenuti, ed i sottoposti ad altro modo di custodia per asportazione di pistola, stile, sfarzina, o carabina spezzata.

» 3. Gl' incolpati in carcere o in altro modo di custodia, che, oltre il carico di asportazione di armi vietate, incluso nel precedente articolo primo, avranno l'imputazione di altro reato, verranno per tal reato giudicati uniformemente alle leggi in vigore.

» 4. Ci riserbiamo di prendere le disposizioni, che stimeremo convenienti, per gli assenti incolpati di asportazione di armi vietate, i quali, fra due mesi a contare dalla pubblicazione di questo decreto, si presentassero spontaneamente in giudizio ».

§. XXIV.

Decreto de' 31 marzo 1827 circa l' abolizione dell' azione penale pe' reati di asportazione di armi vietate anteriori al decreto de' 23 agosto 1826 incolpati ad individui che nel termine di due mesi in tal decreto stabilito, eransi volontariamente presentati in giudizio.

Questo decreto dispone quanto segue.

» Veduto il nostro decreto de' 23 di agosto 1826 circa l' abolizione dell' azione penale per asportazione di armi vietate, incolpata ad individui che in quell' epoca erano in arresto, o in altro modo di custodia;

» Veduto l' articolo 4 del decreto medesimo, col quale ci riserbammo di prendere le disposizioni che avremmo stimato convenevoli sul conto degl' incolpati assenti che fra due mesi dalla pubblicazione dell' enunciato decreto si fossero presentati spontaneamente in giudizio;

» Veduti gli stati che contengono nominativamente gl' incolpati assenti, che nell' indicato termine han dato luogo alla loro spontanea presentazione in questa parte del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. È abolita l' azione penale per asportazione di armi vietate, anteriore al decreto de' 23 di

agosto 1826 incolpata ad individui che nel termine di due mesi in tal decreto stabilito si sono presentati volontariamente in giudizio.

» 2. A favore degli enunciati individui, i quali, oltre dell' asportazione di armi vietate, non sono imputati di misfatti, ma di semplici delitti, rimane anche per tali delitti abolita l' azione penale.

» 3. Non sono compresi nelle disposizioni degli articoli precedenti gl' incolpati di asportazione di *pistola*, *stile*, *sfarzina*, *o carabina spezzata*. Saranno essi sottoposti a giudizio; ma in caso di reità, la pena da infliggersi loro per asportazioni d'armi vietate sarà limitata ad un anno di prigionia, quante volte non sieno imputati di altri misfatti ».

§. XXV.

Decreto de' 13 agosto 1827 sull' abolizione dell' azione penale per gl' imputati di detenzione di armi vietate.

Eccone il tenore.

» Desiderando che nella fausta occasione del felicissimo parto di Sua Maestà la Regina nostra augusta consorte, la gioja universale de' nostri fedelissimi sudditi si diffonda per mezzo di nuovi tratti della nostra Sovrana clemenza anche nella classe degl' imputati;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue :

» Art. 1. È abolita l'azione penale per gl' imputati di detenzione di armi vietate, i quali si trovano attualmente presenti in giudizio.

» 2. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente articolo gl' imputati di detenzione di pistola, stile, sfarzina, o carabina spezzata ».

§. XXVI.

Decreto de' 13 agosto 1827 per la minorazione delle pene criminali temporanee e delle pene correzionali inflitte per qualunque reato.

Siffatto Decreto è così concepito.

» Art. 1. La durata delle pene criminali temporanee e quella delle pene correzionali inflitte rispettivamente da qualsivoglia autorità per qualunque reato, così in questa come nell' altra parte de' nostri Reali dominj, ad individui che si trovano attualmente ad espiarle, è per ciascuno di essi diminuita di anni tre, se sia relegazione; di anni due se sia altra pena.

» 2. Le disposizioni dell' articolo precedente sono applicabili non solo a que' condannati che si trovano di aver ricevuto altra grazia, ma ancora a quei condannati, a' quali abbiamo usato indulgenza con altri decreti della data di oggi ».

§. XXVII.

Decreto de' 12 ottobre 1827 ch' estende ad altri individui la indulgenza accordata col Decreto de' 13 agosto 1827 giusta il seguente articolo.

» Art. 1. La indulgenza accordata col nostro decreto del dì 13 agosto ultimo viene estesa anche a que' detenuti, la di cui condanna a' ferri, alla reclusione, o alla relegazione rimane sospesa per lo ricorso di annullamento prodotto alla Corte Suprema di giustizia.

» Questa determinazione però avrà luogo per quelli degli enunciati detenuti, i quali rinunziino al ricorso che hanno essi prodotto.

§. XXVIII.

Decreto de' 20 luglio 1829 per la condonazione della pena, e per l'abolizione dell'azione penale a favore de' detenuti giudicati e giudicabili per furti modici.

Le sue determinazioni sono le seguenti.

» Art. 1. La pena inflitta per furto ai detenuti in questa parte del Regno è condonata, purchè vi concorrano le seguenti circostanze.

» Che il furto non sia avvenuto dopo la metà dello scorso giugno.

» Che gli oggetti involati siano commestibili, il cui valore non ecceda i ducati dieci.

» Che il furto non sia stato commesso con vio-

lenza nè con discassazione di porte esterne di case site in luoghi abitati.

» 2. L'azione penale per furto colle enunciate circostanze, incolpato ai detenuti in questa parte del Regno è abolita, purchè essi non preferiscano di rinunciare all' indulgenza, e di esser giudicati.

» 3. Una Commessione composta del Presidente, del primo Giudice in ordine di nomina, e del nostro Procurator Generale presso la gran Corte criminale inscriverà nelle rispettive processure de' detenuti aggraziati un appuntamento, che oltre la loro ammessione nella Indulgenza, esprima di rimanere salve le azioni civili per lo ristoro de' danneggiati. Queste azioni però non saranno di ostacolo alla escarcerazione de' detenuti, che verrà dalla Commessione disposta pel furto compreso in questo decreto.

» 4. In ciascun mese la Commessione stessa manderà uno stato nominativo de' detenuti compresi nella Indulgenza al nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, uniformemente al modello, che le sarà dallo stesso inviato ».

§. XXIX.

Real Editto de' 18 *dicembre* 1830 *contenente l' indulgenza Sovrana pe' reati di Stato avvenuti sino al giorno* 8 *novembre* 1830 *come dagli articoli seguenti.*

» Volendo contrassegnare con atti di Clemenza il nostro avvenimento al Trono del Regno delle due Sicilie, che la Divina Provvidenza ha affidato alle paterne nostre cure, ci siamo determinati a fare spe-

rimentare gli effetti della nostra Reale Indulgenza a coloro tra' nostri amatissimi sudditi, che per politiche vicende trovansi in diverse epoche o condannati, o sotto giudizio, o in esilio, o nelle Isole, o in prigione, o inabilitati all' esercizio delle pubbliche cariche; pienamente convinti Noi che essi continueranno a dar positive ripruove di devozione e di fedeltà al nostro Real Trono.

» Quindi seguendo i moti del nostro Real animo:

» Art. 1. È condonata la metà della pena residuale a tutti coloro, che trovansi condannati per reità di Stato. La pena de' condannati all' ergastolo discenderà al maximum del secondo grado de' ferri.

» 2. È commutata nella semplice relegazione la pena, che i condannati per le reità suddette dovrebbero espiare nei ferri o nella reclusione.

» 3. La pena dell' esilio perpetuo dal Regno pei condannati medesimi è ridotta a quella di cinque anni di esilio da decorrere dal giorno 8 novembre 1830, epoca del nostro avvenimento al Trono.

» Godranno dello stesso beneficio della riduzione a cinque anni anche i condannati all' esilio temporaneo che dovessero espiare una pena maggiore.

» 4. Rimane abolita l' azione penale per tutti i reati di Stato commessi sino all' indicato giorno degli 8 novembre corrente anno.

» 5. Saranno abilitati coloro che per interesse pubblico trovansi in linea di prevenzione politica nelle Isole, in esilio, o in prigione.

» Senza un ordine o permesso particolare non potranno per ora godere della stessa abilitazione quelli tra' succennati individui, che son compresi nel notamento da Noi approvato.

» 6. Alla occupazione de' pubblici impieghi in qualunque ramo è rimosso ogni ostacolo derivante

dalle vicende politiche sino al dinotato giorno 8 novembre. Tutti i nostri sudditi potranno senz'alcuna distinzione essere ammessi ad esercitarli, quando abbiano i requisiti corrispondenti alle rispettive cariche.

» 7. Gl' impiegati destituiti per le stesse vicende sono ugualmente abilitati all'esercizio delle pubbliche cariche, quando sieno forniti de'suddetti requisiti.

» 8. I militari come sopra destituiti, ed attualmente in sussidio, sono compresi nella divisata abilitazione. Essi potranno del pari concorrere alla provvista delle cariche civili ed amministrative, ove non manchino de' succennati requisiti.

» Trovandosi di presente l'esercito al completo saranno prese in seguito particolari determinazioni per quelli tra' detti militari destituiti, che potessero essere richiamati al servizio militare.

» 9. I regolamenti finora in vigore per la spedizione de' permessi d'armi saranno modificati in quanto agli ostacoli derivanti da politiche vicende. Simili permessi potranno essere accordati specialmente ai proprietarj, quando concorrano le qualità corrispondenti degl' individui, e le vedute di pubblica sicurezza — Napoli 18 dicembre 1830 ».

§. XXX.

Decreto de' 20 dicembre 1830 per la condonazione delle pene correzionali, e per la minorazione di designate pene criminali.

Questo Decreto è del tenor seguente.

» Volendo Noi far degni di nostra Real Clemenza i condannati, che trovansi attualmente a subir la pena tanto in questa, quanto nell' altra parte de' nostri dominj;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le pene della prigionia, del confino, e dell' esilio correzionale inflitte rispettivamente ai giudicati per delitti, son condonate.

» 2. È minorata di anni tre così la pena della reclusione, come quella della relegazione.

» 3. Non sono compresi nelle determinazioni dei precedenti articoli i recidivi, i condannati per furti, nè i giudicati con forme sommarie e con minorazione di pena, o col metodo abbreviato *de mandato*.

» La pena de' ferri così nel bagno, come nel presidio, è minorata di un' anno (11) ».

---

(11) Le disposizioni di questo decreto vennero estese a' condannati a pene correzionali per misfatti dichiarati scusabili ed involontarj col seguente Real Rescritto de' 15 giugno 1831.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sua Maestà col decreto de' 20 dicembre 1830 volendo far degni di clemenza i condannati, che in quell' epoca trovavansi a subire la pena,

§. XXXI.

Atto Sovrano de' 30 maggio 1831 portante amnistia a prò de' condannati per la così detta causa di Monteforte.

Esso è così concepito.

» Volendo aggiungere novelli tratti di clemenza verso di coloro che rei nella funesta causa di Monteforte (1820) si trovino espiando la loro pena ; e volendo comprendere ne' tratti medesimi di clemenza quelli benanche che per politiche contemporanee e posteriori colpe trovansi tuttavia in esilio, o espatriati, onde così dileguare le dolorose tracce degli abberramenti di quella infausta epoca, e de' giusti rigori che ne conseguirono ; certi essendo nel nostro Reale animo che la memoria delle sofferte sventure, e gli effetti della clemenza valevoli saranno a rendere più profonda la lezione del passato, più vivo il pentimento figlio della gratitudine, e solida la rigenerazione de' sentimenti di divozione e di fede.

» Seguendo i moti del nostro Real animo ;

» Art. 1. Accordiamo piena ed assoluta libertà

---

ordinò coll' articolo 1 la condonazione della prigionia, del confino, ed esilio correzionale loro inflitta per delitti rispettivamente.

» Si è proposto il dubbio se nella Sovrana indulgenza siano compresi gli accusati di misfatti, ai quali in esito di giudizio trovansi per motivi attenuanti applicate le enunciate pene correzionali.

» Sua Maestà cui ho rassegnato il dubbio, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 andante si è benignata disporre ; che la indulgenza del 20 dicembre 1830 è applicabile ai condannati a pene correzionali per misfatti dichiarati scusabili ed involontarj.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 15 giugno 1831 — *Nicola Parisio* ».

agl' individui tutti condannati per la così detta causa di Monteforte, e che trovansi attualmente a' ferri, o in altro luogo di espiazione.

» 2. Accordiamo altresì l'abilitazione a poter riedere in seno delle loro famiglie agli esuli ed espatriati all'estero espressi nel notamento da Noi approvato sotto questa data ».

§. XXXII.

Atti Sovrani de' 3, 5, 7, 16 e 20 maggio, e 31 luglio 1831 sull' abolizione dell' azione penale nascente da delitti e contravvenzioni, e sulla condonazione delle pene correzionali inflitte pe' delitti medesimi a favore de' detenuti delle Provincie di Principato Citra, Basilicata, Bari, Capitanata, Principato Ultra, e prima Calabria Ultra.

Ciascuno de' menzionati atti è così concepito.

» Volendo Noi accompagnare con tratti di Sovrana clemenza la nostra venuta in questa Provincia, ordiniamo quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale nascente da delitti comuni incolpati a' detenuti in questa provincia, rimane abolita.

» 2. Le pene correzionali che nella provincia medesima trovansi applicate per delitti comuni a coloro che attualmente le subiscono, sono condonate.

» 3. Nella indulgenza accordata co' precedenti articoli non vengono compresi i giudicabili ed i condannati per furto, per falsa testimonianza, per calunnia, o per reato costitutivo di misfatto per sua natura, ancorchè portasse a pene correzionali, sia per cagioni attenuanti, sia per altro motivo ».

§. XXXIII.

Atto Sovrano de' 21 maggio 1832 portante condonazione e minorazione di pene per talune specie di condannati.

Eccone gli articoli.

» Volendo Noi usare di nostra Sovrana clemenza pe' condannati che attualmente trovansi a subire la pena in questa e nell'altra parte de' nostri Reali dominj :

» Abbiamo determinato quanto segue :

» Art. 1. I condannati a' ferri ne' bagni, ed i condannati a' ferri nel presidio, a' quali per compiere la espiazione della pena rimane un anno a contare dall' epoca di questa nostra Reale determinazione, saranno messi in libertà.

» 2. Pe' condannati alla reclusione, e pei condannati alla relegazione, la pena è diminuita di anni tre, purchè non siano essi tra i giudicati con forme sommarie e minorazione di pena, ovvero col metodo abbreviativo detto *de mandato*.

» 3. È condonata la pena che restano ad espiare i condannati alla prigionia, i condannati al confino, ed i condannati all' esilio correzionale.

» 4. Non sono compresi nelle indulgenti determinazioni de' precedenti articoli i colpevoli di omicidio premeditato, la pena de' quali è divenuta temporanea per indulgenza; i colpevoli di falsificazione di monete o di scritture, compresa la falsa testimonianza; i colpevoli di resistenza, e vie di fatto contro gli

agenti della forza pubblica; i colpevoli di furto qualificato, tranne i furti modici di commestibili.

» 5. Pe' condannati inclusi nella indulgenza rimarranno ferme le misure ordinate colle decisioni di condanna in forza degli articoli 31 e 34 delle leggi penali, e del decreto de' 28 di marzo 1823 relativo all'allontanamento dell'omicida dal domicilio de' parenti della persona uccisa (12) ».

(12) Col Real Rescritto de' 14 luglio 1832 questa indulgenza venne estesa a tutti coloro che si trovavano detenuti nel 21 maggio 1832 per condanne non divenute esecutive, tutte le volte che avessero rinunziato al ricorso.

Il cennato Rescritto è del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Sua Maestà con atto Sovrano de' 21 maggio ultimo si è benignata accordare indulgenza a' condannati, che in quell' epoca si trovavano a subir la pena in questa, e nell' altra parte del Regno.

» Non furono compresi nell' indulgenza i detenuti, che sebbene condannati in quell' epoca, pure non erano in carcere per espiazione di pena, giacchè la condanna da essi impugnata con ricorso per annullamento non era divenuta esecutiva.

» Volendo Sua Maestà far degni anche costoro della Sua Reale clemenza, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 andante si è benignata dichiarare, che la indulgenza accordata coll' enunciato atto Sovrano sia applicabile a tutti coloro, che si trovavano detenuti nel dì 21 maggio scorso per condanna, comunque fossero tuttavia pendenti i ricorsi da loro prodotti presso la Corte Suprema di giustizia contro le decisioni, che li avevano condannati. Vuole però Sua Maestà, che questa determinazione abbia luogo a favore de' detenuti, i quali rinunciano al ricorso, di cui è fatta parola.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 14 luglio 1832 — *Nicola Parisio* ».

§. XXXIV.

Decreto del 1 dicembre 1832 circa l'abolizione dell'azione penale per taluni reati, e la condonazione, e minorazione di pene inflitte ad alcune classi di condannati; giusta gli articoli seguenti.

» Volendo Noi far degni di clemenza gl'incolpati, ed i condannati così in questa, come nell'altra parte de' nostri Reali dominj.

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni, o per delitti anteriori a questo decreto è abolita.

» 2. Nella classe de' delitti menzionati nell'articolo precedente non entrano i fatti, che sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarj pure costituendo per loro natura misfatti, sono giudicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all'articolo 148 delle leggi di procedura ne' giudizj penali (13).

---

(13) Col Real Rescritto de' 20 luglio 1833 venne ordinato di permettersi generalmente agl' imputati compresi negl' indulti di rinunziarvi, e di esperimentare un procedimento ordinario, secondo le leggi in vigore.

Eccone i termini.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Decreto del dì primo dicembre 1832 abolì l'azione penale nascente da delitti, e contravvenzioni anteriori a quell'epoca.

» Alcuni degl' imputati compresi nella indulgente determinazione dell'enunciato decreto, vi han rinunciato, chiedendo di progredirsi nel giudizio sul conto loro.

» 3. Le pene di semplice polizia e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio, e di ammende, profferite per reati anteriori a questo decreto, sono condonate.

» Non sono compresi nella condonazione i condannati in giudizio con forme sommarie e minorazione di pena, ovvero col metodo abbreviato *de mandato*. Riceveranno per essi le enunciate pene la diminuzione di anni due.

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui, che trovansi nell' epoca di questo decreto ad espiarle, saranno diminuite di anni tre, quando non siansi pronunciate ne' giudizj con forme sommarie, e con diminuzione di pena, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato*. In questi ultimi casi le pene enunciate saranno diminuite di un anno.

» 5. La pena de' ferri, sia ne' bagni, sia nel presidio, è diminuita di due anni.

» 6. Sono compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati che hanno impugnata la condanna, sul cui ricorso non si trovi nell' epoca di questo decreto deciso dalla Corte Suprema di giustizia; purchè però essi rinuncino al ricorso.

» 7. Non entreranno nell' indulgenza gl' incolpati, ed i condannati per furto qualificato, e ricetta-

---

» Non si è fatto dritto alla domanda dalle autorità giudiziarie sulla considerazione, che per effetto della indulgenza, mancando l' azione penale, non può esservi esercizio della medesima in giudizio penale.

» Volendo Sua Maestà, che tali domande sieno accolte, attesa la rinunzia all' indulto, accordato agl' imputati nella linea di favore; ha ordinato nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante di permettersi generalmente, che possa rinunciarsi al beneficio dell' indulto, e che sieno giudicate le cause di coloro, che, comunque fossero comprese nella indulgenza Sovrana, domandino di sperimentare un procedimento ordinario secondo le leggi in vigore.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' uso conveniente — Napoli 20 luglio 1833 — *Nicola Parisio* ».

zione di oggetti con esso involati, purchè non si tratti di furti modici di commestibili commessi senza violenza; per falsità di monete, di carte bancali, o di scritture autentiche; per calunnia, per falsa testimonianza o per subornazione di testimonj; per resistenza o vie di fatto contro gl' individui della forza pubblica, e contro gli agenti della pubblica autorità; per misfatti capitali, la cui pena si trovi cangiata in temporanea in forza di grazia; per recidiva ne' misfatti (14) ».

§. XXXV.

Real Rescritto de' 19 dicembre 1832 che comprende nell' Indulgenza del 1 dicembre 1832 i militari, ed i pagani sottoposti per reati comuni a' Consigli di Guerra.

Le disposizioni di questo Rescritto sono le seguenti.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — A' Procuratori Generali Criminali e Comandanti Militari.

» Il decreto del dì 1 andante contiene la Sovrana indulgenza accordata da Sua Maestà a' giudicabili per contravvenzioni, e per delitti, ed ai condannati a pene temporanee nel decreto medesimo designate.

» È nato il dubbio se nella indulgenza sieno compresi i militari, ed i pagani sottoposti per reati co-

(14) Vedi l' altro Real Decreto del 1 dicembre 1832 per la condonazione di alcune multe ed ammende dovute alle Regie Casse.

§. XXXVII.

Atto Sovrano de' 21 maggio 1833 col quale rimangono condonate talune pene inflitte ad individui che trovavansi espiandole a determinata epoca nella 1. Calabria Ultra.

Le sue determinazioni sono le seguenti.

» Art. 1. La prigionia e le pene minori applicate per delitti e per contravvenzioni ad individui che trovavansi ad espiarle nella provincia della 1. Calabria Ulteriore nel dì 15 aprile di questo anno, giorno del nostro arrivo in Reggio, sono condonate ».

§. XXXVIII.

Circolare de' 6 novembre 1833 che determina se competa al Cancelliere della Gran Corte Criminale la indennità di grana 30 per le decisioni che si rendono per reati compresi nell' indulto.

Questa Circolare è così espressa.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il Real decreto del dì 1 dicembre 1832 contiene una Sovrana indulgenza, per l'applicazione della quale in qualche gran Corte si è creduta necessaria una solenne decisione. Quindi si è pretesa l' indennità stabilita dall'articolo 43 del decreto de' 13 gennajo 1817.

» Questo articolo stabilisce la indennità di grana trenta per ciascuna sentenza definitiva profferita in

giudizj correzionali. Nelle cause di reati compresi evidentemente nella indulgenza che vi ha dato fine, senza bisogno di procedura e discussione, cui avrebbe dovuto darsi luogo ove non vi fosse stata indulgenza, non ricercasi per la inclusione nella medesima che semplice appuntamento da non confondersi colle sentenze definitive per le quali è stabilita la indennità.

» Questa regola riceve eccezione nell' unico caso che nasca sull' ammisibilità dell' indulgenza discettazione, da discutersi, e risolversi nell' urto di opinioni opposte. Dovendo in questo caso la risoluzione formare oggetto di decisione motivata, entra la medesima nella determinazione dell' enunciato articolo 43 del decreto de' 13 gennajo 1817.

» Ad allontanare gli equivoci sull' oggetto, ho stimato di comunicare alle Signorie loro queste osservazioni — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. XXXIX.

Atto Sovrano de' 16 gennajo 1836 per la concessione di diverse grazie nel fausto avvenimento della nascita del Duca di Calabria Principe ereditario del Regno.

Eccone le determinazioni.

» Nell' avvenimento faustissimo di aver la *Regina* nostra augusta Consorte dato alla luce il Successore al Trono, cui la *Povvidenza Divina* ci ha destinato, volendo che siano partecipi della pubblica gioja anche i colpevoli di reati di qualunque natura;

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue.

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti fin oggi avvenuti, è abolita.

» 2. Non sono compresi nell'abolizione i reati giudicabili dalle gran Corti criminali in vigor dell'articolo 148 delle *leggi di procedura penale*.

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammenda correzionale, applicate con deliberazioni che trovansi ora divenute esecutive, sono condonate.

» 4. Sono diminuite di anni quattro la pena della relegazione; di anni tre la pena della reclusione; e di anni due la pena de' ferri così ne' bagni, come nel presidio, a favore de' condannati che attualmente trovansi ad espiarle.

» 5. La diminuzione conceduta col precedente articolo non si estende a' giudicati con forme sommarie e con diminuzione di pena, nè a' giudicati col metodo abbreviativo *de mandato*. Per essi la diminuzione della pena sarà di anni tre se condannati alla relegazione, di anni due se condannati alla reclusione, e di un anno se condannati a' ferri nei bagni, o nel presidio.

» 6. Sono inclusi nella indulgenza i condannati che avendo impugnato la condanna con gravame non ancora risoluto, ne producono la rinuncia nel termine di giorni quindici, a contare dall' epoca di questo atto Sovrano (15).

(15) Col Real Rescritto de' 18 marzo 1836 vennero compresi nelle disposizioni di questo articolo le cause capitali decise colle diffinitive condanne di morte prima del 16 gennaro 1836 ad onta che ne pendesse il ricorso in Corte Suprema.

Eccone il tenore.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» In forza dell' articolo 6 dell' atto Sovrano de' 16 gennaio ultimo fu-

» 7. La indulgenza non altera la determinazione de' 28 di marzo 1823, relativa allo allontanamento del condannato per omicidio dal domicilio de' parenti dell' ucciso.

» 8. Nella condonazione, e nella diminuzione delle pene menzionate ne' precedenti articoli non sono inclusi i condannati per calunnia, per falsa testimonianza, o per subornazione di testimonj; i condannati per falsità di monete, di carte bancali, o di scritture autentiche; i condannati per furto qualificato o per sciente ricettazione di oggetti con tal misfatto involati, purchè non si tratti di furti modici di commestibili, commessi senza violenza; i condannati per resistenza o vie di fatto contro gli agenti di pubblica autorità, o della forza pubblica; i condannati recidivi ne' misfatti.

» 9. Le condanne di morte, che trovansi ora passate in giudicato, rimangono sospese. Ci riserbiamo di commutare a favore de' colpevoli la pena di morte

---

rono inclusi nella indulgenza i condannati che trovandosi di aver impugnata la condanna con gravame non risoluto in quell' epoca, ne avessero prodotta la rinunzia nel termine di giorni 15 a contare dall' epoca dello stesso atto Sovrano.

» Nel consecutivo articolo 9 poi è ordinata la sospensione delle condanne di morte, che trovavansi passate in giudicato; riserbandosi Sua Maestà di commutare a favore de' colpevoli la pena di morte in altre pene da determinarsi, secondo la gravità de' misfatti, pe' quali le condanne si eran profferite.

» Benignandosi la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante ampliare la sua Real clemenza, si è degnata ordinare, che nella indulgente misura dell' enunciato articolo 6 dell' atto Sovrano entrino del pari tutte le cause capitali decise colle diffinitive condanne di morte prima de' 16 gennaro, ad onta che ne penda il ricorso alla Corte Suprema.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per lo adempimento. All' effetto cureranno Elleno, che abbiano sollecitamente notizia della Reale determinazione i condannati che vi sono inclusi — Napoli 18 marzo 1836 — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

in altre pene che determineremo secondo la gravità de' misfatti pe' quali le condanne sono state profferite ».

§. XL.

Atto Sovrano de' 16 gennajo 1836 che abilita alcuni esuli a ripatriare, colla seguente determinazione.

» Volendo che la maggior parte di coloro che dopo le diverse abilitazioni restano ancora per le politiche passate vicende fuori de' nostri Reali dominj, non sia privata della gioja universale che ci hanno mostrata in questi giorni i nostri sudditi, *ordiniamo*:

» Art. 1. Quelli fra' nostri sudditi de' dominj di quà e di là del Faro che per effetto de' passati sconvolgimenti politici trovansi in epoche diverse esiliati o usciti dal Regno, ed i quali sono descritti in apposito notamento rimesso al nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale, rimangono abilitati a ripatriare (16) ».

---

(16) Con decreto della medesima epoca de' 16 gennaro 1836 venne rivocata la ritenuta graduale su i soldi degl'impiegati in attività di servizio, accordandosi largizioni e grazie nel fausto avvenimento della nascita del *Duca di Calabria*.

I suoi articoli sono i seguenti.

» Volendo segnalare l' avvenimento della nascita del nostro Figliuol primogenito, che la *Provvidenza Divina* ci ha conceduto, ed accrescere la gioja pubblica che in tale fausta circostanza si è destata;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. È rivocata la ritenuta graduale, ordinata coll' articolo 2 del nostro Real decreto degli 11 di gennaro 1831 su tutti i soldi degl' impiegati sì civili, che militari, in attività di servizio.

» 2. I pegni di telerie e pannine della somma da cinque ducati in sotto, fatti ed esistenti al Banco fino a' dieci di dicembre 1835 saranno restituiti a' rispettivi proprietarj senza alcun pagamento. Le somme dovute al Banco per simili pegni saranno rimborsate dalla nostra Real Tesoreria contro la esibizione delle cartelle di dispegno.

§. XLI.

Atto Sovrano de' 26 gennajo 1837 concedente varie grazie a condannati ne' reali dominj al di quà del Faro nella lieta circostanza del matrimonio di Sua Maestà il Re (17).

Eccone gli articoli.

» Nella fausta circostanza del nostro matrimonio

» 3. La stessa nostra Real Tesoreria somministrerà sino alla somma di ducati duemila a ciascuna provincia, esclusa quella di Napoli, onde addirsi in sollievo della povera gente al dispegno degli oggetti di telerie e pannine, parimente da cinque ducati in sotto. Per lo effetto il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze si metterà in corrispondenza co' rispettivi Intendenti.

» 4. Sono condonate tutte le multe ed ammende di qualunque specie, non maggiore di ducati venticinque, dovute alle casse finanziere per condanne emesse, o per carichi scritturati sino al presente giorno.

» 5. Sono inoltre rilasciati tutt' i crediti non maggiori di ducati quindici, di già esigibili in forza di liquidazioni diffinitive, condanne, o altri titoli, rappresentati dalla nostra tesoreria generale, e da qualsivoglia amministrazione finanziera; tranne quelli nascenti da contribuzione fondiaria, dalla imposta del macino, dal ventesimo comunale, da malversazione, da canoni enfiteutici, da affitti non ancora terminati, e da dazj indiretti.

» 6 Sono eccettuati dal beneficio de' due precedenti articoli.

1. Le multe, ammende e crediti, che, comunque non eccedano attualmente le indicate somme, trovansi così ridotti per effetto di transazioni di somme maggiori, o di rilascio; ovvero cumulati colle spese ed interessi sorpassino le somme sudette;

2. Le multe ed ammende dovute da uno stesso individuo, se, cumulate insieme, eccedano i ducati venticinque, quantunque ciascuna di esse sia minore di tale somma;

3. I crediti derivanti da significatorie per causa diversa da malversazione, sempreché, essendo essi varj a carico dello stesso individuo, superino nello insieme la somma di ducati venticinque.

» 7. Saranno messi in libertà coloro che trovansi imprigionati per crediti del ramo finanziero in linea civile, non eccedenti la somma di ducati trecento, e purchè il di loro arresto non sia per malversazione; ferma rimanendo l' azione su' beni, laddove non siano compresi nelle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto ».

(17) Nella stessa data de' 26 gennaro 1837 venne emesso decreto portante condonazione di multe ed ammende dovute al Regio Erario, ed altri

coll'Arciduchessa *Maria Teresa d'Austria* volendo Noi far degni di nostra Sovrana clemenza i colpevoli di reati di qualunque natura;

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti anteriori a questo atto Sovrano, è abolita.

» 2. Nella classe de' delitti menzionati nell'articolo precedente non entrano i fatti, che, sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o

---

atti di Sovrana munificenza nel fausto avvenimento del matrimonio di Sua Maestà il Re. Le sue disposizioni sono le seguenti.

» Nella lieta circostanza del nostro matrimonio coll'Arciduchessa d'Austria *Maria Teresa Isabella* volendo segnalare un tale avvenimento con tratti di nostra Sovrana benevolenza;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sono condonate tutte le multe ad ammende di qualunque specie, non maggiori di ducati venti, dovute alle casse finanziere per condanne emesse, o per carichi scritturati sino al presente giorno.

» 2. Sono inoltre rilasciati tutti i crediti non maggiori di ducati dieci, di già esigibili in forza di liquidazioni diffinitive, condanne, o altri titoli, rappresentati dalla nostra tesoreria generale, e da qualsivoglia amministrazione finanziera, tranne quelli nascenti da contribuzione fondiaria, dalla imposta del macino, dal ventesimo comunale, da malversazione, da canoni enfiteutici, da affitti non ancora terminati, o da dazj indiretti.

» 3 Sono eccettuati dal beneficio de' due precedenti articoli,

1. Le multe, ammende e crediti, che, comunque non eccedano attualmente le indicate somme, trovansi così ridotti per effetto di transazioni di somme maggiori, o di rilascio; ovvero cumulati colle spese ed interessi sorpassino le somme suddette;

2. Le multe ed ammende dovute da uno stesso individuo, se, cumulate insieme, eccedano i ducati venti, quantunque ciascuna di esse sia minore di tale somma;

3. I crediti derivanti da significatorie per causa diversa da malversazione, semprechè essendo essi varj a carico dello stesso individuo, superino nello insieme la somma di ducati venti.

» 4. Saranno messi in libertà coloro che trovansi imprigionati per crediti del ramo finanziero in linea civile, non eccedenti la somma di ducati dugento, e purchè il di loro arresto non sia per malversazione; ferma rimanendo l'azione su' beni, laddove non siano compresi nelle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto ».

perchè involontarj, pure costituendo per loro natura misfatti, sono giubicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all'articolo 148 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali.*

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammende, applicate con deliberazioni che trovansi ora divenute esecutive, sono condonate.

» 4. Le pene di reclusione e di rilegazione inflitte ad individui che trovansi nell'epoca di questo atto Sovrano ad espiarle, saranno diminuite di anni tre quando non siansi pronunciate ne' giudizj con forme sommarie e con diminuzione di pena, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato*. In questi ultimi casi le pene enunciate saranno diminuite di un anno.

» 5. La pena de' ferri sia ne' bagni, sia nel presidio, è diminuita di due anni.

» 6. Sono compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati che hanno impugnata la condanna, sul cui ricorso non si trovi nell' epoca di questo decreto deciso dalla Corte Suprema di giustizia, purchè però essi rinuncino al ricorso.

» 7. Non entreranno nell' indulgenza gl' incolpati ed i condannati per furto qualificato e ricettazione di oggetti con esso involati, purchè non si tratti di furti modici di commestibili commessi senza violenza; per falsità di monete, di carte bancali, o di scritture autentiche; per calunnia, per falsa testimonianza, o per subornazione di testimonj; per resistenza o vie di fatto contro gl' individui della forza pubblica, e contro gli agenti della pubblica autorità; per reati militari, per misfatti capitali, la cui pena si trovi cangiata in temporanea in forza di grazia; per recidiva ne' reati portanti a pena criminale ».

§. XLII.

Atto Sovrano del 1 *agosto* 1838 *per la concessione di varie grazie nella fausta occasione del felicissimo parto di Sua Maestà la Regina.*

Eccone il tenore.

» Nella fausta occasione del felicissimo parto di Sua Maestà la Regina nostra augusta Consorte volendo Noi far uso di nostra Real Clemenza per imputati e condannati che trovansi ad espiar la pena;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti anteriori a questo atto sovrano è abolita.

» 2. Nella determinazione del precedente articolo non entrano i fatti che sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarii, pure sono giudicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all'articolo 148 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali.*

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammenda applicate con sentenza o decisione che nell'epoca di questo atto sovrano trovisi divenuta esecutiva, sono condonate.

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui che ora si trovino a subirle, vengono diminuite di anni tre. La diminuzione sarà di un anno se profferite queste pene ne' giudizii con

forme sommarie e con diminuzione di pene, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato*.

» 5. La pena de' ferri così ne' bagni come nel presidio pe' condannati che ora sono ad espiarla, è diminuita di anni due.

» La diminuzione sarà di un anno quante volte la pena siasi applicata ne' giudizii con forme sommarie e con minorazione di pene, ovvero nei giudizii col metodo abbreviativo *de mandato*.

» 6. Verranno compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati alle pene che vi sono espresse, quantevolte avendo essi impugnata la condanna con ricorso non discusso ancora dalla Corte Suprema di giustizia, vi rinunciino nel termine di quaranta giorni a contar dall' epoca di questo atto Sovrano.

» 7. Sono esclusi dall' indulgenza gl' incolpati ed i condannati per furto qualificato e per ricettazione di oggetti dal medesimo pervenuti, purchè però non si tratti di furto modico di commestibili non accompagnato da violenza; per falsità di monete, di carte bancali, di cedole, di decisioni delle autorità, di scritture autentiche in generale, di suggelli e bolli dello Stato; del pari che per uso sciente di monete, carte ed oggetti falsificati, per calunnia, per falsa testimonianza, per subornazione di testimonii, per oltraggi e vie di fatto contro i depositarii dell' autorità e della forza pubblica in atto dell' esercizio delle loro funzioni, o per occasione di tale esercizio; per reati militari; per misfatti capitali, la cui pena di morte o a vita si trovi cangiata in temporanea per grazia; per reati in uffizio di persone in carica pubblica. Sono del pari esclusi dall' indulgenza coloro che condannati a pena criminale divenuta irrevocabile, siano incorsi in altro reato, e

perciò punibili criminalmente. L' esclusione in questo caso è per l'uno e per l' altro reato (18) ».

ARTICOLO 636.

L' eccezione dell' amnistia non può opporsi, se l' incolpato non sia presente al giudizio. Se egli è assente, per poterla opporre si dee render presente. In caso che l' eccezione sia rigettata, rimane egli soggetto al giudizio ed alle sue conseguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma sarà riunito all' esame del ricorso avverso la decisione diffinitiva (a).

ARTICOLO 637.

Le amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato, sia il condannato passato al luogo della pena, o che tuttora si rimanga in carcere, o sotto altra custodia, o cauzione. Le amnistie non riguardano che i giudizj pendenti; e per conseguenza impediscono sòltanto l' ulteriore procedimento pe' reati che vi si comprendono, quando l' eccezione dell' amnistia sia stata ammessa.

---

(18) Questo atto Sovrano è stato rimesso a' Procuratori generali criminali col Real Rescritto degli 11 agosto 1838 del tenor seguente » *Ministero ec.* Uniformemente al Real Rescritto de' 29 aprile 1822 che trovasi in piena osservanza, l' atto Sovrano del dì 1 del corrente agosto che le trasmetto, essendo applicabile colle regole del Rescritto medesimo, nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro perchè ne curino l' adempimento — *Nicola Parisio* ».

Il menzionato Real Rescritto de' 29 aprile 1822 venne comunicato a 4 maggio detto anno, e trovasi riportato sotto il §. XIX articolo 635 alla nota.

(a) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 2 ottobre 1837 riportata sotto l' articolo 226 leggi di procedura penale.*

L'ammessione dell'incolpato all'amnistia non reca alcun pregiudizio all'azione civile nascente dal reato, e lascia salva all'amministrazione del registro e del bollo, ed alla parte civile l'azione per la ricuperazione delle spese (b).

Articolo 638.

Il *rescritto particolare di abolizione* è una grazia che il Re accorda pe' soli delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Questa grazia si accorda o pienamente, o sotto condizione, sulla domanda autentica dell'incolpato o del suo difensore, e sul consenso dell'offeso. Essa produce l'effetto di abolire l'azione penale, e la dichiara graziosamente prescritta: in conseguenza impedisce ogni ulterior procedimento. Se vi sono delle condizioni, se ne dovrà prescrivere l'osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l'azione penale (c).

(b) *Pendente il ricorso per annullamento avverso la decisione di condanna, se viene pubblicato l'indulto, questo si rende operativo a vantaggio dell'accusato per l'abolizione dell'azione penale prima che la decisione la quale avea dichiarata la reità fosse passata in giudicato; giacchè il ricorso prodotto in tempo legittimo, sospende la esecuzione della decisione e la sottomette al nuovo esame della Corte di Cassazione.*

Massima contenuta nella decisione de' 13 giugno 1812 in causa di Michelangelo Cagiano.

Vedi la Circolare de' 23 luglio 1823 riportata sotto il §. XI articolo 635 leggi di procedura penale alla nota.

(c) *Il condannato correzionalmente alla interdizione di far testimonianza in giudizio è riabilitato di dritto per mezzo dell'indulto che abolisce le pene correzionali, mentre non sarebbe interamente operoso al condannato, qualora non rimanesse abilitato all'esercizio de' dritti civili, fra quali si annovera quello di render testimonianza.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 novembre 1817 in causa di Gaetano d'Alessandro.

Vedi il Real Rescritto de' 25 ottobre 1834 riportato sotto il §. I articolo 17 leggi penali.

Articolo 639.

Il rescritto di abolizione lascia intatta l' azione della ricuperazione delle spese tanto all' amministrazione del registro e del bollo, se saranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pur anche nel suo pieno vigore l' azione ec.

Articolo 640.

Il *decreto di grazia* riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può esser piena, condonando interamente la pena: può esser di minorazione pel grado della pena, o per la sua durata, o per l' una e l' altra insieme (d).

Articolo 641.

Dee precedere al decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta, o dal suo difensore. Il decreto debbe esser fatto a proposizione soltanto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (e).

(d) *Vedi il Real decreto de' 16 agosto 1824 che istituisce nella Consulta generale del Regno una Commissione di tre Consultori per discutere e dare il suo parere negli affari di grazia.*

Vedi l' articolo 90 leggi penali.

Vedi pure il Real Rescritto de' 25 ottobre 1834 riportato sotto il §. I, articolo 17 dette leggi.

(e) *Vedi l' articolo precedente.*

Articolo 642.

La grazia può esser fatta sotto alcune condizioni, alla trasgressione delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia (f).

Articolo 643.

Il real decreto di grazia vien rimesso dal Ministero di grazia e giustizia alla gran Corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice che abbia profferita la condanna.

Sarà rimesso ancora al tribunale che avea profferito la condanna, onde l'inserisca nel processo e ne prenda conto su' registri (g).

Articolo 644.

Il presidente della gran Corte criminale darà nella pubblica udienza lettura del decreto di grazia al condannato, e gli leggerà gli articoli delle *leggi penali* relativi alla recidiva (h).

Articolo 645.

Il decreto di grazia lascia intatta l'azione per la ricuperazione delle spese, e l'azione civile nascente dal reato (i).

(f g) *Vedi gli articoli precedenti.*
(h) *Vedi gli articoli 78 ad 84 leggi penali.*
(i) *Vedi l' articolo 639 leggi di procedura penale.*

APPENDICE

All'articolo 251 (a).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema sulla quistione, se esistendo nel processo scritto gl' interrogatorj de' coaccusati precedentemente giudicati, possa la gran Corte nel successivo giudizio di un' altro correo ordinare la lettura di tali interrogatorj, ad onta che nè i nomi de' giudicati siano stati segnati dal pubblico ministero nella nota di carico, nè gl' interrogatorj loro per lettura.

Decisione de' 17 *settembre* 1838.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 21 marzo 1838 dichiarò constare che Cono Tropeano aveva commesso omicidio volontario non scusabile in persona di Giuseppe Fiore, e lo condannò ad anni 25 di ferri.

» Ricorso — 3 mezzo — Nel dibattimento il pubblico ministero chiese la lettura di due interrogatorj

(a) *Trascritto alla pagina* 94 *del Volume* 4.

di Cimino, e d'Elia liberati nel giudizio precedente: Si oppose il difensore 1. perchè questa lettura non fu segnata nella nota a carico: 2. perchè si trattava di persone viventi: La Corte sulla considerazione di esser utile tal lettura per la spiegazione de' fatti, annuì alla dimanda del pubblico ministero: Il difensore si protestò di ricorso per annullamento: Si eseguì la lettura.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè il terzo mezzo sussiste per fatto nella sua piena esposizione; la qual sussistenza in fatto richiama le seguenti considerazioni della Suprema Corte di giustizia in dritto.

» È principal canone del presente rito penale, che le pruove della reità debbano stabilirsi colla pubblica discussione orale de' detti de' testimonj, alla presenza dell'accusato facoltato dalla legge a far loro qualunque domanda pertinente alla causa, articoli 232 e 250.

» Conseguenza di questo canone si è il divieto sotto pena di nullità di leggere nella discussione pubblica le dichiarazioni scritte di persone viventi, che possono esser citate nella qualità di testimoni: questa nullità può cessare soltanto pel silenzio dell' accusato, articolo 251: La ragione di tal divieto sta nell'opposto, cioè nel permesso della lettura: Questa sostituendo la forza del processo scritto a quella dell'orale processo distruggerebbe dalle fondamenta la pubblica discussione, unico ed esclusivo sostegno degli attuali giudizj penali.

» Per appendice del canone stesso abborrendo la legge le sorprese alla difesa vuole, che dal giudizio di accusa in poi gli atti di ogni processura sieno pubblici per l'accusato, e gli si facciano note sotto pena di nullità le armi, delle quali l'accusator pubblico voglia servirsi per ferirlo. Coerente a se stessa

in ciò la legge proibisce di sentirsi nel dibattimento alcun testimone non compreso nella nota di carico, articoli 166, 195 e 243. Com' eccezioni a questa massima fondamentale la legge stessa marca nell' articolo 242 l' assenza, l' infermità, l' impedimento per causa pubblica, la morte del testimone segnato sulla nota di carico; e marca nell' articolo 243 la utilità o la necessità di sentirsi oralmente un testimone non compreso nella nota di carico. Nel primo caso ella permette la lettura, e la calcolazione della dichiarazione scritta. Nel secondo caso ella permette di citarsi e sentirsi il testimone, la cui udizione si conoscesse utile o necessaria. Ed è notevole sul proposito, che la legge non permette mai di leggersi la dichiarazione scritta di un testimone specifico non assente, non infermo, non impedito per causa pubblica, non estinto, non dato in nota, comechè dichiarato utile o necessario, tranne il tassativo caso di alcuno de' funzionarj pubblici di alto grado, e ciò neppure assolutamente, articoli 251, 550, 554 e 555.

» Fissati tali principj inconcussi di dritto, si esamini ora la specie, di cui e quistione. Esistevano nel processo scritto le scritte dichiarazioni de' due coaccusati e precedentemente giudicati Giuseppe Cimino e Cono d' Elia. Nel successivo giudizio di Cono Tropeano, il pubblico ministero non segnò i loro nomi, nè gl' interrogatorj loro per lettura: Al finir del dibattimento contro di Tropeano il ministero pubblico credè di potergli giovare a convincere il Tropeano la lettura degl' interrogatorj di Cimino, e di Elia, e ne fece la richiesta: Si oppose il difensore di Tropeano, allegandone due ragioni ugualmente potenti; l' una nascente dal non essere stata tal lettura segnata nella nota di carico; l' altra nascente dal trattarsi di persone viventi capaci di esser citate,

e di essere oralmente intese: La Corte, che poteva dichiarar soltanto la utilità o la necessità di citarsi e sentirsi oralmente, volle obbliando la legge ordinar la lettura de' due interrogatorj: Si protestò di ricorso la difesa: La lettura seguì: Pronunziata la condanna si è la protesta ripetuta in linea di formale ricorso.

» Da' premessi principj di dritto, e dall' esposto fatto risulta evidentemente la nullità di rito dalla Corte incorsa, e conservata dalla difesa (1).

» Veduto perciò l' articolo 251 della procedura penale.

» Annulla ec. ».

All' articolo 334 (b).

SOMMARIO

Annullata una decisione, sia di competenza, sia definitiva, l' arresto della Corte Suprema dev' esser sempre notificato al reo.

Decisione del 1 *agosto* 1838.

» I ricorrenti Giuseppe Tavani ed Alessandro Romeo furono imputati di spargimento di veleno. La gran Corte criminale di ...., per decisione dei 24 di ottobre 1837 dichiarò competente la Commession militare in virtù del Real decreto de' 6 di agosto 1837.

» L' anzidetta decisione fu impugnata con ricorso per annullamento; e la Corte Suprema per violazioni

---

(1) Vedi la Ministeriale de' 29 luglio 1818 riportata sotto l'articolo 205, e la decisione della Corte Suprema de' 17 luglio 1835 riportata sotto l'articolo 251 leggi di procedura penale.

(b) *Trascritto alla pagina* 240 *del Volume* 4.

di rito l'annullò per arresto de' 6 dicembre 1837, e rinviò la causa alla gran Corte criminale di .... Questa, senza notificare agl' imputati l' anzidetto arresto, per decisione de' 4 aprile 1838 dichiarò la sua incompetenza; ed ordinò che gli atti fossero inviati alla Commessione militare.

» Di tale decisione è ricorso per annullamento da parte di ambo gl' imputati. Primo mezzo — Non è stata notificata a' ricorrenti la decisione della Corte Suprema in virtù della quale fu rinviato alla gran Corte criminale in .... il giudizio di competenza di cui si tratta. Quindi violato l' articolo 334 leggi di rito penale.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Sul primo motivo.

» Considerando che per disposizione testuale dell' articolo 334 leggi del rito penale, ove sia annullata una decisione, sia di competenza, sia definitiva, l' arresto della Corte Suprema esser dee notificato al reo.

» Considerando che imperativo è tale articolo; e tiene a sacri diritti della difesa.

» Considerando che nella specie più grave diviene la infrazione delle anzidette disposizioni; poichè trattasi di competenza innanzi lo stadio di accusa: e che qualora s' inclini alla incompetenza del giudice ordinario, mancano agl' imputati i presidii della legge dopo la sottoposizione all' accusa.

» Annulla ec. ».

FINE DEL QUINTO ED ULTIMO VOLUME.